

Università degli Studi di Foggia

Dottorato in Economia e Diritto dell’Ambiente, del Territorio
e del Paesaggio



Tesi di dottorato

XXVII ciclo

I “*mass disasters*”, tra mancata attuazione delle direttive comunitarie e pressanti esigenze di tutela emergenti dalla prassi applicativa

TUTOR: PROF. A. MANNA

DOTTORANDO: MARCELLO DI GIUSEPPE

CO-TUTOR: PROF.SSA C. TRICASE

Università degli Studi di Foggia
Dottorato in Economia e Diritto dell'Ambiente, del Territorio
e del Paesaggio

« ...voi, che vivete tranquilli nella vostra coscienza di uomini giusti,
che sfruttate la vita per i vostri sporchi giochetti allora, allora ammazzateci tutti! »

Sommario

Introduzione.....	4
1 Oggetto e tutela dell'ambiente.....	7
1.1 Il bene giuridico "ambiente".....	7
1.2 Fonti e principi del diritto ambientale in Italia.....	18
1.3 Rapporti tra diritto penale dell'ambiente e diritto comunitario	24
1.4 La direttiva comunitaria 2008/99/CE sui reati contro l'ambiente	27
1.5 Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121	37
1.6 I reati ambientali nel codice penale	45
2 La responsabilità degli enti per i reati ambientali	57
2.1 Delega di funzioni e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il d.lgs. 231/2001	57
2.2 I criteri di imputazione dell'illecito all'ente.....	64
2.3 I criteri di imputazione oggettiva.....	66
2.4 I criteri soggettivi di imputazione. Modelli di organizzazione.....	72
2.5 La responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale	77
2.6 Il parere di Confindustria.....	85
2.7 Inadempimento della direttiva 2008/99/Ce da parte del legislatore italiano?.....	88
3 Inquadramento sociologico e giuridico del disastro	90
3.1 Il disastro come attore della c.d. società del rischio	90
3.2 Il disastro innominato ex art. 434 c.p.....	96
3.3 Il disastro innominato secondo la giurisprudenza: il caso Seveso.....	106
4 Le ricadute del disastro sull'ambiente, territorio e paesaggio, i processi penali: da porto Marghera all'Ilva di Taranto	116
4.1 Il caso di Porto Marghera	116
4.2 La tragedia Thyssen: tra dolo eventuale e colpa cosciente.....	129
4.3 La vicenda Eternit	137
4.4 Ilva di Taranto: disastro ambientale eterno ma vicenda giudiziaria morta prima di cominciare?	149
5 Non esiste nel nostro Paese allo stato una reale normativa a tutela dell'ambiente	160
5.1 Premessa.....	160
5.2 La prospettiva di riforma e riflessioni conclusive	163
6 Bibliografia	168

Introduzione

L'impatto sull'ambiente dovuto alle azioni dell'uomo, nasconde sempre degli effetti nocivi e spesso non si riescono ad individuare e comprendere con tempestività le conseguenze che una determinata scelta può comportare per le generazioni future. Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni legato al concetto di progresso, sta amplificando e velocizzando questo fenomeno, con una volontà sempre maggiore da parte dell'uomo di poter agire a proprio piacimento sull'ambiente. Oggi, inoltre, si respira ancora più forte lo scontro tra le anime più "ambientaliste" e le figure politico-imprenditoriali: inceneritori, Tav, eolico e fotovoltaico selvaggio, sono solo alcuni dei temi che stanno animando la vita politica del Paese, dai Palazzi del potere fino alla protesta in piazza nel paesino di poche anime. È in questo contesto, evidentemente complesso, che si deve porre una ricerca e un'analisi precisa e accurata per studiare il rapporto tra ambiente e uomo, con l'obiettivo di individuare delle strategie che ne permettano una convivenza "sostenibile".

La ricerca ai fini di una doverosa conoscenza della tematica ambientale passa, quindi, attraverso due necessari canali quello dello studio delle linee giuridiche dettate in tema di salvaguardia dell'ambiente e la ricerca sotto il profilo economico-industriale, tenendo in adeguata considerazione il difficile, ma fondamentale processo in direzione di un criterio qualitativo di valutazione dello sviluppo, con l'introduzione di elementi di equilibrio nell'impiego delle risorse ambientali (si pensi al concetto di "sviluppo sostenibile" elaborato nell'ultimo decennio e recepito nell'ordinamento dell'Unione europea). Questo è il filone che ha guidato in questi tre anni la nostra ricerca sul tema ambientale. Una ricerca consapevole che ad oggi esperienze quali Enichem di Manfredonia¹, Porto Marghera², Ilva³, ThyssenKrupp⁴ (per nominarne solo alcune), portano a ritenere che la compromissione ambientale a cui si è giunti pone con urgenza la necessità di affrontare - e risolvere - nuove problematiche attraverso l'interpretazione di

¹ V. ESPOSITO, *Danno ambientale e diritti umani*, in www.penalecontemporaneo.it, 12 novembre 2012

² Trib. Ven., I sez. pen., 29 maggio 2002, in *Riv. giur. amb.*, 2002, 119 e ss, con note di F. CENTONZE – F. D'ALESSANDRO, *La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera*, *ibidem*, pp. 156 e ss.; L. PRATI, *La responsabilità per l'inquinamento progressivo e la posizione di garanzia nella normativa sulla bonifica dei siti contaminati*, *ibidem*, pp.159 e ss.

³ Per un ampio approfondimento dottrinario sul tema www.penalecontemporaneo.it; il tema sarà oggetto di trattazione nei capitoli successivi

⁴ L. MINNELLA, *D.lgs. 231/2001 e reati colposi nel caso ThyssenKrupp*, in www.penalecontemporaneo.it; il tema sarà oggetto di trattazione nei capitoli successivi

tutte le numerose discipline che in maniera diretta o indiretta sono coinvolte nella tutela dell'ambiente e che richiedono da parte della comunità scientifica un approccio sempre più orientato alla multidisciplinarietà.

“Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra”.⁵

Invero, deve evidenziarsi come all'interno della tematica della tutela ambientale assuma un ruolo rilevante il concetto di sviluppo sostenibile inteso come modello “idoneo a soddisfare le attuali esigenze dell'umanità senza pregiudicare la possibilità delle future generazioni di soddisfare le proprie”. La terra è infatti “un organismo la cui salute dipende da quella di tutte le sue componenti”⁶.

Sul tema, è d'obbligo approfondire come l'obiettivo che si persegue attraverso il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile non è la tutela e la conservazione dell'ambiente in quanto tale, quanto piuttosto la sua salvaguardia come condizione di vita ottimale per le generazioni presenti e future⁷.

Sull'oggetto della nostra trattazione deve, preliminarmente, rilevarsi come il diritto ambientale in Italia si caratterizzi, oggi, per la copiosa e disorganica⁸ presenza di numerose tipologie di atti, differenti per rango e provenienza, che, a parere di chi scrive, pagano il

⁵ Jonas, Das Prinzip der Verantwortung, Frankfurt am Main, 1979, trad. it., *Il principio di responsabilità*, Torino, 2009, p. 16

⁶ Così la definizione del rapporto Brundtland del 1987 ed il Principio n. 3 della Dichiarazione di Rio. Le Nazioni Unite istituirono la *World Commission on Environment and Development* che, con risoluzione n. 42/1987 dell'11.12.1987, approvò all'esito dei suoi lavori il c.d. “Rapporto Brundtland del 1987. Il rapporto, redatto da esperti indipendenti, prende il nome dal primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, che presedette la Commissione mondiale per l'Ambiente umano e lo sviluppo istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1983. Il rapporto Brundtland evidenzia 4 elementi fondamentali: 1. uso equo (da intendersi come uguaglianza nell'uso dalla fonte) e sostenibile delle risorse; 2. equità intergenerazionale: gli Stati devono utilizzare le risorse in maniera ugualitaria tenendo conto delle esigenze delle generazioni attuali e future; 3. equità intragenerazionale: gli Stati devono utilizzare le risorse in maniera tale da tenere in considerazione le esigenze del proprio popolo e delle esigenze degli altri; 4. integrazione: le politiche di sviluppo devono integrarsi con le politiche ambientali.

⁷ Il rapporto Brundtland constatava che i punti critici e i problemi globali dell'ambiente sono dovuti essenzialmente alla grande povertà del Sud e ai modelli di produzione e di consumo non sostenibili del Nord. Evidenziava, quindi, la necessità di attuare una strategia in grado di integrare le esigenze dello sviluppo e dell'ambiente. Questa strategia è stata definita in inglese con il termine «*sustainable development*», e tradotto successivamente con «sviluppo sostenibile». L'Unione Europea acquisisce questo principio nell'articolo 11 TFUE (ex articolo 6 del TCE): “Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”.

⁸ Della stessa idea: F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv.it.dir.proc. pen.*, Milano, 1997, p. 1100

dazio di non essere mai state riunite in un unico alveo normativo che ne abbracci l'intera materia⁹. Schematicamente, infatti, si è soliti assolvere al quesito sulla definizione di ambiente, fornendo da un lato una soluzione più ristretta incentrata sulle componenti della biosfera (acqua, aria, suolo); dall'altro una più ampia, annoverante altresì il territorio inteso come assetto urbanistico, il paesaggio e i beni culturali¹⁰.

Dal punto di vista del penalista la questione di che cosa si intenda per ambiente (quali oggetti materiali ricomprenda) interessa da un punto di vista didattico e sistematico, per offrire un quadro coerente e completo degli interessi penalmente tutelati; interessa meno dal punto di vista dell'interpretazione da dare alle singole fattispecie¹¹.

Invero, occuparsi della tutela penale dell'ambiente significa scontrarsi con problematiche che trascendono lo specifico oggetto di indagine ed investono più in generale le ragioni stesse dell'intervento penale in settori contrassegnati da una molteplicità di fattori di rischio. Il compito del penalista nell'ambito della tutela ambientale è reso contorto e complicato, appesantito, invero, dal doversi districare in un alveo normativo variegato che abbraccia la teoria del bene giuridico tutelato, la funzioni e i limiti della pena, i rapporti tra diritto penale e diritto amministrativo, le istanze di deflazione del diritto penale, i fondamenti della distinzione tra delitti e contravvenzioni.

Per ovvie esigenze di sintesi, nonché allo scopo di poter eseguire un lavoro il più possibile completo, dopo la disamina delle fonti del diritto ambientale nel nostro Paese, significandone precipuamente i risvolti penali dovrà concentrarsi l'attenzione e l'approfondimento al tema specifico del disastro ambientale e i suoi casi giurisprudenziali.

⁹ Invero, nonostante si sia parlato negli anni di inserire un apposito titolo nel codice penale, che potesse contenere quanto meno i principi ispiratori della materia, i vari progetti non sono infatti mai stati approvati. Anche il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale (altrimenti noto come Codice Ambientale), contiene unicamente – e comunque non in modo completo – la disciplina in materia di rifiuti, acqua e suolo, dovendosi rimandare per gli altri beni oggetto di tutela ad altre e separate normative.

¹⁰ Per questa distinzione v. per tutti M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Padova, 1996, specie 15 ss

¹¹ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, PG, Torino, 2011, p. 4 ss

Capitolo 1

Oggetto e tutela dell'ambiente

1.1 Il bene giuridico "ambiente"

Allo scopo di addivenire ad un attento esame del diritto ambientale in ambito penale, quale questo lavoro si propone come obiettivo, non può prescindere, divenendo, anzi, primario, analizzare, in via preliminare (seppur per brevi cenni), cosa debba intendersi per ambiente, cioè quale sia il bene giuridico effettivamente in oggetto. Sul punto, di fatto, deve indicarsi come alla parola "ambiente" siano stati attribuiti connotati di volta in volta diversi dal legislatore, dottrina¹² e giurisprudenza¹³.

Sebbene il primo punto di riferimento normativo per gli interpreti sia stato rappresentato dalla Costituzione, non di meno deve mettersi in evidenza come tale fonte normativa non fornisca un riferimento immediato del termine "ambiente", dovendosi necessariamente dare luogo ad una operazione interpretativa orientata a collegare la tutela

¹² Da sempre inteso in senso <<polisenso>> dalla dottrina, trattasi, invero, di una attribuzione ricorrente. Per tutti: R. BLOY, *Die Straftaten gegen die Umwelt im System des Rechtsgüterschutzes*, in *ZStW*, 1988, (100), p. 492 ss.; R.K. KINZELBACH, *Ökologie, Naturschutz, Umweltschutz*, Darmstadt, 1989, p. 1 ss. Da ultimo, F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., p. 1100.; M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente, contributo all'analisi delle norme penali a struttura contravvenzionale*, cit., 1996, p. 9 ss.; Voce "Ambiente" in *Enciclopedia Europea*, Vol. I, Milano, 1976, p. 340; L. RAMACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Giur. merito*, Milano, 4/2003, p. 820 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari II*, Milano, 1993, p. 416 ha definito l'ambiente come <<il complesso degli elementi che caratterizzano l'habitat dell'uomo venendo incontro ai suoi interessi sia materiali che spirituali>>. Sul tema si veda, anche, C. PEDRAZZI, *Profili penalistici e tutela dell'ambiente in Ambiente: etica, economia e istituzioni*, Milano, 1991

¹³ Per una definizione in termini ampi del bene ambiente cfr., da ultimo, Corte Cass. Pen., Sez. III, 3 febbraio 2011, n. 3872, ove si afferma che "le associazioni ambientaliste riconosciute sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali "in senso stretto", ma anche per quelli ambientali "in senso lato", comprendenti cioè la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale, dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri". La Cassazione adotta, quindi, una lettura dilatata della nozione di ambiente, ricomprendendo al suo interno anche atti a contenuto meramente urbanistico-edilizio, interpretazione estensiva avallata, peraltro, da una serie di pronunce della Corte costituzionale, a cominciare dalla sentenza 1 ottobre 2003 n. 303 (in *Giur. It.*, 2004, 1567, con nota di I. MASSA, *Nota in margine alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale: una "opinione concorrente"*), ove, espressamente, si afferma che seppur la parola "urbanistica" non compare nel testo dell'art. 117 Cost., così come novellato dall'art. 3, L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ("Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"), "ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma: essa fa parte del "governo del territorio"

ambientale ai diritti inviolabili del singolo ed agli interessi primari della collettività, quali la salute, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico del Paese¹⁴. Invero, a differenza di quanto avviene negli altri ordinamenti, la Costituzione italiana non afferma un vero diritto all'ambiente¹⁵, ma pone un collegamento, come sopra affermato, con la tutela di una serie di beni singolarmente considerati, quali il patrimonio storico e artistico (art. 9, co. II Cost), da un lato, e dall'altro la salute come diritto dell'individuo e della collettività (art. 32, co. I Cost)¹⁶. Vi è di più, contrariamente a quanto avvenuto in Germania, intorno agli anni novanta, dove l'opportunità di inserire nel *Grundgesetz* un'apposita norma sulla tutela dell'ambiente è stata oggetto di vivace dibattito¹⁷, una analoga proposta non ha avuto risonanza alcuna¹⁸ nel nostro Paese. Ciò significa, nonostante la riforma intervenuta con la L. cost. n. 3 del 2001, che non è offerta all'interprete una nozione espressa e compiuta di ambiente, in grado di guidare la

¹⁴ Si è fatto così ricorso, di volta in volta, alle norme che tutelano i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), il paesaggio (art. 9 Cost.), la salute (art. 32 Cost.) e l'utilità sociale (art. 41 Cost.). Solo con la riforma costituzionale del 2001, avvenuta con la L. cost. n. 3 del 2001, il termine "ambiente" è stato finalmente inserito nel testo della Carta fondamentale, e specificamente nel novellato art. 117 Cost., riguardante il riparto delle competenze normative, che riserva la tutela dell'ambiente alla legislazione esclusiva dello Stato mentre la "valorizzazione dei beni ambientali" alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, sempre però nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Si ricorda, inoltre, che solo nel 1986 è stato istituito il Ministero dell'Ambiente (ora "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"), con una propria struttura ed un autonomo Ufficio legislativo (art. 13, L. 8 luglio 1986, n. 349). Cfr. C. M. GRILLO, *La politica criminale in Italia nel quadro della lotta contro la criminalità ambientale (parte prima)*, in *Ambiente & Sviluppo*, n. 7, 2011, p. 647 e ss.

¹⁵ Questa affermazione è invece contenuta nell'art. 45 della Costituzione spagnola del 1978 in F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, cit., p. 1097 ss. Si richiama, comunque, per approfondimento la nota 14 dove si evidenzia che con la L. cost. n. 3 del 2001, il termine "ambiente" è stato finalmente inserito nel testo della Carta fondamentale, e specificamente nel novellato art. 117 Cost., riguardante il riparto delle competenze normative, che riserva la tutela dell'ambiente alla legislazione esclusiva dello Stato mentre la "valorizzazione dei beni ambientali" alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, sempre però nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

¹⁶ Per analoghi rilievi, v. L. BERTOLINI, *Ambiente (tutela dell')*. IV) *Diritto penale*, in *Enc. giur. Treccani*, I, 1988 p. 1

¹⁷ Sul punto cfr. S. PATTI, *Ambiente (tutela dell')* V) *Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur. Treccani*, I, 1988, p. 2

¹⁸ Su opportunità di introdurre nell'art. 9 Cost. uno specifico e formale riferimento alla tutela dell'ambiente (in tal senso, v. la *Relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali*, Presidente A. Bozzi, I, Doc. VI-bis, n. 3), v. G. RECCHIA, *Tutela dell'ambiente: da interesse diffuso a interesse costituzionalmente protetto*, in *L'ambiente e la sua protezione*, a cura di C. Murgia, Milano, 1991, p. 144 s.; F. LUCARELLI, E. FORTE, *Diritto dell'ambiente*, Napoli, 1992, p. 10 ss

ricostruzione sistematica di una congerie legislativa, già di per se difficilmente razionalizzabile¹⁹.

Ciò ha dato luogo nel corso degli anni allo sviluppo di due correnti teoriche sul tema: quella pluralista e quella monista.

I fautori della prima teoria affermano un approccio settoriale nella considerazione giuridica dell'ambiente, sostenendo come vi siano molteplici principi e criteri nel campo della tutela del diritto all'ambiente, al limite unificate da un unico progetto finale di sviluppo sostenibile²⁰.

I sostenitori appartenenti al filone monista sul tema, ritengono necessario, data l'impossibilità di identificare l'ambiente nei singoli beni che lo compongono, di dover ricorrere, piuttosto, ad una definizione unitaria, non soltanto al fine del coordinamento delle specifiche normative concernenti i singoli oggetti di tutela, ma altresì come parametro di riferimento del danno ambientale di cui all'art. 18 della L. 349 del 1986²¹.

In tale visuale²² il diritto ambientale non è semplicemente un complesso di norme dirette a preservare la conservazione di singoli beni interessanti sotto il profilo culturale,

¹⁹ F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, cit., p. 1101 ss

²⁰ L'ancoraggio costituzionale per i filoni dottrinari sul tema è rappresentato dagli articoli 2, 9 co. II e 32 della Costituzione, che prevedono come compito primario da parte della Repubblica il riconoscere e garantire la realizzazione della personalità dell'uomo, "tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione", e prevede particolarmente la tutela circa la salute dell'uomo. Per un ampio approfondimento dottrinario sul tema cfr. B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990, p. 60 ss, nonché, dello stesso autore, *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela ambientale*, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (cur.), *Ambiente e diritto*, vol. I, Firenze, 1999, p. 18; S. NESPOR – B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, in S. NESPOR – A.L. DE CESARIS (cur.), *Codice dell'ambiente*, Milano, 2009, p. 104 ss; secondo Predieri per ambiente deve "intendersi il luogo dove vive l'uomo e nel quale egli deve poter avere un'alta qualità di vita, e per tutela dell'ambiente deve intendersi il governo del territorio e la difesa della salute individuale e collettiva" in A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, p. 510. Ulteriore interprete del filone pluralista è Giannini, il quale propose una classificazione tripartita, che distingue l'ambiente in tre settori: ambiente-paesaggio, comprendente la tutela dei beni culturali e paesaggistici; ambiente-naturalistico, concernente la protezione dell'acqua, dell'aria e del suolo dalle aggressioni inquinanti; ambiente-urbanistico, relativo alle funzioni di governo dell'ambiente, in S. GIANNINI, "Ambiente": *saggio sui diversi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1972, p. 23. Per una diversa ricostruzione della nozione costituzionale di ambiente che fa riferimento alle molteplici utilità ad esso sottese cfr. A. ALBAMONTE, *Il diritto all'ambiente salubre: tecniche di tutela*, in *Giust. Civ.*, 1980, p. 479; Id., *Sistema penale ed ambiente*, Padova, 1989, p. 3

²¹ L'impostazione monista trova fondamento nella legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, n. 349, la quale definì l'ambiente come bene pubblico (art. 18, poi abrogato dal d.lgs. 152/2006), considerandolo unitariamente e distintamente dalle singole componenti che ne costituiscono il sostrato materiale (acqua, flora, fauna).

²² S. NESPOR-B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, cit., p. 105 a cui si rimanda anche per una analisi sintetica ma completa delle evoluzioni interpretative del dettato costituzionale

ecologico ed urbanistico, ma è essenzialmente un diritto rivolto alla tutela dell'uomo ed avente, con il complesso organico delle sue norme, lo scopo di salvaguardare la vita dell'uomo, impedendo nel territorio da un lato la distruzione del patrimonio culturale anche paesaggistico e, dall'altro, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ossia la distruzione di beni naturali non rinnovabili.

Tale filone trova condivisione anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che in una storica sentenza del 30 dicembre 1987, n. 641 definì l'ambiente: *“un bene immateriale unitario, anche se formato da varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela”*²³.

Il dibattito concernente l'estensione semantica che la parola ambiente deve avere prosegue, in altri termini, anche (e, per quel che interessa in questa sede, soprattutto) tra i penalisti, che sono da sempre tesi a un'individuazione precisa del significato del termine, per poter adempiere ai dettami del diritto penale: il rispetto del principio di determinatezza²⁴ e del principio di offensività²⁵.

²³ Cfr. Corte Cost., 30 dicembre 1987, n.641, in *Foro it.*, 1988, I, p. 694, con nota di F. GIAMPIETRO, *Il danno all'ambiente innanzi alla Corte Costituzionale*; *Foro it.*, 1988, I, p. 1057 (m), con nota di G. PONZANELLI, *Corte costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista*; *Giur. cost.*, 1987, I, 3788, con nota di S. MILETO, *Giurisdizione della corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica e interpositio del legislatore*; *Corriere giur.*, 1988, 234, con nota di F. GIAMPIETRO, *Responsabilità per danno ambientale: luci ed ombre di una rilevante decisione*; in *Riv. amm.*, 1988, 220, con nota di R. ARRIGONI, *Danno all'ambiente e giurisdizione della corte dei conti: un binomio impossibile?*; *Riv. giur. polizia locale*, 1988, 299, con nota di L. BERTOLINI, *La sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987 della corte costituzionale sul risarcimento del danno ambientale ovvero una definitiva deminutio capitis della giurisdizione della corte dei conti*; *Foro amm.*, 1988, 1 ss, con nota di C. TALICE, *La responsabilità per danni ambientali non rientra nella responsabilità amministrativa*; *Regioni*, 1988, 525, con nota di E. FERRARI, *Il danno ambientale in cerca di giudice e... d'interpretazione: l'ipotesi dell'ambiente-valore*; *Riv. giur. ambiente*, 1988, 93, ss. con note di: A. POSTIGLIONE, *Il recente orientamento della corte costituzionale in materia di ambiente* e di B. CARAVITA, *Il danno ambientale tra corte dei conti, legislatore e corte costituzionale*; *Dir. regione*, 1988, 83, con nota di V. ANGIOLINI, *Costituzione e danno all'ambiente: grande problema per una piccola contesa*. In tal senso V. anche Cass. civ., Sez. Un., 25 gennaio 1989 n. 440, in *Riv. giur. Ambiente*, 1989, 97 ed in *Foro amm.*, 1989, 529, Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1992, n. 4362 in *Giust. civ. mass.*, 1992, fasc.4. e Cass. civ., Sez. Un., 21 febbraio 2002 n. 2515, in cui l'ambiente è definito nuovamente come *“bene pubblico immateriale ed unitario*. In tale prospettiva il *“bene ambiente”* è protetto come elemento determinativo della qualità della vita ovvero, oggetto funzionale al benessere umano rispetto al quale la collettività può far valere un proprio diritto qualificabile come *“diritto all'ambiente”*. Il concetto di ambiente quale bene *“complesso ed unitario”* è stato da ultimo ribadito dalla Corte Cost., 27 giugno 2008, n. 232 in www.lexitalia.it nonché dalla Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378 in *Foro amm.*, CDS, 2007, p. 3017 e in *Giur. Cost.*, 2007, p. 6 che nel confermarne il carattere unitario definisce l'ambiente come *“un bene della vita, materiale e complesso” “da considerare come un “sistema”, cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto”*.

²⁴ A. MANNA, *Corso di diritto penale*, 2°, Padova, 2012

Autorevole dottrina²⁶ ha evidenziato come al termine in oggetto possano collegarsi due accezioni, di cui una più “ampia” e una più “stretta”.

Secondo la concezione “ampia”, per ambiente deve intendersi “il complesso delle condizioni sociali, culturali e morali nel quale l’essere umano si trova, si forma e si sviluppa”²⁷, con la consequenziale risultanza che oggetto tutelato dal diritto penale sia un bene unico, comprensivo dell’ecosistema naturale ma anche del paesaggio e dei beni artistici e culturali.

L’ambiente diventa “la base di una visione globale del rapporto tra uomo e le risorse naturali, che condiziona molteplici settori della vita sociale: dalla gestione della tecnologia all’assetto economico”²⁸.

Appare evidente come tale accezione soffra di vaghezza e precisione essendo, invero, così ampia da riferirsi anche a beni ambientali e culturali non connotati dalle loro qualità naturali intrinseche, ma da qualificazioni giuridiche che li definiscono quali particolari luoghi di vita (ad esempio, bellezze naturali, patrimonio storico-artistico, zona di interesse archeologico)²⁹.

Rispetto a tale primo approccio, la dottrina maggioritaria³⁰ si è orientata, invece, verso una concezione ristretta: collegando all’ambiente gli elementi fondamentali della

²⁵ A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, p. 665 ss. L’autore osserva come riflettendo sulle tecniche penalistiche di tutela dell’ambiente ci si accorge come sia mutato il volto del diritto penale classico. Il diritto penale dell’ambiente, ormai da considerarsi sotto un autonomo profilo quasi categoriale, ha infatti provocato modifiche sostanziali nell’ambito del diritto penale, se si considerano due momenti fondamentali, il principio di offensività ed il principio di stretta legalità.

²⁶ M. CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 15 ss

²⁷ F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, cit., p. 1100 ss

²⁸ F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, cit., p. 1100 ss

²⁹ M. CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 29

³⁰ M. CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 29; B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell’ambiente*, cit., p. 49 ss; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico o tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, p. 26 ss. L’Autrice sottolinea che l’aver attribuito competenza esclusiva allo Stato in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema “ (art. 117, co. II, lett. s Cost), e al contempo competenza concorrente tra Stato e Regioni in tema di “governo del territorio” e “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” palesano l’intenzione seguita dal legislatore di dividere concettualmente la nozione di ambiente in senso ecologico dagli altri settori del diritto quali l’urbanistica, la tutela del paesaggio. Aggiungendo come paia profilarsi una concezione più marcatamente “ecocentrica”, nella misura in cui si traccia una demarcazione tra la protezione dell’ambiente in sé e per sé considerata, come insieme delle condizioni fisico-chimiche esistenti in natura ed idonee ad assicurare la sopravvivenza degli organismi viventi, e per questo riservata alla competenza esclusiva dello Stato e la tutela del territorio o dei beni culturali e paesaggistici, come insieme dei “luoghi” modificati o creati direttamente dall’uomo e non generati da interrelazioni fisiche tra elementi organici ed elementi inorganici esistenti in natura.

biosfera (aria, acqua, suolo) tutelati in quanto realtà biotiche complesse, animate da un ciclo biologico che è quindi il vero oggetto di protezione.

Tale filone colloca in primo piano il concetto di sistema, inteso quale ambiente biologico, al cui interno interagiscono gli organismi viventi (biotici) in una particolare area e quelle componenti fisiche non viventi che vi entrano in contatto, quali aria, terra, acqua³¹.

È fuor di dubbio condivisibile tale ultimo filone dottrinario, in quanto considerare l'ambiente separatamente da ciò che fa parte dei cicli biologici o, anche, dai beni storici, culturali o urbanistici sembra rispondere positivamente a quei criteri di chiarezza, precisione, granitici principi e alla cui ossequiosa osservanza mira l'interprete di diritto penale e, inoltre, non di meno si collega a quella scienza tecnica che ne studia gli aspetti, nel nostro caso l'ecologia, scienza alla quale l'interprete deve ancorarsi.

Ulteriormente, sul tema di nostra trattazione ci si può interrogare sul carattere strumentale della tutela dell'ambiente rispetto a beni finali, in particolare quello della salute compromessi da aggressioni all'equilibrio ecologico. Lettura questa che a parere di chi scrive si palesa prevalente in dottrina³², nonostante sia possibile ipotizzare anche una definizione autonoma dell'ambiente, nella chiave naturalistica sopra accennata, in connessione non meramente strumentale con la salute e altri beni meritevoli di tutela³³.

Sul punto, invero, deve farsi un passo indietro. Autorevole dottrina, infatti, si è ulteriormente interrogata intorno alla tematica ambientale domandandosi se nella disciplina ambientale debba porsi al centro l'uomo o l'ambiente. Determinando questo interrogativo, l'ulteriore quesito circa una certa autonomia dell'ambiente o una sua funzione strumentale al benessere dell'uomo.

La prima domanda sintetizza le due concezioni, magistralmente evidenziate in un celebre scritto da illustre dottrina³⁴, le quali si basano entrambe, pur con esiti diversi sulla definizione di ambiente fornita dall'ecologia, cioè, come ecosistema: l'antropocentrismo e l'ecocentrismo.

³¹ Definizione tratta da: <http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem>

³² Così G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, Bologna, 1995, p. 18; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 1995, I, 179; G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, in *Dir. pen e proc.*, n. 6/1997, p. 737 ss

³³ M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 45

³⁴ J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1989, p. 673 ss.

La visione antropocentrica considera l'uomo un *prius*³⁵ rispetto alla natura, posto al centro in qualità di soggetto che, pur non essendo estraneo ma interno alla natura, ne costituisce tuttavia il fulcro e può pertanto intervenire liberamente su di essa, sebbene con l'obbligo di rispettarla, di garantirne la conservazione e favorirne l'evoluzione³⁶.

L'ambiente viene considerato un insieme di condizioni naturali che esistono per assicurare la sopravvivenza della specie umana, osservabili dall'esterno e modificabili a vantaggio dell'uomo.

Al contrario la concezione ecocentrica, rifiutando quella visione meramente utilitaristica dell'ambiente a mera risorsa, ne pone a faro del proprio orientamento la sua centralità, invertendo il rapporto logico esistente tra esso e il diritto di intervento dell'uomo. Si ribalta l'univocità della relazione utilitaristica tra uomo e ambiente a favore di una lettura concepita in termini biunivoci: il beneficio che l'ambiente trae da un'azione umana non compromissoria e conservativa costituisce a sua volta un'utilità per l'uomo, in quanto condizione e garanzia di sopravvivenza delle generazioni future³⁷. Ne discende che il diritto penale, per tale ultimo orientamento, sarebbe chiamato a tutelare l'ambiente in sé e per sé³⁸. L'ambiente da tale angolazione viene, infatti, considerato un bene indisponibile, perché di titolarità delle generazioni future alle quali l'uomo del presente ha il dovere di consegnarlo intatto o addirittura migliorato. Appare evidente come l'impostazione in esame assegna all'ambiente un'importanza preponderante rispetto a qualunque altro bene giuridico, sì da escludere in radice la possibilità stessa di un suo bilanciamento con altri valori. Il diritto penale viene ad assumere un'importanza decisiva nella disciplina dell'ambiente, sia perché il suo intervento è caratterizzato dal massimo livello di efficacia conservativa che può produrre l'ordinamento, sia per il carattere solitario che in detta

³⁵ *Ibidem*

³⁶ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., p. 32

³⁷ H. JONAS, *Il principio di responsabilità*, Torino, 2002, p. 12, il quale afferma: "...è quantomeno non privo di senso chiedersi se la biosfera, ora sottomessa al nostro potere nel suo insieme e nelle sue parti, sia diventata qualcosa che è dato in custodia all'uomo e avanzi perciò nei nostri confronti una sorta di pretesa morale, non soltanto a nostro ma anche a suo favore ed in base ad un proprio diritto..."

³⁸ Cfr. per tutti G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. I, 3° ed., Bologna, 2002, p. 484; F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 845 ss. In particolare, il chiaro Autore, pur aderendo all'impostazione prettamente antropocentrica, sostiene comunque che sia necessario il superamento del modello ingiunzionale. Ed auspica, anche in Italia, il ricorso al c.d. modello misto di tutela, in cui le valutazioni di pericolo concreto sono riferite a condotte già di per sé inosservanti della disciplina amministrativa.

prospettiva finisce per assumere la tutela penale dell'ambiente. Quanto ai fatti da assoggettare a pena, da quest'angolo visuale il loro inventario risulta oltremodo ampio. Il diritto penale, infatti, viene chiamato a colpire in via anticipata le condotte pericolose per l'ambiente sulla base di presunzioni di pericolo che, muovendo inizialmente da valutazioni scientifiche, tendono fatalmente a estendersi al di là di esse. È quest'ultimo – secondo talune recenti interpretazioni – il contenuto precettivo del principio di precauzione di cui all'art. 174, par. 2, Tr.CE, il quale imporrebbe l'interdizione delle attività i cui fattori di rischio per l'ambiente, benché non scientificamente provati, non possono nemmeno escludersi³⁹.

Come può notarsi, in tali ultime espressioni si è cercato di anticipare una risposta alla seconda domanda più sopra esposta e cioè se l'ambiente debba essere considerato in sé e per sé o debba essere, invece, ancorato a strumento di benessere dell'uomo. Assurgendo tale confronto al dibattito che scaturisce tra quelle anime che intendono l'ambiente quale bene finale o quale bene strumentale⁴⁰. Invero, in dottrina non è mancato chi ha ritenuto le due domande poste componibili in una unica questione: in quale prospettiva tutelare l'ambiente⁴¹.

La dottrina ha sollevato perplessità circa l'adozione della prospettiva econometrica, ritenendo possa determinare una sorta di fondamentalismo⁴², figlio di una ideologia

³⁹ M. TALLACCHINI, *Ambiente e diritto della scienza incerta*, in *Ambiente e diritto*, I, S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), Firenze, 1999, p. 84 ss. Da una angolazione giuridica più marcata, v. anche: A. JAZZETTI, *Politiche comunitarie a tutela dell'ambiente*, in *Riv. giur. Ambiente*, 1995, p. 41 ss; F. ACERBONI, *Contributo allo studio del principio di precauzione: dall'origine nel diritto internazionale a principio generale dell'ordinamento*, in *Il diritto della regione*, 2000, p. 245 ss; F. BRUNO, *Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO*, in *Dir. e giur. Agraria*, 2000, p. 569 ss

⁴⁰ Sulle diverse ricostruzioni del bene giuridico e sulla distinzione tra beni giuridici strumentali e beni giuridici finali, v. A. MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sino all'ordine pubblico e all'ordine economico*, in AA. VV., *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione finanziaria*, a cura di A. MANNA, Torino, 1999, p. 53 ss, secondo l'Autore l'amministrazione della giustizia sarebbe il bene strumentale, mentre l'ordine pubblico e l'ordine economico i beni finali, con la conseguenza che questi ultimi potranno tutt'al più essere messi in pericolo, mentre l'offesa coinciderà con la lesione del bene giuridico strumentale. Sulla differenza tra bene finale e bene strumentale si veda anche A. FIORELLA, *Reato in genere*, in *Enc. del diritto*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 797 ss

⁴¹ Sovrappone, infatti, i due soggetti alternando i termini all'interno del suo discorso, M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 40 ss

⁴² Di questa opinione M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 41; F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., p. 1106

ambientalista⁴³, che considerando i cicli biologici beni finali di tutela, guidi a punire ogni loro alterazione, anche minima, confondendo la “tutela dell’ambiente con tutela della natura”⁴⁴.

È stato contestato⁴⁵ che, invece, nulla esclude che anche in una visione ecocentrica sia conciliabile la protezione dell’ambiente con lo svolgimento di attività umane, le quali, più semplicemente, dovrebbero essere regolate tenendo conto dell’impatto ambientale nella prospettiva a lungo termine. In particolare si sostiene che definire l’ambiente in termini ecocentrici e rendendolo dunque un oggetto a sé stante, consentirebbe di ricorrere a modelli di tutela penale “diretti”, incentrati sulla effettiva lesione del bene protetto; al contrario, rimanere ancorati alla concezione antropocentrica significherebbe ridurre l’ambiente a “poco più che un interesse collettivo ed uno strumento nelle mani dell’uomo, proteggibile soltanto in funzione di ulteriori interessi” (la salute, l’economia, *etc*). In questa prospettiva, finirebbe con il predominare un modello di tutela “mediata”, avente ad oggetto direttamente solo le funzioni amministrative di governo⁴⁶ e basato esclusivamente su fattispecie di tipo contravvenzionale.

Deve essere condivisa e apprezzata l’idea⁴⁷ di considerare l’ecocentrismo in ottica moderata, se si ammettesse che l’azione umana sull’ambiente può interferire sulle condizioni di equilibrio chimiche e fisiche, materialmente alterabili, proprio degli ecosistemi, ma non può giungere ad arrecare ad esse un pregiudizio grave. Lo svolgimento di talune attività deve essere quindi regolato in modo che da esso consegua soltanto una alterazione del mondo esterno compatibile con la conservazione delle condizioni di equilibrio dell’ambiente.

Ciò dal punto di vista del diritto penale si traduce nell’esigenza di costruire in tutti i reati ambientali un nucleo di offesa, intesa come idoneità della condotta punita a

⁴³ L’espressione è di F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia*, cit., p. 1106

⁴⁴ M. CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 41

⁴⁵ *Ex pluribus*: L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., p. 37

⁴⁶ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., p. 37. Giudica che questa sia la possibile deriva della visione antropocentrica, alla quale sente di dover aderire F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 848. Sulla legittimità della tutela penale delle funzioni amministrative, T. PADOVANI, *Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione ed illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1987, p. 672 ss

⁴⁷ L. Siracusa, *La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., p. 37 ss

contribuire ad una alterazione significativa delle condizioni fisiche, chimiche e biologiche di equilibrio dell'ambiente.

In quest'opera di delineazione di un significato offensivo delle incriminazioni penali, dalla identificazione del bene protetto con l'ecosistema naturale, a sua volta scomposto in ecosistema acquatico, terrestre ed aereo, non consegue la delegittimazione di un sistema di tutela incentrato sull'interrelazione tra diritto penale e diritto amministrativo, tra potestà punitiva penale ed esercizio delle funzioni amministrative. Al potere pubblico resta sempre affidato il compito di imporre all'agire umano una serie di cautele idonee a garantirne la compatibilità con il fine della sopravvivenza del bene ambiente.

L'obiettivo che il diritto penale deve prefiggersi, dunque, è quello di sanzionare la violazione di queste cautele non in quanto semplicemente offensiva dell'interesse della P.A. a che non venga ostacolato l'esercizio delle proprie funzioni, ma in quanto adeguata a contenere i pericoli per il bene ambiente a difesa del quale quelle cautele sono state pensate. L'interesse oggetto di protezione diretta dev'essere sempre l'ambiente nella sua dimensione di bene materialmente offendibile.

Laddove nell'incriminazione non si rintracci questo stretto collegamento tra il dovere imposto dalle norme e il contenimento delle offese al bene ambiente, il bene giuridico protetto è diverso dall'ambiente, così come diversa è la funzione della norma incriminatrice.

Alla luce, pertanto, di quelle teorie esposte (antropocentrica – ecocentrica), sebbene sia innegabile che la preservazione dell'ambiente, delle sue risorse e delle sue caratteristiche stia particolarmente a cuore all'uomo per motivi utilitaristici, valentini perché si vuole garantire un futuro il migliore possibile alle generazioni future, nonché una vita salubre, evitando tutte le conseguenze – anche gravi, talvolta fino alla catastrofe – che derivano dall'alterazione di equilibri esistenti in natura, una impostazione della disciplina penalistica orientata in senso antropocentrica rischia di ridurre i reati ambientali a un mero mezzo di tutela per le funzioni amministrative di governo, non solo togliendo importanza al bene ambiente in sé, ma impedendo così di poter ipotizzare un cambiamento verso un sistema di delitti e non di contravvenzioni, che possa rendere davvero effettiva ed efficace

la sanzione penale⁴⁸, adeguandosi, alle direttive comunitarie in materia, ragione per cui dobbiamo confermare il nostro gradimento in una ottica di ecocentrismo moderato orientato ad una ricerca e difesa di un passaggio da reati di pericolo astratto a reati di pericolo concreto.

⁴⁸ La critica che la dottrina rivolge a un tale impianto è, innanzitutto, il fatto che la soglia di punibilità adottata in un sistema che trasforma l'ambiente in una entità meramente convenzionale, coincidente con l'interesse al mantenimento del modo di composizione dei conflitti delineato dalla P.A., è necessariamente anticipata al modello di reato di pericolo astratto, sulla cui conformità al principio di offensività ancora i giuristi dibattono. In secondo luogo che in questo modo, essendo l'oggetto reale dei reati ambientali, il rispetto delle funzioni di governo esercitate dalla P.A., non si può che adottare il modello convenzionale, scarso nella sua efficacia deterrente e sanzionatoria, in L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, cit.*, p. 38 ss

1.2 Fonti e principi del diritto ambientale in Italia

È stato detto che il diritto ambientale italiano è composto da una moltitudine di atti, i quali, essendo indipendenti e slegati l'uno dall'altro, rendono la materia di complessa fruizione. Va da sé che quindi sia regolato da fonti di varia provenienza. Innanzitutto vi sono gli atti interni, che sono in *primis* la Costituzione, che, come visto, assume una rilevanza di primo piano nella costruzione della materia; e poi troviamo leggi statali, leggi regionali, decreti legislativi, decreti ministeriali e interministeriali, regolamenti amministrativi regionali, provinciali, comunali.

Ma la materia ambientale, soprattutto negli ultimi quarant'anni, vive e si forma a livello internazionale e comunitario, dove le convenzioni e i trattati, da una parte, e le direttive, i regolamenti, le decisioni ma anche le sentenze della Corte di Giustizia, dall'altra, la modificano e la plasmano in maniera sempre più incidente.

Fare un elenco di tutti gli atti a tutti i livelli è praticamente impossibile, vista l'abbondanza; è utile, però, citarne almeno alcuni per avere un'idea di quelli che è necessario aver presenti nell'appropinquarsi allo studio della materia.

A livello nazionale, conseguentemente all'incremento comunitario, si è assistito negli anni a un aumento quasi smodato di normative *extra codicem* che regolano la materia. Il deferimento, invero, del contenuto della fattispecie a fonti sovranazionali, in forma diretta o indiretta, ha portato spesso all'esplosione di critiche rispetto alla consequenziale problematica del rischio di ledere il rispetto del principio di legalità, in tutta la sua interezza, nelle forme della riserva di legge, della tassatività e della determinatezza⁴⁹.

A livello nazionale, premesso che la nostra elencazione non sarà esaustiva ma meramente tesa a fornire dei richiami, la produzione legislativa appare riassumibile in fasi.

Una prima fase coincide con la legislazione pre-costituente, caratterizzata dalla scarsissima considerazione data ai valori dell'ambiente⁵⁰. A riprova di tale scarso interesse vi era l'esiguità della produzione normativa riconducibile al tema dell'ambiente, disseminata, oltretutto, nell'ambito di leggi create per tutelare settori pubblici o riconducibili alla disciplina penalistica. Può richiamarsi la l. n. 1497/1939, Protezione delle

⁴⁹ A. MANNA, *Corso di diritto penale, cit.*, p. 15 ss

⁵⁰ A. Corsetti - F. Fracchia - N. Olivetti Rason, *Diritto dell'ambiente*, Bari, 2002, p. 5 ss

bellezze naturali e panoramiche, che, nel delineare il concetto di bene tutelabile, si riferiva a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, belvederi, assetto della vegetazione, assetto costiero. Successivamente sono intervenuti provvedimenti statali piani incrementati in misura significativa la percentuale di territorio soggetta tutela.

La fase successiva può farsi coincidere con l'entrata in vigore della costituzione, caratterizzandosi per quegli interventi dottrinali, da noi già richiamati nel primo paragrafo, finalizzati alla individuazione del concetto giuridico di ambiente. Come anticipato le tipicità della produzione normativa della fase in oggetto vanno ancorate alla circostanza che il paesaggio e la salute assorgono a categoria di sub settori dell'urbanistica e del territorio.

E' a partire, poi, dalla seconda metà degli anni '60 che si manifestano le prime tendenze del Legislatore a disciplinare il settore dell'inquinamento atmosferico. In tale contesto si inseriscono la legge n. 615 del 13 luglio 1966, sull'inquinamento atmosferico, tesa a disciplinare la regolamentazione di immissione in atmosfera di fumi, polveri e gas causati dagli impianti industriali e dai mezzi di trasporto e la legge n. 319 del 10 maggio 1976, c.d. "legge Merli"⁵¹, che rappresenta la prima disciplina organica in tema di inquinamento idrico. Entrata in vigore il 13 giugno 1976, essere stata oggetto di molteplici in modifiche ed integrazioni nel corso del tempo, confermando ciò nonostante la sua logica originaria, fino alla definitiva abrogazione e sostituzione da parte del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Il suo nucleo centrale e, nel contempo, il sospetto più innovativo, era rappresentato dalla regolamentazione degli scarichi, contenuta nel titolo IV (artt. 9-15). Era previsto che ogni scarico dovesse essere autorizzato e sottoposto al costante controllo dell'autorità amministrativa competente⁵².

Secondo autorevole dottrina⁵³ il "*corpus juris*" ambientale si è consolidato solo a partire dagli anni 1976/77 quando il legislatore, cogliendo gli impulsi provenienti dall'ordinamento internazionale e comunitario, ha posto in essere una florida produzione normativa in materia ambientale. In siffatta prospettiva, coincidente con una terza fase

⁵¹ Pubblicata su G.U. del 29 maggio 1976, n. 141

⁵² A. AMATO, *La disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento*, in A. AMATO, V.B. MUSCATIELLO, R. NITTI, R. ROSSI, V. TRIGGIANI, *Diritto penale dell'ambiente*, Bari, 2006, p. 111

⁵³ P. DELL'ANNO, *Principi del diritto ambientale europeo e nazionale*, Milano, 2004, p. 36

della produzione normativa ambientale, si inseriscono gli interventi in tema di difesa delle componenti idrogeologiche del territorio: le leggi sulla difesa del suolo⁵⁴ e del mare⁵⁵.

La carenza sul piano dell'organizzazione delle funzioni viene risolto attraverso l'istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali⁵⁶, una più ampia struttura governativa destinata ad occuparsi della tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale. In un momento successivo si collocano la legge a tutela dell'inquinamento idrico (l. n.319/1976), e la legge relativa alla disciplina delle zone di particolare interesse ambientale (d.l.27 giugno 1985. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431).

L'esigenza di preservare i beni ambientali dall'azione contaminatrice dell'uomo venne tradotta sul piano giuridico, nel D.p.r.10 settembre 1982, n. 915⁵⁷. Con il D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, c.d. Decreto Ronchi⁵⁸, vengono poi recepite in Italia le Direttive CEE n. 91/156 sui rifiuti, n. 91/689 sui rifiuti pericolosi e n.94/62 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, e si introduce il principio della gestione dei rifiuti in sostituzione del semplice smaltimento, per cui gli stessi giungono a diventare una risorsa e non più un semplice scarto.

Tuttavia, una ricostruzione del diritto avente ad oggetto il coacervo di beni riconducibile alla nozione di ambiente passa necessariamente attraverso l'articolo 1, co. II della legge 8 luglio 1986 n. 349, avente ad oggetto << Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale>> (oggi, come già anticipato, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) indica i compiti del ministero individuandone il campo di azione nella <<...*promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento*>>. La disposizione fornisce dunque alcune indicazioni utili per l'individuazione del concetto di ambiente⁵⁹. Secondo l'art. 2, la disposizione *de quo si prefigge di "assicurare in un quadro organico*

⁵⁴ Legge 18 maggio 1989, n. 183 pubblicata su G.U. del 25 maggio 1989 n. 120 suppl.

⁵⁵ Legge 28 febbraio 1992, n. 220 pubblicata su G.U. del 14 marzo 1992, n. 62

⁵⁶ D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella L. 29 gennaio 1975, n. 5 pubblicato su G.U. del 14 febbraio 1975, n. 43

⁵⁷ In attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi

⁵⁸ L. RAMACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Giur. Merito*, Milano, 4/2003, p. 820 ss

⁵⁹ L. RAMACCI, *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, 2° ed., 2003, Padova, p. 13

la promozione la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento". Le attività ambientali, prima frammentate tra i vari ministeri (agricoltura, marina mercantile, trasporti, industria, sanità, beni culturali, interni ecc.), vengono, per effetto dell'istituzione dell'apposito dicastero interamente dedicato all'ambiente, concentrate in capo ad un unico organismo.

L'ultima fase può indentificarsi con il finire degli anni '90. In questo periodo può affermarsi come l'inerzia e l'aporia legislativa assuma nuovi contorni e nuovo vigore conservando e portandosi dietro, però, quell'ombra di inorganicità determinata dalla variegata produzione di fonti normative che vengono alla luce per rispondere alla "perenne emergenza" in determinato campo, quale quello ambientale, avendo come unico risultato quella disomogeneità che abbiamo già evidenziato in questa prima parte di lavoro.

Autorevole dottrina penale⁶⁰ ha subito censurato la condotta del legislatore in riferimento alla suddetta produzione normativa, ritenendo il numero delle disposizioni sovrabbondanti e farraginose. Inoltre, si osservava, il frequente uso di formule estremamente tecnicistiche appariva tale da mettere in crisi anche esperti penalisti, laddove l'attivazione di strumenti limitativi della libertà del singolo risiedeva in precetti semplici, propri della terminologia penalistica, che è poi il "linguaggio del senso comune"⁶¹. Ancora una volta si doveva rimproverare come le tutele apportate offrirono il fianco a fondate critiche in riferimento al principio di offensività⁶², nella misura in cui privilegiava la

⁶⁰ D. AMIRANTE, Premessa a AA.VV., *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, a cura dello stesso Autore, Milano, 2000, p. 9; sulla normativa scoordinata ed esuberante, dispiegata da un legislatore <<improvvidamente prolifico, per non dire incontenente>> a salvaguardia di interessi *latu sensu* ambientali, si soffermava in passato R. BAJNO, *Problemi attuali del diritto penale ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, p. 448. Le cose, ad onore del vero, non sono migliorate nei tempi recenti; sulla disorganicità della normativa <<selvatica e intrigata>>, cfr. F. GIUNTA, *Il bene giuridico dell'ambiente: nozione e impieghi nel campo del diritto penale*, in AA.VV., *Ambiente e diritto*, a cura di S. GRASSI – M. CECCHETTI – A. ANDRONIO, Perugia, 1999, vol. II, p.575

⁶¹ S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli, 1992, p. 282. L'esigenza di un linguaggio spiccatamente penalistico <<indipendentemente dalla sua collocazione topografica>> veniva, in passato, rimarcata da C. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa. Comportamenti economici e legislazione penale. Atti del convegno <<Arel>>*, 17 marzo 1978, raccolti dallo stesso Autore, Milano, 1979, p. 29

⁶² E. LO MONTE, *Uno sguardo sullo schema di legge delega per la riforma dei reati in materia di ambiente: nuovi <<orchestrali>> per vecchi <<spartiti>>*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, Milano, 2008, p. 56; pone in evidenza i problemi di offensività che la normativa a tutela dell'ambiente presenta, in seguito

punizione di formali violazioni dell'obbligo un non momenti di reale dannosità sociale della condotta.

Richiamando quella che abbiamo evidenziato essere la quarta fase di produzione normativa, dobbiamo evidenziare che se da un lato tra il 1999 e il 2006 pare caratterizzarsi per un uso eccessivo di testi unici e codici, ancorati invero ancora ad una tutela meramente settoriale, non di meno deve darsi atto del tentativo da parte del legislatore di razionalizzare l'intera disciplina armonizzandola in un codice unico o, addirittura, per ciò che concerne gli aspetti penali della questione, di riformare il codice penale inserendo una parte speciale dedicata ai reati ambientali. Il passo più importante e significativo è stato quello che ha portato all'emanazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, altrimenti noto come Codice dell'Ambiente o Testo Unico Ambientale (TUA).

Il codice consta di 318 articoli ed è suddiviso in cinque parti, a loro volta organizzate in settori, titoli e capi: Parte I (artt. 1-3 sexies) concernente le Disposizioni Comuni; Parte II (artt. 4-36) disciplinante: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC); Parte III (artt. 53-176) prevede: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; Parte IV (artt. 177-266): Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; Parte V (artt. 267-298) dedicata alla tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; Parte V (artt. 299-318) sulla disciplina e tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Per quel che in questo elaborato ci interessa, deve riportarsi come il nucleo delle norme penali si caratterizzi, in linea di massima – ad eccezione delle fattispecie legate al traffico illecito di rifiuti – in forma contravvenzionale e a compendio delle sanzioni amministrative – salvo nella materia dei rifiuti, in cui il rapporto è capovolto – e riguarda le sole materie attinenti all'inquinamento delle acque (art. 137 TUA), del suolo (artt. 254-260 TUA)⁶³ e dell'aria (art. 279 TUA).

all'utilizzazione di *rationes* di tutela in luogo di una ben definita oggettività giuridica, G. M. PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2007, p. 125 ss

⁶³ In verità sull'articolo 260 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, in *Resp. civ. e prev.*, n. 2/2012, p. 679 evidenzia che fu "il frutto più di un colpo di mano del legislatore che di un disegno di consapevole revisione

Il testo nel tempo ha subito diversi interventi correttivi: il primo quasi nell'immediato, facciamo riferimento al d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284⁶⁴ ha disposto il ripristino del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'osservatorio nazionale sui rifiuti e nel contempo la soppressione di tutti i riferimenti all'autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti nel indicati nel Testo Unico Ambientale.

Un secondo intervento correttivo, approvato con il d.lgs.16 gennaio 2008, n. 4, di portata sostanzialmente più ampia rispetto a quello appena esaminato, aggiunge una parte generale che include i principi fondamentali della materia.

E' opportuno rilevare che la *ratio* sottesa al secondo intervento è quella di uniformare la disciplina del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A), Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) al dettato normativo comunitario.

Da ultimo deve richiamarsi il d. lgs. 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"⁶⁵. Nell'ultima parte del capitolo sarà dedicato un paragrafo specifico alle disposizioni del codice penale, da annoverare tra le fonti del diritto ambientale, utilizzate dagli interpreti per punire quelle condotte che non trovano regolamentazione nella normativa complementare.

del sistema, acciuffata come è stata in extremis agli sgoccioli della XIII legislatura dal progetto, mai andato in porto, di introdurre un Titolo VI – bis nel codice penale a tutela dell'ambiente"; ID, *Il delitto di <<attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti>> nel quadro della annunciata riforma dello Statuto penale dell'ambiente*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 756 ss. Si veda l'articolato prodotto dalla commissione ministeriale costituita nel 1997 e presieduta dal prof. A. Manna che prevedeva l'introduzione di un autonomo Titolo VI –bis intitolato ai <<Delitti contro l'ambiente>>. A. MANNA – V. PLANTAMURA, *Una svolta epocale per il diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1075; A. MANNA, *Realtà e prospettive della tutela penale dell'ambiente in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 867 ss

⁶⁴ A. L. DE CESARTIS, *Una nuova disciplina per l'ambiente ?*, in *Gior. dir. amm.*, 2/2007, p. 123 ss

⁶⁵ http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev002_it.htm

1.3 Rapporti tra diritto penale dell'ambiente e diritto comunitario

Nel campo della tutela ambientale la normativa comunitaria ha, nel tempo, assunto un evidente rilievo e ha inciso profondamente nello sviluppo della legislazione in materia.

Anche prima dell'emanazione del d. lgs n. 152/2006 le più importanti normative italiane (per es. nel settore dei rifiuti e delle acque) erano frutto del recepimento più o meno fedele di direttive comunitarie. Ciò rileva non solo sul piano alla produzione legislativa, ma anche su quello della interpretazione giudiziale: sia dal punto di vista del singolo giudice di merito o di legittimità chiamato ad applicare fattispecie penali, sia dal punto di vista del rapporto tra Corte costituzionale e Corte di Lussemburgo⁶⁶.

Ciò ha certamente il pregio di consentire un agevole mutamento della norma penale, ma si pone in potenziale conflitto con il principio di legalità nelle forme della riserva di legge e della determinatezza, ponendo di fronte a problemi interpretativi, e di legittimità costituzionale, le Corti nazionali ed europee.

Da un lato, la peculiarità delle materie disciplinate, richiedono interventi tecnici particolareggiati e differenziati secondo le diverse e specifiche situazioni concrete⁶⁷, sicché l'attribuzione ad organi dotati di qualificazione tecnica della funzione di specificare prescrizioni indirizzate a determinati soggetti consentirebbe di conseguire una maggiore tutela del bene protetto. Il principio di legalità dal canto suo subisce una forte erosione, a causa della presenza di numerose disposizioni che, incentrando il proprio nucleo precettivo sulla violazione di normative di natura tecnica o su provvedimenti amministrativi concreti, contengono, in misura più o meno evidente, spazi in bianco la cui concretizzazione è spesso affidata a fonti secondarie.

Crescono, dunque, norme penali "aperte", caratterizzate da un tendenziale scollamento topografico tra precetto e sanzione nell'ambito della medesima legge o dalla scomposizione del nucleo precettivo della fattispecie in fonti diverse, anche comunitarie, tra loro collegate attraverso clausole di rinvio espresse o tacite, e cresce l'utilizzo di elementi normativi integrati da fonti sublegislative⁶⁸ o da norme autorizzative.

⁶⁶ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 36

⁶⁷ A. MANNA, *Corso di diritto penale*, cit., p.

⁶⁸ G. FIANDACA, *La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale*, in *Foro it.*, 2000, V, c. 138

Si apre, dunque, un conflitto apparentemente insanabile tra le esigenze connesse al principio di legalità nella sua dimensione costituzionale, che pretenderebbero che la norma si limitasse ad individuare e tutelare solo alcuni ed individuati precetti e le esigenze di tutela di determinate materie, come quella ambientale, che rendono difficilmente prevedibile una preventiva determinazione dei poteri di intervento.

Deve rivelarsi, come nella materia ambientale le opposte tensioni sembrano conciliabili: pur essendo impossibile predeterminare il contenuto dell'obbligo, però le condizioni e l'ambito di applicazione si rivelano sufficientemente determinati dalla normativa extrapenale di riferimento, cosicché la tutela penale rimane comunque circoscritta ad ipotesi determinate. Invero, parlare di principio di legalità nel settore del diritto penale ambientale significa interrogarsi sulla legittimità di integrazione dei precetti penali ad opera di fonti diverse dalla legge statale: fonti comunitarie, fonti statali secondarie, leggi regionali e provvedimenti di autorità amministrative.

Secondo una autorevole tesi dottrina⁶⁹ non integrano il precetto i singoli provvedimenti emanati da autorità amministrative, la cui violazione dia luogo a fattispecie di inosservanza del tipo di quelle previste dall'art. 650 c.p.

Quanto alle fonti comunitarie non desta problemi il rinvio a regolamenti anteriori alla norma penale nazionale. I regolamenti comunitari, infatti, producono i loro effetti nell'ordinamento interno senza necessità di recepimenti di alcun tipo.

Più controversa appare la legittimità di rinvii a regolamenti emanati successivamente alla norma penale che li richiama o comunque ad essa sopravvenuti⁷⁰.

Nel tema che in questa sede ci occupa, può affermarsi come la materia ambientale vada incontro ad una progressiva comunitarizzazione, influenzata così come oggi ci è presentata, dai principi di ordine comunitario.

Invero è proprio tale comunitarizzazione⁷¹ e, questa continua incursione del diritto comunitario nella normativa interna che fornisce il gancio per poter affrontare, così come

⁶⁹ M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale, vol. I*, 3° ed., Milano, 2004, p. 38 ss. È il caso ad esempio della violazione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi adottata dal sindaco (artt. 255 TUA in relazione all'art. 192)

⁷⁰ C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità colpevolezza*, Pisa, 2008, p. 47

⁷¹ A. FAVALE, *La Comunità europea ha il potere di esigere che gli Stati membri impongano sanzioni penali al fine di proteggere l'ambiente*, in *Dir. pub. comp. europ.*, p. 480 ss; F. VIGANÒ, *Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1433 ss; *Id*, *Norme comunitarie e*

in dottrina è stato sovente chiedersi, se la prospettiva di un diritto penale europeo si concili con i principi costituzionali alla base della potestà punitiva statale.

Da un lato i principi comunitari, specie quelli di prevenzione e precauzione, spingono in direzione di una marcata accentuazione dell'esigenze di tutela attraverso l'anticipazione della repressione di condotte anche solo plausibilmente pericolose rispetto a valori soglia molto prudenziali. Dall'altro lato i principi garantistici patrimonio del diritto penale, quali offensività e colpevolezza, e il criterio dell'*extrema ratio* oppongono resistenza che tali condotte vengano incriminate, perlomeno laddove a venire in discussione siano condotte la cui pericolosità non sia ancora scientificamente acclarata, o comunque si attesti su stadi di offesa potenziale distanti dal concreto pregiudizio per i beni tutelati.

riserva di legge in materia penale: i termini di una relazione (sempre più) problematica, in *Quaderni costituzionali*, 2006, p. 366 ss; G. SALCUNI, *L'europizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011, p. 166 ss

1.4 La direttiva comunitaria 2008/99/CE sui reati contro l'ambiente

La normativa ambientale comunitaria, nacque negli anni '70 dello scorso secolo. Infatti solo nel 1972, con la Conferenza di Stoccolma dell'Onu sull'ambiente umano, si cominciò a ragionare anche sul possibile ruolo delle istituzioni europee nel perseguimento di obiettivi di tutela delle risorse ambientali. Tuttavia nel trattato di Roma, istitutivo della CEE, non c'era traccia della parola ambiente: nell'allora articolo 36 del Trattato si rinveniva solo un riferimento alla possibilità di porre limiti al commercio e alla circolazione dei beni al fine di tutelare gli animali e i vegetali, oltre che naturalmente la salute e la vita delle persone. Anche la costituzione italiana del 1948, infatti, come abbiamo visto, non si occupava espressamente del problema dell'ambiente, fatta eccezione per la considerazione del paesaggio nell'articolo 9 e il diritto alla salute nell'articolo 32, co. 9 Cost. in ambito europeo, dunque, si è subito acquisita consapevolezza che le varie direttive CEE in materia di acqua, aria e rifiuti fossero insufficienti per la tutela dell'ambiente e che fosse necessario affrontare e risolvere il problema della criminalità ambientale per assicurare un livello adeguato di protezione dell'ambiente, obiettivo riconosciuto e sancito dal trattato CE (art. 174 par. 2)⁷².

Già nel 1998 fu adottata dal consiglio d'Europa la convenzione sulla tutela penale dell'ambiente⁷³ (stipulata a Strasburgo il 14 novembre). Le novità contenute nella convenzione – che può considerarsi il primo strumento continentale che impone agli stati di criminalizzare una serie di condotte produttive di danno e pericolo per l'ambiente - erano fondamentalmente due. In primo luogo, per la prima volta si pensava all'introduzione di fattispecie delittuose volte a tutelare gravi attentati all'ambiente. In

⁷² Si tratta del *principio di precauzione*, universalmente sancito, per la prima volta, in occasione della Conferenza Onu del 1992 di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo, all'articolo 15 della predetta Dichiarazione "Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente secondo le loro capacità, il principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale". L'articolo 301 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è specificamente dedicato nell'ambito della parte sesta ("Norme in materia della tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente") alla "Attuazione del principio di precauzione". Applicare il principio di precauzione significa, infatti, adottare misure di tutela e prevenzione ambientale anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo. Sul punto si veda M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. quadrimestrale dir dell'amb.*, fasc. 1, 2012, p. 79 ss

⁷³ Proposta della Commissione Europea 2001/0076 edita nella G.U.C.E. n. 180E del 26.6.2001

secondo luogo si prevedeva la responsabilità delle persone giuridiche in caso di accertate violazioni⁷⁴.

Si prevedevano, in particolare, le seguenti violazioni:

- a) Lo scarico, l'immissione o l'introduzione di una quantità di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nell'acqua in grado di: causare la morte o lesioni gravi a persone; creare un rischio significativo di causare morte o lesioni gravi a persone
- b) Lo scarico, l'immissione o l'introduzione illegali di una quantità di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nell'acqua che causino o siano in grado di causare un deterioramento durevole degli stessi ovvero la morte o lesioni gravi di persone o danni sostanziali a monumenti protetti, a altri beni protetti, al patrimonio, a piante o animali;
- c) Il deposito, trattamento, stoccaggio, trasporto, esportazione o importazione illegali di rifiuti pericolosi che causino o siano in grado di causare la morte o lesioni gravi di persone o un danno sostanziale alla qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, di piante o animali;
- d) L'illegale funzionamento di un impianto produttivo nel quale si svolgano attività pericolose che causino o siano in grado di causare la morte o lesioni gravi a persone o un danno sostanziale alla qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, di piante o animali;
- e) La creazione, trattamento, stoccaggio, l'uso, trasporto, esportazione o importazione illegale di materiale nucleare o altre sostanze radioattive pericolose che causino o siano in grado di causare la morte o lesioni gravi di persone o un danno sostanziale alla qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, di piante o animali;

La convenzione prevede che i reati anzidetti siano, normalmente, commessi intenzionalmente, locuzione che nel nostro linguaggio giuridico deve tradursi come "dolosamente", giacché il dolo nella sua forma "intenzionale" esprime una forma più pregnante di *prava voluntas*. Si prevede tuttavia all'articolo 3 che gli Stati adotteranno misure adeguate per punire i fatti anzidetti se commessi con negligenza, ossia colposamente, salvo che espressamente non depositino una riserva con cui intendano

limitare la responsabilità ai soli casi di negligenza grave, “*gross negligence*”. La convenzione non fu ratificata da nessun Paese e tale mancanza costituì non il sintomo di disinteresse, ma solo la conseguenza del trasferimento della tematica in ambito comunitario (il Consiglio d’Europa, infatti non è organo dell’Unione europea, come consiglio dell’Unione Europea).

Il consiglio europeo, riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, aveva chiesto alle istituzioni comunitarie uno sforzo per concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni per un numero limitato di attività criminose particolarmente gravi, ivi compresi i reati ambientali.

Nel 2001, su iniziativa del Regno di Danimarca, fu adottata dalla Commissione una *proposta di direttiva* sulla tutela penale dell’ambiente, che mirava, sostanzialmente, all’individuazione di un insieme minimo di reati ambientali per tutta la Comunità, così da garantire una applicazione più efficace della normativa comunitaria sulla tutela ambientale.

Tale proposta non si tradusse in direttiva, in quanto il Consiglio ritenne che la materia appartenesse al c.d. “terzo pilastro”, relativo alla realizzazione di quello “spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia” previsto dal Trattato di Maastricht.

Fu quindi adottata il 27 gennaio 2003 la Decisione Quadro 2003/80/GAI del Consiglio sulla “protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale” che riprende, almeno per ciò che riguarda l’argomento in parola, quanto già fissato nella Convenzione del 1998. Detta decisione-quadro prevedeva in particolare:

- ✓ All’articolo 2, una serie composta da sette ipotesi di reati intenzionali;
- ✓ All’articolo 3, la loro perseguibilità anche laddove fossero commessi per negligenza o, quantomeno, per negligenza grave;
- ✓ All’articolo 4, la previsione dell’ipotesi della partecipazione o istigazione agli stessi;
- ✓ All’articolo 5, l’obbligo a carico degli Stati di prevedere per le persone fisiche autori di detti reati “sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, perlomeno nei casi più gravi, pene privative della libertà che possono comportare l’extradizione”⁷⁵.

⁷⁵ F. VIGANÒ, *Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, cit., p. 1433

Tale intervento era giustificato, secondo il Consiglio, in base al principio di sussidiarietà⁷⁶, dall'esigenza eccezionale di ovviare, in un settore non di competenza comunitaria, all'aumento allarmante delle violazioni ambientali, all'insufficienza dei sistemi penali statali a garantire l'osservanza della normativa ambientale, nonché alla disomogeneità dei medesimi sistemi. Con questo atto si invitavano (infatti la decisione quadro non è un atto vincolante per gli Stati membri, diversamente dalla direttiva) gli Stati membri ad adottare misure penali più efficaci e stringenti, e veniva elaborato un *corpus* di reati, delle persone fisiche giuridiche, considerato lo standard minimo di protezione dell'ambiente, salva la libertà degli stati di fissare misure più rigorose.

La decisione del consiglio, impugnata dalla Commissione Europea - che già nel 2001 aveva affermato che un “ *acquis communautaire* in materia di reati contro l'ambiente può e deve essere stabilito nell'ambito del diritto comunitario” - davanti alla Corte di Giustizia, venne da questa annullata con sentenza (Grande Sezione), in data di 13 settembre 2005⁷⁷, per eccesso di competenza da parte del Consiglio, in quanto l'ambiente, che rientra nelle politiche comunitarie, è materia del primo pilastro, per la quale necessita di un atto legislativo, la direttiva, e non è sufficiente un atto del terzo pilastro, decisione quadro. La Corte bocciava, cioè, la Decisione quadro per ragioni di ordine meramente formale (forma giuridica dell'atto) non sostanziale, e suggeriva, pertanto, al Parlamento la riproposizione del suo contenuto nella forma più consona⁷⁸. La distinzione tra le fonti, come ben s'intende, non ha rilievo solo formale: non solo la direttiva ha, rispetto alla decisione quadro, un diverso procedimento di formazione, ma soprattutto, l'inadempimento della direttiva da parte dello stato, espone quest'ultimo alla possibilità dell'apertura di una procedura per infrazione, che può sfociare nell'inflizione di sanzioni a carico dello Stato inadempiente; possibilità, invece esclusa per le decisioni quadro e per gli atti di terzo pilastro in genere⁷⁹.

⁷⁶ Art. 5 TCE

⁷⁷ Cfr. sentenza CGCE 13 settembre 2005, Causa C-176/03 (Commissione c. Consiglio)

⁷⁸ A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, fasc. 9, 2011, p. 1056 ss

⁷⁹ F. VIGANÒ, *Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, cit., p. 1433

La sentenza *de quo*, è stata l'occasione per chiarire la relazione, da sempre problematica, tra le norme comunitarie e la riserva di legge statale in materia penale (che trova il suo fondamento nell'articolo 25, co. 2 Cost.).

Alla luce della medesima sentenza, le direttive possono non solo dettare al legislatore nazionale - in forma dettagliata - il contenuto del precetto, ma possono altresì imporgli di munire di sanzione penale tale precetto, ogniqualvolta il legislatore comunitario ritiene che solo tale tipologie di sanzioni può soddisfare i propri standard di tutela. In tale ipotesi resta, comunque, il compito del legislatore di trasfondere la direttiva in una legge, dalla quale sola può discendere la responsabilità penale dell'individuo.

Tuttavia da un lato, rimane preclusa ogni valutazione discrezionale del legislatore nazionale sulla <<meritevolezza di pena>>⁸⁰, conservando sola facoltà di determinare il quarto della sanzione, e la necessità di assicurare sanzioni non solo penali, ma anche efficaci, proporzionate e discorsive; dall'altro, la sua inosservanza degli obblighi discendenti della direttiva espone lo stato d'una precisa responsabilità sul piano comunitario⁸¹.

Peraltro, pur riconoscendo alla summenzionata sentenza⁸², una portata rivoluzionaria in grado di condizionare i futuri sviluppi della *querelle* sul riparto di competenze penali tra pilastri UE, solo la successiva sentenza pronunciata dalla medesima Corte nel 2007 - con la quale si annullava la *Decisione-quadro* 2005/667 sulla repressione penale dell'inquinamento provocato da navi⁸³ - favorisce il superamento dell'*impasse* nella quale erano rimasti invischiati gli organi comunitari dopo la storica pronuncia del 2005.

⁸⁰ Criterio di criminalizzazione in forza del quale la sanzione penale deve essere applicata non in presenza di qualsivoglia attacco ad un bene degno di tutela, bensì nei soli casi in cui l'aggressione raggiunga un tale livello di gravità da risultare intollerabile. Nonostante, gli ampi margini di apprezzamento, che al legislatore spettano, nel valutare il livello di significatività criminosa di una determinata azione, non mancano criteri di orientamento di fonte costituzionale; un criterio in proposito è questo: quanto più alto è il livello del bene all'interno della scala gerarchica recepita nella costituzione, tanto più giustificato risulterà asserire la meritevolezza di pena dei comportamenti che tale bene ledono o pongono in pericolo. Per converso, quanto più basso è il valore del bene all'interno della scala gerarchica recepita nella Costituzione, tanto più giustificato risulterà limitare la reazione penale a forme particolarmente gravi di aggressione. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale generale*, Bologna, 2011, p. 31

⁸¹ F. VIGANÒ, *Norme comunitarie e riserva di legge statale in materia penale: i termini di una relazione sempre più problematica*, in *Quad. cost.*, fasc. 2, 2006, p. 368 ss

⁸² Sentenza CGCE 23 ottobre 2007, causa C-440/05

⁸³ Decisione quadro 2005/667 del Consiglio dell'UE per avvicinare le normative degli Stati membri in materia penale, obbligando questi ultimi a comminare sanzioni penali comuni al fine di lottare contro

Infatti, dopo la medesima pronuncia, tra Commissione e Consiglio rimaneva ancora da chiarire un solo interrogativo: era legittimo che la direttiva si spingesse sino a prevederne livello e tipologia delle sanzioni penali?

Come è noto, la risposta fornita in proposito dalla decisione dell'ottobre 2007 è stata altrettanto chiara: la Comunità non può prevedere espressamente tipologia e misure delle pene, ma solo adottare norme armonizzatrici dei requisiti minimi delle condotte punibili⁸⁴.

Ormai era stato preparato il terreno perché fosse unanimemente riconosciuta la legittimità di una Direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente.

Pertanto, in esito a questa *actio finium regundorum* evidenziata, la Commissione ha presentato in data 9 febbraio 2007 una proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente. Coerentemente alla proposta è stata infine emanata la *direttiva 2008/99CE*, che dà obbligo agli Stati membri di conformare gli ordinamenti interni al suo contenuto al più tardi entro il 26 dicembre del 2010. Essa rappresenta il primo importante organico tentativo di armonizzazione della tutela penale ambientale, nonché la prima compiuta concretizzazione di quella che è stata definita “una politica criminale sovranazionale che limita in modo crescente la discrezionalità penale degli Stati membri”⁸⁵, giustificata dall'acquisita rilevanza, in ambito europeo, della delicata questione relativa all'inquinamento che non conosce confini nazionali⁸⁶.

La direttiva, in particolare, impone agli stati membri i seguenti obblighi:

l'inquinamento provocato dalle navi, in modo intenzionale o per negligenza grave. G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, cit., p. 670 ss

⁸⁴ L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, fasc. 4, 2008, p. 871

⁸⁵ G.M. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona, verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in *Dir. com. intern.*, fasc. 3, 2010, p. 454 ss

⁸⁶ Cfr. il secondo e il terzo “considerando” della Direttiva: “[2] La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata. [3] L'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile”

- ✓ introdurre, laddove non sono già previsti, una serie di reati corrispondenti a delle fattispecie descritte dalla stessa direttiva⁸⁷;
- ✓ punire l'istigazione e favoreggiamento dei suddetti reati⁸⁸;
- ✓ prevedere, a carico degli enti diversi lo Stato e degli enti pubblici non economici, la responsabilità per i medesimi reati, quando siano commessi a loro vantaggio da un soggetto che rivesta una posizione preminente all'interno della persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo dell'ente, in virtù del potere di rappresentanza dell'ente, o del potere di prendere decisioni per conto dello stesso, o del potere di esercitare un controllo all'interno dello stesso; oppure quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di tale soggetto ha reso possibile la commissione dei reati ambientali, a vantaggio dell'ente, da parte di chi sia sottoposto alla autorità del medesimo⁸⁹.

In primo luogo, quindi, la Direttiva individua un *corpus* di reati ambientali, costituito da nove fattispecie, analiticamente descritte e contraddistinte da due requisiti:

- ✓ uno oggettivo: l'illiceità della condotta;
- ✓ uno soggettivo: la necessità che la condotta sia posta in essere "intenzionalmente o quantomeno per grave negligenza".

Va evidenziato, l'intento del legislatore europeo di limitare l'intervento armonizzatore ai soli reati gravi, ossia, ai soli comportamenti disfunzionali che siano in concreto lesivi dei beni protetti. Tale operazione, che conferma uno standard minimo di tutela comune a tutti gli ordinamenti statali, è conforme ad un corretto utilizzo sia del principio di sussidiarietà della legislazione comunitaria (art. 5 TCE), sia del principio di proporzione⁹⁰.

Invero, non si può non rilevare che, rispetto al testo originariamente proposto dalla Commissione, la portata innovativa della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente risulta

⁸⁷ Art. 3, Direttiva 2008/99/CE

⁸⁸ Art. 4, Direttiva 2008/99/CE

⁸⁹ Art. 6, Direttiva 2008/99/CE

⁹⁰ Tale intento trova esplicita menzione al Considerando n. 10 della Direttiva, e si ricava implicitamente anche dai Considerando n. 3, 5, 12

significativamente ridimensionata per ciò che concerne l'ampiezza dell'opera di armonizzazione normativa che attraverso essa si era inteso realizzare.

A seguito della sentenza 23 ottobre 2007 della Corte giustizia - con la quale corte giustizia dichiarato che, diversamente dalla fissazione dell'obbligo per gli Stati membri di sanzionare penalmente determinati comportamenti, la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni non rientrava nella competenza della Comunità - dalla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente sono state, infatti, espunte le previsioni concernenti la necessaria natura detentiva delle sanzioni per violazioni ambientali più gravi, i livelli minimi dei massimi edittali delle pene e delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse con il concorso di circostanze aggravanti, le circostanze aggravanti stesse (e in particolare quella relativa alla commissione delle violazioni ambientali nell'ambito delle organizzazioni criminali) e le sanzioni accessorie (ad esempio, l'obbligo di riparare il pregiudizio legato all'ambiente), previsioni che, invece, erano presenti nell'originaria proposta di direttiva presentata dalla Commissione.

L'articolo 5 della Direttiva, quanto alle sanzioni, si limita a stabilire che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4, siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

In proposito, la sentenza della Corte di giustizia del 2007 sopradetta, statuendo, appunto, che "la determinazione del *tipo* e del *livello* delle sanzioni penali applicabili (...) non rientra nella competenza della Comunità" ha certamente ridotto il potenziale impatto dirompente della direttiva 2008/99 che concerne un settore nel quale le sanzioni si riducono spesso, nei vari Stati membri (primo fra tutti l'Italia) a pene quantitativamente e qualitativamente prive di un reale effetto deterrente⁹¹, correndo il rischio di inficiare il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale che la animavano.

Si aggiunga, peraltro, che il livello di tutela garantito dall'art. 260 del decreto legislativo 152/2006 è diverso da quello minimo previsto dalla Direttiva. Ad esempio si osserva che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto qualificato come delitto, sanziona soltanto condotte dolose, non essendovi alcun riferimento del legislatore ad ipotesi caratterizzate dall'elemento soggettivo della colpa.

⁹¹ G. M. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona, verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, cit., p. 467 ss

Nella Direttiva, invece, si prevede di punire, oltre alle condotte dolose, anche quelle almeno contrassegnate da grave negligenza (cioè, secondo il linguaggio giuridico interno, caratterizzate da colpa grave). Per come è formulata, pertanto, la Direttiva non è esattamente recepibile nel nostro ordinamento.

In aderenza ai principi di diritto interno, per rispettare le indicazioni comunitarie si dovrebbe andare oltre le stesse, e quindi sanzionare tutte le condotte colpose.

Il legislatore italiano non ha aderito all'impostazione. Ne consegue un difetto di recepimento della Direttiva e, in conseguenza, un livello di tutela inferiore rispetto a quello minimo comunitario⁹².

Non c'è dubbio che la Direttiva europea contribuisce in maniera determinante alla definizione di un modello europeo di tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, che scalza, o per lo meno, marginalizza diverse tradizioni nazionali, come la nostra, che invece ne aveva costruito nel tempo uno opposto: cioè quello della contravvenzione a tutela del regime amministrativo di protezione.

In definitiva la protezione mediante il diritto penale dell'ambiente non può più essere considerata una questione rimessa autarchicamente ai singoli ordinamenti. E non c'è riserva di legge nazionale che tenga.

Nella seduta del 21 maggio 2008 il Parlamento europeo, approvando la proposta di Direttiva, ha compiuto un irreversibile salto metodologico rispetto al quale non si può più tornare indietro.

Alla luce di questa tendenza, andrebbe rivista la stessa idea di riserva di legge nazionale in materia penale e lo stesso concetto di libertà politica della legislazione nazionale.

A questo proposito è stato osservato che, <<a parte l'incidenza di regolamenti e direttive dettagliate.>>, anche l'apporto delle direttive, per quanto bisognoso di una legge interna, non salvaguarda il senso della riserva di legge nazionale, perché <<il nostro sistema penale finisce comunque per esserne profondamente condizionato, sino al punto da apparire, almeno per taluni importanti settori, sostanzialmente etero guidato>>⁹³.

⁹² A. VITA, *Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: elementi costitutivi*, in *Riv. pen.*, 5/2011, p. 482

⁹³ M. ROMANO, *Complessità delle fonti e sistema penale. Leggi regionali, ordinamento comunitario, Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 548

Ciò, per vero, non riguarda solo quei settori a vocazione <<comunitaria>> (ambiente, sicurezza del lavoro e, più in generale, i reati economici a tutela dei mercati e della concorrenza), ma anche quelli della corruzione, della criminalità organizzata, come anche al terrorismo, traffico d'armi, stupefacenti, tratta di esseri umani, pornografia⁹⁴.

A parte la considerazione sul tipo di cogenza degli obblighi di penalizzazione imposti dalla legislazione comunitaria (appare pacifico che l'inosservanza di tali obblighi coinvolga la responsabilità dello Stato, che si espone alle procedure di infrazione), resta la perplessità sollevata in dottrina⁹⁵, circa la legittimità della imposizione di tali obblighi se i trattati non attribuiscono alla Comunità una potestà legislativa penale e se ciò avviene <<sul solo fondamento di una decisione della Corte di Giustizia>>. Sebbene, come pure è stato osservato, <<l'erosione della sostanza della stretta legalità potrebbe anche avvenire, a conti fatti, a saldo positivo>> per un ordinamento, come è il nostro, dotato di istituzioni <<non particolarmente robuste>>.

⁹⁴ A. BERNARDI, *L'uropeizzazione del diritto e della scienza penale*, Torino, 2004; Id, *Riserva di legge e fonti europee in materia penale*, in *Ann. Univ. Ferrara*, vol. XX, 2006, p. 1 ss

⁹⁵ M. ROMANO, *Complessità delle fonti e sistema penale*, cit., p. 550

1.5 Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

L'attuazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente viene alla luce in Italia con il d. lgs. 121/2011. Invero, il d.lgs. 121/2011⁹⁶ attua, anche, una seconda direttiva sull'inquinamento provocato da navi, la Direttiva 2009/123/CE, di modifica della Direttiva 2005/35/CE che, era stata già attuata dal d. lgs. n. 202/2007 attraverso, in particolare, la configurazione dei reati di versamento doloso e colposo⁹⁷.

Deve dal canto osservarsi come il varo del d.lgs. n. 121/2011 non solo sia giunto in ritardo rispetto al termine assegnato (del 26 dicembre 2010, per la 2008/99/CE e del 16 novembre 2010 per quella sull'inquinamento provocato da navi), che ci è valso un richiamo formale della Commissione europea⁹⁸ ma è stato estremamente limitato nei contenuti rispetto all'indirizzo comunitario, poiché il legislatore delegato (dall'art. 19 della legge

⁹⁶ Sul d.lgs. n. 121/2011 vi ampia produzione di diversi commentatori, tra questi: A. SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente*, Relazione dell'ufficio del massimario presso la Corte Suprema di cassazione (rel. N. III/09/2011), in www.penalecontemporaneo.it/upload/Relazione%20Pisto%20Scarce.pdf; ID, *Nuovi <<ecoreati>> ed estensione ai reati ambientali del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Amb e sviluppo*, 2011, p. 854 ss; A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 1052; C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.lexambiente.it; M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note a margine del D.lgs. 121/2011 attuativo delle Direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 1, p. 17 ss; G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, cit., p. 668 ss; A. MANNA, *La "nuova" legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitaria ed illegittimità costituzionale*, in *Arch. Pen.*, 2011, p. 759 ss

⁹⁷ Attuazione giudicata già adeguata dal legislatore del 2011: cfr: Relazione illustrativa del Governo al testo del decreto 121/2011

⁹⁸ Entrambi i procedimenti di infrazione (n. 2011/0207, relativo al mancato recepimento della direttiva 2008/99/CE, ed il n. 2011/0216, relativo al mancato recepimento della direttiva 2009/123/CE), risultano, comunque, ad oggi archiviati. Invero, il mancato recepimento nei termini stabiliti delle direttive comunitarie, in generale, non è fatto nuovo per il legislatore italiano e non sorprende. Consultando i dati relativi alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia (pubblicati dal Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio) si è, però, constatato che il numero delle procedure d'infrazione registra, in relazione ai provvedimenti in materia ambientale, un sensibile "picco". Come noto, la violazione della normativa comunitaria, alla base dell'apertura del procedimento d'infrazione, può consistere nella mancata adozione della normativa comunitaria nei termini stabiliti, ovvero, nell'adozione di norme contrastanti con la stessa. Le procedure d'infrazione – a carico dell'Italia – al 21 novembre 2012 erano 99, di cui ben 26 in materia ambientale, chiara ed evidente la generalizzata difficoltà del legislatore nazionale ad adeguare la normativa ambientale interna a quella comunitaria, in ragione non solo dall'assenza di una seria politica ambientale nazionale e la conseguente vigenza di un diritto ambientale disorganico e frammentato, ma anche dall'*iper – normativismo* comunitario che caratterizza la materia ambientale, in www.politicheeuropee.it

comunitaria 2009, l. 4 giugno 2010, n. 96) si è limitato ad introdurre le uniche fattispecie previste dalla direttiva assenti nell'ordinamento interno, ossia quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche e alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, e a selezionare una serie di reati in materia da inserire nell'elenco di quelli presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001.

È mancato, invece, un ripensamento complessivo del sistema dei reati ambientali, certamente motivato dai limiti di pena previste dall'art. 2 della legge delega n. 96/2010 (cfr. Relazione illustrativa del Governo), in parte, ma anche, pare evidente, dalla mancanza di una volontà politica di aggredire con decisione le devianze di settore. Certo, come si è visto, l'irrisolto dibattito su quale sia il modello più adatto di criminalizzazione (se quello politico-amministrativo o quello penalistico puro) non contribuisce certamente a definire una volta per tutte una univoca linea di indirizzo di politica criminale di settore, per la quale (vedasi sempre la Relazione illustrativa del Governo) si rinvia ad un successivo intervento normativo⁹⁹.

Il d.lgs. n. 121/2011 si è mosso in due direzioni. La prima orientata ad aggiungere solo le fattispecie radicalmente assenti dal nostro orientamento. Tale orientamento è, invero, agevolato dalla considerazione da parte del nostro legislatore di ritenere che il nostro ordinamento prevedesse già la sanzione di gran parte delle condotte ivi contemplate come violazioni formali, secondo il modello del pericolo astratto. A parere dello stesso sarebbero le seguenti norme quelle destinate, nel nostro ordinamento, a punire i comportamenti contemplati nella direttiva:

- ✓ il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice Ambientale o Testo Unico Ambientale);
- ✓ la legge n. 150/1992 sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- ✓ l'art. 3 della legge n. 549/1993 che detta misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente;

⁹⁹ G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, cit., p. 675 ss

- ✓ alcuni articoli del codice penale¹⁰⁰: art. 544 *bis*, 674, 733, 734 c.p.;
- ✓ l'art. 30 della legge n. 349/1991 sulle aree protette.

Attenta dottrina¹⁰¹ ha posto l'attenzione sulla rilevanza del richiamo dei suddetti reati del codice penale da parte del delegato in quanto, così facendo, lo stesso avrebbe riconosciuto ufficialmente che nel nostro ordinamento parte della tutela penale dell'ambiente è affidata in sostanza a <<rielaborazioni piuttosto audaci>> di alcune fattispecie codicistiche¹⁰².

Il richiamo risulta, comunque, lacunoso ed impreciso. Soprattutto sorprende il fatto che a non trovare menzione siano gli unici articoli del codice penale riconducibili, in qualche modo, alle fattispecie indicate dalla direttiva 2008/99/CE quali: l'art. 635 c.p. ("Danneggiamento"), l'art. 434 c.p. ("Disastro innominato doloso") e l'art. 449 c.p. ("Disastro innominato colposo").

Sono state, quindi, aggiunte due nuove contravvenzioni nel codice penale: rispettivamente con l'art. 727 *bis* c.p., che punisce l'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette e con l'art. 733 *bis* c.p. che prevede e punisce la distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

La prima disposizione, art. 727 *bis* c.p. è il tipico reato comune, che quindi può essere realizzato da *chiunque*, di danno. Le condotte descritte sono descrittivamente quelle della uccisione, cattura e detenzione di <<esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta>>, sanzionate con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 Euro.

¹⁰⁰ Art. 544 *bis* c.p. "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi"; Art. 674 c.p. "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone, ovvero nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a € 206"; Art. 733 c.p. "Chiunque deteriora o distrugge, o comunque deteriora un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva nocimento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a € 2.065. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata"; Art. 734 c.p. "Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da € 1.032 a € 6.197"

¹⁰¹ V. PLANTAMURA, *Responsabilità individuale e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. proc. pen.*, 3, 2011, p. 484 ss

¹⁰² C. MANDUCCHI, *La riforma dei reati ambientali e il d.lgs. n. 231/2001: prime riflessioni*, in *Ambiente & Sviluppo*, 8-9, p. 731 ss

Quando si distrugge, preleva o detiene invece una specie vegetale selvatica protetta, la pena comminata è solo quella pecuniaria.

Le condotte, in entrambi i casi, sono punite se commesse <<fuori dai casi consentiti>>, cioè quando non siano facoltizzate dall'ordinamento. L'inciso è stato inserito al fine di rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge. Ai fini della chiarezza della norma sovviene in aiuto, l'art.733 *bis*, che al co. 2, precisa che “ai fini dell'applicazione dell'art. 727 *bis* c.p. per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE”, ossia, rispettivamente è d'obbligo il chiarimento, la c.d. Direttiva <<Habitat>> e c.d. Direttiva <<Uccelli>>.

Il nuovo reato è sussidiario¹⁰³ *in primis* al delitto di uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p), recando una clausola di riserva, “salvo che il fatto non costituisce un più grave reato”, che lo fa soccombere dinanzi a fattispecie interferenti punite più severamente. La nuova fattispecie è destinata a soccombere anche in rapporto a talune fattispecie venatorie punite più severamente, facendo riferimento all'art. 30, co. 1 lett b), c) ed l) della l. n. 157/1992, nella parte in cui incrimina l'abbattimento, la detenzione, la cattura di mammiferi o uccelli particolarmente protetti¹⁰⁴, o di specifici animali (orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo¹⁰⁵), così come il loro commercio o la loro detenzione a fine di commercio¹⁰⁶.

Appare, come l'ambito del reato in oggetto sia alquanto angusto. Invero, l'articolo di nuovo conio sembra destinato a soccombere rispetto alle fattispecie venatorie e all'uccisione volontaria di animali, riservandosi come spazio applicativo solo l'uccisione colposa di animali fuori dell'ambito dell'attività di caccia.

Ma vi è di più, non può che lasciare interdetto, chi scrive, la scelta operata dal legislatore, invero alquanto poco efficace e dissuasiva, di punire l'uccisione o la cattura di

¹⁰³ G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, cit., p. 676

¹⁰⁴ L'art. 30, co. 1 lett. b) incrimina con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da 774 a 2.065 euro chi “abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2”

¹⁰⁵ L'art. 30, co. 1 lett. c) incrimina con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 1.032 a 6197 euro chi “abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo”

¹⁰⁶ C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit.

(più) animali di una specie protetta con la pena dell'arresto sino a sei mesi o in alternativa, irrogando una misera pena di euro 4000 nel massimo edittale.

Tanto più valido è tale osservazione in riferimento al secondo comma, che addirittura elimina del tutto l'arresto. Ciò che purtroppo deve evincersi dal regime sanzionatorio utilizzato mostra, se ancora se ne avvertisse l'esigenza, una certa ritrosia del legislatore ad una piena tutela ambientale e, attraverso la preservazione del patrimonio faunistico, al mantenimento di un equilibrio ecosistemico.

Deve darsi conto di una pregevole osservazione effettuata da autorevole dottrina¹⁰⁷, circa evidenti perplessità che la norma¹⁰⁸ suscita a livello di ordine costituzionale, con riguardo al principio di uguaglianza, perché parifica *quoad poenam* ipotesi nettamente diverse tra loro, quali l'uccisione, la cattura o la detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.

Rispetto allo schema di legge, invece, è considerabile una miglioria la scelta che il bene protetto non sia più un unico esemplare, ma lo stato di conservazione della specie¹⁰⁹.

La norma sanziona infatti, nella sua versione definitiva, l'offesa di più esemplari, introducendo, di fatto, una clausola di irrilevanza ed escludendo la punibilità laddove l'azione riguardi - esattamente come prescrive la direttiva, la cui lettera viene ripresa pedissequamente¹¹⁰ - una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

In dottrina¹¹¹, è stata sostenuto che la clausola di irrilevanza consisterebbe in *“una sola condizione espressa con due termini che si chiariscono a vicenda; nel senso che la quantità di esemplari può essere considerata trascurabile proprio e solo quanto (...) abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie e, viceversa, la rilevanza dell'impatto sulla specie dev'essere considerata avuto riguardo al numero degli esemplari*

¹⁰⁷ A. MANNA, *La “nuova” legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitaria ed illegittimità costituzionale*, cit., p. 759 ss

¹⁰⁸ A. SCARCELLA, *Sopravvivenza delle specie tutelata penalmente*, in *Guida dir.*, 2011, n. 38, p. 35 ss.

¹⁰⁹ A. MADEO, *Il commento*, in *Dir. pen. e proc.*, 9/2011, p. 1058

¹¹⁰ Si veda l'art. 3 lett. f), direttiva 2008/99/CE: *“l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”*.

¹¹¹ V. PLANTAMURA, *Responsabilità individuale e degli enti nel d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121*, in *Riv. trim. dir. proc. pen.*, 3, 2011, p. 484 e ss

attinti dalle condotte incriminate”, si tratterebbe, invece, di due requisiti negativi che devono sussistere contestualmente, al fine di qualificare il fatto come inoffensivo¹¹²

Ulteriore introduzione, introdotta con il d.lgs. n. 121/2011, avviene per mezzo della disposizione di cui all’art.733 *bis* c.p., in tema di *distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto*. La dottrina ha da subito posto in rilievo come appaia infelice la sua collocazione nel titolo II del libro III del codice penale, dedicato alle “contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione”¹¹³.

Al terzo comma dell’art. 733 *bis* c.p. (al secondo comma, come già affrontata sopra, è riportata la specificazione di come debba intendersi la locuzione “specie animali e vegetali protette) si definisce “*habitat all’interno di un sito protetto*”, “*qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE*”.

Con questo rinvio alle due fonti comunitarie, quali la Direttiva <<Habitat>>, per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e della Direttiva <<Uccelli>>, per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale (ZPS), la nuova norma codicistica appronta uno strumento di tutela penale per le aree che compongono la c.d. rete Natura 2000, cioè di quella <<rete ecologica>> diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE <<Habitat>> per garantire il mantenimento a lungo termine degli *habitat* naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario¹¹⁴.

¹¹² C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale ambientale dell’ambiente*, cit., p. 4

¹¹³ C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit. L’Autore ritiene più corretta una collocazione della disposizione in calce ad uno dei tanti reati danneggiamento gemmati sul tronco dell’art. 635 c.p.

¹¹⁴ La rete La rete Natura 2000, costituita, lo ripetiamo ancora, da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva «Habitat», e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» non è composta da aree nelle quali le attività umane sono escluse: espressamente la Direttiva «Habitat» specifica a questo proposito che la protezione della natura deve tenere in conto «delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali» (art. 2). Anzi, anche soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. Inoltre è riconosciuta l’importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Attualmente i SIC e le ZPS coprono complessivamente il 21% circa del

Il concetto di *habitat* ha doppia natura: da un lato quella normativa in relazione alle due direttive comunitarie; dall'altra quella naturalista rispetto alla formula qualsiasi *habitat* naturale, che parrebbe rimandare alla valutazione in concreto del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative.

La condotta si manifesta nella sua forma di reato comune, che può essere realizzata da chiunque e sembra inglobare sia la distruzione dell'*habitat* quanto il deterioramento, che ne comprometta lo stato di conservazione. In dottrina¹¹⁵ si è suggerito di rifarsi alla giurisprudenza formatasi in materia di danneggiamento (art. 635 c.p.), in quanto comprensivo anche del deterioramento di cose mobili o immobili. Una chiave di lettura può essere enucleata anche dalla disciplina sul danno ambientale (artt. 299 ss. TUA), in particolare dall'art. 300, comma 2, per cui costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle specie e agli habitat naturali protetti, e dall'art. 302 TUA, secondo cui lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando: la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile e quando lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole in quanto, a loro volta, i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali; l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile ed esiste, e verosimilmente continuerà ad esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.

Questa convergenza disciplinare (tra profili della responsabilità civile e penale) desta in realtà qualche perplessità, per lo meno rispetto all'utilizzo di formule scarsamente definite sul piano della stretta legalità, pienamente compatibili rispetto ad un sistema di

territorio nazionale (cfr. www.minambiente.it). Informazioni riguardanti la rete Natura 2000 negli altri paesi dell'Unione si trovano sul sito europeo http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

¹¹⁵ A. SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente. Relazione dell'ufficio del massimario presso la Corte Suprema di cassazione (rel. n. III/09/2011), cit.*

tutela continuo, come è quello civile, meno con quello penale, che è discontinuo per definizione (nel senso che non ogni illecito civile deve necessariamente essere punito)¹¹⁶.

La seconda direzione intrapresa con il d. lgs. 121/2011, reca il merito di aver colmato una lacuna determinatasi con il d.lgs. 231/2001 e, indi, con la precedente mancata inclusione tra i reati presupposto in capo alla persona giuridica di quelli in materia ambientale (II cap. dell'odierno lavoro).

¹¹⁶ G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, cit, p. 678 ss

1.6 I reati ambientali nel codice penale

Al fine di venire incontro a quelle che abbiamo dimostrato essere delle mancanze e incertezze che il legislatore ha palesato nel suo approcciarsi al tema del diritto ambientale, la giurisprudenza è ricorsa, condotta, invero, fortemente criticabile (per il fattivo rischio di celare una analogia in *malam partem*)¹¹⁷ ad applicazioni estensive delle norme rinvenibili nel codice penale.

Questa prassi persiste peraltro ancora oggi, sebbene siano intervenute, negli ultimi anni, numerose normative che hanno specifici e mirati oggetti di tutela. Sul punto, come evidenziato da autorevole dottrina¹¹⁸, il difetto, nel codice penale così come nella legislazione complementare, di fattispecie incentrate sul pericolo concreto di un esteso danno all'ambiente ha posto l'esigenza di cercare strumenti alternativi di tutela dell'effettiva consistenza naturalistica dell'ambiente. Anzi, deve darsi rilievo, a corroborare l'orientamento dottrinario, la circostanza per cui, invero, si sia affermato che la necessità di sopperire al “nanismo del reato ambientale nella legislazione ambientale”¹¹⁹ abbia portato ad individuare delle fattispecie incriminatrici idonee a punire quelle violazioni della disciplina amministrativa che comportano un reale pericolo per il bene ambiente, per cui la giurisprudenza – con l'avallo di parte della dottrina –, ricorre talvolta alla contestazione in concorso formale con le disposizioni codicistiche ritenute reati ambientali, la cui *ratio*, per la verità, non è affatto la tutela dell'ambiente.

Sul tema può ad esempio richiamarsi la prassi consolidata di ricorrere all'utilizzo nei casi in cui si verifichi un danno diffuso a livello idrico, non il solo il reato previsto e punito dal codice penale all'art. 635, in tema di danneggiamento ma, ulteriormente, ci si orienta a configurare e ad imputare, i reati di avvelenamento di acque o sostanze alimentari e di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, che trovano collocazione all'interno del nostro codice agli artt. Rispettivamente 439 e 440, disposizioni, invero, dettate per punire, un alveo ben circoscritto dalle norme, quale l'adulterazione di acque

¹¹⁷ A. MANNA, *Corso di diritto penale, cit.*, p. 33 ss

¹¹⁸ A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica, Tomo I*, Milano, 2008, p. 481 ss

¹¹⁹ L'espressione è di A. GARGANI, *op. ult. cit.*, p. 481, che indica il fenomeno come il risultato dell'adozione di un modello “debole” di tutela, in materia ambientale, in contrapposizione con un modello “forte”, basato sulle categorie di pericolo concreto e di danno

destinata all'alimentazione e di cibi, e non l'inquinamento estensivamente inteso, e comprendente le specie animali anche usate nell'alimentazione¹²⁰.

Anzi, la dottrina¹²¹ si è spinta, ulteriormente, nell'avvisare ed evidenziare come suddetta prassi fosse, invero, giustificata dalla insufficienza di strumenti normativi di contrasto delle forme più allarmanti e pericolose di inquinamento (c.d. disastri chimici o ambientali), in grado di causare una vera, enorme, irreversibile alterazione dell'ecosistema.

Si è affermato come si sia alla costante ricerca, attraverso l'approccio su esposto, di forme di tutela della dimensione naturalistica del bene ambiente nell'ambito delle fattispecie che tutelano la salute pubblica, il che sarebbe sintomo, di una visione necessariamente interconnessa dei due beni (salute e ambiente), quasi a prospettare un "nesso di presupposizione ed interdipendenza tra l'interesse della incolumità collettiva e quello della integrità dell'*habitat* naturale¹²².

Non di meno si è dovuto prendere coscienza e portare all'attenzione¹²³ la lacuna esistente nel nostro ordinamento per i casi in cui, in seguito a una condotta che causi l'alterazione dell'ecosistema, si manifesti l'insorgere, in una popolazione localizzata, di patologie, disfunzioni, malformazioni neonatali, neoplasie o addirittura si verificano dei decessi. Ma questa carenza legislativa è altra cosa, pare, rispetto all'affermazione della connessione inevitabile tra lesione all'ambiente e lesione alla persona.

In altre parole, come già sostenuto nei paragrafi precedenti, l'ambiente è e deve essere considerato un bene giuridico a sé stante, da tutelare indipendentemente dalle implicazioni - solo eventuali e in ogni caso successive - che la sua offesa ha sulla salute dell'uomo. Non può non risaltare all'occhio dell'interprete di diritto come si manifesti la

¹²⁰ Fu sostanzialmente questo l'impianto accusatorio nel processo di primo grado del caso di Porto Marghera. Si veda il sito internet www.petrochimico.it, nonché: C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale* Milano, 2004, *passim*; C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, in *Rassegna di criminologia*, 2002, p. 389 ss

¹²¹ F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia*, cit., p. 1097

¹²² A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 482

¹²³ C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, cit., p. 389; V. TORRE, *Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose*, in *Ind. pen.*, 2002, p. 230. L'Autrice evidenzia le disfunzioni tra garanzie sottese al principio di legalità e le nuove esigenze di tutela emergenti nell'era tecnologica; ID., *Tutela penale della salute ed elettrosmog*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato, I reati contro la persona, I, Reati contro la vita e l'incolumità individuale*, Torino, 2006, p. 934, la quale ha definito il quadro normativo come una <<selva giuridica>>; che, le discipline di settore fossero caratterizzate da disorganicità è rilevato anche da G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 737 ss

controindicazione di combattere il “minimalismo del vigente modello debole di tutela”¹²⁴ con un paradigma delittuoso sicuramente più persuasivo perché più severo, che però, laddove effettivamente applicato, crea un effetto, si potrebbe dire, di “gigantismo”¹²⁵, giungendo così all’indesiderato risultato opposto (di ipersanzione), tutto sommato inadeguato per le condotte, spesso colpose, che sono alla base dei reati ambientali.

Non condivisibile appare il tentativo fatto da una parte della giurisprudenza di operare una sorta di sovrapposizione funzionale tra il superamento dei valori-soglia individuati dalle normative individuati dalle normative ambientali e l’insorgenza del pericolo per la salute pubblica. È indubbio, come addivenendo a tale orientamento, se da un lato si agevola l’interprete nel provare il pericolo richiesto, facendo coincidere il superamento della soglia con la creazione del pericolo per la salute pubblica, non di meno si corre il rischio di eliminare la “distanza logica e concettuale tra il rischio non tollerato e la probabilità di verificazione dell’evento dannoso”, venendo, invero, ad annullarsi “le differenze tra il piano contravvenzionale o amministrativo di tutela e il fronte codicistico di protezione della salute pubblica, le cui funzioni vengono problematicamente e patologicamente a sovrapporsi”¹²⁶.

Sul tema può riportarsi, invero, come la giurisprudenza in riferimento all’applicazione dell’art. 674 c.p., si accontenti dell’idoneità delle emissioni a turbare la tranquillità o la salute psichica delle persone.

In sostanza rileverebbero stati d’animo quali la paura o l’ansia, allarmi generalizzati circa possibili danni alla salute causate da determinate emissioni¹²⁷, che pure non siano provatamente idonee ad offendere la salute fisica delle persone.

Più corretta appare la lettura, quindi, fornita dal Tribunale di Venezia, in un famoso sebbene triste *leading case* (petrolchimico di Porto Marghera), che ha motivato sul tema,

¹²⁴ A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., p. 482

¹²⁵ *Ibidem*

¹²⁶ A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., p. 483 ss. Sul tentativo che fa la giurisprudenza di ridurre la complessità dell’accertamento probatorio delle fattispecie codicistiche, cfr. G. Di Nardo – G. Di Nardo, *I reati ambientali*, Padova, 2006, p. 49; C. Ruga Riva, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 168; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 168

¹²⁷ Cass. pen., Sez. III, 26 ottobre 2008, n. 36845 in C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 169. Tale interpretazione viene criticata dall’autore poiché sembra trasformarsi un reato contro l’incolumità pubblica in un reato contro la tranquillità pubblica, dimenticando che alla tutela di tale ultimo interesse sono dedicati altri articoli di altro titolo (titolo I, capo I, sezione I del libro terzo del c.p.)

affermando testualmente: “il limite-soglia costituisce un’indicazione sempre e comunque ultraprudenziale sulle quantità di sostanze presenti in alimenti che l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e nel lungo periodo, senza che ciò implichi erosione dell’ampio margine di garanzia che tale limite inverte e incorpora. Il limite soglia non indica la misura del pericolo reale”¹²⁸. La tutela codicistica della salute pubblica si fonda, al contrario, su una prognosi probabilistica sull’avverarsi di un danno alla salute di una pluralità indeterminata di consociati¹²⁹.

Esaminando, alla luce di quanto esposto, le fattispecie maggiormente ricorrenti in tema di ambiente all’interno del codice penale, la prima disposizione nella quale si imbatte il lettore è quella disciplinata dall’art. 423 *bis* c.p.¹³⁰

La disposizione è stata introdotta dalla legge quadro in materia di incendi boschivi legge 21 novembre 2000, n. 353. La norma, in realtà, già esisteva sin dall’ 8 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.l. 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275. L’identità dei due testi normativi esclude la presenza di un fenomeno di successione di leggi penali del tempo, che può tuttavia porsi con riguardo al comma aggiunto all’art. 424, che introdotto già dal d.l. 4 agosto 2000, n. 220 era poi stato cancellato dal parlamento in sede di conversione. Nonostante la norma sia collocata nel capo “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” il che pone sicuramente l’accento sul fatto che il bene giuridico tutelato è in effetti la salute della collettività, messa a repentaglio ogni qual volta abbia origine un incendio, non di meno deve darsi rilievo come emerge in forma prevalente, in prospettiva di anticipazione di tutela, l’interesse per il patrimonio boschivo nazionale, considerato bene insostituibile per la qualità della vita, considerato bene insostituibile per la qualità della vita (quindi a maggior ragione per l’incolumità pubblica), l’ambiente essendo assunto come immediato obiettivo di tutela (come si desume tra l’altro

¹²⁸ Trib. Venezia, 2 novembre 2001, p. 799 ss, consultabile sul sito internet www.petrochimico.it

¹²⁹ *Ibidem*

¹³⁰ Art. 423 bis c.p. “Chiunque cagioni un incendio sui boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente”

dal co. 4, che è ipotesi autonoma)¹³¹. Anche la giurisprudenza di legittimità ha colto la *ratio legis* della norma nell'esigenza "di tutela del patrimonio boschivo nazionale, quale bene primario e insostituibile per la qualità della vita, mediante la repressione degli incendi boschivi"¹³².

All'art. 426 c.p. il legislatore disciplina la fattispecie di "inondazione, frana o valanga"¹³³. La norma tutela l'incolumità pubblica contro fatti di inondazione, frana, valanga che espongono presuntivamente al pericolo una pluralità di persone¹³⁴.

Oggetto del reato è senza dubbio la tutela della pubblica incolumità, che viene posta in pericolo quando si verifica un'inondazione, una frana o una valanga. È vero, però, che quando si realizza uno di questi eventi, viene inevitabilmente coinvolto anche l'ambiente, che subisce un'alterazione il più delle volte irrimediabile. Per ciò si ritiene di poter far rientrare a pieno titolo la fattispecie in esame tra i reati cd. ambientali.

La dottrina ha precisato che l'art. 426 è norma a fattispecie plurime in rapporto di equivalenza o alternatività tra loro¹³⁵ e configura, secondo questa concezione, un'ipotesi in cui il principio di unità normativa del precetto – ricollegato al fine perseguito dall'ordinamento – giustifica l'assunzione di più eventi posti in progressione naturalistica, ma costituenti un unico disastro, in un illecito unitario.

L'art. 427 c.p. disciplina il "danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga"¹³⁶. La norma prevede una figura speciale di danneggiamento avente ad oggetto specifico di tutela l'incolumità pubblica in relazione ai fatti di inondazione, frana e valanga; tale figura è collocata dal legislatore nel titolo di delitti contro l'incolumità

¹³¹ S. CORBETTA, *Osservazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1, p. 52; *Id.*, *Convertito in legge il decreto <<anti-piromani>>*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 10, p. 1344 ss; *Id.*, *Il nuovo delitto di <<incendio boschivo>>: (poche) luci e (molte) ombre*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 9, p. 1172; A. CUPELLI, *L'incendio si punisce sempre due volte. Assurda reiterazione del <<nuovo>> 423 bis c.p., tecnicamente peggiorato*, in *DeG*, 2000, p. 45

¹³² Cass. pen., Sez. I, 30 aprile 2001, n. 25935, Cassavia, CED 219589, *Dir. pen. e proc.*, 2001, p. 1102

¹³³ Art. 426 c.p. "Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni"

¹³⁴ L. BACHERINI, *Inondazione, frana, valanga*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 656; S. ARDIZZONE, *Inondazione, frana o valanga*, in *Digesto pen.*, VII, Torino, 1993, p. 59

¹³⁵ G. BONADONNA, *Rilevanza delle modalità di accadimento nel disastro colposo da inondazione, frana, o valanga*, in *Giur. pen.*, II, 1972, p. 31

¹³⁶ Art. 427 c.p. "Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. [2]Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".

pubblica per la particolare destinazione dell'oggetto del danneggiamento e per le conseguenze di quest'ultimo¹³⁷.

La condotta posta in essere dalla norma consiste nel rompere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili le opere destinate alla difesa contro acque, frane o valanghe. Si sostiene in dottrina, che, data l'espressa indicazione delle condotte dalle quali deve scaturire il pericolo di frana, inondazione o valanga si tratti di reato a forma vincolata.

Poiché nel presente lavoro di tesi, alla norma di cui all'art. 434 c.p., in tema di disastro, verrà dedicato un apposito capitolo, ulteriore norma collegata al tema ambientale che può essere oggetto di attenzione è l'art. 438 c.p.¹³⁸ "epidemia". Il reato di epidemia ha come oggetto giuridico immediato il diritto alla salute dell'uomo di cui all'art. 32 Cost. Viene utilizzato anch'esso, però, per le fattispecie in cui il danno alla salute derivi da una condotta lesiva per l'ambiente. Nella specie si intende per epidemia il caso in cui si verifichi la diffusione di germi patogeni (intesi come batteri, virus e tutti i microorganismi) in grado di provocare una malattia infettiva, che sia caratterizzata da durata cronologicamente limitata, diffusione incontrollabile, contemporaneità dell'insorgere dei casi di malattia rispetto alla diffusione del virus, ed elevato numero (indeterminato o indeterminabile) delle persone colpite. La nozione di epidemia¹³⁹ ha inoltre riguardo alle sole malattie umane: la diffusione di germi che colpiscano unicamente piante o animali (senza il coinvolgimento di esseri umani) è punita infatti a norma dell'art. 500 c.p.

Per la fattispecie di reato in questione, il legislatore richiede il dolo, che è costituito dalla coscienza e volontà di diffondere germi patogeni con l'intenzione di cagionare un'epidemia, ma esiste anche l'ipotesi colposa, disciplinata dall'art. 452 c.p.

Il reato di epidemia, dunque, rientrerebbe tra i reati ambientali perché la diffusione di germi patogeni in un ambiente integro e sano, in equilibrio biologico, lo altera

¹³⁷ L. BACHERINI, *Inondazione, frana, valanga, cit.*, p. 662

¹³⁸ Art. 438 c.p. "Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. [2] Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena dell'ergastolo"

¹³⁹ Con il termine epidemia si intende una particolare malattia infettiva che, sviluppatasi in maniera più o meno brusca, colpisce gruppi rilevanti della popolazione per poi attenuarsi più o meno rapidamente dopo aver raggiunto il suo corso, in R. PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, Milano, 1969, p. 124; E. BATTAGLINI, B. BRUNO, *Incolunità pubblica (delitti contro la)*, in *NN. D. I.*, VIII, Torino, 1965, p.559. Per un orientamento restrittivo, epidemia non è qualunque malattia infettiva e contagiosa ma soltanto quella suscettibile di diffondersi nella popolazione per la facile propagazione dei suoi germi, in modo da colpire in un unico contesto temporale un elevato numero di persone, cfr. C. ERRA, *Epidemia*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 47

significativamente, creando certamente dei danni che vanno a colpire tutti gli esseri viventi nell'ecosistema, inclusi gli uomini, la cui salute è in effetti il primo e immediato oggetto di tutela della norma. In questo modo, esattamente come per il disastro innominato, l'impiego della fattispecie in esame è dunque riconducibile alla lacuna dell'ordinamento per ipotesi di pericolo e/o danni all'incolumità pubblica a seguito di condotte lesive per l'equilibrio ecosistemico¹⁴⁰.

Ulteriore menzione deve essere riservata all'art. 439 c.p. "avvelenamento di acque o di sostanze alimentari"¹⁴¹. L'interesse tutelato dalla norma *de quo* è l'incolumità pubblica per il pericolo che alla salute pubblica deriva dall'avvelenamento di acque o di sostanze destinate all'alimentazione. La tutela si fonda su una presunzione assoluta di lesività. Si è in proposito osservato che oggetto di presunzione è il rapporto tra la cosa, in un determinato stato, e la salute pubblica, sul presupposto del concorso di determinate circostanze che attengono sempre alla diffusibilità e alla indeterminatezza ma mai alla pericolosità della cosa in sé, la quale o è oggetto di preventivo accertamento ufficiale o deve essere oggetto di accertamento giudiziale¹⁴².

Problemi di coordinamento sorgono tra l'incriminazione in esame e le fattispecie contravvenzionali previste dalla legislazione speciale in tema di inquinamento. La materia è stata oggetto di risistemazione e ha trovato la sua disciplina nel codice dell'ambiente, d.lgs. n. 152/2006, che come visto ha recepito alcune direttive comunitarie e raggruppato e coordinato una pluralità di disposizioni precedentemente disseminate in testi eterogenei. Si è rilevato in dottrina che la gravità e la specificità della condotta di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione umana costituiscono il discrimine tra il delitto di cui all'art. 439 c.p. e i reati di inquinamento di acque ora disciplinati dal menzionato art. 137

¹⁴⁰ G. DI NARDO-G. DI NARDO, *I reati ambientali*, cit., p. 85; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (a cura di), vol. IX, Milano, 2008, *passim*

¹⁴¹ Art. 439 c.p. "Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. [2] Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo"

¹⁴² R. PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, cit., p. 263. Secondo A. NAPPI, *I delitti contro la salute pubblica*, in *Giur. sist. dir. pen.*, IV, p. 654, il pericolo è concreto ed effettivo, poiché è necessario l'avvelenamento di sostanze effettivamente destinate all'alimentazione e da tale destinazione deriva la probabilità dell'assunzione di veleni da parte di una pluralità indeterminata di persone. Propende per l'inquadramento della fattispecie tra i reati di pericolo concreto anche R. FRESA, *Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439)*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, *Trattato 1, IV*, p. 397 ss

del Codice dell'ambiente, reati che possono anche concorrere¹⁴³. Suscita, comunque, problemi interpretativi la locuzione “acque”, che, secondo la dottrina e la giurisprudenza tradizionale, sarebbe limitato alle sole acque destinate alla immediata e imminente alimentazione, escludendo quelle di superficie utilizzate per lavare, coltivare piante o allevare bestiame, mentre secondo un orientamento minoritario includerebbe anche queste ultime¹⁴⁴.

Tale disposizione fu utilizzata, secondo il quadro accusatorio indicato dal P.M. titolare del procedimento, nel processo al Petrolchimico di Porto Marghera.

Nel lungo iter dibattimentale, infatti, era emersa nel quadro delineato una accusa a carico dei manager, di aver causato con la loro condotta, “lo stato di grave compromissione del suolo e del sottosuolo in aree interne e esterne allo stabilimento” originata dalla tumulazione di enormi quantità di rifiuti di provenienza dello stabilimento in 26 discariche, nonché “il progressivo avvelenamento delle acque di falda sottostanti alle discariche attinte tramite pozzi per uso domestico e agricolo e ancor più l'avvelenamento o comunque l'adulterazione delle risorse alimentari (ittiofauna e molluschi) presenti sui sedimenti e nelle acque dei canali lagunari prossimi a Porto Marghera e nell'area di insediamento della zona industriale provocata dalla contaminazione trasmessa dalla percolazione delle discariche e dagli scarichi nelle acque ai sedimenti e da questi al biota e alle specie viventi nella zona”¹⁴⁵.

Sia il giudice di *prime cure* che la corte d'appello di Venezia¹⁴⁶ hanno, invero, escluso potesse configurarsi nel caso di specie e nelle condotte così come contestate, il reato di cui all'art. 439 c.p. sull'assunto, versato nelle motivazioni, “che in nessun modo le acque di falda (attinte dal moto di trasferimento verticale del percolato di discarica) sono

¹⁴³ G. BARBALINARDO, *sub. art. 439*, in *Cod. pen. Padovani*, p. 3273

¹⁴⁴ G. AMENDOLA, *Legge penale e inquinamento delle acque*, in *Giur. agr. It.*, 1971, I, p. 243 ss; F. BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, in *Dir. e amb. Materiali di dottrina e giurisprudenza commentati da M. ALMERIGHI E G. ALPA*, II, Padova, 1987; G. VERONESI, *Inquinamento di acque e codice penale*, Milano, 1971, p. 24; R. BAJNO, C. RAMPULA, R. MAINARDI, *Aspetti sostanziali organizzativi e penali della tutela giuridica dagli inquinamenti*, *Riv. dir. min.*, 1971, p. 49. Nella fattispecie di cui all'art. 439 c.p., è incontrovertito che ad essere oggetto di protezione sono le acque di falda quale risorsa “naturale” (quale valore alimentare futuro), ancorchè non estratte dal suolo ed in quanto potenzialmente raggiungibili con moderne tecnologie. È però necessario che le falde siano obiettivamente suscettibili di essere attinte per il possibile ripristino della disponibilità di acque dolci, Trib. Venezia, 29 maggio 2002 in www.leggiditaliaprofessionale.it

¹⁴⁵ Per un approfondimento su tutti i documenti dell'istruttoria dibattimentale di I grado e sulla sentenza del Tribunale di Venezia del 2 novembre 2001, n. 173 si v. www.petrochimico.it

¹⁴⁶ App. Venezia, 15 dicembre 2004, n. 600, in www.petrochimico.it

suscettibili d'essere utilizzate per uso industriale o per uso antropico"; ne appaiono soggette ad essere utilizzate per uso alimentare e, che, anzi, esse sarebbero state comunque inutilizzabili per qualsiasi uso, "tanto per verificate ragioni attinenti alla loro portata quantitativa poverissima e per ragioni che attengono alla loro pessima qualità originaria", essendo peraltro salmastre.

I giudici hanno precisato, infine, che, comunque, le caratteristiche quantitative e qualitative degli inquinanti immessi nella laguna e rilevati nei bioti viventi (vongole) nelle aree prospicienti il Petrolchimico, erano tanto esigue da escludere nel caso concreto qualunque effetto avverso per la salute, anche dei cd. forti consumatori, ribadendo con forza la necessità di verificare in concreto il potenziale offensivo anche nei reati di pericolo astratto.

In linea con il reato appena trattato può richiamarsi la norma successiva disciplinata nel codice penale, rubricata all'art. 440 c.p., in tema di "adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari"¹⁴⁷.

Il delitto in esame, al pari di quello previsto dall'articolo 439 c.p., presuppone un limite di carattere cronologico, perché la condotta dev'essere posta in essere prima dell'attingimento e della distribuzione per il consumo delle cose di cui si tratta, in modo che rimanga indeterminato il soggetto passivo. L'adulterazione di acque o sostanze alimentari di cui al co. 1, si verifica con l'alterazione della natura genuina di una sostanza attraverso un procedimento col quale si aggiungono o si sostituiscono elementi nocivi alla salute. Precisamente, adulterare significa alterare la struttura originale di un alimento, mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei, ovvero sottrazione di elementi propri dell'alimento, o ancora, aumento della quantità proporzionale di uno o più dei suoi componenti¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Art. 440 c.p. "Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. [2] La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. [3] La pena è aumentata [64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali [441, 442, 443, 446, 448, 452, co. 2]

¹⁴⁸ G. PICA, *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir., agg.*, VI, Milano, 2002, p. 449

Il corrompimento consiste nell'immissione negli alimenti o nelle bevande di sostanze che ne alterano l'essenza, guastando o viziando la composizione naturale e simulandone la genuinità così da renderle pericolose per la salute pubblica¹⁴⁹.

Da quest'ultima osservazione emerge il carattere fraudolento che caratterizza la condotta in esame. Si è sostenuto, in dottrina, che il corrompimento costituirebbe ipotesi speciale rispetto all'adulterazione, in quanto riferita, nella previgente legislazione in materia, esclusivamente alle acque¹⁵⁰.

La contraffazione, diversamente dall'adulterazione e dal corrompimento, i quali presuppongono un alimento preesistente che viene manipolato implica l'inesistenza della cosa e consiste nel formare ex novo un alimento come all'apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze in tutto o in parte diverse, per qualità o quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo.

Nella nostra non esaustiva elencazione non può mancare il richiamo alla disposizione rubricata all'art. 452 c.p., "delitti colposi contro la salute pubblica"¹⁵¹ che già dal titolo della disposizione mostra la sua propensione a punire quelle condotte di offesa determinatesi attraverso la colpa e, pertanto, connotate da negligenza, imprudenza e imperizia.

Al fine di non appesantire ulteriormente la stesura del presente lavoro e, nello specifico, al fine di avvicinarci all'aspetto che più ci interessa, quale quello del disastro (cap. III) gli ultimi reati, che si vuole portare all'attenzione, presenti nel nostro codice saranno oggetto solo di richiamo alla loro rubrica. Art. 500 c.p. "Diffusione di una malattia delle piante o degli animali"¹⁵²; art. 632 c.p. "Deviazione di acque e modificazione dello

¹⁴⁹ F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimenti*, in *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, p. 86

¹⁵⁰ A. SIGISMONDI, *Frode alimentare*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 97

¹⁵¹ Art. 452 c.p. "Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte (espressione da ritenersi abrogata a seguito abolizione pena di morte); 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'art. 439 stabilisce la pena della reclusione; [2] Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto

¹⁵² Art. 500 c.p. "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [2] Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065". Per un approfondimento dottrinario: G. DI NARDO-G. DI NARDO, *I reati ambientali*, cit., p. 91 ss

stato dei luoghi”¹⁵³. La dottrina¹⁵⁴ ha inserito, anche l’art. 635 c.p. “danneggiamento” tra i reati che si occupano di ambiente.

Invero, un ulteriore reato nel panorama del codice penale, che vieppiù preme evidenziare riveste una importanza di rilievo è la fattispecie di cui all’art. 674 c.p. “getto pericolose di cose”¹⁵⁵. La terminologia normativa è datata; le espressioni utilizzate imprecise e atecniche, hanno tuttavia consentito una forte elasticità nell’applicazione. La condotta può esplicarsi in tre modi: gettare, versare o provocare emissioni. Il primo termine si riferisce di regola a cose solide, gli altri due a fluidi o polveri; la descrizione non deve ritenersi tassativa.

L’ultimo reato in conclusione di capitolo è l’art. 734 c.p. “distruzione o deturpamento di bellezze naturali”¹⁵⁶. Elemento essenziale della contravvenzione è la sottoposizione del luogo, nel quale si trovano le bellezze naturali oggetto materiale del reato, alla speciale protezione dell’autorità e, cioè, la sussistenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, il quale presuppone una valutazione del luogo stesso come meritevole di una particolare tutela in virtù della quale le opere in esso eseguite necessitano

¹⁵³ Art. 632 c.p. “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 206 euro”. G. DE SIMONE, *Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*, in *Digesto pen.*, III, Torino, 1989, p. 446; C. SAMMARCO, *Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 338

¹⁵⁴ La dottrina è unanime nel ritenere che con l’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 introduttiva del danno ambientale, sia stata attribuita all’ambiente la natura di bene pubblico, determinando la conseguenza che il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c. p., segnatamente nelle ipotesi di cui ai numeri 3, 4, 5, configura un reato ambientale, nella specie un reato contro l’inquinamento idrico, in G. DI NARDO-G. DI NARDO, *I reati ambientali*, cit., p. 106 ss; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 87 ss

¹⁵⁵ Art. 674 c.p. “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro”. La norma è stata la fonte di un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza in tema di inquinamento elettromagnetico. G. AMENDOLA, *Così il penale si ritrovò con le armi spuntate*, *Giur. dir.*, 2001, 10, p. 48; M. CERUTI, *La Corte Costituzionale detta il “decalogo” della buona legge regionale in materia di inquinamento elettromagnetico sulla base della inderogabilità (anche in melius) dei valori soglia statali*, in *Riv. gaz. ambiente*, 2004, p. 263; F. GIAMPIETRO, *Versamento pericolose di cose*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 630; L. GIZZI, *Il getto pericoloso di cose (art. 674)*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (dir. da), *Trattato di diritto penale, Parte speciale, XI, Le contravvenzioni*, Torino, 2012, 187 ss; A. MANNA, *È davvero irrisolvibile il “mistero” del dolo eventuale*, in www.archiviopenale.it, fasc. 2, maggio-agosto 2012, p. 12 ss. Per la giurisprudenza Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Borgomeo, in *Cass. pen.*, 2009, p. 969

¹⁵⁶ Art. 734 c.p. “Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da 1.032 euro a 6.197 euro”

di una particolare autorizzazione. Considerata la preesistenza del vincolo rispetto alla condotta costitutiva del reato e la sua indipendenza dalla stessa appare evidente la natura giuridica dell'elemento in esame, riconducibile alla categoria dei presupposti del fatto o della condotta¹⁵⁷.

¹⁵⁷ C. ZAZA, *Bellezze naturali, II, Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*, in *Enc. giur.*, I, Roma, 1988, p. 1. Per un orientamento giurisprudenziale: Cass. pen., Sez. III, 5 giugno 2003, n. 33550 in www.ambientediritto.it

Capitolo 2

La responsabilità degli enti per i reati ambientali

2.1 Delega di funzioni e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il d.lgs. 231/2001

Da alcuni decenni nel nostro Paese era emersa alla coscienza della dottrina penalistica¹⁵⁸ l'esigenza di avviare un'attenta riflessione in ordine alle possibili soluzioni di contrasto all'allarmante fenomeno della criminalità economica, con particolare attenzione al dato per cui i reati d'impresa ne costituissero l'espressione preponderante.

Nel tempo, tale esigenza si è fatta sempre più pressante di fronte alla stratificazione di evidenze empiriche che consolidano la figura dell'impresa quale luogo di produzione di valore-utilità, ma anche di potenziale commissione di reati ove, peraltro, l'elevata complessità organizzativa e gestionale che oggi caratterizza molti soggetti imprenditoriali, in uno con la frequente valorizzazione delle sinergie tra le diverse competenze presenti in azienda (del lavoro di squadra, dunque), determina una sensibile diluizione delle responsabilità individuali.

D'altra parte, non di rado gli illeciti commessi costituiscono la proiezione concreta di precise scelte di politica d'impresa, perpetrati servendosi di amministratori <<teste di paglia>> ben disposti ad assumere il ruolo (perché spesso generosamente ricompensato) di capro espiatorio¹⁵⁹; con maggiore frequenza si registrano ipotesi in cui il fattore criminogeno sia rappresentato, in definitiva, da mera disorganizzazione e carenza di controllo effettivo all'interno di un ente essenzialmente orientato al rispetto della legalità; una condizione che, tra l'altro, alimenta la propensione al rischio soprattutto da parte di chi

¹⁵⁸ La prima significativa produzione letteraria in tema risale agli anni '70 del secolo appena trascorso, per poi intensificarsi negli anni successivi; per tutti valga ricordare F. BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 1010 ss.; G. MARINUCCI-M. ROMANO, *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in AA.VV., *Il diritto penale delle società commerciali*, a cura di P. NUVOLONE, Milano, 1971, 97 ss.; A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984; C. DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1031 ss

¹⁵⁹ O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in AA.VV., *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, a cura di A. MANNA, Milano, 2004, 424. Il fenomeno è particolarmente diffuso sul versante della corruzione la quale, con la precostituzione di fondi neri ad essa destinati, finisce per essere considerata un vero e proprio costo fuori bilancio.

(media dirigenza), nella prospettiva di scalare le vette dell'organigramma aziendale, non esita ad assumere in autonomia l'iniziativa di operazioni particolarmente spregiudicate¹⁶⁰.

Ulteriori spinte criminogene, poi, derivano dalla sempre più diffusa estremizzazione della logica del profitto quale risultato di breve periodo, alimentando con ciò un clima particolarmente a rischio sul versante della legalità¹⁶¹.

Di qui le insufficienze di un ordinamento che si limiti a prevedere una responsabilità penale in capo alle sole persone fisiche e che, dunque, rinunci a dotarsi di un sistema sanzionatorio specificamente destinato alla *societas* che delinque, lasciando intollerabili spazi di impunità e correlati vuoti di tutela.

Ciò posto, mentre il principio della responsabilità degli enti si andava affermando nelle sedi internazionali¹⁶², l'Italia, nonostante una ormai compiuta presa d'atto del quadro appena tratteggiato, e ancorchè con lo sguardo rivolto ai modelli normativi adottati dai principali ordinamenti di *common law*, all'avanguardia in materia di *corporate crimes* e di responsabilità penale degli enti societari¹⁶³, ha per lungo tempo indugiato, restando legata (anche per le note difficoltà dogmatiche) all'anacronistico *societas delinquere non potest*.

Uno stallo protrattosi sino al punto di svolta segnato dall'urgenza di adempiere agli obblighi internazionali assunti: occorre, infatti, ratificare e dare attuazione alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri) nonché al secondo protocollo della Convenzione PIF del 19 giugno 1997 (sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee): atti che impegnavano gli Stati aderenti ad assumere le misure necessarie a stabilire la responsabilità delle persone giuridiche, sia pure per i soli reati oggetto delle due fonti pattizie.

Orbene, a tanto si è finalmente provveduto con la legge 29 settembre 2000, n. 300, recante all'art. 11 la delega al Governo per l'adozione di un sistema di responsabilità da reato degli enti, con un ricco corredo di principi e criteri direttivi (orientati al contemperamento delle istanze di generalprevenzione con le esigenze di garanzia

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 499

¹⁶¹ P. BASTIA, *I modelli organizzativi*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. LATTANZI, Milano, 2010, 136.

¹⁶² Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, già nel 1988 (con Raccomandazione n. R (88) 18), aveva invitato gli Stati membri ad integrare i rispettivi ordinamenti attraverso l'introduzione di forme di responsabilità diretta degli enti

¹⁶³ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2010, p. 162

emergenti dall'afflittività dei presidi sanzionatori) attraverso i quali il delegante ha operato le difficili scelte imposte dalla materia: segnatamente, sul piano della natura della responsabilità, della sede del relativo accertamento, dell'ambito soggettivo di applicazione, dei criteri di imputazione alla persona giuridica¹⁶⁴.

Scelte cristallizzate dal delegato (non senza interventi che, a tratti, lo hanno reso infedele alla delega) nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che delinea un impianto normativo dal quale traspare una marcata funzionalizzazione preventiva, soprattutto per la centralità che i modelli comportamentali di profilassi criminale interna di cui agli artt. 6 e 7 vengono ad assumere nell'economia generale del provvedimento¹⁶⁵, la cui diffusione è affidata alla capacità dissuasiva delle sanzioni previste e, *a fortiori*, alla prospettiva della loro esclusione (ove efficacemente attuati prima della commissione dell'illecito) o riduzione (qualora adeguatamente adottati *post delictum*, ma entro un certo termine).

Tali modelli, ispirati ai *compliance programs* nordamericani, costituiscono l'aspetto di maggior impatto, specialmente sul piano dell'architettura organizzativa e gestionale dei soggetti chiamati a dotarsene e, dunque, di maggior interesse nel contesto della riforma, ragione per la quale saranno fatti oggetto di autonoma trattazione. Ma prima di procedere in tal senso, gioverà prendere le mosse dall'indicazione delle coordinate generali del nuovo sistema punitivo, pur nei limiti di quanto necessario al relativo inquadramento.

Il d.lgs. 231/2001, dunque, segna il punto di rottura con la tradizione integrando l'ordinamento italiano con la positivizzazione della responsabilità degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dalle persone fisiche collocate ai vertici della scala gerarchica interna alla *societas*, ovvero in posizione subordinata.

Merita da subito segnalare il carattere autonomo di tale responsabilità: l'art. 8, infatti, consente di perseguire la persona morale anche in caso di mancata identificazione dell'autore materiale dell'illecito¹⁶⁶, salva l'estinzione del reato per l'intervento di un

¹⁶⁴ G. LATTANZI, *Premessa*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. LATTANZI, Milano, 2010, p. 6 ss

¹⁶⁵ C. PIERGALLINI, voce *Persone giuridiche (responsabilità da reato delle)*, in *Enc. giur. Il Diritto*, Sole 24 Ore, 2007, p. 180

¹⁶⁶ La previsione desta non poche perplessità sul piano operativo nella misura in cui la mancata identificazione della persona fisica autrice del reato presupposto impedirebbe l'individuazione del regime applicabile fra quelli proposti, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7, con le note differenze che ne conseguono, ad esempio, in tema di onere probatorio. L'obiezione è stata mossa da A. PASCULLI, *La responsabilità <<da reato>> degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, Bari, 2005, 146 ss.

provvedimento di amnistia, il che contribuisce a smarcare la colpevolezza dell'ente da quella della persona fisica.

Quanto all'apparato sanzionatorio, sono previste misure pecuniarie (da un minimo di euro 25.800 ad un massimo di euro 1.549.000) ed interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, revoca di autorizzazioni, concessioni o licenze, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi), queste ultime applicabili anche in via cautelare; l'arsenale si completa con lo strumento della confisca (anche per equivalente) del profitto del reato, eventualmente preceduta in fase cautelare dal sequestro preventivo, e con la pubblicazione della sentenza, quantunque nei soli casi di irrogazione di sanzioni di tipo interdittivo; la cognizione è devoluta al giudice penale attraverso lo strumento del processo penale, del quale il decreto detta una disciplina *ad hoc*, rinviando alle disposizioni del codice di rito previa verifica di compatibilità.

Su altro fronte sono state trapiantate, con gli adattamenti imposti dalla natura del soggetto destinatario, le garanzie penalistiche della legalità, declinata nelle forme tipiche della tassatività e della irretroattività, nonché della *lex mitior* in caso di successione di leggi nel tempo. Il d.lgs. 231/2001, quindi come già anticipato, introduce nel nostro ordinamento un nuovo regime di responsabilità a carico degli enti «per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato»; una responsabilità, dunque, la cui natura amministrativa è professata sin dall'esordio del testo normativo (già dalla rubrica del Capo I). Tuttavia, spingendosi oltre il dato letterale, non sfugge come il nuovo apparato risulti fortemente contaminato da categorie di schietta marca penalistica, il che ha agitato il dibattito dottrinale rispetto alla vera natura dell'istituto, discutendosi se il legislatore non abbia effettivamente realizzato ciò che è stata notoriamente bollato come una «frode delle etichette»¹⁶⁷.

¹⁶⁷ Così E. Musco, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e interdizioni*, in *Dir. giust.*, 2001, 8; Id., *Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Giusto proc.*, 2002, 117. L'autore si colloca nel solco dell'orientamento dottrinale prevalente, che rileva la natura sostanzialmente penale della responsabilità ex d.lgs. 231; in tal senso, fra gli altri, anche G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre dell'attuazione della legge delega*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, 1155 ss; A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, n. 6, 1109 ss. Propendono per la natura amministrativa della responsabilità M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili*

Ed invero, prescindendo in questa sede dalla ricostruzione della disputa¹⁶⁸, non pochi sono gli indici che allontanano la nuova figura dal paradigma dell'illecito amministrativo desumibile dalla l. n. 689 del 1981 e che, invece, spingono ad affermarne la natura penale: in primo luogo, la responsabilità della *societas* è legata alla commissione di determinati reati da parte di persone fisiche qualificate dalla posizione (apicale o subordinata) ricoperta in seno all'ente, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo; la relativa cognizione, poi, è devoluta al giudice penale competente a giudicare in ordine al reato presupposto commesso (procedimenti riuniti, quindi, salvo il ricorrere di alcuna delle cause di separazione), nella sede del processo penale; ancora, il criterio di imputazione soggettiva poggia sulla colpevolezza secondo la concezione normativa; non va inoltre trascurato il valore sintomatico del carattere particolarmente afflittivo delle sanzioni e della conseguente trasposizione delle garanzie proprie del diritto penale; infine, altro indicatore può essere individuato nella previsione per cui la contestazione dell'illecito alla persona giuridica spetti al pubblico ministero.

Nondimeno, sul versante opposto non possono essere sottaciuti i profili che ostano ad una riconducibilità *tout court* al modello penalistico: si allude, in particolare, alla disciplina della prescrizione di cui all'art. 22 del decreto, dal termine quinquennale, come nella l. 689/81; alla mancata previsione del beneficio della sospensione condizionale della sanzione; alla traslazione della responsabilità per l'illecito in capo al nuovo soggetto risultante dalla eventuale successiva fusione o scissione dell'ente.

È evidente, allora, la difficoltà di prendere partito nell'uno ovvero nell'altro senso; ne è, pertanto, risultata favorita l'emersione di quella opzione interpretativa per la quale il delegato abbia realizzato una sorta di ibridazione dell'istituto, delineando una responsabilità *sanzionatoria di terzo genere* la cui natura deriva dall'incrocio delle due figure di illecito, penale ed amministrativo, al dichiarato scopo di realizzare il ricordato temperamento delle ragioni della prevenzione con quelle della garanzia¹⁶⁹.

generali, in *Riv. soc.*, 2002, 398; G. MARINUCCI, <<*Societas puniri potest*>>: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, 1201

¹⁶⁸ A. PASCULLI, *La responsabilità <<da reato>> degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, cit., p. 128 ss

¹⁶⁹ Lettura, per vero, già offerta nella Relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo

Una sorta di “licenza dogmatico-normativa”, quindi, che in fin dei conti appare giustificata dalle peculiarità della materia¹⁷⁰.

Il combinato disposto dei capoversi dell’art. 1 del decreto traccia il perimetro applicativo dell’istituto sotto il profilo dei soggetti sancendo, rispettivamente, al comma 2 l’applicabilità della disciplina «agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», e al comma 3 l’esclusione dal campo operativo della stessa di entità come lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Orbene, la formula svela i criteri orientativi che paiono aver ispirato le scelte del legislatore: nonostante l’analisi criminologica indichi l’impresa come protagonista del fenomeno della criminalità economica, nello spettro della normativa rientrano anche enti che, operando con finalità non prettamente lucrative, svolgono attività economica solo in via strumentale, in vista del perseguimento degli scopi ideali che ne costituiscono il movente istituzionale (ad es. le Onlus)¹⁷¹.

L’economicità dell’attività (non la forma giuridica dell’ente), dunque, costituisce una prima direttrice applicativa, il che pare confermato dall’applicabilità del decreto a quegli enti che, pur dotati di soggettività pubblica, agiscono *iure privatorum*, ispirando la propria gestione appunto al principio di economicità (enti pubblici economici).

Dal riferimento alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica (formula selettiva di quelle realtà di apprezzabile rilevanza che, quantunque sprovviste di personalità giuridica, possono successivamente ottenerla), poi, si tende ad enucleare l’ulteriore canone della (pur minima) complessità dell’organizzazione interna all’ente, comunque tale da porre la persona fisica in posizione di alterità rispetto alla persona morale¹⁷²; condizione difettando la quale il doppio binario di responsabilità opererebbe in violazione del *ne bis in idem*.

Volgendo lo sguardo alle esclusioni operate dal comma 3, restano in primo luogo immuni al sistema lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali; con specifico riguardo allo Stato, colto nell’accezione di Stato-apparato, l’eccezione era inizialmente giustificata dalla contraddizione cui avrebbe dato luogo la soluzione inclusiva: l’originario catalogo dei reati

¹⁷⁰ O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti*, cit., p. 435

¹⁷¹ A. BERNASCONI-A. PRESUTTI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013, 37 ss

¹⁷² O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti*, cit., 456.

presupposto, infatti, prevedeva fattispecie tali da prefigurare ipotesi in cui la pubblica amministrazione finisse per atteggiarsi a soggetto attivo e, nel contempo, a soggetto passivo dell'illecito. Senonchè il notevole ampliamento conosciuto negli anni dal novero delle figure di reato rilevanti agli effetti della responsabilità *ex crimine* dell'ente rende, per vero, non più attuale la necessità di conservare intatto tale regime di esenzione

2.2 I criteri di imputazione dell'illecito all'ente

Uno dei principali fattori che hanno rallentato il processo di allineamento dell'Italia ai diversi Paesi occidentali ad economia avanzata già dotati di un sistema sanzionatorio dedicato agli enti che delincono va rinvenuto nella marcata caratterizzazione antropomorfa del nostro ordinamento penale, sublimata dal principio costituzionale della personalità della responsabilità penale il quale, nella sua duplice dimensione, ha rappresentato il più ostico baluardo a presidio del dogma *societas delinquere non potest*.

Ed infatti, riguardato nella sua portata minima di divieto di responsabilità per fatto altrui, il detto principio poneva già a monte il problema di rintracciare il criterio oggettivo di collegamento del fatto di reato commesso dalla persona fisica con l'ente, quest'ultimo ontologicamente incapace di azione in senso naturalistico.

Per superare l'*impasse*, allora, inevitabile si è rivelato il ricorso alla teoria dell'immedesimazione organica di matrice amministrativistica¹⁷³ (la quale inclina ad elevare la persona morale a vero e proprio soggetto di diritti, onde i suoi rappresentanti ne sarebbero meri organi attraverso i quali la stessa esprime la sua volontà)¹⁷⁴, calata nel calco della responsabilità parapenale degli enti attraverso i requisiti del rapporto qualificato ente-persona fisica e della commissione del fatto nell'«interesse o vantaggio» della persona giuridica ex art. 5, che ne costituiscono i precipitati tecnici.

Per altro verso, colto nel suo significato più pregnante di responsabilità per fatto proprio colpevole, il principio evocato poneva ulteriori e più intense difficoltà per l'assenza di una dimensione psicologica riferibile all'ente collettivo e, dunque, per la sua incapacità di agire con dolo o colpa.

Senonché, una volta abbandonato l'approccio al tema della colpevolezza attraverso il filtro della teoria psicologica, l'ostacolo è stato superato aderendo alla formula della *rimproverabilità* (nella quale si sunteggia la concezione normativa oggi dominante) che ben s'attaglia alla realtà degli enti¹⁷⁵, il cui giudizio ex artt. 6 e 7 del decreto sintetizza il riconoscimento della commissione del fatto di reato presupposto quale proiezione di

¹⁷³ Sulla nozione di «organo», S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Milano, 1988, p. 145

¹⁷⁴ Per una sintesi dell'applicazione della teoria in parola alla responsabilità *ex crimine* degli enti, cfr. A. PASCULLI, *La responsabilità «da reato» degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, cit., p. 131 ss

¹⁷⁵ O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti*, cit., p. 445 ss

precise scelte di politica aziendale, ovvero quale manifestazione di una colpevole disorganizzazione interna.

Ad ogni modo, la complessità delle questioni in discorso ne imporrebbe un esame ben più articolato che, tuttavia, non è possibile affrontare in questa sede; nondimeno, le premesse così svolte consentono di analizzare partitamente i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi della responsabilità da reato agli enti con un minimo di cognizione sul piano della coerenza dogmatica delle scelte operate.

2.3 I criteri di imputazione oggettiva

Affinchè la persona fisica possa impegnare, con la propria condotta, la responsabilità dell'ente occorre che agisca, con terminologia di stampo civilistico, *in nome e per conto* di questo, onde poter attivare quel meccanismo di immedesimazione organica che consente di ritenere il reato da essa commesso quale reato (anche) della società.

A tal fine, un primo e necessario (ma non sufficiente) requisito è che a commettere il reato base siano soggetti qualificati, opportunamente individuati dal legislatore delegato secondo un approccio di tipo oggettivo-funzionale piuttosto che alla stregua di un criterio "nominalistico", e sulla scorta di una distinzione tra *apici* e *sottoposti* determinante in vista del regime applicabile tra quelli di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 7.

In particolare l'art. 5, alla lettera a) del comma 1, indica tra i potenziali autori del reato presupposto in posizione apicale le <<persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché [...] persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso>>; alla lettera b) estende il novero dei soggetti attivi alla categoria delle <<persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)>>.

Ebbene, la ricordata valenza dell'individuazione della partizione gerarchica cui ascrivere la persona fisica autrice del reato presupposto suggerisce l'opportunità di identificare le posizioni funzionalmente evocate dalla norma.

Relativamente agli apici, il primo riferimento è alle *funzioni di rappresentanza*, rispetto alle quali occorre distinguere tra rappresentanza organica, con conseguente apicalità del ruolo di chi ne è dotato, e rappresentanza volontaria (conferita per atto negoziale di procura) la quale, postulando un obbligo di rendiconto, confluisce nella categoria di cui alla lettera b)¹⁷⁶.

Quanto alle *funzioni di amministrazione*, è appena il caso di rilevare che i poteri gestori spettanti all'amministratore lo collocano indubbiamente in posizione apicale.

Meno agevole si presenta il compito dell'identificazione delle *funzioni di direzione*, nondimeno è possibile osservare quanto segue: i direttori generali sono normalmente

¹⁷⁶ F. SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004, 184 e ss

lavoratori subordinati dell'impresa, ma possono anche non esserlo; inoltre, è ben vero che essi sono sottoposti alle direttive del consiglio di amministrazione ma è altrettanto vero che, soprattutto nelle realtà societarie di grandi dimensioni, spesso vengono ad assumere un ruolo operativo di importanza pari, se non addirittura superiore, a quello degli amministratori, il che ne giustifica ampiamente il rango apicale.

La carenza di poteri suscettibili di impegnare la *voluntas societatis* è, invece, alla base dell'esclusione dei *sindaci* dalla cerchia dei soggetti attivi del reato presupposto¹⁷⁷; e tanto dovrebbe dirsi relativamente ai *componenti del consiglio di sorveglianza* nel sistema dualistico, a patto che a tale organo non siano statutariamente attribuiti poteri deliberativi <<in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione>> ex art. 2409-terdecies, lett. *f-bis*) c.c., il che comporterebbe una significativa ingerenza nella gestione dell'impresa, tale da proiettarne il ruolo in una dimensione apicale¹⁷⁸.

Le predette funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, poi, designano l'apicalità del ruolo anche di chi sia preposto ad un'articolazione periferica dell'ente, purchè dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Si allude in particolare alla figura del *direttore di stabilimento* (o di filiale), la cui collocazione tra gli apici ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) deve, secondo l'opinione prevalente, essere sorretta da una serie di condizioni fattuali individuabili alla stregua degli indici offerti dalle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro: a tal fine, infatti, occorre soprattutto che l'«unità organizzativa» goda di una effettiva autonomia finanziaria ed operativa e che il potere di spesa sia congruo rispetto agli obiettivi perseguiti.

Infine, nella formula della lettera a) risalta l'equiparazione tra *apici di diritto*, formalmente investiti delle funzioni che importano l'esercizio di poteri di gestione e controllo dell'ente, e *apici di fatto* i quali, carenti di investitura formale, operano in concreto esercitando i medesimi poteri di gestione e controllo. Tale ultima categoria empirica ricomprende situazioni eterogenee: si pensi all'amministratore il cui processo di

¹⁷⁷ Al netto delle ipotesi di commissione di reati propri da parte dei sindaci i quali, afferendo a specifiche aree di competenza gestionale ad essi affidate, sono suscettibili di essere ascritti alla persona giuridica rifluendo nel paradigma dei soggetti apicali. Così S. GENNAI-T. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001, 43

¹⁷⁸ O. DI GIOVINE, *La responsabilità, cit.*, p. 480

investitura sia invalido o incompleto, ovvero al <<socio non amministratore, ma detentore della quasi totalità delle azioni, che detta dall'esterno le linee della politica aziendale e il compimento di determinate operazioni>>¹⁷⁹; in definitiva, ad ogni soggetto che eserciti un penetrante dominio sull'ente la cui verifica suggerisce, anche in questo caso, il ricorso ad elementi sintomatici quali il carattere continuativo e significativo dell'intervento¹⁸⁰. Tali considerazioni, unitamente ad una necessaria lettura tassativa del dato normativo, ove la congiunzione e che lega il controllo alla gestione della società ne esige il cumulo in capo al soggetto affinché questi possa assurgere ad apice di fatto, esclude la rilevanza di quelle figure, come i sindaci di fatto (categoria neppure ben profilata nella prassi), che svolgono funzioni di mero controllo.

Il rapporto di immedesimazione organica, che ordinariamente si instaura tra ente e *titolare* dell'ufficio può, secondo l'insegnamento della dottrina amministrativista, configurarsi anche in relazione agli *addetti* i quali, benché non ne siano investiti, sono tuttavia incardinati nell'ufficio per prestarvi la propria opera in sottordine, <<e "sono" anch'essi "l'ufficio" allorché agiscono nell'esercizio dei loro compiti>>¹⁸¹.

Di qui l'inclusione, *ex art. 5, comma 1, lett. b)*, nell'area dei soggetti "fisici" che con la loro condotta possono attivare la responsabilità *ex crimine dell'ente*, delle <<persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)>>.

D'altra parte, valorizzando la preferenza accordata dal legislatore al profilo funzionale, ad onta di quello dell'appartenenza all'organizzazione, si è anche ritenuto che la responsabilità dell'ente potrebbe essere incardinata dalla commissione di reati da parte di soggetti a questo estranei (consulenti, collaboratori, ecc.), in occasione di incarichi ad essi affidati e da eseguire sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali dell'ente

¹⁷⁹ Relazione, cit., § 3.2

¹⁸⁰ C. BERNASCONI-A. PRESUTTI, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., p. 69. Gli autori offrono una definizione dei due requisiti: "la continuità indica un'attività gestionale protratta nel tempo ed esclude una ingerenza episodica, la significatività si esplica sia in una prospettiva interna (l'attività gestionale dell'amministratore deve riguardare aspetti importanti e rilevanti nell'attività istituzionale dell'ente), sia in una proiezione esterna (l'attività di costui riveste una portata cogente per i terzi e gli interlocutori dell'ente)"

¹⁸¹ A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1989, p. 222

medesimo¹⁸². Un discorso analogo, infine, potrebbe valere per la nuova figura dei *management contracts* nei limiti in cui dispongono l'attribuzione di poteri legati alla gestione quotidiana (*day-to-day operation*) ad altra società che offre servizi di *management*, con il limite della indelegabilità dei poteri di direzione e controllo, i quali devono permanere in capo agli amministratori.

L'identificazione e la classificazione dei soggetti che possono impegnare la responsabilità della *societas* alla stregua delle due categorie contemplate dall'art. 5, comma 1 del decreto, si è detto, è operazione necessaria ma non ancora sufficiente ad integrare l'imputazione, sul piano oggettivo, del reato all'ente.

Così, già la legge delega n. 300 del 2000 stabiliva che la responsabilità della persona morale dovesse scaturire dalla commissione di reati nel suo *interesse* o a suo *vantaggio*, con una soluzione poi trasfusa proprio nella vigente norma del primo comma dell'art. 5 del decreto n. 231.

Detto ciò, è opportuno chiarire da subito che i due termini evocano concetti distinti¹⁸³, il che è evidenziato dall'uso della disgiuntiva «o» nella formula adottata.

In particolare, la nozione di *interesse* ha una connotazione marcatamente soggettiva, imponendo di apprezzare la condotta della persona fisica che agisce sul piano della direzione finalistica, quindi, della volontà, ma nella sua dimensione oggettiva, con accertamento prognostico *ex ante*¹⁸⁴.

Per converso, *il vantaggio* indica il beneficio obiettivamente prodotto dalla commissione del reato presupposto e acquisito dall'ente: quanto richiede necessariamente una verifica *ex post*.

Dunque, la rigorosa adesione alla lettera della norma prospetta un'autonomia funzionale dei due requisiti, tale per cui il ricorrere di anche solo uno di questi sarebbe sufficiente ad incardinare la responsabilità della persona giuridica.

In realtà, la conclusione che precede pare smentita dalla previsione di cui al comma 2 dello stesso art. 5, per la quale la società non risponde se le persone indicate al comma 1

¹⁸² D. PULITANÒ, *La responsabilità da «reato» degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 415 ss

¹⁸³ In tal senso v. Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615, in www.alalex.com

¹⁸⁴ Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40380; nella giurisprudenza di merito, si veda Trib. Trani, sent. 26 ottobre 2009, dep. 11 gennaio 2010

hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: orbene, ai fini della responsabilità dell'ente non si richiede che l'illecito sia commesso nel suo interesse esclusivo o prevalente ma, quand'anche l'autore abbia agito nel proprio interesse personale, occorre comunque che tale interesse sia quantomeno coincidente con quello della *societas* dal momento che, diversamente, si assisterebbe all'interruzione di quello schema di immedesimazione organica che consente di imputare il reato alla stessa.

Ne viene, allora, che ove non sia ravvisabile neppure un parziale interesse in capo all'ente e, per avventura, il reato della persona fisica si risolva in suo vantaggio, la responsabilità andrà comunque esclusa¹⁸⁵.

Sotto altro profilo, la progressiva estensione del novero delle fattispecie rilevanti agli effetti della responsabilità ex d.lgs. 231, segnatamente con riguardo all'introduzione di reati di natura colposa, ha sollevato nuovi problemi interpretativi in ordine alla duplice categoria dell'interesse e del vantaggio.

Prima facie, infatti, sembrerebbe ripugnare alla logica ancor prima che al diritto affermare che, ad esempio, l'omicidio colposo (dunque non voluto) del lavoratore possa esser stato commesso (anche mediante omissione) nell'interesse o a vantaggio dell'azienda; in realtà, l'apparente antinomia tra colpa ed interesse o vantaggio è destinata a dissolversi non appena muti la prospettiva, muovendo dal dato per cui nei reati presupposto, siano essi dolosi o colposi, l'essenza del rimprovero all'ente resta sempre quella di un'inadeguatezza organizzativa che si traduce nel mancato presidio di determinati processi aziendali potenzialmente criminogeni.

Con specifico riferimento agli illeciti colposi, si tratta di verificare se la condotta colposa della persona fisica derivi da carente organizzazione prevenzionistica, nelle cui lacune di fatto si annida il rischio di reato. Da tale angolo visuale, allora, è l'omissione di cautele doverose imposte al datore di lavoro a potersi apprezzare in termini di interesse (*ex ante*) o vantaggio (*ex post*) per l'impresa sotto forma di risparmio di costi, il che riflette gli orientamenti accolti presso la giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito come, in materia di reati presupposto colposi, il criterio di collegamento dell'interesse/vantaggio

¹⁸⁵ Sul punto *cfr.* Relazione, § 3.2

all'ente vada rettamente rapportato non all'evento delittuoso, bensì alla violazione delle regole cautelari che hanno reso possibile la commissione del reato¹⁸⁶.

¹⁸⁶ G.u.p. Trib. Novara, 1 ottobre 2010, in www.penalecontemporaneo.it; Trib. Trani, 26 ottobre 2009, Truck Center, in www.reatisocietari.it

2.4 I criteri soggettivi di imputazione. Modelli di organizzazione

L'argine garantista del principio costituzionale di colpevolezza all'alveo della responsabilità penale ha imposto al delegato di subordinare la responsabilità da reato degli enti ad un *quid pluris* rispetto ad un modello puramente oggettivo di ascrizione, in modo tale da rimuovere o, quantomeno, attenuare i più che probabili punti di attrito con i «dogmi personalistici dell'imputazione criminale» di cui all'art. 27 Cost.

A tal fine, dunque, si è ritenuta necessaria una forma di partecipazione *lato sensu* soggettiva da parte della persona giuridica alla commissione del reato tale per cui questo, per fondare la punibilità, deve rilevare come espressione concreta della c.d. politica d'impresa o almeno come manifestazione di una disorganizzazione interna colpevole; tuttavia, prescindendo dalle forme empiriche in cui si esprime la responsabilità dell'ente, sul piano normativo il legislatore ha optato per un modello di attribuzione sostanzialmente indifferenziato, su base colposa¹⁸⁷: in particolare, si è inteso privilegiare il paradigma della colpa specifica, valorizzandone la dimensione oggettiva¹⁸⁸, dovendosi ravvisare il fondamento del rimprovero di colpevolezza nella mancata adozione o nella inosservanza di cautele autonormate.

Ad ogni modo, le due ipotesi sono rispettivamente alla base delle norme di cui agli artt. 6 e 7 del decreto nelle quali, quindi, vanno rintracciati i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito alla persona giuridica in rapporto ai soggetti che hanno commesso il reato nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Di maggiore complessità si rivela il meccanismo di ascrizione allorché la fattispecie presupposto sia integrata dalla condotta degli apici, rispetto al quale opera la teoria dell'identificazione dell'ente con la persona fisica, talché la volontà del primo sarebbe in ogni caso indistinguibile da quella della seconda.

¹⁸⁷ La scelta è stata orientata, per un verso, dalle evidenze criminologiche che indicano come rare le ipotesi di enti intrinsecamente criminali, o che agiscono volendo o accettando il rischio di commettere reati nel normale esercizio dell'attività e, per altro verso, dalle difficoltà di ordine probatorio che avrebbe posto l'accertamento della volontà criminale dell'ente. Sul punto, O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti*, cit., p. 511

¹⁸⁸ Tra gli altri, propone un accostamento alla c.d. misura oggettiva della colpa G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la parte generale e la parte speciale del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 107

Un modello che, a ben vedere, può dirsi ancora valido se riferito a realtà organizzative semplici ove, ad esempio, i poteri gestori e decisionali siano concentrati nelle mani di organi monocratici (immediato è il richiamo alla figura dell'amministratore unico), nel qual caso pare legittimo ritenere che i reati commessi dal soggetto in posizione apicale incarnino la politica della persona morale.

Rapportata alla complessità delle moderne strutture societarie, invece, in cui il *management* non è più sviluppato solo in senso verticale, ma sempre più dislocato su un'ampia base orizzontale, la capacità euristica della teoria dell'identificazione ne esce sensibilmente ridimensionata. Ed invero, man mano che nei processi decisionali le competenze divengono sempre più determinanti, si assiste alla crescente contaminazione tra *line* e *staff*, vale a dire tra organo formalmente investito del potere di decidere ed organo che a questo fornisce supporto tecnico il che, oltre a vulnerare l'asserita simbiosi tra volontà dei vertici e volontà della *societas*, disvela l'asimmetria del sistema rispetto alle moderne realtà organizzative tutte le volte in cui l'apporto dei tecnici, pur non formalmente incardinati in posizione apicale, risulti decisivo nelle scelte operate dall'ente, rendendo arduo il compito di ricondurre il fatto criminoso sotto l'art. 6 ovvero sotto l'art. 7 del decreto.

Di qui la previsione della possibilità (di fatto assai limitata) per la persona giuridica di smarcarsi dal *management* che ha agito in modo illecito, dimostrando di aver fatto quanto normativamente previsto per assicurare sufficienti presidi di legalità interna, e ciò potrà fare attraverso un meccanismo di inversione dell'onere della prova.

In particolare l'art. 6, comma 1 del d.lgs. 231/2001, relativamente alle ipotesi di reati commessi dai soggetti in posizione apicale *ex art. 5, comma 1, lett. a)*, prevede che l'ente non risponde se prova (cumulativamente) che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, *ante delictum*, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello posto in essere; di aver istituito un apposito organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento dei *compliance programs*; che tale organismo non abbia ommesso di compiere o, comunque, non sia stato carente nello svolgere le sue funzioni e che, dunque, la commissione del reato sia stata resa possibile dalla fraudolenta elusione dei modelli comportamentali; ciò è quanto sostanzierà la misura della diligenza profusa dall'ente.

Affinché il modello possa dispiegare efficacia esimente, poi, occorre che risponda ai requisiti minimi indicati dal comma 2 dello stesso articolo 6, i quali saranno oggetto di analisi nel prosieguo della presente trattazione; in questa sede, ci si limiterà esclusivamente a farne menzione.

Preliminarmente, il modello deve compiere una ricognizione delle attività sensibili al rischio reato; in secondo luogo, dovrà prevedere misure idonee a proceduralizzare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione alle aree di rischio; inoltre, dovrà farsi carico della corretta gestione delle risorse finanziarie, prevedendone un adeguato sistema di ripartizione in vista della prevenzione degli illeciti; ancora, dovrà assicurare all'organismo di vigilanza i necessari flussi informativi, condizione imprescindibile perché questo sia effettivamente in grado di espletare la sua attività; in ultimo, dovrà dotarsi di un sufficiente tasso di coerenza attraverso un sistema disciplinare che consenta una pronta reazione sanzionatoria (prima dell'intervento giudiziale) alla violazione delle prescrizioni in esso contenute.

Nella prospettiva di garantire un livello minimo di uniformità e, sotto altro profilo, di aggregare il consenso del mondo imprenditoriale intorno ad una proposta promanante da un'organizzazione rappresentativa che, si presume, ben conosca le esigenze e le difficoltà della gestione societaria, il comma 3 affida alle associazioni di categoria il compito di costruire *standards* orientativi (sui quali il Ministero della giustizia può formulare osservazioni, non si sa con quale valore né con quale efficacia vincolante) che le singole imprese potranno modulare in base alla propria realtà. Una soluzione che, se non altro, si lascia apprezzare per flessibilità e adattabilità rispetto alla rigidità dell'alternativa, rappresentata dall'imposizione legislativa dei contenuti del sistema, la cui invasività sarebbe stata mal tollerata dai destinatari.

Quale precipitato dell'esigenza di adeguamento alla singola fattispecie organizzativa del modello astrattamente predisposto, il comma 4 consente, negli enti di piccole dimensioni, di affidare le funzioni di vigilanza allo stesso organo dirigente; il comma 4-*bis*, poi, riconosce alle società di capitali la facoltà di affidare la vigilanza sul funzionamento del sistema di *compliance* ad organi funzionalmente affini a quello previsto dal comma 1, lett. b) e già costituiti in azienda, quali il collegio sindacale, il consiglio di

sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione, così da evitare la superfetazione di organismi dotati di poteri e funzioni sovrapponibili.

L'art. 6, infine, introduce lo strumento della confisca, anche nella forma per equivalente, da disporsi pure quando l'ente abbia fornito prova della sua estraneità al reato, per il sol fatto che da questo ne abbia tratto profitto; si tratta, evidentemente, di misura diversa da quella di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), in quanto prescinde da ogni profilo di rimproverabilità, rinvenendo il proprio fondamento nell'esigenza di ripristinare l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto¹⁸⁹.

Venendo alla più semplice e lineare, quanto meno frequente, fattispecie di cui all'art. 7 del d.lgs. 231, in relazione all'ipotesi di reato commesso da persona sottoposta alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), l'ente versa in responsabilità allorchè la commissione dell'illecito sia causalmente riconducibile all'inosservanza proprio di quegli obblighi di direzione o vigilanza che, in definitiva, ne denunciano un *deficit* organizzativo colpevole.

Sul piano dell'accertamento, diversamente dal meccanismo previsto per i reati commessi dagli apici, viene recuperato l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova che, dunque, torna a gravare sull'accusa.

Al capoverso si ha cura di precisare che <<in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi>>; orbene, rispetto al regime previsto dall'art. 6, ove la mancata adozione o l'inefficace attuazione del modello è elevata a presunzione *iuris et de iure* di colpevolezza, nello schema dell'art. 7, la mancanza o l'inidoneità del modello organizzativo non è di per se sufficiente ad incardinare la responsabilità dell'ente, potendo questa essere comunque esclusa qualora non sia raggiunta la prova dell'omesso controllo; controllo che, nella logica dell'art. 7, costituisce il vero elemento tipizzante, che qualifica ulteriormente il *planning* rispetto a quello delineato dall'art. 6.

Il comma 3 dell'articolo in esame, invece, pone l'accento sul carattere preventivo del modello il quale deve prevedere, <<in relazione alla natura e alle dimensioni

¹⁸⁹ Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654 in www.altalex.com

dell'organizzazione nonchè al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio>>.

In chiusura, il comma 4 indica i requisiti di efficace attuazione del modello richiedendone, in primo luogo, il monitoraggio e la verifica periodica, dovendosi intervenire sullo stesso per apportare i correttivi imposti dalla necessità di adeguarlo ai mutamenti intervenuti nell'organizzazione o nell'attività (ma anche a quelli di carattere legislativo), ovvero quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni; poi, ancora una volta, prescrivendo la predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a conferirgli effettività, allo scopo di evitare l'adozione di modelli meramente fittizi, se non addirittura fraudolenti.

2.5 La responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale

Come anticipato nel primo capitolo (quando si è evidenziato che il legislatore si è mosso lungo due direzioni, nell'applicazione della direttiva comunitaria), la novità che assurge a maggior rilievo nel d.lg. n. 121/2011 è rappresentata dall'introduzione della responsabilità degli enti per taluni reati ambientali commessi a vantaggio o interesse dell'ente¹⁹⁰. Sul punto, invero, deve obbligatoriamente portarsi all'attenzione come la categoria in oggetto, quale quella dei reati ambientali, facesse già parte del catalogo originariamente previsto dalla legge delega n.300 del 2000, che indicava tra le fattispecie penali presupposto della responsabilità degli enti tanto i reati di cui agli strumenti internazionali oggetto di ratifica, quanto le principali fattispecie in materia di tutela ambientale e del territorio e di sicurezza del lavoro¹⁹¹.

Nella consapevolezza - non ignorata dal Governo- che tale catalogo ricostruisse in modo completo <<la cornice criminologica della criminalità d'impresa, nel cui ventre distingue, da un lato, gli illeciti collegati a delitti principalmente indirizzati al conseguimento di ingiustificati profitti, di regole espressione di una politica aziendale che mira ad aggirare i meccanismi di legalità che regolano la concorrenza e l'esercizio

¹⁹⁰ L'art. 2 del decreto legislativo introduce nel corpo del d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, rubricato "Reati ambientali"

¹⁹¹ Art. 11 legge 29 settembre 2000, n. 300: <<Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione, dei reati di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis, 640, co. 2 n.1, 640 bis e 640 ter, co. 2, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale; b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo VI del libro II del codice penale; c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p. che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione di reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, ed al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490>>

dell'attività produttiva; dall'altro lato, le violazioni che conseguono a reati espressivi di una colpa di organizzazione, che rappresentano una (e senz'altro la più grave) forma di proiezione negativa derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa (il rischio-reato come una delle componenti del rischio d'impresa)>>¹⁹².

A fronte della scelta minimalista compiuta, invece, in prima battuta dal legislatore delegato - formalmente motivata da ragioni di prudenza legislativa¹⁹³, ma in vero fortemente adombrata dal sospetto di compiacenza verso i poteri forti della classe imprenditoriale italiana e, comunque, oggetto di forti critiche da parte della dottrina¹⁹⁴ - l'introduzione dell'articolo 25-undecies¹⁹⁵, in seno al d.lgs. 231 del 2001 ad opera dell'art. 2, co. 2 del d.lgs. n.121/2011 ha rappresentato una novità positiva¹⁹⁶.

¹⁹² M.A. MANNO, *La responsabilità degli enti da reato ambientale*, in B. ROMANO (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2013, p. 211 ss; C.E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché, del per cosa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, p. 1516; D. PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir., Agg.*, VI, Milano, 2002, p. 953; A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Napoli, 2009

¹⁹³ <<[...] il Governo reputa preferibile attestarsi su una posizione "minimalista", che coincide con quella dell'ordine del giorno votato dalla Camera. Del resto, la legge delega a ad oggetto la ratifica delle convenzioni PIF e OCSE, sì che pare opportuno limitare l'intervento in tema di responsabilità sanzionatorie degli enti ai reati indicati nei citati strumenti internazionali e comunitari. Nondimeno, occorre realisticamente prendere atto del maggiore equilibrio della scelta c.d. minimalista: poiché l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume un carattere di forte innovazione del nostro ordinamento, sembra opportuno contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta *ex abrupto* con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento>> , cfr. Relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001, §12, in www.giustizia.it

¹⁹⁴ C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen e proc.*, 2001, p. 1355, il quale parla di impalcatura sovradimensionata, quanto all'architettura complessiva della responsabilità degli enti; A. CARMONA, *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. trim.dir. pen. econ.*, 2003, p. 1001; V. PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuali e degli enti*, Bari, 2007

¹⁹⁵ D. lgs. n. 231/2001, art. 25 *undecies* "1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da

Il provvedimento non contiene novità particolarmente significative la tecnica legislativa adottata è stata quella di recepire nel novero dei reati presupposto una serie di reati ambientali di pericolo astratto già esistenti nell'ordinamento, contenuti per la maggior

centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

¹⁹⁶ Come spesso accade, maggiori sono le aspettative, più intensa la delusione. Il giudizio complessivo responsabile degli enti per i reati ambientali ha generato, ad un primo sommario giudizio, nozioni generalmente positive da parte dei commentatori, soltanto sulla scorta delle sconcertanti critiche raccolte, invece, dalla medesima disciplina in relazione alle persone fisiche. C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 agosto 2011; P. PATRONO, *Problemi e prospettive del diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, p. 482; V. PLANTAMURA, *Responsabilità individuale e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela dell'ambiente*, *ivi*, 2011, p. 496

parte nel d.lgs. 152/2006¹⁹⁷, oltre alle nuove fattispecie di cui agli artt. 727 *bis* e 733 *bis* c.p. già oggetto di osservazione, di alcuni reati in materia di specie animali protette (di cui alla l. 7 febbraio 1992, n. 150), di alcuni reati in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono (di cui all'art. 3, comma VI, l. 28 dicembre 1993, n. 549), dei reati in materia di inquinamento causato dagli scarichi inquinanti delle navi (di cui agli artt. 8, 9 del d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202). In questo modo, ci si è discostati dalle indicazioni delle direttive europee di riferimento che indicano quali fonti originarie della responsabilità degli enti reati di pericolo concreto, anche se è innegabile che in sede di approvazione finale del decreto si è provveduto ad eliminare dalla platea dei reati presupposto quelli caratterizzati da violazioni puramente formali¹⁹⁸. Invero l'elenco dei reati presupposto dell'art. 25 *undecies* tradisce nella sostanza la propria insufficienza rispetto alla prescrizione comunitaria mancando all'appello proprio i più importanti delitto di danno impiegati, per

¹⁹⁷ Nel settore dell'inquinamento (art. 137 TUA) vi rientrano poi i reati di scarico idrico in violazione delle è prescrizioni contenute nell'autorizzazione (co. 3) e dei limiti tabellari per talune sostanze (co. 5, primo periodo) e scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (co. 13) tutti puniti con sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote); i reati di scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (co. 2), scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (co. 5, secondo periodo) e scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (co. 11) (per i quali la sanzione va da 200 a 300 quote). Più ampio l'ambito dei reati relativi ai rifiuti: gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1, lett. (a) TUA) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (co. 6) (puniti con sanzione pecuniaria fino a 250 quote); gestione abusiva di rifiuti pericolosi (co. 1 lett. (b)), realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (co. 3, primo periodo) e miscelazione di rifiuti (co. 5) (puniti con sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (co. 3, secondo periodo) (con sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote); omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1) e pericolosi (co. 2) (rispettivamente sanzione pecuniaria fino a 250 quote e da 150 a 250 quote); trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, co. 4, secondo periodo) e spedizione illecita di rifiuti (art. 259, co. 1) (da 150 a 250 quote); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1) (sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote o da 400 a 800 se si tratta di rifiuti ad alta radioattività *ex* co. 2); violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (art. 260 *bis*) (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote o, rispettivamente da 200 a 300 a seconda della tipologia di prescrizione violata. Infine, nel settore dell'inquinamento atmosferico è stato previsto il solo reato di superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279 co. 5) (punito con sanzione pecuniaria fino a 250 quote). Cfr. C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it;

¹⁹⁸ Secondo R. BRICHETTI -L. PISTORELLI, *Commento al d. lgs. 121*, in *G. dir.*, 2008, 38, p. 50, la causa di questo aggiustamento finale apparentemente andrebbe ricercata nei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo, nei quali ripetutamente il legislatore è stato invitato a circoscrivere il catalogo dei reati presupposto escludendone le fattispecie di natura meramente formale.

tradizione giurisprudenziale consolidata, a tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica: la causazione di un disastro ambientale *ex art.* 434 c.p. e 449 c.p. e l'avvelenamento di acque destinate all'alimentazione, *ex art.* 439 e 452 c.p.¹⁹⁹

La forte riduzione operata rispetto alla proposta di cui al progetto originario del decreto, trova molto probabilmente origine nell'esigenza di rispettare i tempi ristretti imposti dagli obblighi comunitari e all'impossibilità di porre mano a una ristrutturazione globale del sistema penale ambientale, attesi anche i limiti in materia di sanzioni imposti dalla legge delega, nella consapevolezza, della necessità di procedere ad un ripensamento di tale sistema con un successivo e separato provvedimento legislativo.

Ulteriore profilo di interesse da esaminare in tema di responsabilità ambientale della persona giuridica è la consequenziale analisi della disciplina applicabile all'ente per non aver impedito attraverso idonei modelli di organizzazione e gestione, i reati nel decreto richiamati. Invero, deve rivelarsi come la disciplina del d.lgs. 231/2001 sia pensata essenzialmente per i reati dolosi. Per la prima volta un adattamento in particolare della regola dell'interesse e del vantaggio dell'art. 5 si è posto in relazione ai delitti colposi di danno previsti dall'art. 25-*septies*²⁰⁰.

Negli stessi termini si presenta rispetto alle contravvenzioni, punite anche solo per colpa nel nuovo art. 25-*undecies*²⁰¹. A differenza dei delitti di cui agli artt. 589 e 590, è evidente, almeno rispetto alle contravvenzioni di pericolo, potrà più agevolmente riferirsi, se non l'interesse, almeno il vantaggio direttamente alla condotta anziché all'evento, che in

¹⁹⁹ A. SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente*, Relazione dell'ufficio del massimario presso la Corte Suprema di cassazione (rel. N. III/09/2011), cit.; G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, cit., p. 679

²⁰⁰ Il criterio di imputazione dell'art. 5 è destinato ad andare in crisi quando il reato presupposto è colposo e d'evento, come lo sono i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose in violazione delle norme prevenzionistiche di cui all'art. 25-*septies*. Infatti, l'interesse considerata la sua impronta finalistica sarebbe incompatibile con la struttura soggettiva dell'imputazione. Il vantaggio, verosimilmente identificabile nella specie nel risparmio economico consistito nella mancata predisposizione delle dovute cautele prevenzionistiche, ovvero nei risparmi sulle misure tecniche di prevenzione sulla formazione e l'addestramento, sull'aggiornamento, ecc., in ogni caso sarebbe verificato dalla verificazione dell'evento. Sul punto F. TAGLIARINI-G. DE SANTIS, *La responsabilità degli enti collettivi*, in AA. VV., *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, vol 16, t. 4, 2012, p. 601 ss

²⁰¹ Sul punto v. L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva sulla tutela ambientale tramite il diritto penale*, in www.penalecontemporaneo.it

queste ipotesi non è elemento costitutivo del reato. Strada che ha trovato concorde recentissima giurisprudenza di merito²⁰².

È evidente il tentativo di approcciarsi con una visione ermeneutica che interpretando in forma oggettiva i concetti di interesse e vantaggio²⁰³, relazionandoli alla sola condotta tenuta dall'agente che ha agito per l'ente, permette di sganciare la responsabilità di quest'ultimo dall'evento di reato, così risolvendo il problema della mancanza strutturale all'interno dell'illecito penale di una componente soggettiva volontariamente finalizzata al conseguimento di un fine penalmente rilevante²⁰⁴. In questa prospettiva diventerebbe, dunque, possibile ravvisare anche nei reati colposi l'interesse o il vantaggio dell'ente, da identificare sostanzialmente nel risparmio dei costi organizzativi necessari a dare attuazione ai presidi antinfortunistici omessi e al profitto conseguito dall'aver continuato l'esercizio dell'attività di impresa senza frapporre eventuali pause tecniche dell'attività industriale necessarie ad adeguare la realtà aziendale alle necessarie misure di sicurezza. È tale orientamento interpretativo che molto probabilmente rappresenterà il criterio per configurare una responsabilità degli enti in materia ambientale²⁰⁵.

Giusta o sbagliata che sia questa soluzione, appare innegabile che in questo modo la rotta seguita appare calibrata seguendo la stella polare della identificazione oggettiva della colpa da reato dell'ente nella pura e semplice colpa di organizzazione²⁰⁶, o meglio nella *colpevolezza di organizzazione*, concetto che abbraccia sia la politica di impresa volta al mancato rispetto delle cautele *standard* imposte dalla legge in un determinato settore, sia la

²⁰² Questa è peraltro la strada battuta dall'ultima giurisprudenza di merito, che nel noto caso ThyssenKrupp affermando la responsabilità dell'ente giuridico con riguardo al reato di omicidio colposo con violazione della normativa in materia antinfortunistica, ha deciso che il "collegare il requisito dell'interesse della persona fisica, dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento, bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponde ad una corretta applicazione della norma ai reati colposi, in particolare a quello di cui all'art. 589, co. 2 c.p.". Corte di Assise di Torino, sezione II, 15 aprile 2011 con notevoli approfondimenti su www.penalecontemporaneo.it

²⁰³ Cfr., sul punto, R. BRICHETTI-L. PISTORELLI, *Commento al d. lgs. 121*, cit., p. 52

²⁰⁴ Secondo T. VITARELLI *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. Dir. Pen. Proc.*, 2009, 708, al fine di evitare l'attribuzione all'ente degli illeciti dell'art. 25 *septies* d. lgs 231 a titolo di responsabilità oggettiva si potrebbe eliminare il requisito dell'interesse o vantaggio, richiedendo unicamente che il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività rischiosa caratteristica dell'ente, e che sia cagionato per inosservanza delle regole precauzionali dettate dalla legge per quel tipo di attività, inosservanza costituita dalla mancata inclusione nel modello organizzativo della normativa di settore. Nello stesso senso vedi anche G. DE VERO, *La responsabilità delle persone giuridiche*, 2008, p. 279 ss

²⁰⁵ G. CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in www.penalecontemporaneo.it

²⁰⁶ Al riguardo vedi M. CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d. lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 2, p. 121

mancata vigilanza sul corretto utilizzo di tali cautele²⁰⁷. In questo modo l'interesse e il vantaggio potrebbero essere ravvisati già sulla base di una mancata o inadeguata adozione del modello organizzativo e di gestione.

Quanto alle sanzioni l'art. 25-*undecies*, per i reati richiamati, prevede sempre quella pecuniaria, diversamente quantificata secondo la gravità degli stessi²⁰⁸.

Le sanzioni interdittive elencate dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, sono previste solo per quei reati considerati più gravi (scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari e di violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; di sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti e di sversamento colposo con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste), in presenza di una delle condizioni in generale poste dall'art. 13 (quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative oppure in caso di reiterazione degli illeciti: situazione definita dall'art. 20 come quella dell'ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato che ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva) e per un periodo non superiore ai sei mesi.

²⁰⁷ Vedi sul punto A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 54

²⁰⁸ Il sistema della pena pecuniaria del d.lgs. 231/2001 è espresso per quote, in virtù del quale, prima si definisce il numero di quote, in base alla gravità del fatto desumibile dal disvalore dell'evento: entità del danno patrimoniale e del profitto o vantaggio; e dal disvalore della condotta: tenuta dalla persona fisica, in relazione alla natura, mezzi, tempo luogo di essa. Quindi secondo il grado della responsabilità dell'ente, ricavato dal grado della colpa di organizzazione (artt. 5, 6, 7). Dopo di che il giudice assegnerà un valore alla quota [l'importo di una quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549] perché sia consentito di adeguare la risposta sanzionatoria all'effettiva capacità patrimoniale dell'ente (ricostruibile attraverso i bilanci o comunque le altre scritture idonee a fotografarla, anche tenendo conto della dimensione dell'ente e del suo posizionamento sul mercato). Il giudice potrebbe a tal fine ricorrere anche alla perizia (52). In ogni caso, il limite è costituito dal fondo comune o dal patrimonio dell'ente (art. 27). Per i reati ambientali dell'art. 25-*undecies* si va fino al massimo della pena pecuniaria irrogabile, per quello tra questi più grave (di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260 TUA), di 1.239.200 Euro.

Beninteso che queste misure possono essere anticipate in via cautelare *ex art. 45* quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Per i reati ambientali è prevista l'applicazione in via definitiva (*ex art. 16*), nella forma dell'interdizione dall'esercizio dell'attività solo nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sversamento in mare doloso di materie inquinanti.

Riguardo ai reati ambientali si applica come rimedio generale quello della confisca, in particolare del prezzo e del profitto del reato presupposto *ex art. 19*, che la configura come vera e propria sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre previste dal d.lgs. n. 231/2001.

A tal proposito, deve evidenziarsi come il comma 2 dell'art. 19 configura, in particolare, la possibilità che la confisca possa avere ad oggetto anche «somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato», prefigurandosi, accanto alla confisca «tradizionale» del comma 1, una ipotesi di confisca per equivalente o di valore: la confisca all'ente può così essere disposta aggirando il vincolo pertinenziale, cioè senza la necessità di acquisire proprio quei beni implicati nella vicenda criminosa²⁰⁹.

²⁰⁹ M. AMISANO TESI, voce *Confisca per equivalente*, in *Dig. pen., Agg.*, I, Torino, 2005, p. 201 ss

2.6 Il parere di Confindustria

Al fine di chiarire le ragioni dell'esclusione di un numero importante di fattispecie dal testo definitivamente adottato con il d.lgs. del 2011, è utile dare contezza delle osservazioni elaborate, sullo schema di decreto, da Confindustria. Invero, con un suo report inviato da viale dell'Astronomia ai tecnici del dicastero dell'ambiente, Confindustria ha attaccato l'impianto normativo disegnato dal governo sulla tutela penale dell'ambiente, puntando a indebolire la portata delle sanzioni e ampiezza dei reati contestabili.

Il parere, sostanzialmente negativo, elaborato da Confindustria si sviluppa intorno ai seguenti cinque argomenti:

1. La non aderenza delle scelte del legislatore delegato, nell'individuazione dei reati ambientali per i quali è prevista la responsabilità delle persone giuridiche, alle indicazioni della direttiva e della legge delega: "Lo schema di decreto estende tale forma di responsabilità a fattispecie di reato contravvenzionali, quindi prive dei requisiti di gravità e lesività richiesti dalle direttive. Inoltre, sempre eccedendo quanto previsto dalle direttive, la responsabilità ex decreto 231 è applicata a numerose fattispecie di reato di pericolo astratto, prescindendo, anche in questo caso, dai principi comunitari che fanno riferimento ad ipotesi dannose o concretamente idonee a provocare danni per la salute o per l'ambiente. Infine, la responsabilità dell'ente è prevista in relazione a violazioni meramente formali o di impatto trascurabile.";
2. L'estensione sproporzionata della responsabilità delle imprese anche in relazione a mere violazioni formali, in particolare tramite il rinvio ai reati contenuti all'interno del Codice Ambientale, molte delle quali risultano sfornite di una diretta lesività ai beni ambientali. Si realizza secondo Confindustria, anche nei confronti degli enti, una forte anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi, in quanto tali, sforniti di per sé di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati, con un effetto moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese palesemente sproporzionato;

3. La violazione dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie laddove le norme richiamate all'art. 25 *decies* rinviano ad atti amministrativi per la definizione del precetto penale;
4. La mancanza di indicazioni per la costruzione di modelli organizzativi esimenti, a differenza di quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D. lgs. n. 81/2008), che ha indicato un contenuto minimo dei modelli organizzativi ritenuti idonei a prevenire i reati rilevanti, nonché una presunzione; di conformità legale per quei modelli definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL, sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGLS), del 28 settembre 2001 o del British Standard OHSAS 18001 – 2007. La Confindustria sottolinea la necessità che il legislatore delegato chiarisca l'eventuale rilevanza delle certificazioni ambientali europee ed aderenza volontaria, ISO 14001 o EMAS, al fine della costruzione dei modelli organizzativi esimenti. Secondo Confindustria, *“tra i requisiti minimi che potrebbero essere indicati dal legislatore, si potrebbe pensare all'adozione di un sistema aziendale di gestione ambientale che assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi normativi e delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale attraverso attività di: analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti, della loro significatività e delle misure necessarie al loro contenimento; emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro, o adeguamento ed adattamento di quelle esistenti, alle misure adottate all'esito delle predette analisi; informazione e formazione dei lavoratori; vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori; riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro”*;
5. Infine, in relazione alla previsioni sanzionatorie, le osservazioni si concentrano sulle sanzioni interdittive previste dallo schema di decreto. Come noto, tali sanzioni risultano le più temute dalle imprese e Confindustria, nella sua relazione, esprime la sua preoccupazione in ordine alla larga previsione di tali sanzioni per i reati ambientali, auspicando la cancellazione dei tali sanzioni, in ordine ai nuovi reati introdotti, ovvero, laddove queste venissero confermate, l'esclusione della loro applicabilità all'ente che si sia, preventivamente, dotato di un modello di gestione

ambientale virtuoso, o che abbia posto in essere adeguate condotte riparatorie *post factum*²¹⁰.

²¹⁰ Il documento è contenuto in www.confindustria.it

2.7 Inadempimento della direttiva 2008/99/Ce da parte del legislatore italiano?

Ma il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 è conforme o meno alla direttiva 2008/99/CE in virtù della quale è stato emanato? Da un punto di vista meramente formale se si considera che sono stati introdotti nel codice penale gli artt. 727-*bis* e 733-*bis* e se si considerano le modifiche apportate alla disciplina sulla responsabilità degli enti, allora si potrebbe forse affermare che il legislatore italiano abbia quasi completamente attuato la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente 2008/99/CE.

Non di meno, però deve rilevarsi, come giustamente osservato da autorevole dottrina²¹¹ che la mancata inclusione tra i reati presupposto della responsabilità degli enti di nessuna delle fattispecie codicistiche già esistenti e ritenute “ambientali” e, in più, non averne inserite di nuove di recepimento dei reati di pericolo concreto o di danno costituisce di fatto una violazione dell'obbligo comunitario.

Deve concordarsi, invero, sull'occasione perduta da nostro legislatore per addivenire ad una tutela adeguata della materia ambientale²¹².

In questo lavoro è stato compreso l'atteggiamento superficiale, approssimativo e sbrigativo che il legislatore delegante ha adottato di fronte a quella che poteva essere finalmente un'occasione di riforma globale di un sistema duramente e unanimemente criticato come quello del diritto penale ambientale, dalla probabile fretta che lo stesso avesse a seguito dei richiami ricevuti, ma non di meno tale atteggiamento non può andare giustificato e accolto.

Per nulla accettabile si manifesta il modello contravvenzionale adottato dal nostro legislatore implicante una punibilità sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, mentre il testo comunitario prescriveva come elemento soggettivo della condotta unicamente il dolo o la “grave negligenza”²¹³.

²¹¹ C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit.

²¹² M. DE PAOLIS, *I reati ambientali e la responsabilità amministrativa degli enti: un'occasione perduta*, 2012, in www.leggioggi.it

²¹³ A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela dell'ambiente*, cit., p. 1061

Allo stato, quella con cui dobbiamo confrontarci è una tutela dell'ambiente minima²¹⁴, con blanda caratterizzazione afflittiva delle sanzioni (trattasi per lo più di illeciti contravvenzionali) e anticipazione della soglia di punibilità (in quanto si punisce la violazione della norma), a prescindere dal verificarsi di un danno effettivo all'ambiente, in evidente contrasto con la normativa comunitaria in materia ambientale che, come già ribadito più volte, richiedeva agli Stati membri sanzioni proporzionali, efficaci e dissuasive.

²¹⁴ G. CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali, cit.*, ritiene che sia auspicabile che il legislatore voglia intervenire nuovamente quanto prima sulla materia, al fine di porre finalmente mano alla costruzione di un nuovo sistema di tutela ambientale pensato e costruito direttamente sulla salvaguardia del bene ambiente, orientato a sanzionare penalmente le sole condotte che risultino di maggiore pericolo per l'ambiente

Capitolo 3

Inquadramento sociologico e giuridico del disastro

3.1 Il disastro come attore della c.d. società del rischio

Il progresso tecnologico-scientifico, lo sviluppo economico scervo da controlli e regolamentazioni, la crisi tradizionale del rapporto libertà-sicurezza, rappresentano i *pericula* che secondo un'accezione ormai diffusa vanno sotto il nome di “problemi della modernità”, di fronte ai quali gli ordinamenti mondiali faticano a trovare soluzioni²¹⁵.

La società contemporanea, la c.d. “società del rischio”²¹⁶, ha il dovere di fronteggiare e risolvere i grandi pericoli scientifico-tecnologici, i quali costituiscono il “potenziale di autodistruzione” dell'umanità²¹⁷.

La strada che dovrebbe portare ad individuare i rimedi giuridici e sociali ai disastri tecnologici passa, però, inevitabilmente per una preliminare profonda indagine del problema²¹⁸. Il vizio di fondo della politica legislativa dei rischi tecnologici e della riflessione dottrinale su questi temi sembra essere proprio, infatti, il mancato approfondimento del problema e della realtà da disciplinare²¹⁹.

Sul tema deve, preliminarmente, evidenziarsi come la dottrina²²⁰ affascinata dall'argomento in oggetto e dalle sue implicanze sia stata portata ad affermare, come

²¹⁵ F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3° ed., Milano, 2003, p. 542, il quale osserva come ogni discussione sui rimedi “non può neppure essere tentata in assenza di una descrizione della natura e della portata dei pericoli che incombono sulle vittime del futuro: se non si ha una idea ben chiara dei pericoli che il diritto penale dovrebbe fronteggiare, se non ci si immerge cioè nell'immane concretezza degli scopi da raggiungere, non ha senso porsi la questione di quali rimedi possano risultare razionali”

²¹⁶ U. BECK, *La società del rischio*, Roma, 2006, p. 46

²¹⁷ F. Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, cit., p. 4

²¹⁸ Per una profonda indagine del problema F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, *passim*

²¹⁹ F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, cit., p. 542

²²⁰ C. WELLS, J. MORGAN, O. QUICK, *Disasters: A Challenge for the Law*, in *Washburn Law Journal*, 2000, v. 39, p. 496 ss

l'argomento suscita una sfida per il diritto ed, invero, una sfida, nello specifico per il diritto penale²²¹ calibrato sulla responsabilità individuale.

Sussiste un vincolo, purtroppo, indissolubile che lega i disastri tecnologici alle organizzazioni ed al loro congenito <<lato oscuro>>: i disastri possono verificarsi solo nel contesto dell'organizzazione, sfruttando il potenziale di <<energia>> da queste impiegato, utilizzando le dinamiche della fisiologica attività del sistema, avvalendosi della struttura organizzativa complessa ed a connessione stretta indispensabile nella gestione delle tecnologie moderne.

Il disastro fanno notare gli studiosi di questi eventi è preceduto da un periodo di incubazione in cui si accumulano, senza poter essere notati, i piccoli difetti del sistema.

Questi sono di per sé insignificanti e, è stato detto, banali, ma è la loro miscela esplosiva in grado di cagionare la catastrofe²²². Molti disastri tecnologici, quindi, si rivelano *inevitabili* ed *imprevedibili* proprio perché sono le stesse *caratteristiche strutturali* di taluni sistemi tecnologici a determinarne la realizzazione: la <<complessità del sistema>>, ossia il fatto che i molteplici elementi dello stesso possano interagire tra loro seguendo itinerari non tracciabili *ex ante*, e la connessione stretta, e quindi la rapidità dei processi operativi che non lascia spazio alla reazione delle misure di sicurezza, conducono gli individui che operano nell'organizzazione a non poter prevedere ed evitare il verificarsi del disastro. Questo è un evento impossibile ai loro occhi anche perché un sistema tecnologico complesso è <<opaco>>, poco comprensibile, si svela solo sommariamente ai membri della stessa organizzazione, i quali, anche in ragione della parcellizzazione dei compiti, controllano perfettamente il proprio microcosmo, ignorando però il funzionamento complessivo del sistema. Insomma, nonostante la sua tragica fatalità, il disastro tecnologico è un accadimento normale, un “*normal accident*”²²³.

Invero, secondo alcuni l'assenza di una continua tensione verso la comprensione dei problemi da risolvere, costituisce la principale ragione per la quale il nostro legislatore,

²²¹ F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, cit., p. 7

²²² C. PERROW, *Normal Accidents. Living with High-Risk technologies*, New York, 1984; della stessa opera l'autore ha pubblicato una ristampa (Princeton, 1999) con l'aggiunta di un *Afterword* e di un *Postscript: The Y2K Problem*

²²³ C. PERROW, *Normal Accidents. Living with High-Risk technologies*, cit., *passim*

insieme alla dottrina e alla giurisprudenza, è afflitto da una particolare sindrome: definito dalla dottrina “positivismo ingenuo”²²⁴.

A conclusione del nostro lavoro saremo nostro, malgrado, costretti a concordare con chi fornisce una spiegazione che porta a ritenere che la necessità di elaborare un diverso approccio ai rischi non sia dal nostro legislatore ancora compresa²²⁵.

Si è sviluppato, da più parti²²⁶, l’orientamento per cui sembra che si palesi un vero e proprio fallimento del diritto di fronte all’esplosione sociale e politica dei rischi: la naturale conseguenza è la difficoltà del legislatore in primis e, della giurisprudenza poi di affrontare di affrancarsi da quei vecchi strumenti dell’ormai sepolta società industriale.

Deve anzi affermarsi come si abbia il sentore che l’ordinamento giuridico abbia abdicato al suo ruolo di guida nella gestione dei sistemi tecnologici ad alto rischio, adottando, non senza critiche, una <<logica della non gestione istituzionalizzata dei problemi>>²²⁷. L’aporia legislativa ha portato ad una tendenza governativa definita della <<privatizzazione>> della gestione dei rischi: alimentando la regolamentazione dei rischi in capo ai singoli²²⁸. Tale politica istituzionale e legislativa ha condotto la dottrina²²⁹ a

²²⁴ La terminologia è di K. SHRADER-S. FRECHETTE, *Risk and Rationality. Philosophical Foundation for Populist Reforms*, 1991, trad. it., *Valutare il rischio. Strategie e metodi di un approccio razionale*, Milano, 1993, p. 70 ss; F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici*, cit., p. 11; K. BINDING, *Die Normen und ihre Übertretung, IV. Die Fahrlässigkeit*, Leipzig, 1919, p. 433, il quale aveva spiegato come la quasi totalità delle azioni umane attivino dei pericoli e che, per superare l’irrealistica prospettiva dell’inattività di fronte ad ogni pericolo prevedibile, sarebbe stato necessario creare uno spazio di libertà di azione pur a scapito di una protezione assoluta di taluni beni giuridici

²²⁵ F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici*, cit., p. 19; U. BECK, *Das Schweigen der Wörter. Über Terror und Krieg*, Frankfurt am Main, 2002, trad. it., *Un mondo a rischio*, 2003, p. 11

²²⁶ U. BECK, *World Risk Society*, Cambridge, 1999, trad. it., *La società globale del rischio*, Trieste, 2001, p. 69. L’autore scrive di una clamorosa <<confusione di secoli>>: i pericoli <<cui siamo esposti originano da un secolo differente da quello a cui risalgono le promesse di sicurezza che tentano di tenerli a freno>> e quindi <<le sfide dell’era della tecnologia [...] vengono fronteggiate con concetti e ricette derivanti dalla prima società industriale del diciannovesimo secolo e degli inizi del ventesimo secolo>>

²²⁷ U. BECK, *La società globale del rischio*, cit., p. 71; F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici*, cit., p. 20

²²⁸ P. O’MALLEY, *Risk and Responsibility*, in A. BARRY, T. OSBORNE, N. ROSE (a cura di), *Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-liberalism and Rationalities of Government*, London, 1996, p. 189 ss; ID., *Risk, Power and Crime Prevention*, in *Economy and Society*, 1992, v. 21, p. 252; D. LUPTON, *Risk*, London, 1999, trad. it., *Il rischio. Percezione, simboli, cultura*, Bologna, 2003, p. 108. Tale orientamento dottrinario chiama tale fenomeno <<nuovo prudenzialismo>> identificandolo in una <<strategia neoconservatrice che consiste nello spostare progressivamente la responsabilità della protezione dai rischi dalle agenzie pubbliche [...] agli individui>>

²²⁹ Un esempio su tutti è il d.lgs. n. 626/1994, dove nei primi articoli è previsto che la valutazione del rischio sulla sicurezza del lavoro è una funzione indelegabile del datore di lavoro. La critica più feroce arriva da F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., p. 391 ss. L’autore sottolinea come si manifesti incostituzionale un

criticare ferocemente, ad esempio, la politica utilizzata in Italia in tema di sicurezza sul lavoro. Non di meno la stessa tecnica ha fatto da cornice al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n.334²³⁰ in un famoso *leading case*, quale quello di Seveso.

Il caso dell'ICMESA di Seveso, mette in luce le difficoltà che casi del genere pongono sotto il profilo del disvalore del fatto e sotto quello criminologico. Dal primo punto di vista, infatti, la vicenda ha palesato una macroscopica sproporzione di scala e una notevole distanza tra la percezione collettiva dell'evento (di enorme lesività e gravità) e la reazione penale (molto contenuta). Dal secondo punto di vista- quello criminologico-, si evidenzia l'inadeguatezza dell'impianto sanzionatorio nel diritto penale italiano, il quale è costruito intorno alla responsabilità della persona fisica. In altre parole, il brocardo "la responsabilità penale è personale" viene interpretato come sinonimo della necessità che la responsabilità penale sia condizionata e commisurata alla colpevolezza che l'autore (persona fisica) manifesta rispetto al fatto concreto: "il singolo è meritevole di pena se e nella misura in cui il suo comportamento abbia causato l'offesa e sia sorretto dall'atteggiamento psicologico (dolo o colpa) richiesto dalla legge".

Ciò porta inevitabilmente al fatto che, laddove, come nei disastri tecnologici, il danno sia un macro-evento a carico di intere collettività di persone (sia nel caso colpisca individui, sia nel caso colpisca l'ambiente), e il comportamento del singolo sia causalmente rilevante solo in minima parte, il sistema penale attua una frammentazione dell'offesa per ricondurne ogni frammento al contributo causale e alla colpevolezza di una persona fisica determinata.

sistema che delega al privato la tutela dell'incolumità individuale dei cittadini e che, anche, sotto il punto di vista del settore penale finisce in concreto per costituire un micidiale sistema oggettivo di imputazione della responsabilità che prescinde da ogni verifica di rimproverabilità del comportamento del singolo datore di lavoro. Ulteriormente v. K. SHRADER-S. FRECHETTE, *Valutare il rischio. Strategie e metodi di un approccio razionale*, cit., p. 130. Per l'autrice non esistono rischi oggettivi, ma viceversa la valutazione del rischio è un procedimento carico di valori soggettivi e che la determinazione dei rischi accettabili, operata attraverso un complesso bilanciamento di interessi, necessita del più ampio consenso sociale e deve dunque essere il frutto di decisioni politiche. Altro interessante lavoro sul tema è quello di B. SCHÜNEMANN, *Die Regeln der Technik in Strafrecht*, in *Festschrift für Karl Lachner*, Berlin-New York, 1987, p. 377 ss., <<nella determinazione del livello del rischio sopportabile per la società, il contributo dell'esperto, dello scienziato, del gestore del sistema tecnologico deve essere limitato ad esprimere la idoneità delle regole precauzionali, mentre la conseguente valutazione è parte dell'imperativo giuridico che deve essere formulato esclusivamente dal legislatore o sussidiariamente dal giudice>>

²³⁰ C.d. Direttiva Seveso, che prevedeva: <<la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti spetta al gestore degli stabilimenti industriali>>

Ma vi è di più. A parere della dottrina dinanzi a tali eventi si teme che il giudizio penale non riesca ad individuare con oggettività e serenità le vere cause del disastro, nel contempo assegnando le relative responsabilità: ecco perché si è ricorsi, anche, ad affermare che vi è il non tanto velato rischio che il ricorso al diritto penale possa “trasformare le disgrazie in ingiustizie”²³¹.

Se da un lato però non è auspicabile un congedo del diritto penale da tali eventi, non di meno, deve rappresentarsi come si manifesti non condivisibile l'applicazione giuridica che si fa della norma di cui all' 434 c.p, giustificata dalla disomogeneità delle disposizioni concernenti il tema dell'ambiente e, consequenziale disastro.

Invero, in riferimento a tale dissertazione, dottrina autorevole²³² ad una prima condivisibile affermazione per la quale “la politica legislativa in materia ambientale, è caratterizzata, come è noto, dall'adozione di disposizioni di dubbia efficacia, tra loro non coordinate e, non raramente, finalizzate alla tutela di interessi particolari e diversi dalla tutela dell'ambiente e della salute delle persone”, ha fatto seguire una conclusione dalla quale con forza bisogna distanziarsi, censurandone le conclusioni.

Infatti, ha concluso sostenendo che “si rende ancora oggi valido il ricorso alle ben collaudate disposizioni del codice penale per perseguire condotte illecite anche gravi, le quali resterebbero, altrimenti, prive di sanzioni. Tra queste l'articolo 434 c. p., la cui funzione di norma complementare e di chiusura del sistema dei delitti contro la pubblica incolumità ben si attaglia ad alcune condotte di sicuro rilievo in campo ambientale”.

Non vi è chi non veda, come al contrario, “la contaminazione dell'ecosistema esorbita dall'ambito di applicazione dell'art. 434 c.p.”²³³. Invero, il vulnus al principio di

²³¹ C. PRITZWITZ, *Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise von strafrecht und Kriminalpolitik in der Risiko-gesellschaft*, Frankfurt am Main, 1993, p. 108 ss. Anche negli Stati Uniti vi è un vivace dibattito sulla capacità delle giurie di sindacare dopo l'evento lesivo le valutazioni del rischio effettuate in seno alle organizzazioni e di infliggere in modo corretto ed equilibrato i pesanti *punitive damages*, in W. VISCUSI, *Corporate Risk Analysis: A reckless Act?*, in *Stanford Law Review*, 2000, v. 52, p. 547 ss

²³² L. RAMACCI, *Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità*, in *Ambiente & Sviluppo*, 8-9/2012, p. 722 ss

²³³ A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S. VINCIGUERRA e F. DASSANO (a cura di) *Studi in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2011, p. 403 ss., in specie 418 ss.; R. MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. pen.*, 2008, 339 ss.; P. MILOCCO, nota a GIP del Tribunale d Santa Maria Capua a Vetere, 8.11.2004, est. Guariello, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 830 ss.; A. L. VERGINE, *Il c.d. “disastro ambientale”: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 c.p. (quando una norma caratterizzata da una “clausola di riserva” viene*

frammentarietà raggiunge il suo culmine nella tendenza ad individuare nello schema innominato di cui all'art. 434 c.p., una figura indistinta che opera a 360 gradi, in funzione di contrasto di qualunque forma di offesa che "tocchi" la collettività (c.d. *mass disaster*), a prescindere dai profili modali e dalla collocazione sistematica della fattispecie²³⁴. In un sistema ispirato al principio di stretta legalità, l'emersione di instabilità e insicurezze collettive, le aspettative sociali di punizione adeguate alla gravità del danno, non possono giustificare in alcun modo distorsioni o manipolazioni applicative di una fattispecie incriminatrice quale è pur sempre l'art. 434 c.p. Nasce, dato l'assunto esposto in dottrina²³⁵, che chi scrive non può che condividere, la necessità e la conseguenziale urgenza di tagliare il cordone ombelicale che ci relega a questo "relietto" del diritto comune, liberando il giudice da compiti di supplenza e restituendo al legislatore la responsabilità di fissare rigorose fattispecie incriminatrici, appositamente ritagliate e calibrate sulla specifica fenomenologia di danno che si intende prevenire e reprimere, in difesa dell'incolumità collettiva.

trasformata dalla giurisprudenza in una norma caratterizzata da una "clausola generale"), in *Ambiente & Sviluppo*, 6-7/2013, p. 534 ss

²³⁴ A. MANNA, *La regola dell'oltre ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale*, in *Cass. pen.*, 2005, p.640

²³⁵ A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 460

3.2 Il disastro innominato ex art. 434 c.p.

Storicamente in giurisprudenza, nei casi eclatanti (nube tossica di Seveso, inquinamento causato dal Petrolchimico di Porto Marghera), ma anche rispetto ad accadimenti di impatto relativamente minore²³⁶, in presenza di fattispecie contravvenzionali sentite come insufficiente a sanzionare condotte particolarmente offensive, si è posta la questione dell'applicazione nei casi in esame del delitto di disastro c.d. innominato, di cui agli articoli 434 e 449, c.p., rispettivamente, nelle forme dolosa o colposa.

La fattispecie di disastro innominato, contenuta nel titolo VI del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, nel capo I, "dei delitti di comune pericolo mediante violenza", incrimina al co. 1 con la reclusione da 1 a 5 anni "*chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro ... se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità*". Al co. 2 è prevista la reclusione da 3 a 12 anni "se il crollo o il disastro avviene"; il verificarsi dell'evento rappresenta, per la dottrina maggioritaria²³⁷, una circostanza aggravante, anche, se non è mancato chi ha ritenuto che la disposizione integrasse una fattispecie autonoma di reato²³⁸.

La previsione è stata voluta, è noto agli studiosi di settore e basta leggere i lavori preparatori del codice penale per averne una conferma²³⁹, come norma di chiusura di un sistema che in questa disposizione, volutamente ampia e generica, vedeva una possibilità di

²³⁶ Per un approfondimento, cfr. Trib. Novara, GIP, 17 novembre 1995, Rosato, citato in S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, Padova, 2003, p. 632, nt. 70; Trib. S. Maria Capua Vetere, GIP, 8 novembre 2004, in *Riv. giur. amb.*, 2005, p. 884 ss; Cass. pen., Sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18974, che conferma la configurabilità nel caso in esame del disastro innominato, pur assolvendo per mancanza di colpa, citata in C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., nt. 1, p. 179

²³⁷ A. BENINI, *Art. 434 c.p.*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, vol. IV, 2000, p. 319; G.M. FLICK, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p.*, in www.penalecontemporaneo.it

²³⁸ S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale-Parte speciale*, cit., p. 636

²³⁹ Il bene giuridico tutelato con il delitto punito dall'articolo 434 è l'incolumità pubblica in tutte le sue estensioni con riferimento ad ogni possibile disastro o pericolo di disastro che non sia preveduto dagli articoli precedenti o successivi. La figura criminosa in esame, solitamente definita come disastro innominato, è destinata, quindi, a colmare talune lacune delle norme concernenti la tutela dell'incolumità pubblica [...] specie in vista dello sviluppo assunto dall'attività industriale commerciale. Cfr. la Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, in *Lav. prep.*, V, II, Roma, 1929, p. 224. Per l'esclusione delle ipotesi di dolo eventuale e della colpa, S. RIONDATO, *Profili penali della normativa sul rischio di incidente rilevante connesso ad attività industriali*, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1989, p. 1065

estesa tutela di fronte a pericoli, all'epoca ancora ignoti, ma considerati certi, derivanti dal futuro sviluppo della tecnologia²⁴⁰.

L'art. 434 c.p. contiene in realtà due fattispecie delittuose diverse: l'attentato alle costruzioni, da un lato, e il cd. "disastro innominato", dall'altro. Quest'ultima espressione trova origine nel fatto che la norma prende in considerazione, in maniera vaga e indeterminata un generico "altro disastro". Preliminarmente, sovengono nell'immediato una serie di considerazioni che si possono seppur brevemente evidenziare. *Ictu oculi*, la disposizione si palesa per la sua sussidiarietà postulando l'accertamento dell'inoperatività degli artt. 422-433 c.p. Sul piano dell'elemento soggettivo, la condotta attribuita all'agente deve essere connotata dalla volontà finalizzata alla realizzazione del disastro, rappresentandosi e volendo l'autore porre in essere condotte idonee a rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica, che resta in concreto il bene tutelato dalla disposizione²⁴¹. Sul piano oggettivo bisogna distinguere le ipotesi di cui al co. 1 e co. 2 della disposizione oggetto di trattazione. Invero, nell'ipotesi di cui all'art. 434 c.p., co. 1 la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal co. 2. Si tratta di delitti a consumazione anticipata: il dolo tipico abbraccia un risultato che sta al di fuori degli elementi obiettivi. In particolare, la dottrina tradizionale riscontra nelle figure criminose in esame la struttura del tentativo rispetto all'evento non verificatosi di crollo o disastro, mentre la realizzazione di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica è intesa come condizione di punibilità²⁴².

Ciò che della norma ha scatenato, invece, accesi dibattiti è la locuzione utilizzata "altro disastro".

²⁴⁰ Parla di "figura cerniera idonea a espandersi, *rectius* a espandere e adattare in continuazione l'ambito di protezione penale in funzione dei mutamenti tecnologici e delle nuove esigenze indotte di progresso", S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, IV, Torino, 2010, p. 19 ss

²⁴¹ G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, p. 169

²⁴² E. BATTAGLINI, B. BRUNO, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, *Nuov. Dig. It.*, VIII, Torino, 1962, p. 542; O. VANNINI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Milano, 1949, p. 158

La dottrina²⁴³, mai alquanto unanime sul punto, ha rilevato, infatti, come la locuzione utilizzata, non precisi la condotta punibile “scolpendo l’evento verso cui sono dirette la volontà e le attività dell’agente mediante un termine vago, privo di connotazione”, che presta il fianco a strumentalizzazioni della stessa, per assicurare copertura penale a fenomeni di nuove emersione privi di un’adeguata disciplina *ad hoc*, assurgendo a figura indistinta, idonea a coprire qualsiasi offesa che coinvolga l’incolumità della collettività. Preoccupazione amplificata dall’adattamento che si fa della norma per sopperire alle esigenze di concreta tutela ambientale e che, invero, hanno portato illustre dottrina a rilevare come l’attuale giurisprudenza “incurante dei riflessi sul piano della legalità formale, [...] si richiama *tout court* al disastro ambientale, senza nemmeno passare più attraverso il riferimento al disastro innominato di cui all’art. 434 c.p.”²⁴⁴.

Stante, la vaghezza della disposizione, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con 2 ordinanze del 12 dicembre 2006²⁴⁵ ha sollevato in riferimento agli artt. 25, co. 2, 24 e 27 della Costituzione - parametri, gli ultimi due, evocati solo in motivazione - questione di legittimità costituzionale dell’art. 434 del codice penale, nella parte in cui punisce chiunque, <<fuori dei casi preveduti dagli articoli

²⁴³ S. CORBETTA, *Art. 434 in Codice penale commentato*, G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), vol. I, 2006, p. 3243; G. MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, in *Enc. dir.*, vol. XI, 1962, p. 411; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, 2007, p. 514; A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., p. 168

²⁴⁴ A. GARGANI, *La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, cit., p. 420; A. L. VERGINE, *Il c.d. “disastro ambientale”: l’involutione interpretativa dell’art. 434 c.p. (quando una norma caratterizzata da una “clausola di riserva” viene trasformata dalla giurisprudenza in una norma caratterizzata da una “clausola generale”)*, cit., p. 537

²⁴⁵ L’aspetto più importante di quest’ordinanza è il ragionamento e la costruzione storico-interpretativa di questa norma, al fine di dimostrarne la presunta violazione dei diritti di difesa, tassatività, legalità e responsabilità penale. Il G.u.p. evidenzia come l’art. 434 c.p. sia una norma obsoleta perché risalente al 1930 (dove la scelta di politica repressiva è stata quella di far prevalere le esigenze di penalizzazione su quelle di certezza del diritto) e come, dal raffronto con altre norme analoghe, manchi una definizione precisa di cosa si intenda per altro disastro ed è per questo che viene chiamato innominato. In dottrina, G. MILIZIA, Ogni disastro deve avere un proprio <<nome>>: coraggiosa ordinanza di un giudice campano sulla fattispecie di cui all’art. 434, 2 comma, c.p., www.diritto.it: come evidenza il GUP Piccirillo già da un raffronto con altre norme analoghe, anche contenute nel medesimo titolo e capo del c.p., si nota che non vi è una definizione precisa di cosa si intenda per altro disastro ed è per questo che lo si può definire innominato; il dato codicistico è l’art. 434 c.p., in cui la nozione corrisponde infatti, a dati naturalistici di esperienza comune, che la giurisprudenza e la dottrina non faticano a recepire identificando le nozione dei fenomeni di <<disintegrazione delle strutture essenziali>> di una costruzione (Cass., 29 aprile 1994, Trevisani; Cass., 26 ottobre 1973, Magliacane; Cass, 15 maggio 1975, Del Gaudio); E. VINCI, *Il disastro ambientale*, 2014, Padova, p. 85

precedenti, commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro, [...] se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità>>²⁴⁶.

Il giudice *a quo* premette, nella sua ordinanza, di essere investito del processo penale nei confronti di persone imputate, tra l'altro, del reato previsto dalla norma censurata, per avere causato dolosamente un <<disastro ambientale>> in un'ampia zona territoriale, utilizzando - nella gestione di un traffico illecito di rifiuti - numerosi terreni agricoli come discariche abusive di un'imponente massa di rifiuti pericolosi, <<estremamente inquinanti il terreno e l'ecosistema>>.

Ad avviso del rimettente, l'art. 434 c.p., nella parte in cui contempla la figura delittuosa del cosiddetto disastro innominato, violerebbe il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice, ricompreso nella riserva assoluta di legge, sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost., in materia penale.

Al riguardo, il giudice *a quo* rileva preliminarmente come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il principio di tassatività soddisfi plurime e connesse istanze: quella di circoscrivere <<il ruolo creativo dell'interprete>>, in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione dallo <<Stato delle leggi>> allo <<Stato dei giudici>>; quella di presidiare la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale può conoscere, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti direttive riconoscibili di comportamento.

In tale prospettiva, l'inosservanza, da parte del legislatore, dell'onere di chiarezza nella formulazione del precetto penale verrebbe a ripercuotersi anche su ulteriori principi costituzionali: in particolare, sul principio di colpevolezza, insito nella previsione dell'art. 27, primo comma, Cost., rendendo scusabile l'ignoranza del cittadino e precludendo quel <<rimprovero>> in cui tale principio consiste; sul diritto di difesa, consacrato dall'art. 24 Cost.; e, ancora, sulla finalità di prevenzione generale, di cui la pena partecipa nella fase della comminatoria astratta: giacché un precetto oscuro, non consentendo al destinatario la comprensione del comportamento vietato, non potrebbe <<funzionare>> né in senso dissuasivo, né in senso ripristinatorio del valore presidiato.

Nella specie, l'analisi testuale e l'esame della giurisprudenza e della dottrina formatesi sulla disposizione impugnata farebbero ritenere quest'ultima non rispettosa del

²⁴⁶ Ordinanza, 7 dicembre 2006, est. Piccirillo, imp. R.E., in www.diritto.it

principio di <<tassatività-precisione>>, dunque lesiva degli artt. 25, secondo comma, 24 e 27 Cost.

La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione non fondata ed ha, in primo luogo, rilevato che la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale non deve effettuarsi valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce ed ha chiarito che, nonostante la insufficiente delimitazione del concetto di disastro, tale da fargli assumere, nel linguaggio comune, più significati, la sua valenza è individuabile attraverso la finalità dell'incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità²⁴⁷.

L'importanza della decisione merita un maggiore approfondimento soprattutto in luogo delle conclusioni a cui perviene. La Corte sottolinea (punto 4 della sua decisione) che <<l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero [...] di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo>>. Tale assunto permette alla Corte di dimostrare come, invero, si possa, allora, affermare che <<risultano soddisfatti i due obiettivi fondamentali sottesi al principio di determinatezza: obiettivi consistenti - come lo stesso rimettente ricorda - per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo,

²⁴⁷ Corte Cost. sent. 1 agosto 2008, n.327, est. Flick, in *Giur. Cost.*, 2008, p. 3529 ss con nota di F. GIUNTA, *I contorni del "disastro innominato" e l'ombra del "disastro ambientale" alla luce del principio di determinatezza*, in *Giur. Cost.*, 2008, p. 3541; L. RAMACCI, *Il <<disastro ambientale>> nella giurisprudenza di legittimità*, cit., p. 723; G. M. FLICK, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p.*, cit., p. 4

individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare *a priori* le conseguenze giuridico-penali della propria condotta>>.

Secondo la Corte, benché possa sembrare che la norma risulti avvolta da scarsa precisione, tanto da assurgere a diversi significati, non di meno può pacificamente affermarsi che la sua forza trovi valenza normativa <<nella finalità dell'incriminazione e nella sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità>>. La Corte aggiunge testualmente che la norma nella parte in cui punisce il disastro innominato assolve ad una funzione di chiusura del sistema penale, specificando che funzione principale della disposizione è quella di <<colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumità>>; e ciò anche e soprattutto in correlazione all'incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto, facendo proprio in tale ultimo assunto, la relazione ministeriale al progetto del codice penale. Secondo la decisione della Corte <<allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo <<altro>> (nella specie: <<altro disastro>>), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle *species* preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del *genus*.

<<Altro disastro>> cui fa riferimento l'art. 434 c.p., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai <<disastri>> contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai <<delitti di comune pericolo mediante violenza>>: conclusione, questa, confortata anch'essa dai lavori preparatori del codice. Proseguendo nella analisi della decisione, la Corte accanto all'omogeneità tra disastri nominato e disastri tipici (punto 6 della decisione) sottolinea la necessità della possibilità, tesa a superare il dubbio di costituzionalità, di rinvenire in questi ultimi dei

tratti distintivi comuni che “illuminino e circoscrivano la valenza del concetto di genere disastro”; richiamando a tal fine il c.d. procedimento di “analogia esplicita”²⁴⁸.

La corte conclude al riguardo che l’analisi di insieme del capo I del titolo IV consente di pervenire ad una nozione unitaria di disastro, qualificata sotto un duplice e concorrente profilo: dimensionale e sul piano della proiezione offensiva; quantitativo e qualitativo. Sotto il primo profilo si richiede un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi. Sotto il secondo profilo, l’evento deve provocare un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.

Tale nozione, rileva la Corte, corrisponde alla nozione elaborata dalla dottrina²⁴⁹. Essa corrisponde altresì alla nozione concretamente adottata dalla giurisprudenza di legittimità, formatasi con indirizzo risalente e costante: sia in relazione agli altri delitti contro pubblica incolumità nei quali viene in rilievo tale concetto.

La corte sottolinea che il diritto vivente non può comunque colmare l’originaria carenza di precisione del precetto penale, per non tradire la duplice funzione del principio di precisione (la preclusione alla creazione della norma da parte del giudice; la conoscibilità preventiva e *ab origine* della norma da parte dei destinatari). Tuttavia la Corte ritiene apprezzabile nella specie la prima fra le indicazioni del diritto vivente da parte della giurisprudenza dianzi citata, che conferma la possibilità di identificare la puntuale valenza di espressione normativa in se ambigua, quale il disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., attraverso un ordinario percorso ermeneutico.

Sotto il profilo della proiezione offensiva - che concorre con quella dimensionale nella definizione unitaria del *genus* di *disastro*, comprensiva sia di quelli tipici, sia di quello innominato ex art. 434 - la Corte rileva che è in se sufficientemente definito (punto 7 della motivazione) “il pericolo [concreto] per la pubblica incolumità”, in cui si compendia il momento dell’offesa all’interesse protetto dalla norma. L’incolumità pubblica

²⁴⁸ Con riferimento esplicito al disastro innominato, P. MILOCCO, nota a GIP tribunale Santa Maria Capua Vetere 8 novembre 2004, in *Riv. giur. ambiente*, 2005, p. 884; F. GIUNTA, *I contorni del “disastro innominato” e l’ombra del “disastro ambientale” alla luce del principio di determinatezza*, cit., p. 359

²⁴⁹ S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, cit., p. 630; P. Rossetti, nota a Corte d’Appello Venezia 9 dicembre 2005 n. 1710, in *Riv. giur. amb.*, 2006, p. 968; A. BENINI, *Art. 434 c.p.*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretta da G. Lattanzi-E. Lupo, Aggiornamento vol. III, 2005, p. 484 ss

deve intendersi come un bene che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone (comprensiva quest'ultima della salute); esse vengono messe a repentaglio per un numero indeterminato di persone in correlazione alla capacità diffusiva degli effetti dannosi dell'evento "disastro"²⁵⁰.

Giungiamo, così, all'ultimo punto delle motivazioni della sentenza che, invero, si distinguono per la soluzione di auspicio alla quale giungono.

Invero, la Corte ha formulato conclusivamente (punto 9 delle motivazioni) l'auspicio che fattispecie come quella in discussione formino "oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale". Tali fattispecie, continua la Corte, sono, infatti, "attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato e tra esse segnatamente l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale".

L'auspicio della Corte vale a delimitare con chiarezza il richiamo di essa al diritto vivente. Quest'ultimo è ritenuto dalla corte apprezzabile e accettabile come contributo interpretativo all'articolo 434 c.p., per definire con sufficiente precisione la nozione di disastro innominato; esso è ritenuto, invece, discutibile e problematico nell'ulteriore affermazione della giurisprudenza di legittimità che ricomprendere nel disastro innominato anche il c.d. disastro ambientale.

I due momenti interpretativi sono fra loro distinti e la Corte si è limitata ad affrontare solo il primo di essi. Invero, deve rilevarsi come si palesi, che il giudizio della corte si sia limitato a verificare, solo, se l'articolo 434 c.p. nonostante l'elasticità della sua formazione normativa possa essere interpretato cogliendone con sufficiente precisione la portata applicativa, sottraendosi, nel contempo ad affrontare l'aspetto, seppur problematico, di una dilatazione indebita della portata della norma, che arrivi a travalicare i limiti della sua possibile interpretazione.

Tale spazio, invero, lasciato spoglio di argomentazione da parte dei giudici della sentenza oggetto di attenzione, ha fornito, secondo la maggiore dottrina²⁵¹, il gancio alla

²⁵⁰ S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 616 ss; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 61 ss

²⁵¹ S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 633; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, p. 280 ss; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 177 ss; R. MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. pen.*, 2008, p.

giurisprudenza per la creazione in tema di disastro ambientale di una clausola generale a valenza analogica, rappresentata dal disastro innominato, interpretato come una clausola di adeguamento automatico del sistema a nuove fenomenologie di danno e di pericolo per la salute collettiva.

In conclusione di paragrafo tornando ad una, seppur breve, esegesi della norma dobbiamo osservare (come, del resto, già anticipato) che il delitto è configurabile anche nella forma colposa (artt. 434 e 449 c.p.) e richiede, in tal caso, che l'evento si verifichi, a differenza di quanto avviene per l'ipotesi dolosa (art. 434, co. I, c.p.), ove la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, nel caso in cui il disastro si verifichi, viene a concretarsi la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434²⁵².

Si è comunque successivamente specificato, con riferimento al disastro colposo di cui all'art. 449 c. p., che è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità <<nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocimento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato>>²⁵³.

341; F. GIUNTA, *I contorni del <<disastro innominato>> e l'ombra del <<disastro ambientale>> alla luce del principio di determinatezza*, cit., p. 3541; F. CASTALDI, *Il ritorno del "disastro innominato" in materia ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2008, p. 830 ss; A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, cit., p. 420 ss; G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, cit., p. 166 ss; A. L. VERGINE, *Il c.d. "disastro ambientale": l'involuzione interpretativa dell'art. 434 c.p. (quando una norma caratterizzata da una "clausola di riserva" viene trasformata dalla giurisprudenza in una norma caratterizzata da una "clausola generale")*, cit., p. 535 ss; M. TARZIA, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Leg. pen.*, 2/2013, p. 390 ss; L. RAMACCI, *Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità*, cit., p. 724

²⁵² Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2007n. 4675, in *Cass. pen.*, 2009, 7-8, p. 2887 con nota di E. DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della cassazione sul caso <<Porto Marghera>>*

²⁵³ L. RAMACCI, *Il <<disastro ambientale>> nella giurisprudenza di legittimità*, cit., p. 722; Cass. pen., Sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 7664, fattispecie concernente la precipitazione di un elicottero in un giardino di una abitazione, dopo che si era levato in volo privo del pilota, che era disceso dal velivolo, lasciando il motore acceso

Riguardo ai soggetti passivi del reato, si prescinde inoltre dalla loro qualità e dalla più o meno intensa esposizione al rischio²⁵⁴.

Per quanto riguarda la condotta, si è affermato, con riferimento all'ipotesi dolosa, che al fine di verificare l'idoneità a cagionare l'evento occorre considerare la potenzialità dell'azione indipendentemente da altri eventi esterni o sopravvenuti, mentre, al fine di rilevare la configurabilità del reato impossibile, la inidoneità deve risultare assoluta all'esito di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo, che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso²⁵⁵.

Condotta ed evento, inoltre, pur essendo gli elementi costitutivi di un unico fatto rilevante, possono essere tra loro temporalmente assai distanti, come è stato ribadito anche con riferimento alla nota vicenda del Petrolchimico di Marghera, ricordando che il disastro innominato non comprende soltanto gli eventi di grande immediata evidenza che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quelli non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato e che pure producono effetti tali da poter affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità²⁵⁶.

²⁵⁴ Cass. pen., Sez. IV, 8 febbraio 1990, n. 1686, "Nel caso di incidente automobilistico, provocato da colpa dei conducenti, con conseguenze particolarmente gravi alle persone e alle cose, ben può ricorrere, col concorso di altre condizioni, l'ipotesi di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 stesso codice. Più specificatamente, l'incidente che abbia posto in pericolo la sicurezza di un pubblico trasporto-nella specie autocorriera in servizio pubblico-può inquadrarsi nella previsione dell'art. 432 prima ed ultima parte in relazione all'art. 449 c.p. Né è esclusa la sussistenza del disastro quando siano rimaste vittime del danno soltanto le persone trasportate, poiché la nozione di disastro prescinde dalla qualità dei soggetti passivi del reato e richiede un evento particolarmente grave e complesso che colpisca persone e cose, sia suscettibile di mettere in pericolo e realizzare il danno di un certo numero di persone, indipendentemente dalla loro più o meno intensa esposizione al rischio e di diffondere, altresì, un esteso senso di commozione e allarme"

²⁵⁵ "In tema di crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi, la idoneità dell'azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneità, onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta in virtù di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso. Ne consegue che commette il delitto di cui all'art. 434 c.p. colui che cerchi di far esplodere il gas contenuto in due bombole, al fine di cagionare il crollo dell'edificio, depositate in un appartamento la cui porta di ingresso sia socchiusa, senza che, a causa della chiusura di altre parti esterne, vi fosse la possibilità di dispersione del gas", Cass. pen., Sez. I, 16 aprile 1987, n. 4871, CED 175744

²⁵⁶ Si veda Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 4675, cit.

3.3 Il disastro innominato secondo la giurisprudenza: il caso Seveso

Come anticipato sin dal primo paragrafo, la mancanza di fattispecie incriminatrici adeguate ha “obbligato” già da tempo la giurisprudenza penale a superare il proprio tradizionale ruolo di interprete della legge per svolgere un ruolo di supplenza nei confronti del legislatore attraverso il ricorso, nell'esercizio della propria funzione giudicante, ad illeciti originariamente introdotti per altri fini: ciò attraverso l'estensione della portata originaria di detti reati, finalizzando l'azione giudiziaria all'innalzamento dei livelli di tutela dell'ambiente, man mano che il “valore ambientale” assumeva sempre maggiore rilevanza all'interno dell'ordinamento

La giurisprudenza di legittimità ha considerato in più occasioni la figura del disastro ambientale²⁵⁷, non manifestando alcuna incertezza circa la sua astratta configurabilità, diversamente da quanto avvenuto in dottrina, ove si è ritenuta, ad esempio, la inconciliabilità del delitto in esame con le caratteristiche strutturali del danno ecologico e con il bene ambiente.

A partire dal caso di Seveso, la giurisprudenza, tentando di colmare la mancanza di una espressa previsione di disastro ambientale (quanto mai necessaria in una società del rischio come quella in cui stiamo vivendo), ha ritenuto spesso l'idoneità a determinare l'alterazione dell'ecosistema sufficiente a sussumere il fatto nel concetto di “disastro”. Da allora si possono citare parecchi casi, anche recenti, in cui i giudici si sono pronunciati in tal senso: è stato ricondotto al paradigma del disastro ambientale il caso della “condotta di chi, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di una cava, abbia determinato lo sventramento di intere montagne, con l'irreversibile alterazione dell'orografia e della geomorfologia dei luoghi posti a ridosso di una zona densamente popolata, così causando un danno rilevante e

²⁵⁷ Definito da illustre dottrina <<singolare figura di creazione accusatoria, che nulla ha a che vedere con il disastro innominato di cui all'art. 434 c.p.>>, C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., p. 289; La Corte di Cassazione ha specificato, che i reati di disastro sono tesi a tutelare quei comportamenti, che mettono a repentaglio l'incolumità di un indeterminato numero di persone, non essendo necessario che il danno materialmente si verifichi, in quanto la fattispecie tutela la “messa in pericolo” del bene “incolumità pubblica”: “Occorre che il fatto dia luogo a concreto pericolo da valutarsi ex ante per la vita o l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti tutte a determinate categorie, restando irrilevante il mancato verificarsi del danno” Cfr. Cass.pen, Sez. I, 11 dicembre 2003, n. 226459, imp. Bottoli, in RV226459; In tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora “l'attività di contaminazione diretta o indiretta, una volta verificata la sussistenza degli elementi anzidetti, assuma caratteri tali in termini di durata, ampiezza e intensità da risultare <<straordinariamente complessi>>” cfr. Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, in RV236295

irrimediabile e ponendo in pericolo la pubblica incolumità e la salute pubblica per la possibilità reale e non meramente ipotetica di crolli e frane, suscettibili di travolgere centri abitati²⁵⁸; nonché lo sprigionarsi di gas pericolosi con moria di animali e parziale distruzione di un immobile di proprietà con pericolo per delle persone²⁵⁹.

L'incidente che si verificò a Seveso, presso lo stabilimento industriale della società Icmesa, aprì gli occhi non solo dei cittadini del comune di Meda²⁶⁰, ma chiamò alla realtà, gli italiani, tutti, sui rischi, i pericoli e le conseguenze che lo sviluppo tecnologico e il rischio di fare impresa porta con sé.

²⁵⁸ Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord. cust. caut. 8 novembre 2004, in *Riv. giur. amb.*, 2005, II, 884 e ss, con nota di P. MILLOCO: l'elemento materiale è caratterizzato dalla presenza di una condotta che si concreti in «qualunque» azione idonea a determinare un disastro. Si tratta quindi di un reato di natura sussidiaria il quale ha la funzione di colmare eventuali lacune legislative a fronte di vicende non preventivamente individuabili nella loro consistenza concreta. A fronte di una molteplicità di eventi dannosi che potrebbero presentarsi nella realtà fattuale, i quali non sono sempre prevedibili nella loro consistenza materiale, si è reso necessario prevedere una norma di chiusura che, pur non descrivendo analiticamente la condotta, consenta di sanzionare taluni comportamenti e impedire, quindi, che vi siano ambiti privi di tutela penalistica. Nel procedere a detta ricostruzione va evitata che l'indeterminatezza della norma sia in contrasto con il principio di tassatività delle fattispecie penali, e conseguentemente, con il principio di legalità. L'ipotesi di reato contestata ex art. 434 c.p., si differenzia dall'art. 449 c.p. unicamente per l'elemento soggettivo, mentre quello oggettivo è analogo. Dunque elemento oggettivo del reato di cui all'art. 434 c.p., è l'esistenza di un «disastro» ed è necessario che vi sia un pericolo per la pubblica incolumità. Nell'interpretazione della legge bisogna attribuire ad essa il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore: in lingua italiana disastro, fra i vari significati, ha anche quello di «danno rilevante ed irrimediabile». L'ordinanza cautelare del Gip individua gli estremi della fattispecie di disastro innominato in un'attività imponente e illegale di escavazione, che ha sventrato, nel corso degli anni, per la coltivazione di cave abusive, intere montagne, nella zona contigua a Caserta. Il giudice procede, nella suddetta ordinanza, all'esame delle norme comprese negli artt. 434 e 449 c.p., evidenziando come la formula «altro disastro» pone un problema di interpretazione nei limiti della tassatività del precetto. Successivamente, si ha il richiamo ad una serie di massime dirette a specificare il concetto di disastro ma la catalizzazione dell'attenzione sul concetto di pubblica incolumità e sul pericolo alla stessa da parte di un avvenimento imponente e devastante non pare sufficiente ad orientare l'interprete al di fuori delle tradizionali applicazioni del disastro innominato. L'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere evidenzia dei parametri ulteriori, ad esempio, sottolineando il connotato violento del concetto di disastro; il Gip afferma che le imponenti opere di coltivazione abusiva di cave hanno letteralmente fatto sparire le montagne con modalità illecite, violente e abusive. Il rischio che si pone in queste interpretazioni ermeneutiche è quello di ricostruire quale disastro innominato le situazioni di pericolo per l'incolumità, che non integrano tutti gli elementi dei disastri nominati, ma che appaiono meritevoli di tutela penale.

²⁵⁹ Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18974, R. e altro, in cui si è confermata la configurabilità del disastro innominato, anche se gli imputati sono stati assolti per mancanza di colpa.

²⁶⁰ Il 29 novembre 1945 l'ICMESA (Industrie Chimiche Meridionali S.A. con uffici e direzione a Milano) presentò al Corpo del Genio Civile di Milano domanda per l'autorizzazione a costruire un nuovo stabilimento per la produzione di farmaceutici in un terreno di sua proprietà ubicato nel territorio del Comune di Meda.

Il disastro ambientale risalente al 10 luglio 1976, un sabato di sole, che non preannunciava affatto il buio, lo sconforto e le nubi, non di pioggia ma, invero, tossiche che avrebbero avvolto le cittadine confinanti con l'industria della zona lombarda.

Nello stabilimento chimico dell'ICMESA una valvola di sicurezza del reattore A-101 esplose provocando la fuoriuscita di alcuni chili di diossina nebulizzata (la quantità esatta non è quantificabile, qualcuno dice 10-12 chili, altri riferiscono di appena un paio).

Il vento disperde la nube tossica verso est; nella Brianza. Il giorno dopo, domenica 11 luglio, nel pomeriggio, due tecnici dell'Icmesa²⁶¹ si recano dal sindaco di Seveso, Emilio Rocca, per metterlo al corrente di ciò che è accaduto nello stabilimento e rassicurandolo che la situazione non desta preoccupazioni perché è già tutto sotto controllo.

Dopo 4 giorni dall'incidente inizia la moria degli animali, muoiono galline, uccelli, conigli. Le foglie degli alberi ingialliscono e cadono, e gli alberi in breve tempo muoiono come tutte le altre piante.

Nell'area interessata vivono circa 100.000 persone. E solo dopo pochi giorni si verificano i primi casi d'intossicazione nella popolazione. Il giorno 15 il sindaco emana un ordinanza di emergenza: divieto di toccare la terra, gli ortaggi, l'erba e di consumare frutta

²⁶¹ Già dal 1948 l'ICMESA aveva sollevato le proteste della popolazione di Seveso in merito ai gas e agli odori provenienti dal torrente Certesa (o Tarò) che erano da attribuirsi anche agli scarichi della fabbrica di Meda. L'anno successivo il Consiglio Comunale di Seveso si occupò della questione delle acque che venivano immesse nel torrente non convenientemente depurate da parte dell'ICMESA e che diffondevano "odori nauseabondi ed insopportabili nell'atmosfera". I consiglieri rilevarono le continue lamentele della cittadinanza e le fecero proprie poiché in talune zone del territorio comunale l'aria diventava "assolutamente irrespirabile per le esalazioni provenienti dalle acque di deflusso dello stabilimento della società ICMESA di Meda". Per questo il Consiglio Comunale invitò il sindaco ad accertare la nocività dei gas emanati dall'ICMESA e, di concerto con il collega di Meda, ad attivarsi per inoltrare una protesta alle "superiori autorità" al fine di obbligare la società ad eseguire quelle opere che si rendevano necessarie per eliminare i gravi inconvenienti igienici rilevati. Dopo pochi anni, il 2 maggio 1953, l'ufficio veterinario del Comune di Seveso accertò un'intossicazione di pecore a causa degli scarichi dell'ICMESA. Recatosi alla fabbrica "anche allo scopo di avere elementi necessari sui quali indirizzare la cura delle pecore colpite e non ancora decedute", il veterinario consorziale Malgarini non ottenne alcun chiarimento in merito, per la "reticenza" del rappresentante dello stabilimento di Meda. Un paio di mesi dopo, il 1° luglio 1953, l'ufficiale sanitario Del Campo, comunicò al sindaco del Comune di Meda che "un increscioso episodio tossico con la morte di 13 pecore" si era verificato nel torrente Certesa "subito a valle dello scarico delle acque di rifiuto della fabbrica ICMESA". Nella sua relazione l'ufficiale sanitario, dopo aver evidenziato che l'ICMESA produceva prodotti delle serie "acetati, salicitati e alcoli", appurò la nocività delle acque del Certesa, causata dallo scarico della fabbrica. Per queste ragioni Del Campo ritenne che ci fossero "tutti gli estremi" per qualificare la fabbrica di Meda come "Industria Insalubre", in www.instoria.it

e verdure, animali da cortile, di esporsi all'aria aperta. Si consiglia un'accurata igiene della persona e dell'abbigliamento.

Ci sono i primi ricoveri in ospedale e gli operai dell'ICMESA si rifiutano di continuare a lavorare. Soltanto il 17 luglio appaiono i primi articoli sul "Giorno" e sul "Corriere della Sera". L'accaduto diviene di dominio pubblico. Il 18 luglio parte un'indagine dei carabinieri del comune di Meda ed il pretore decreta la chiusura dello stabilimento.

Si procede all'arresto del direttore e del vicedirettore della fabbrica per disastro colposo. Ma ancora il 23 luglio dalla prefettura non viene ancora presa nessuna decisione su come far fronte all'emergenza. I casi d'intossicazione aumentano, i più colpiti sono i bambini²⁶². Viene dato un nome ad una malattia finora quasi sconosciuta: la Cloracne²⁶³.

Il fatto ebbe un'incidenza notevole sull'opinione pubblica²⁶⁴, prima di giungere a pronunce giudiziali, trovò una risposta sul piano extragiudiziale²⁶⁵ con l'emanazione,

²⁶² Le conseguenze di questo massiccio inquinamento di una zona così vasta, (furono toccati i comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio) sono ancora oggi non del tutto conosciute tant'è che il monitoraggio resta in attività. Per rendere idea del contorno del disastro basti pensare che fu adottata una deroga per Seveso all'aborto. Infatti, all'epoca l'aborto non era ancora stato legalizzato ma per Seveso si autorizzarono gli aborti terapeutici poiché il timore che potessero nascere bambini con gravi malformazioni era elevato

²⁶³ La cloracne è il sintomo più eclatante dell'esposizione alla diossina, colpisce la pelle, soprattutto del volto e dei genitali esterni, se l'esposizione è prolungata si diffonde in tutto il corpo. Si presenta con comparsa di macchie rosse che evolvono in bubboni pustolosi giallastri, orribili a vedersi e di difficile guarigione, e la pelle cade a brandelli. Può essere compromessa seriamente la funzionalità epatica. L'inalazione del composto crea problemi respiratori. Il 23 luglio dopo 13 giorni dall'incidente la verifica incrociata delle analisi effettuate dalle strutture sanitarie italiane e dei Laboratori Givaudan dell'ICMESA confermano una presenza notevole di TCDD nella zona maggiormente colpita dalla nube tossica

²⁶⁴ T. SCOVAZZI, *L'incidente di Seveso e il «velo» delle società transnazionali*, in *Riv. giur. amb.*, 1988, p. 277; S. CACACE, <<L'estate di S.Martino a Seveso>>, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, p. 890; Cass.pen., Sez. Un., 21 febbraio 2002, Pierotti, in *Giur. ital.*, 2003, 691; Cass. pen., sez. III, 24 maggio 1997, Carace ed altri, in *Giur. ital.*, 1998, p.1363; Cass., sez. IV, 23 maggio 1986, Von Zewehl, in *Cass. pen.*, 1988, 1251: nel reattore era presente tetraclorobenzolo, etilenglicole e soda caustica, destinati alla produzione di triclorofenolo grezzo, usato come diserbante e come materia prima base per la preparazione di altri prodotti, in particolare dell'esaclorofene, un disinfettante largamente usato negli ospedali. Le sostanze diffuse nell'ambiente provocarono danni alle colture, agli animali e alle persone, in particolare ai minori, che riportavano orticaria diffusa, eczemi, edemi al viso e congiuntiviti, cloracne. A seguito dei primi rapporti dei carabinieri di Meda e dei successivi rapporti dell'Ispettorato del lavoro e della guardia di finanza venne iniziata istruttoria penale nella quale vennero inizialmente indiziate di reato ben dodici persone fra le quali Von Zewehl, Sambeth, Paoletti. Furono disposte perizie tecniche e mediche al fine di accertare sia le cause del sinistro che le sue conseguenze

²⁶⁵ Va ricordato a tale proposito che proprio a seguito del dibattito generato a livello europeo dall'incidente di Seveso fu emanata la direttiva 1982/501/CE, non a caso nota come "direttiva Seveso", recepita in Italia con il d.lgs. n. 175/1988. Essa ha subito due modifiche: la prima ad opera della direttiva "Seveso II"

subito dopo l'accaduto, del d.l. 10 agosto 1976 n.542²⁶⁶, poi convertito in legge, con cui furono stanziati dei fondi a favore della regione Lombardia, affinché le somme stanziate fossero destinate a risarcire i danni alla persona risentiti dai cittadini contaminati.

Sul piano giurisdizionale²⁶⁷, invece, ebbe luogo il procedimento penale²⁶⁸, il quale si concluse con la condanna, da parte della Cassazione, dei due direttori tecnici dell'Icmesa S.p.a., per il reato di disastro colposo ex art. 449 c.p.

Il percorso ha inizio attraverso l'emanazione della sentenza di condanna da parte del tribunale di Monza il 24 settembre 1983, per il delitto ex art. 437 c.p. in cui viene assorbito quello di disastro colposo. Contro tale sentenza gli imputati proponevano appello sotto vari profili e per motivi diversi.

Con sentenza del 14 maggio 1985, la Corte d'Appello di Milano²⁶⁹ provvedeva, in riforma della decisione di primo grado impugnata, all'assoluzione per il fatto ex art. 437 c.p., mentre condannava i due dirigenti dell'industria per il reato di cui all'art. 449 c.p.

(96/82/CE), il cui contenuto è stato trasfuso nel nostro d.lgs. n. 334/1999, la seconda a seguito dell'emanazione della direttiva "Seveso III" (2003/105/CE), recepita con d.lgs. n. 238/2005. Si tratta della disciplina sul controllo dei rischi di incidente rilevante, derivanti da attività umane ritenute pericolose in ragione del tipo di processo produttivo posto in essere o della tipologia di sostanze impiegate. Sulle predette normative copiosi sono stati gli interventi dottrinari; tra i tanti si ricordano: L. RAMACCI, *Le novità della Seveso-bis*, in *Amb. & svil.*, 3, 2000; C. BOVINO, *La disciplina dei "grandi rischi" dopo il d.lgs. n. 238/2005 di recepimento della "Seveso III"*, in *Amb. & svil.*, 6, 2006

²⁶⁶ D. L. 10 agosto 1976, n. 542, Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 (G. U. n. 211 del 11 agosto 1976) convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n. 688 in G. U. 9 ottobre 1976, n. 270

²⁶⁷ Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, Pierotti, *cit.*, 692; Trib. Milano, 11 luglio 1991, Sampona e altri, in *Resp. civ. e prev.*, con nota di D. FEOLA, *Il caso «Seveso» e la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla collettività vittima di un disastro ambientale*, 1995, p. 143: non fu possibile individuare le ragioni tecniche dell'incidente tecnico, ma il brevetto per la produzione di TFC era da tempo oggetto di critiche in ambito scientifico e l'incidente di Seveso era l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di episodi analoghi già verificatosi altrove (incidente occorso alla Dow Chemical negli Stati Uniti nel 1960, alla ditta tedesca Basf nel 1963, all'olandese Philips Duphar nel 1963, alla Coalite and Chemical Products in Gran Bretagna nel 1968). La vicenda assunse un rilievo straordinario nell'opinione pubblica, la profonda tensione ingeneratesi culminò nell'assassinio – da parte di un gruppo terroristico – di uno dei dirigenti rinviati a giudizio. Anche a livello europeo fu grande l'eco del disastro di Seveso, tanto da indurre la C.E.E. all'emanazione di una direttiva, la n.82/501, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con attività industriali pericolose, nota appunto come direttiva di «Seveso» (essa è stata attuata nel nostro ordinamento con il d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175)

²⁶⁸ Il procedimento penale si concluse in primo grado con la condanna di cinque dirigenti, tutti coinvolti nel complesso procedimento produttivo, per i reati di cui agli art. 437 c.2 (omissioni di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dall'evento), 449 (disastro colposo), aggravato dalla previsione dell'evento (art. 61, n.3, c.p.: il convincimento del giudice in ordine all'effettiva previsione dell'evento da parte dell'imputato può essere concretamente desunto da ogni elemento idoneo, oggettivo o soggettivo, tra cui soprattutto il grado di probabilità del verificarsi dell'evento, con riferimento alle capacità intellettive dell'agente) e 434 (disastro doloso) c.p.

I giudici su precisi elementi di fatto, avevano confutato la tesi difensiva secondo cui la soglia di pericolo nella produzione del TCF veniva indicata dalla letteratura scientifica intorno ai 230°, mentre il procedimento Icmesa si svolgeva ad una temperatura di 140°-160° nella fase di idrolisi e di 170°-175° nella fase di distillazione, e che non esistevano misure di sicurezza concretamente idonee ad evitarlo²⁷⁰.

L'organo giudicante evidenzia, invero, come l'evento disastroso fosse prevedibile, data la conoscenza che i tecnici dell'Icmesa avevano della notevole pericolosità del procedimento chimico utilizzato, conoscibilità corroborata, comunque, *in primis* dalla scienza, che, inoltre, fattore assolutamente da non sottovalutare, dagli incidenti verificatisi negli anni precedenti. Sul punto si rilevava come non fossero state adottate le misure opportune, le quali erano conosciute da chi operava in quel settore, essendo in più facilmente reperibili, perché disponibili sul mercato, idonee ad evitare che in caso di innalzamento improvviso della temperatura, potesse fuoriuscire la sostanza tossica²⁷¹.

²⁶⁹ I giudici di *seconde cure* nella loro decisione evidenziarono come nessuno degli appellanti avesse negato la verificazione del disastro riconducibile, a seguito di attenta analisi ai seguenti fattori: all'elevata tossicità delle sostanze chimiche liberate dallo scoppio; b) alla rilevante entità della massa fuoriuscita dal reattore e diffusasi nell'atmosfera; c) alla vastità dell'area contaminata o comunque esposta a pericolo di inquinamento; d) all'entità della popolazione residente nei luoghi contaminati e coinvolta nell'evento; e) ai danni fisici, sotto forma di affezione cutanea di diversa gravità; f) al pregiudizio economico diretto; g) al danno economico indiretto dovuto al blocco di tutte le attività agricole e zootecniche dell'area contaminata; h) all'intenso allarme sociale che è stato aggravato dall'incertezza circa gli effetti a lungo termine della contaminazione e quindi per il persistente timore di danni futuri, in E. VINCI, *Il disastro ambientale*, cit., p. 96

²⁷⁰ Cass., sez. IV, 23 maggio 1986, n. 1112 Von Zwehl, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1251: come si legge nella sentenza della Cassazione, i giudici di merito avevano correttamente affermato la prevedibilità del disastro <<attraverso un approfondito esame del rapporto Wahl (datato 12 dicembre 1969), della letteratura brevettale e della dinamica degli incidenti già verificatisi in precedenza presso stabilimenti gestiti da altre società, rilevando in particolare, che il rapporto Wahl, prevede come possibile la produzione di TCDD se si superi la temperatura di 175° durante la reazione o l'eventuale distillazione di etilenglicol; che la letteratura brevettale anteriore al 1976 contiene indicazioni di pericolo nella produzione del TFC a livelli di temperatura molto inferiori ai 230°; così il brevetto Monsanto (U.S.A. 1962) che prevede la formazione di residui altamente tossici a temperatura di 165-180° e il brevetto Michaels Lee che prevede una possibile manifestazione di reazioni esotermiche già a 155°>>

²⁷¹ Sulla poca sicurezza posta in atto dai tecnici Icmesa, S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 645: <<il rischio di produzione di diossina nel procedimento Icmesa era stato inoltre segnalato nel menzionato rapporto Wahl proprio in relazione alla possibilità di un surriscaldamento locale che il quantitativo di glicol, presente al termine della reazione, non fosse bastato a prevenire>>. Nel caso concreto, poi, <<era noto ai tecnici Givaudan-Icmesa che il procedimento produttivo del TCF dava luogo alla produzione di una sostanza di elevata tossicità come la diossina. Non sfuggiva ai medesimi il rischio, per quanto ritenuto teorico che tale sostanza raggiungesse concentrazioni pericolose nel caso di temperature di reazioni superiori a quelle normalmente programmate. La possibilità di innalzamenti locali di temperatura della massa nei procedimenti con somministrazione di calore faceva parte del patrimonio di conoscenza e di

Ma vi è di più. Proprio in riferimento al ricorso per cassazione esperito dal direttore tecnico dell'Icmesa, l'organo di merito mettendo la parola fine all'aspetto giurisprudenziale, almeno da un punto di vista dei responsabilità penale, della questione affrontata, statuisce che: "il direttore tecnico della società, del quale era stata affermata la responsabilità riguardo al reato di cui all'art. 449 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 co. 3 c.p., si era ingerito nella gestione dell'Icmesa, e per la sua funzione e preparazione specifica si trovava nelle condizioni più idonee a rappresentarsi i rischi connessi al procedimento adottato nello stabilimento di Seveso e a rilevare le insufficienze delle cautele adottate, pertanto, si poteva esigere da lui, l'adozione di un progetto esente dalle carenze funzionali degli impianti"²⁷². Pertanto, in conclusione secondo gli Ermellini il

esperienza degli operatori chimici. Altrettanto conosciuta e sperimentata era la possibilità di innesco di reazioni esotermiche, a partire da temperature variamente indicate (tra i 150° e i 250°) nella letteratura e nei brevetti>>; D. MINGHELLI, *Ancora in tema di deleghe di funzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, II, p. 728; F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e il modo di produzione*, in *La questione criminale*, 1978, p. 102: <<una volta verificatisi danni irreparabili e irreversibili da un tipo di produzione che doveva essere a priori vietato (è un po' il caso Seveso), si contesta al produttore (formula generica nella quale si addentrano tutti i problemi relativi all'individuazione del soggetto penalmente responsabile; problemi la cui delicatezza si accentua quando il produttore è una società multinazionale) la violazione dell'art. 437 c.p. Si individua la responsabilità non tanto nell'aver iniziato un tipo di produzione il quale non poteva che provocare danni irreversibili, quanto nel non aver accompagnato tale processo produttivo con cautele e modalità adeguate. Ed è proprio nell'adeguatezza delle cautele che si apre per il produttore uno spiraglio per affermare la propria irresponsabilità ossia per eludere l'applicazione dell'art. 437 c.p. Posto che, dato il tipo di produzione, non esistono cautele idonee a fronteggiare i rischi che sono ad esso inerenti>>.

²⁷² Cass.pen, sez. IV, 23 maggio 1986, Von Zwehl, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1258: <<quanto al dottor Sambeth va rilevato che il principio della delega, cui il ricorrente fa riferimento al fine di vedere esclusa la propria responsabilità, può concettualmente trovare applicazione, anche se con assoluto rigore nell'accertamento dei suoi presupposti, allorché, come nella specie, trattasi di attività che coinvolgono non soltanto la prevenzione infortunistica, ma anche l'integrità del territorio, l'incolumità fisica e gli interessi economici dei suoi abitanti>>; <<a tali concetti aderisce la sentenza impugnata la quale, dopo di aver ritenuto nel merito, attraverso un corretto esame delle risultanze processuali, l'ingerenza di fatto del Sambeth, direttore tecnico del gruppo Givaudan, nella gestione dell'Icmesa (ingerenza che la sentenza ha enunciato facendo ricorso ai concetti di dipendenza funzionale e di supervisione), ha concluso nel senso che per la sua funzione e preparazione specifica il Sambeth, dopo von Zwehl, si trovava nelle condizioni più idonee a rappresentarsi i rischi connessi al procedimento in oggetto e a rilevare l'insufficienza delle cautele in atto ed aveva un preciso obbligo di adoperarsi per l'adempimento di tali cautele>>; D. MINGHELLI, *Ancora in tema di deleghe di funzioni*, *cit.*, p. 733: con riferimento all'ipotesi concretamente contestata all'imputato, quand'anche si volesse ammettere che la fattispecie delineata dal combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p. definisca un reato realizzabile anche da soggetti diversi da quelli titolari degli specifici obblighi antinfortunistici, dovrebbe tenersi conto del particolare modo in cui il combinato disposto reagisce a contatto con i comandi d'azione posti a carico di specifici soggetti. Nell'ipotesi di specie la figura criminosa che si sarebbe specificamente configurata a carico degli imputati sarebbe una fattispecie di disastro commessa mediante l'inosservanza dell'obbligo antinfortunistico previsto dall'art. 2087 c.c. e diretto all'imprenditore-datore di lavoro. Sotto questo profilo, perciò, viene imputata una fattispecie omissiva impropria (art. 40 co. 2 c.p.),

disastro era prevedibile e dovevano, indi, essere poste in essere tutte le idonee cautele del caso necessarie ad evitarlo²⁷³.

La vicenda in oggetto ha determinato e ricevuto l'attenzione del settore civile del nostro ordinamento. Sul punto è d'obbligo richiamare due sentenze, di cui la prima espressione della cassazione a Sezioni Unite.

Invero, con una decisione del 21 febbraio 2002, n. 2515 le Sezioni Unite fissano il seguente principio: n caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenza e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa dell'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale²⁷⁴.

che si configura, appunto, come funzionale dell'imprenditore-datore di lavoro in quanto titolare degli obblighi antinfortunistici.

²⁷³ S. Corbetta, *Delitti contro la pubblica incolumità, cit.*, p. 647: oltre che prevedibile, il disastro deve poi essere evitabile, nel senso che l'osservanza delle condotte diligenti avrebbe impedito un decorso causale poi sfociato nel disastro. La questione relativa all'inevitabilità del disastro è stata pure oggetto di attenta disamina nella sentenza relativa al disastro di Seveso. In particolare, i giudici hanno stabilito che le misure di sicurezza omesse, se fossero state adottate, avrebbero impedito il verificarsi del disastro. Queste le carenze riscontrate: <<l'assoluta inadeguatezza della strumentazione con specifico riguardo al rudimentale sistema di controllo della temperatura della massa reagente ed all'assenza di dispositivi di allarme e di blocco automatico; l'inesistenza di precise disposizioni scritte circa le modalità di esercizio e l'assenza di ogni regolamentazione di eventuali modifiche dello schema di base (...)>>. Il disastro sarebbe stato perciò sicuramente evitato <<se la temperatura fosse stata tenuta sotto controllo, attraverso un termometro a più sensori, posti in vari punti della massa, a partire dal livello superficiale, o attraverso un circuito di misurazione multiplo, e se vi fossero stati applicati alcuni elementari sistemi di sicurezza>>.

²⁷⁴ Cass. Civ., SS. UU. 21 febbraio 2002, n. 2515 "Ma decisiva per la soluzione della questione è la natura del reato ex art. 449 c.p.: delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) ma, soprattutto, delitto plurioffensivo, in quanto con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente (Corte Cost. 30 dicembre 1987 n. 641), di cui è titolare l'intera collettività, concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale. Ne consegue che essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito

Invero, però, deve richiamarsi altra giurisprudenza recente sul tema. Nel 2005, infatti, oltre mille abitanti di Seveso hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, la società s.p.a. Icmesa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata bonifica della c.d. “zona B” colpita dagli effetti inquinanti del disastro ambientale verificatosi in data 10 luglio 1976, quando il reattore chimico della fabbrica era esploso diffondendo in tutto il circostante territorio una ingente quantità di diossina. Secondo la prospettazione degli attori, la condotta omissiva di Icmesa - che avrebbe dovuto provvedere alla bonifica della zona contaminata in qualità di responsabile del predetto evento-, coniugata con il carattere permanente del danno conseguente al disastro del 1976, aveva senz'altro perpetuato una situazione una situazione lesiva delle loro posizioni soggettive, cagionandogli, indiscutibilmente, un danno morale conseguente ai continui controlli sanitari a cui erano necessariamente sottoposti. La mancata bonifica del sito, configurabile (anche) come illecito penale ex art. 51 bis del D. lgs. 22/1997, legittima, in definitiva, una richiesta risarcitoria, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di merito, e precisamente, Sezioni Unite 2002, n. 2515. I giudici di legittimità della terza sezione civile, con la decisione n. 9711 del 22 aprile 2013, hanno fatto loro i motivi già espressi sia dal Tribunale di Monza²⁷⁵, prima, che dalla Corte di Appello di Milano, che avevano rigettato la domanda attorea, sostenendo che: “l'illecito in discorso si dovesse correttamente configurare non già, quale reato permanente, bensì, di contro, come in tutte le ipotesi di danno da inquinamento, come illecito istantaneo con effetti permanenti, in cui la condotta lesiva si era esaurita al momento della verifica del disastro, che assumeva quindi dimensione unitaria, a prescindere dalla eventuale diacronia dei relativi effetti, con tutto ciò che ne derivava ai fini del computo del termine necessario al decorso della prescrizione”. Osserva, in definitiva la Corte come, in realtà,

un turbamento psichico (che si pone anch'esso come danno- evento, alla pari dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, nella specie non ravvisati). Conclusione, questa, in sintonia con la più recente giurisprudenza di questa Corte in materia risarcitoria; al riguardo, è sufficiente il richiamo alle sentenze 27 luglio 2001 n. 10291, che ammette incondizionatamente il risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti dell'offeso da lesioni colpose e 7 giugno 2000 n. 7713, secondo cui a lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in se della lesione (danno- evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno- conseguenza).”

²⁷⁵ Il giudice di primo grado respinse la domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, escludendo tout court la predicabilità, nella specie, di un danno autonomo e diverso rispetto a quello lamentato e risarciti nel 1976

contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nella fattispecie scrutinata, il carattere permanente dovesse essere attribuito non già al fatto illecito, quanto piuttosto al danno. Con la ovvia conseguenza che così ritenendo il danno non patrimoniale lamentato dai ricorrenti non debba essere considerato quale manifestazione di una lesione nuova e autonoma, soggetta a risarcimento, rispetto a quella del 1976 quanto piuttosto un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto. Tale conclusione porta a pensare chi scrive che l'inquinamento resta, la diossina pura, ma il danno è prescritto o è ormai lontano. La difficoltà ancora, una volta, del diritto di poter afferrare con i suoi guanti di legno una materia tanto complicata e dai diversi risvolti quale quella ambientale.

Capitolo 4

Le ricadute del disastro sull'ambiente, territorio e paesaggio, i processi penali: da porto Marghera all'Ilva di Taranto

4.1 Il caso di Porto Marghera²⁷⁶

Il processo iniziato nel marzo 1998 presso il Tribunale di Venezia è considerato il primo grande processo per malattie professionali celebrato in Italia.

L'accusa, per quel caso, consisteva nell'imputazione a ventotto manager, succedutisi a partire dagli anni '60 nei vertici di Montedison ed Enichem, di 309 tumori e altre malattie, per via dell'omessa predisposizione di cautele adatte a ridurre l'esposizione a sostanze pericolose quali PVC e CVM.

La storia di Porto Marghera è nota all'Italia intera. Così come è noto l'articolo 15, co. 3, delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore di Venezia del 1962, che condannò Marghera ad essere quel <<girone dantesco>> che è stato per decenni. Secondo quell'articolo: <<nella zona industriale di Porto Marghera troveranno posto prevalentemente quegli impianti che diffondono nell'aria fumo, polvere o esalazioni dannose alla vita umana, che scaricano nell'acqua sostanze velenose, che producono vibrazioni e rumori>>²⁷⁷.

L'istruttoria dibattimentale si apre il 13 maggio 1998, presso l'aula bunker di Mestre, con il processo contro i vertici di Enichem e Montedison per le morti causate dalle

²⁷⁶ Porto Marghera ha rappresentato, a partire dal 1917, anno dei primi insediamenti, una promessa di sviluppo tale da convogliare le energie e le vite di migliaia di persone. Nel 1927 Venezia deteneva, all'interno della regione Veneto, il primato nel settore meccanico, nella lavorazione dei minerali non metalliferi e nel settore chimico. «Era accaduto quel fatto significativo e davvero fondamentale nella storia dello sviluppo veneto, rappresentato da Porto Marghera»

²⁷⁷ Da www.legambiente.it: <<l'elenco delle attività produttive che nei trent'anni in cui è rimasta in vigore questa norma sono state realizzate a Marghera è impressionante: uno dei più grandi poli chimici del nostro paese, alluminio, cantieristica navale, petrolifero - raffinazione, siderurgia, energia elettrica, commercio di prodotti petroliferi. Il polo chimico ha prodotto quasi tutte le sostanze a partire dalle materie prime, prodotti intermedi, prodotti finali. A partire dal 1951 con i reparti cloro - soda che producono cloro, soda caustica e ipoclorito. L'anno successivo inizia la produzione di trielina, acetilene e quindi cloruro di vinile monomero (CVM) e polivinilcloruro (PVC). È a Marghera che verrà avviata la produzione della plastica in Italia>>; E. VINCI, *Il disastro ambientale, cit.*, 2014, p. 101

lavorazioni di CVM e PVC al Petrolchimico di Porto Marghera e per i danni ambientali provocati²⁷⁸.

Nello specifico la vicenda giudiziaria inizia, invero, da più lontano. Infatti, il 22 agosto 1994 perviene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia un esposto denuncia da parte di un lavoratore della ditta (sig. Gabriele Bortolozzo), coadiuvato nell'esposizione della stessa e fisicamente accompagnato per il suo deposito dall'associazione Medicina democratica, nella persona in quel caso del dott. Luigi Scatturin. Il procuratore che prende in carico il fascicolo è il dott. Felice Casson. A seguito della sua attività di indagine nel novembre del 1996 viene dunque depositata una richiesta di rinvio a giudizio <<della quale colpisce una lista infinita di nomi: le persone offese>>²⁷⁹. Il processo trova la sua massima caratterizzazione nel contraddittorio che si

²⁷⁸ M. DEL NEVO, *Cancro e lavoro: Il processo del petrolchimico di Marghera, Igiene & sicurezza sul lavoro*, p. 198: tutto il processo è stato incentrato attorno alla lavorazione del clorurovinilmonomero, monomero utilizzato nell'industria chimica per la produzione del polivinilcloruro (PVC), sostanza plastica di diffusissimo utilizzo anche nella vita quotidiana. Da notare come il CVM fosse stato utilizzato, fino agli anni '50, come anestetico, prima che fosse messa in evidenza una sua cardiotossicità. Dalla fine del 1974 la comunità scientifica ha riconosciuto il CVM come sicuro cancerogeno pluripotente, in grado di agire con meccanismo dose-risposta con particolare relazione alla durata dell'esposizione e particolare meccanismo di azione sull'apparato vascolare. Il CVM, è caratterizzato da una lunga latenza di induzione: l'angiosarcoma epatico, cioè compare molti anni dopo l'esposizione a rischio

²⁷⁹ Nel primo capo di imputazione vengono contestati i reati di lesioni e di omicidio colposo plurimi anche come conseguenza della omissione dolosa di cautele e di dispositivi diretti a prevenire il verificarsi di eventi lesivi o di danno dei singoli lavoratori esposti alla produzione del CVM - PVC (art. 437 co2 c p) nonché il reato di disastro innominato (art. 434 co2 e 449 c p) per la gravità, l'estensione e la diffusività del pericolo per la pubblica incolumità e, in particolare, per la vita e l'integrità fisica della collettività operaia del petrolchimico. E' stato altresì contestato il delitto di strage colposa che secondo l'accusa dovrebbe ritenersi punito dall'articolo 449 in riferimento all'articolo 422 codice penale la cui esistenza, peraltro, nel nostro ordinamento penale è stata fondatamente contestata, come si avrà modo di approfondire successivamente. L'accusa ha attribuito una rilevanza unitaria a condotte che si sono protratte per circa trent'anni (dal 1969 al 2000) mediante la contestazione della cooperazione colposa tra gli imputati che avevano ricoperto posizioni di garanzia- postulando quindi tra i diversi soggetti la reciproca consapevolezza di condotte inosservanti i precetti volti a prevenire gli eventi tipici- e altresì mediante la contestazione della continuazione - presupponendo quindi l'identità del disegno criminoso - tra i vari soggetti cooperanti nella commissione dei reati contestati. L' ipotesi accusatoria sceglie quindi un modello unitario di qualificazione della fattispecie concorsuale nella forma colposa (art.113 c.p.) che peraltro richiede anch'essa, pur nell'ambito della cooperazione, una condotta di partecipazione rilevante nella causazione dell'evento o nell'aggravamento dell'evento preesistente, ponendosi quindi l'obbiettivo di dimostrare che non solo tra gli imputati vi era piena consapevolezza della antidoverosità dei propri comportamenti e di quelli dei loro predecessori, ma altresì che gli effetti penalmente rilevanti delle proprie condotte si ricollegano a quelli causati dalle condotte di chi precedentemente aveva rivestito un ruolo di garanzia. L'accusa ha contestato altresì la continuazione (interna ed esterna) tra tutti i reati assumendo che "il disastro è unico e riguarda sia il primo che il secondo capo di accusa in quanto l'attività di industria ha esplicato i suoi effetti dannosi sia all'interno che all'esterno della fabbrica", e ha addebitato agli imputati la previsione dell'evento (art. 61n°3 cp), ritenendo in tal modo di rafforzare la propensione ad un disegno criminoso unitario. Tale

svilupperà tra le parti in riferimento ad un tema di massimo livello ed espressione per il penalista quale il nesso causale e la sua imputazione. Invero, vi è da rilevare come la vicenda che si svolge dinanzi al tribunale annoveri la presenza tra i difensori, del più autorevole studioso della causalità penale e si muova, appunto lungo le linee dettate dal filone liberal-garantista della causalità, sposate dalla difesa²⁸⁰, in contrapposizione al filone general-preventivo²⁸¹ che accompagnava l'idea e il quadro accusatorio delineato dalla Procura.

configurazione della imputazione ha indotto le difese a individuarne le caratteristiche in una "massificazione delle condotte" che "si compattano attraverso meccanismi di accumulo, concentrazione e sovrapposizione in guisa tale da far emergere non singoli, specifici comportamenti ascrivibili a questo o a quel soggetto, ma a una sorta di politica di impresa riferibile all'ente societario in quanto tale". Condotte espresse in termini impersonali e cronologicamente indifferenziati cui corrispondono "offese gigantesche, prospettate attraverso la moltiplicazione artificiosa dei piani di rilevanza giuridico-penale (...) mediante l'evocazione di fattispecie incriminatici a grappolo, ripetute, innestate l'una sull'altra, sovrapposte, senza che a ciascuna sia precisamente assegnato il suo fatto storico definito e determinato, ma in modo che tutte siano chiamate non a descrivere l'offesa contestata, quanto piuttosto a simboleggiarla", in www.petrolichimico.it; M. Del Nevo, *Cancro e lavoro: il processo del petrolchimico di Marghera*, cit., p. 198: nel secondo capo d'imputazione viene contestata una pluralità di eventi di danno che vengono ad interessare l'ecosistema circostante il petrolchimico, ricompresi nello schema dei delitti contro la pubblica incolumità per la complessità e l'estensione degli effetti. Viene in considerazione: 1) la contaminazione dei sedimenti dei canali e delle acque negli specchi lagunari veneziani prospicienti Porto Marghera, caratterizzati da elevata concentrazione di diossine e di altre famiglie di composti tossici; 2) lo stato di grave compromissione del suolo e del sottosuolo in aree interne e esterne allo stabilimento originata dalla tumulazione di enormi quantità di rifiuti di provenienza dello stabilimento in 26 discariche; 3) il progressivo avvelenamento delle acque di falda sottostanti alle discariche attinte tramite pozzi per uso domestico e agricolo e ancor più l'avvelenamento o comunque l'adulterazione delle risorse alimentari (ittofauna e molluschi) presenti sui sedimenti e nelle acque dei canali lagunari prossimi a Porto Marghera e nell'area di insediamento della zona industriale provocata dalla contaminazione trasmessa dalla percolazione delle discariche e dagli scarichi nelle acque ai sedimenti e da questi al biota e alle specie viventi nella zona (<<disastro innominato colposo- c.d. ecologico>>).

²⁸⁰ Eleva la scienza a unica garanzia di una imputazione causale non arbitraria. Cfr. F. Stella, *Giustizia e modernità – La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, cit., *passim*; E. AGAZZI, *La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 393 ss. La giurisprudenza, ha accolto il modello causale proposto da Stella, per la prima volta, nella sentenza sul disastro di Stava (cfr. Cass., 6.12.1990, in *Foro it.*, 1992, II, 36). In tema di responsabilità medica cfr. Cass., 28 settembre 2000, n. 1688, Baltrocchi; Cass., 28 novembre 2000, n. 2123, Musto; Cass., 28 novembre 2000, n. 2123, Di Cintio., con nota (adesiva) di F. CENTONZE, *Causalità attiva e causalità omissiva: tre rivoluzionarie sentenze della giurisprudenza di legittimità*, in *ibid*, 2001, p. 289 ss., e in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 311 ss.; in relazione al settore dell'esposizioni professionali cfr. in particolare Cass. 13.2.2002, Covili, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 737 ss., con nota (adesiva) di F. D'ALESSANDRO, *La certezza del nesso causale: la lezione 'antica' di Carrara e la lezione 'moderna' della Corte di Cassazione sull' "oltre ogni ragionevole dubbio"*, p. 743 ss., e in *Foro it.*, 2002, II, 289 ss., con nota (critica) di G. FIANDACA

²⁸¹ Riprende la teoria tedesca dell'imputazione oggettiva dell'evento elaborata da Honig e rivisitata da Roxin in relazione alla ricostruzione di un sistema penale indirizzato finalisticamente ai valori della politica criminale, S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli, 1992, p. 133. Per considerazioni sostanzialmente adesive cfr. in dottrina M. DONINI, *Imputazione*

Il processo a Marghera si è giocato, soprattutto, attorno alle perizie e all'ingente quantità di documentazione, studi, statistiche e indagini volte a individuare o meno un nesso di causa-effetto tra CVM e carcinogenesi. I giudici di I° grado nella sentenza hanno dato largo spazio a teorie scientifiche, studi, perizie e in base alle prove acquisite hanno finito per assolvere tutti. Ma il ragionamento seguito è stato in entrambi i due gradi successivi corretto: l'assenza di certezza scientifica era stato il criterio in base al quale deresponsabilizzare i dirigenti della Montedison rispetto alla morte degli operai ma in appello, prima, e in Cassazione i giudici sentenziarono che la responsabilità c'era ed era stata quella di non prevenire i rischi.

Occorre, andare per gradi. Purtroppo data la vastità della documentazione e la specificità tecnica legata al processo di Porto Marghera, sarà impossibile in questa sede delineare l'intera istruttoria dibattimentale e le diverse linee intraprese e condotte, dalle parti in essere nel processo. Seppur brevemente, però, dovrà tentarsi di inquadrare l'iter argomentativo delle motivazioni assunte dagli organi giudicanti.

La cognizione sull'azione lesiva del CVM (e più in generale delle singole sostanze tossiche) in ordine alla sua presenza nell'ambiente di lavoro appartiene alla causalità generale: i tumori hanno eziologie plurime e complesse molte volte ipotizzate, ma non provate scientificamente. In presenza di un ipotetico nesso tra un agente causale ed un tumore, lo strumento dell'elaborazione statistica permette di spiegare il livello della idoneità della sostanza a configurarsi come antecedente causale della patologia. Alla luce

oggettiva dell'evento. Nesso di rischio e responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006; in chiave critica invece, G. FIANDACA, *Riflessioni problematiche tra causalità e imputazioni obiettive*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 945 ss.; A. PAGLIARO, *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 779; G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento e trasfigurazione nella colpevolezza"*, *ivi*, 1991, p. 3 ss. In giurisprudenza cfr. T. Ravenna, 23 luglio 1990, Arienti, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1617 ss.; Pret. Torino 9 febbraio 1995, Barbotto Beraud, in *Foro it.*, 1996, II, p. 131 ss.; App. Torino, 15 ottobre 1996, Barbotto Beraud, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1448 ss.; Pret. Padova, 3 giugno 1998, Macola, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1998, 720 ss.; T. Piacenza, 6 marzo 2001, Cremonini, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, p. 1535 ss.; Cass. 2 luglio 1999, n. 12333, Giannitrapani, in *Foro it.*, 2000, p. 260 ss.; Cass. 12.7.1991, Silvestri, in *Foro it.*, 1992, II, p. 363; per una acuta analisi di questo orientamento giurisprudenziale, nello specifico, in relazione alla responsabilità medica, cfr. C.E. PALIERO, *La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici*, in *Riv. it. med. leg.*, 1992, p. 821 ss. In relazione alla responsabilità dei datori di lavoro per malattie professionali cfr. R. GUARINIELLO, *Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione: il repertorio 1988-1994*, Torino, 1994, 203 ss. e L. MASERA, *Nesso di causalità e malattie professionali nella giurisprudenza penale: un difficile equilibrio tra tutela dei lavoratori e malattie professionali nella giurisprudenza penale: un difficile equilibrio tra tutela dei lavoratori e garanzie dell'imputato*, in L. GUAGLIANONE-F. MALZANI (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro*, Milano, 2007, p. 156

di tali deficit cognitivi la pubblica accusa si è avvalsa di studi epidemiologici per ricostruire il nesso di causalità tra gli inquinanti e le connesse patologie. Essi denunciavano, a livello di popolazione, l'aumento del rischio di contrarre le patologie incriminate per 37 lavoratori del Petrolchimico (su 120 segnalati) in seguito all'esposizione al CVM. Sulla base del dato conoscitivo disponibile, la Procura ha imbastito la strategia accusatoria facendo riferimento ad un criterio prognostico fondato sull'aumento del rischio, in base al quale si riteneva sussistente il nesso di causalità tra omissione ed evento qualora risultasse provato che la condotta omissiva avesse *ex ante* aumentato il rischio di verificazione dell'evento avverso²⁸². La linea della difesa fu impostata diversamente e è riassumibile nell'impossibilità per i dirigenti Montedison di essere a conoscenza del rischio, in quanto la scienza stessa non concordava o non aveva stabilito leggi generali cui attenersi²⁸³.

La sentenza di primo grado giunge ad una sentenza di assoluzione²⁸⁴. Invero, l'organo giudicante nella sua corposa motivazione afferma: *“I tumori e le patologie che il pubblico ministero ha ritenuto riferibili all'esposizione al cvm sono tutti, pacificamente e*

²⁸² La dottrina ha sostenuto che la responsabilità dell'imprenditore nel settore delle malattie professionali ha natura commissiva, dato che occorre valutare la positiva esposizione dei dipendenti all'azione della sostanza tossica. Il giudizio inerente l'eventuale capacità delle cautele omesse ad impedire l'evento rileverebbe solo al momento della valutazione della natura colposa della condotta. cfr. M. DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione “per l'aumento del rischio”. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 58. Contra, la giurisprudenza maggioritaria ha trasferito la componente omissiva della inosservanza delle regole cautelari attinenti alla colpa del garante nella sfera della spiegazione dell'imputazione causale in virtù della possibilità concessa, dall'inizio degli anni Novanta, di accertare il mero aumento del rischio nei rati omissivi, reputato sufficiente per l'imputazione dell'evento, cfr. L. MASERA, *Il modello causale delle Sezioni Unite e la causalità omissiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 499

²⁸³ La difesa ha sostenuto che tale ricostruzione cozzasse contro i principi di legalità e di personalità della responsabilità penale in quanto non veniva fornita la prova *ex post* circa l'effettiva derivazione causale della singola malattia. Secondo tale orientamento poteva ritenersi ricostruibile la relazione causale solo al cospetto di una legge scientifica di copertura con un coefficiente statistico prossimo alla certezza, in A. Picillo, *Progresso industriale e ambiente: storia di una convivenza difficile*, in *Arch. pen.*, n. 3/2012, p. 17; E. AGAZZI, *La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli)*, cit., p. 396: “la causalità penalmente rilevante è ricostruita nell'ottica neopositivista del modello nomologico-deduttivo. Essa si articola, precisate alcune premesse, nella spiegazione vera e propria del nesso di derivazione tra gli accadimenti, la c.d. “implicazione”. Le premesse devono essere fattuali (le condizioni iniziali che rappresentano lo scenario contingente del rapporto causale) e nomologiche (le leggi scientifiche universali). Dall' *explanans* (l'insieme delle premesse) deriva, attraverso una serie finita di deduzioni logiche, l'*explanandum* (la proposizione che descrive l'evento concreto)”

²⁸⁴ Trib. Ven., I sez. pen., 29 maggio 2002, in *Riv. giur. amb.*, 2003, I, p. 119 ss, con note di F. CENTONZE-A. D'ALESSANDRO; L. PRATI, *La responsabilità per l'inquinamento pregresso e la posizione di garanzia nella normativa sulla bonifica dei siti contaminati*, in *Riv. giur. amb.*, 2002, p. 159

incontrovertibilmente, come hanno detto unanimemente i consulenti della accusa e della difesa, attribuibili alle condizioni di lavoro e alle alte esposizioni degli anni '50 -'60.

Questa è l'epoca in cui sicuramente si ignorava la oncogenità del c v m: in tutti paesi in cui si produceva questa sostanza, in tutti gli stabilimenti in cui si sono compiuti i numerosi e approfonditi studi epidemiologici, aggiornati fino ai tempi nostri, la produzione del polivinile è avvenuta nelle medesime condizioni lavorative, con gli stessi elevati livelli di esposizione e con gli stessi sistemi produttivi esistenti a quell'epoca a Marghera.

Per propria scelta quindi il pubblico ministero non ha agito nei confronti degli amministratori e dei dirigenti di quell'epoca perché ha ritenuto che gli eventi verificatisi non potevano essere loro addebitati per mancanza di colpa derivante dall'ignoranza degli effetti oncogeni. Il pubblico ministero ha deciso invece di agire nei confronti dei loro successori²⁸⁵.

Per portare comunque a compimento il suo proposito il PM è stato costretto a trasferire l'epoca della causalità a quella della colpa: ha collocato cioè la causa degli eventi, risalenti alla prima era degli anni '50 '60, nella seconda era degli anni '70-2000 allorquando "si sapeva". [...]. Ha cercato altresì la pubblica accusa di rafforzare questa sua posizione introducendo la tesi dell'effetto sinergico anche a basse dosi tra c v m, alcol ed epatiti virali b e c. In presenza cioè di tali fattori di rischio, che da soli possono offrire una spiegazione causale o alla patologia o alla neoplasia (in particolare alle epatopatie, alle cirrosi, all'epatocarcinoma), il pubblico ministero ha affermato che essi sono solo cause concorrenti in costanza delle quali il c v m ha comunque apportato un proprio contributo, potenziando l'effetto lesivo di tali fattori eziologici extraprofessionali.

²⁸⁵ A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 384: "per poter fronteggiare le prevedibili difficoltà di accertamento indotte dalla dilatata prospettiva temporale degli eventi, la pubblica accusa incentra le imputazioni, in primo luogo su <<un grappolo di imputazioni satellitari a schiera, costituito dalle fattispecie codicistiche di omicidio e di lesioni, di avvelenamento e di adulterazione, nonché da numerose contravvenzioni ambientali>>. In secondo luogo, si erige <<una incasellatura, con funzione di posa della costruzione accusatoria, rappresentata dalla contestazione del reato di disastro innominato (art. 434 c.p.), costruito come evento megalico>> i cui riflessi si percuotono sia sulla pubblica incolumità, sia sull'ecosistema. In terzo luogo, si realizza <<una architrave destinata a sorreggere ed unificare l'intero castello accusatorio, costituita dall'individuazione di un doppio legame oggettivo e soggettivo tra tutte le condotte considerate>>: il primo viene indicato in un nesso di continuazione tra tutti gli episodi succedutisi nel tempo; il secondo nel nesso di cooperazione colposa. Infine, viene fissata <<una cintura protettiva, deputata a rendere impermeabile l'edificio dal rischio generalizzato della prescrizione, integrata dal ricorso costante alla categoria della permanenza del reato, applicata a tutte le fattispecie considerate>>

Si è seguito il pubblico ministero anche su tale strada, pur nella consapevolezza che nel nostro codice la concausa ha lo stesso statuto epistemologico della causa, e si sono esaminate ricerche sperimentali che sono state esposte nel capitolo relativo alla oncogenesi: i loro risultati sono stati ritenuti inadeguati e non convincenti anche da IARC. [...]. La misura della diligenza dovuta [dagli imputati] è correlata alla prevedibilità dell'evento che deve essere riconosciuta sulla base della migliore scienza e esperienza presenti in un determinato settore e in un preciso momento storico. La prevedibilità deve riguardare un evento «che possa concretamente e effettivamente verificarsi e non già un evento di contenuto generico o realizzabile in via di mera ipotesi. La prevedibilità di un evento può essere formulata solo allorquando [...] sussistano leggi scientifiche di copertura le quali permettano di stabilire che da una certa condotta possano conseguire determinati effetti. Non esiste responsabilità per colpa quando l'agente non abbia la possibilità di rappresentarsi non tanto gli esatti sviluppi dell'azione lesiva, ma certamente la tipologia delle conseguenze cui il proprio eventualmente negligente operato può dar luogo. L'adeguamento del datore di lavoro alle nuove conoscenze scientifiche deve essere tempestivo ma sarà esigibile nel momento in cui le stesse abbiano raggiunto un grado adeguato di consistenza e di solidità, cioè allorquando sia stato conseguito un patrimonio scientifico consolidato, alla luce degli organismi internazionali operanti in materia. Deve quindi escludersi, secondo il Tribunale, l'esistenza della colpa perché l'evento tumore è divenuto prevedibile soltanto nel 1974 e, da quell'epoca in poi, la Montedison adottò tutti gli opportuni interventi per eliminare o ridurre al minimo le esposizioni». Ed, inoltre, a conclusione dei suoi passaggi, afferma, “Il Tribunale ha seguito tutto il percorso accusatorio sia in tema di danni alla salute che di danni all'ambiente e ha constatato, innanzitutto, la collocazione dei fatti in un universo atemporale che si traduce in una rappresentazione antistorica degli eventi: da un lato lo slittamento dei piani temporali da epoche più antiche a epoche più prossime nelle quali ultime vengono infondatamente collocate le cause; dall'altro il compattamento di eventi succedutisi in un vasto arco temporale, e imputabili semmai a terzi predecessori degli imputati, in macroeventi costituenti un “pericolo permanente per la integrità della vita umana e per la salute pubblica”. Pericoli insussistenti, come ampiamente motivato, e tuttavia amplificati con enfasi e proposti con quella drammaticità che deriva anche dalla loro asserita attualità o

“permanenza”. Il tribunale ha inteso contestualizzare i fatti di cui all'imputazione perché diversamente non si coglieva il senso del loro essere e del loro divenire e, soprattutto, non si riusciva a distinguere il penalmente lecito dal penalmente illecito e neppure a distinguere le eventuali responsabilità personali degli imputati tratti a giudizio.

Ad altri il compito di un'analisi e di una interpretazione storica e politica degli avvenimenti per individuare responsabilità collettive di un modello di sviluppo rappresentato nelle imputazioni.

Un processo penale non può assumersi altri compiti che non siano quelli dell'accertamento delle responsabilità dei soggetti imputati, anche quando insufficienze e ritardi della politica possano sollecitare a colmarne i vuoti di intervento

Gli sconfinamenti di campo, dall'una e dall'altra parte, determinano conflitti che contraddicono e minano il principio fondante di uno Stato democratico: la separazione dei poteri”²⁸⁶.

La sentenza di primo grado, invero, si manifesta esente da critiche e censure per il periodo in cui si colloca sebbene vada non di meno a contrapporsi all'amarezza dei parenti delle vittime del petrolchimico che in occasione della sentenza e davanti ai media insorgono gridando alla “vergogna della giustizia italiana” che non tutela il debole lavoratore²⁸⁷.

Il procedimento di Porto Marghera proseguì in Corte d'appello e in Cassazione e beneficiò dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi nel 2002 ad opera delle Sezioni

²⁸⁶ Cfr. conclusioni sentenza in www.petrochimico.it

²⁸⁷ La Corte, nella motivazione della sentenza rileva come l'impianto accusatorio partisse da presupposti sbagliati, perché per esposizioni nocive erano chiamati a rispondere soggetti che in quel periodo non rivestivano cariche dirigenziali e quindi non erano investiti né degli obblighi né dei poteri di impedire tali esposizioni a rischio, in E. VINCI, *Il disastro ambientale*, cit., p. 108; M. DEL NEVO, *Cancro e lavoro. Il processo del petrolchimico di Marghera*, cit., p. 201: «< in questa traslazione dei piani temporali si annida il vizio d'origine dell'imputazione, in un quadro del passato riportato al presente, in una artificiosa forzatura che non consente di individuare negli imputati condotti a giudizio i responsabili di eventi che hanno la loro causa in un'altra epoca>>. Ma la critica alle fondamenta dell'impianto accusatorio arriva a sfiorare la vera e propria censura dove si legge come le richieste di rinvio a giudizio riguardino «addebiti di colpa infondati in fatto e in eventi suggestivamente massificati configuranti i reati di disastro colposo e di strage colposa di grande impatto e forza evocativa>>. Il pm, cioè, secondo la corte, invece che avere cura di costruire analiticamente condotte penalmente rilevanti sembra più preoccuparsi di ricercare elementi a forte impatto emotivo, al punto da arrivare addirittura ad ipotizzare un reato non esistente nel nostro ordinamento.

Unite²⁸⁸. Analizzando i tratti più significativi di questa pronuncia, si può osservare che la Corte precisa, innanzitutto, che proprio il modello condizionalistico orientato secondo leggi scientifiche sottende il distacco da una spiegazione di tipo puramente deduttivo²⁸⁹.

Questa precisazione della Corte comporta, in primo luogo, che la <<certezza>>, considerata un miraggio utopico, cede il passo alla più ragionevole <<credibilità logica>>.

In secondo luogo, l'impossibilità di assicurare la <<certezza>> del giudizio fa anche cadere la pretesa di identificare nel paradigma nomologico l'unico strumento di accertamento della *condicio sine qua non*.

²⁸⁸ Cass. S.U. 10.7-10.9. 2002, Franzese, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 1133 ss. che recepisce quanto sostenuto in dottrina da M. Donini, *La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio". Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, cit., p. 32 ss e O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 634 ss; "Il giudice di legittimità, da custode del nomos, si fa qui custode del logos e come tale non ha altra autorità e autorevolezza che quella della ragione", così D. PULITANÒ, *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, *Cass.pen.*, 2006, p. 790. La realtà concreta rappresenta "il banco di prova critica" intorno all'ipotesi esplicativa, R. BLAIOTTA, *La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 800. Con il modello Franzese la giurisprudenza, stante l'assenza di fattispecie incriminatrici "efficaci", tenta di colmare i vuoti di tutela valorizzando la centralità del metodo dell'esclusione dei decorsi alternativi nella ricostruzione del nesso eziologico: da un lato preserva il contenuto garantistico della condizione necessaria, dall'altro permette d'irrogare la sanzione penale nelle ipotesi in cui la scienza non sia in grado di fornire leggi universali nelle relazioni fenomeniche. La soluzione sottende esigenze di prevenzione generale per evitare che interi settori della biologia restino in astratto scoperti; cfr., in argomento, O. DI GIOVINE, *Il problema causale, tra scienza e giurisprudenza*, *Ind. pen.*, 2004, p. 1133. Si contesta al citato orientamento la necessità di accertare, l'intimo funzionamento sinergico di cancerogenesi così, F. STELLA, *Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove*, Milano, 2005, p. 185. Si osserva che la certezza processuale non è equivalente a quella scientifica, garantita da leggi universali: il processo, a differenza della conoscenza scientifica, non ha ad oggetto lo studio generale dei fenomeni, ma l'imputazione di singoli eventi a singole condotte, L. MASERA, *Nesso di causalità e malattie professionali*, cit., p. 168. A favore di una ricostruzione della vicenda processuale in termini di certezza non assoluta graviterebbe la considerazione secondo cui la giustizia penale rappresenta un modello di giustizia procedurale imperfetta: poiché si tratta di provare un fatto storico sulla base dei fatti del presente, nel processo, come nella storia e nell'indagine scientifica, le prove rendono più o meno probabile la conclusione, non la determinano mai necessariamente; "non esiste un metodo la cui osservanza possa garantire un risultato di giustizia" P. FERRUA, *Epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria: differenze, analogie, interrelazioni*, in AA. VV., *La prova scientifica nel processo penale*, a cura di L. DE CATALDO, Padova, 2007, p. 10. All'uopo è significativo rievocare l'insegnamento di uno dei maestri della procedura penale secondo il quale "i processi sono macchine retrospettive miranti a stabilire se qualcosa sia avvenuto e chi l'abbia causato: le parti formulano ipotesi; il giudice accoglie la più probabile, secondo dati canonici, lavorando su uno scibile empirico chiuso a fantasie divinatorie, estasi intuitive, cabale occultistiche, in F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2000, p. 572

²⁸⁹ Autorevole dottrina, sottolinea che il giudice non può conoscere tutte le leggi e le condizioni iniziali necessarie per una spiegazione nomologico-deduttiva; dunque, questo dovrà per forza di cose ricorrere ad una serie di assunzioni nomologiche tacite (c.d. clausola del *coeteris paribus*), che non potranno essere rese esplicite nel corso del processo F. STELLA, *Leggi scientifiche*, cit., p. 280 ss.

Coerentemente con queste premesse, nella sentenza si lascia intendere che appare più coerente esigere un alto grado di credibilità razionale attraverso la quale i giudici di legittimità identificano la <<certezza processuale>> che la condotta omissiva dell'agente, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, è stata condizione necessaria dell'evento²⁹⁰.

Il ragionamento della Corte è sicuramente condivisibile. Infatti la circostanza che una legge statistica esprima una probabilità vicino alla certezza non può essere ritenuta sempre decisiva per affermare l'esistenza del nesso causale quando si assumono, come date, circostanze le quali potrebbero invece non sussistere ovvero essersi svolte in modo differente da come si sono prospettate. Viceversa, l'individuazione di una legge scientifica di copertura con un tasso percentuale medio-basso non può di per sé automaticamente indurre il giudice ad escludere la sussistenza del nesso eziologico, in quanto le indagini processuali possono condurre alla ragionevole esclusione dei fattori causali alternativi rispetto alla condotta incriminata e, dunque, per tale via condurre a ritenere in termini di elevata credibilità razionale la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento.

Così, ad esempio, se una legge scientifica ci dice che un certo alimento produce avvelenamento nel 5% dei casi, nonostante esprima una percentuale piuttosto bassa, essa può dirsi dotata di capacità predittiva adeguata se il soggetto che accusa i sintomi dell'avvelenamento non abbia ingerito altra sostanza che quell'alimento²⁹¹.

Alla luce del ragionamento effettuato dalla Corte, si deve ritenere innanzitutto che la causalità possieda la medesima natura tanto nei reati mediante azione quanto in quelli mediante omissione. Tale aspetto non è espressamente trattato nella sentenza, ma probabilmente perché lo si dà per pacifico.

In entrambi i casi infatti il nesso di causalità si compendia in un giudizio controfattuale e la differenza consiste esclusivamente nel fatto che, mentre nei reati mediante azione il giudizio controfattuale si basa sull'eliminazione mentale della condotta, in quelli mediante omissione esso si espleta attraverso l'immissione mentale, cioè verificando se la condotta omessa dall'agente avrebbe evitato l'evento. In entrambi i casi

²⁹⁰ O. DI GIOVINE, *La causalità omissiva*, cit., p. 612

²⁹¹ Esempio tratto da O. Di Giovine, *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie*, Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 654, che a sua volta richiama R. CARNAP, *I fondamenti filosofici della fisica*, Milano, 1981, p. 254 ss

appare dunque riduttivo ridurre la questione ad un problema di <<certezza>> ovvero di <<bassa probabilità>>. Una condotta, sia essa attiva ovvero omissiva, non può essere <<necessaria>> né al trenta per cento, né al novanta per cento; essa è necessaria oppure non lo è²⁹².

Logica conseguenza di questo discorso dovrebbe dunque essere che, in tutti i casi in cui il giudice non riesca a raggiungere il convincimento in ordine a tale carattere di necessità, perché non riesce ad escludere la sussistenza dei fattori causali alternativi, egli dovrà assolvere l'imputato. Laddove però non sia possibile escludere la sussistenza dei fattori causali alternativi, ma allo stesso tempo si ritengano più importanti gli obiettivi della prevenzione generale, si potrà far leva esclusivamente sulla legge scientifica di copertura, la quale però dovrà esprimere una probabilità molto elevata e ciò al fine di compensare la lacuna costituita dall'impossibilità di utilizzare la prova per esclusione.

In conclusione, in virtù delle novità apportate da tale sentenza della cassazione, è possibile affermare che l'accertamento giudiziale del nesso causale è un procedimento complesso che si snoda attraverso varie fasi: in primo luogo occorrerà individuare l'*explanandum*, ossia l'evento in concreto emergente dall'evidenza processuale; in secondo luogo sarà necessario individuare l'*explanans*, vale a dire la legge scientifica di copertura; in terzo luogo bisognerà verificare l'effettiva pertinenza della legge della legge di copertura rispetto all'*explanandum*; infine si dovrà escludere la ricorrenza, nel caso concreto, di fattori causali alternativi rispetto alla condotta umana incriminata.

A seguito, quindi, del nuovo orientamento giurisprudenziale che si andava delineando la Corte di Appello di Venezia giunge a ribaltare il giudizio di primo grado.

Infatti, la Corte d'appello giunse ad una conclusione ragionevole di causalità individuale per l'angiosarcoma epatico, prescindendo dalle conclusioni del Tribunale utilizzando il criterio della elevata probabilità razionale.

Affermano, invero, i giudici di *secondo grado* che “*il parametro di valutazione nella colpa è il rischio e non è richiesto che l'agente conosca i meccanismi causali della sostanza. A differenza che nella causalità la prevedibilità va valutata con riferimento alle nozioni conosciute o conoscibili all'epoca in cui la condotta è stata posta in essere*”.

²⁹² O. Di Giovine, *La causalità omissiva*, cit., p. 615

La Corte d'Appello ritenne errato il percorso seguito dalla sentenza di I° grado: *“poiché il parametro della colpa è il rischio, e non l'accertamento condiviso del fondamento scientifico di un'ipotesi, già nel 1969 la Montedison era tenuta ad adottare – anche in base all'art. 2087 del codice civile – quegli interventi poi adottati dal 1974 in avanti. All'epoca degli studi del dottor Viola ci si trovava infatti non in presenza di una mera congettura ma di un'ipotesi seria e attendibile anche se da avvalorare con approfondimenti poi effettivamente disposti dalla Montedison (a conferma della serietà dell'ipotesi) con incarico al prof. Maltoni”*.

Secondo la Corte d'Appello in presenza di un serio dubbio sulla potenzialità lesiva di una sostanza il rapporto di accertamento è invertito; occorre intanto adottare tutte le misure necessarie per evitare l'esposizione fino a che non venga raggiunta la prova che la sostanza è innocua, secondo il criterio della cosiddetta *default opinion*.

Ne conseguì secondo la Corte d'Appello, la responsabilità per gli omicidi colposi dei lavoratori deceduti per angiosarcoma (in realtà un solo omicidio colposo venne ritenuto non ancora prescritto). La Corte di Cassazione²⁹³, concordò con l'iter logico seguito dalla Corte d'Appello.

In conclusione, secondo l'ultimo organo giudicante, quale quello di legittimità, la nocività del CVM non era da ricercarsi tra le teorie scientifiche ma nella legge italiana, invero, seguitava l'organo giudicante *“le conoscenze rilevanti non sono solo quelle diffuse nella cerchia degli specialisti, e tanto meno le conoscenze avanzate di taluni centri di ricerca, bensì sono le conoscenze che costituiscono un patrimonio diffuso a partire da una certa data”*.

Dunque i dirigenti della Montedison sono colpevoli perché dovevano agire e prevenire in base non alle certezze ma alle conoscenze raggiunte, ossia anche solo in base alle ipotesi scientifiche che risalivano addirittura a prima del 1969: l'istruttoria dibattimentale ha, infatti, corroborato che i documenti aziendali Montedison sul finire degli anni '50 riconoscevano la tossicità di queste sostanze.

²⁹³ Cass. pen., Sez. IV, 17 ggio 2006-6 febbraio 2007, Bartalini, in CED, n. 4675/2007; anche in *Foro it.*, 2006, II, 570, con nota di R. GUARINIELLO, *Tumori professionali a Porto Marghera*, ivi, 2006, II, p. 551 ss.; App. Venezia, 15.3.2005, Cefis, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1684 con commento critico di C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2005, p. 1684

Ben prima dell'epoca della contestazione (1969) “dovevano già ritenersi prevedibili gravi danni alla salute dei lavoratori esposti al CVM e doveva ritenersi sorto l'obbligo [...] di adottare le cautele necessarie [...] perché la tutela della salute umana costituisce obbligo primario di salvaguardia di un diritto costituzionalmente protetto (art. 32 della Costituzione)”²⁹⁴. Da ultimo, a suffragare, in tema di imputazione causale psichica, il proprio orientamento circa la sufficienza della mera “rappresentabilità dell'evento generico di danno alla salute o alla vita”, non avendo, alcuna, rilevanza l'eventuale scoperta della legge scientifica di copertura nel periodo posteriore la realizzazione della condotta, afferma che “la soglia oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica ma dalla probabilità o anche dalla sola possibilità che queste conseguenze si producano. [...] Evidente è quindi l'erroneità della tesi del Tribunale secondo cui, per far sorgere l'obbligo prevenzionale, occorre fare riferimento al patrimonio scientifico consolidato quale criterio per imporre l'adozione della regola cautelare”²⁹⁵.

²⁹⁴ Cass. sez. IV pen. 6 febbraio 2007, n. 4675 in *Cass. pen.*, 2009, p. 282

²⁹⁵ Fu, comunque, ritenuta una sconfitta della macchina giudiziaria l'intera questione giudiziaria, in F. CASSON, *La fabbrica dei veleni. Storie e segreti di Porto Marghera*, Milano, 2007, *passim*

4.2 La tragedia Thyssen: tra dolo eventuale e colpa cosciente

Il caso Thyssenkrupp è noto alle cronache del paese come il simbolo della “lotta” portata avanti dalla Procura torinese nella difesa della sicurezza sul lavoro. Sebbene non si caratterizzi come disastro ambientale, la stessa assume una notevole importanza per i risvolti penalistici che conseguono alle azioni giudiziarie intraprese. La vicenda ha interessato la Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni s.p.a., nello specifico le acciaierie torinesi, all’interno delle quali, nel dicembre 2007, divampò il rogo che causò la morte di sette operai.

A seguito di una copiosa istruttoria, infatti, come spiegato in motivazioni (le pagine sono circa 500) si ricorda che si sono tenute 94 udienze (con registrazioni e trascrizioni, per alcune migliaia di pagine) , che sono stati sentiti oltre 200 testimoni e circa 20 consulenti delle parti, ognuno dei quali ultimi ha depositato corposi elaborati scritti, in diverse materie (dall'ingegnere al medico all'informatico al traduttore); che tutti gli imputati si sono sottoposti all'esame dibattimentale; che vi sono in atti centinaia di documenti, già facenti parte del fascicolo per il dibattimento formatosi in sede di udienza preliminare ovvero prodotti dalle parti in diverse udienze; che la Procura della Repubblica, i difensori delle parti civili costituite ed ammesse, i difensori degli imputati, della persona giuridica e del responsabile civile hanno avuto necessità di parecchie udienze (22, oltre alle 2 di repliche) per esporre le loro convinzioni, motivazioni e conclusioni, la Seconda Corte d’Assise di Torino in data 15 aprile 2011 (motivazioni depositate in data 14 novembre 2011) ha condannato, confermandone la penale responsabilità, i manager della società Thyssen, comprovando, nel contempo, la sua responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001 (in relazione alla morte di sette operai, bruciati vivi da un incendio scoppiato, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007).

La sentenza²⁹⁶ illustra dettagliatamente in che modo "*la decisione di non fare nulla*" per la sicurezza dei lavoratori sia stata la causa dell'incidente letale, concretizzatosi in

²⁹⁶ Trib. Ass. Torino, 15 aprile 2011, imp. Espenhahn e altri, in www.penalecontemporaneo.it; con nota di G. FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general preventivo*. In argomento v. anche L. MONTUSCHI-F. SGUBBI, *Ai confini fra dolo e colpa. Il caso ThyssenKrupp*, in *Jus* 17, n. 2, 2009, p. 183 ss.; E. BELFIORE, *La responsabilità del datore di lavoro e dell'impresa per infortuni sul lavoro: i profili di colpevolezza*, in *Arch. pen.*, 2011, p. 5 ss.; nonché, anche con riferimento agli ulteriori profili sulla responsabilità penale per infortuni sul lavoro, trattati nella sentenza in

quello che gli esperti hanno definito un *flash fire*, ossia una nube incandescente provocata da un getto di liquido infiammato.

Il profilo di maggior interesse della decisione - se non altro per il suo carattere di assoluta novità nel panorama della giurisprudenza penale in materia di sicurezza sul lavoro - concerne tuttavia l'accertamento del dolo eventuale di incendio ed omicidio in capo all'amministratore delegato di ThyssenKrupp Terni, con conseguente sua condanna ai sensi degli artt. 423 e 575 c.p.

I medesimi eventi lesivi - ossia l'incendio e le morti che ne sono derivate - vengono rimproverati agli imputati sulla base di diversi coefficienti psicologici: colpa cosciente, per cinque di loro; dolo eventuale, per l'amministratore delegato Espenhahn.

Tale esito decisionale si fonda su una precisa ricostruzione teorica dei confini tra dolo eventuale e colpa cosciente, alla luce della quale la Corte d'Assise individua gli elementi di fatto che consentono di risalire all'atteggiamento psicologico degli imputati.

In punto di diritto, la "traccia" seguita dai giudici torinesi si pone in linea di continuità con autorevole giurisprudenza recente relativa ad un caso di fuga spericolata sfociata in un incidente mortale²⁹⁷, vicende alla quale si fa, spesso, riferimento nell'iter decisionale dei giudici di *prime cure*.

Invero, uno dei passaggi estrapolati dalla sentenza a cui si fa riferimento nelle motivazioni specifica che *“poiché la rappresentazione dell'intero fatto tipico come probabile o possibile è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo deve essere cercato sul piano della volizione. Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata 'accettata' psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente”*.

Il collegio giudicante, facendo propria l'impostazione accusatoria, ha condannato l'amministratore delegato di ThyssenKrupp Terni S.p.A. - Herald Espenhahn - a 16 anni e 6 mesi di reclusione, per i delitti di omicidio volontario plurimo (artt. 81 co. 1, 575 c.p.), incendio doloso (art. 423 c.p.), e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul

esame, A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e prospettive post-moderne*, in *Arch. pen.*, n. 2/2011, 65 ss.; A. PICILLO, *Progresso industriale e ambiente*, cit., p. 20

²⁹⁷ Cass. pen., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411

lavoro aggravata dall'evento (art. 437 comma 2 c.p.), avvinti dall'unicità del disegno criminoso. Il riscontro del dolo eventuale di incendio ed omicidio in capo all'amministratore delegato rappresenta una forma di colpevolezza decisamente "atipica" in materia di sicurezza sul lavoro. La Corte ha affermato che la politica aziendale implicante "non solo il completo azzeramento degli investimenti previsti, degli interventi necessari [...] ma l'altrettanto completo azzeramento delle condizioni minime di sicurezza" fu portata avanti in prima persona proprio da Espenhahn. Allo stesso tempo, considerando la preparazione e la competenza specifica di costui, nonché le pressioni ricevute da altre società del gruppo, presso le quali si erano già verificati incendi di allarmanti proporzioni, la Corte d'Assise ha ritenuto che egli "certamente [...] si fosse rappresentato la concreta possibilità, la probabilità del verificarsi di un incendio, di un infortunio anche mortale", così cogliendo la correlazione tra le proprie scelte aziendali ed il pericolo di eventi collaterali, lesivi della vita e dell'incolumità dei dipendenti.

I giudici concludono che egli abbia consapevolmente subordinato il bene della incolumità dei lavoratori a quello degli obiettivi economici aziendali, accettando così il rischio che il primo venisse irrimediabilmente sacrificato.

Gli altri cinque imputati, amministratori e dirigenti dell'impresa, sono stati condannati anch'essi per il delitto di cui all'art. 437 comma 2 c.p., nonché per omicidio colposo plurimo (art. 589 commi 1, 2 e 3 c.p.) e incendio colposo (art. 449, in relazione all'art. 423 c.p.), questi ultimi entrambi aggravati dalla previsione dell'evento. Quanto alle sanzioni, a quattro di loro è stata inflitta la pena di tredici anni e sei mesi di reclusione, al quinto quella di dieci anni e dieci mesi. Relativamente all'intensità dell'elemento psicologico i giudici hanno riscontrato la colpa cosciente in quanto è stato accertato che gli imputati avevano la "conoscenza piena e diretta della situazione di insicurezza, di abbandono e quindi di continuo rischio dello e nello stabilimento" alla luce di "un quadro di conoscenza tale da prefigurare, da rappresentarsi, la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale", ma che gli imputati sperassero nell'intervento di fattori esterni scongiuranti il rischio, nella specie, "che le scelte e le decisioni dei dirigenti tecnici di Terni e dei vertici di TK AST (un'altra società del gruppo Thyssen) in qualche modo evitassero il verificarsi dell'evento previsto".

Tale sentenza non va esente da critiche e censure, sollevate, in punto di diritto, con le doglianze riversate nei motivi di appello dai difensori dell'imputato. Invero, deve condividersi quanto manifestato in dottrina circa un punto debole della decisione proprio nell'applicazione della formula di Frank, perché se è pur vero che già si erano verificati due incidenti, uno a Krefeld in Germania nel 2006 ed un altro a Torino nel 2002, senza peraltro conseguenze sugli operai, nonché se è anche vero che l'amministratore delegato avesse deciso di trasferire tutti gli stabilimenti a Terni, così da lasciare dismesso lo stabilimento di Torino, tanto da non sostituire i meccanismi anti-incendio manuali con quelli, più moderni, di carattere automatico, "auspicando" - come del resto erano dello stesso avviso anche gli altri consiglieri di amministrazione che costituivano il *board* della società, tuttavia condannati per omicidio colposo, perché privi di un reale potere decisorio - che nulla accadesse, ciò non è ancora sufficiente a trasformare la colpa in dolo per le seguenti ragioni. Utilizzando, infatti, la formula di Frank, l'amministratore delegato si sarebbe dovuto rappresentare come certo l'incendio e, ciò nonostante, avrebbe agito, o, meglio, "omesso di agire", lo stesso, facendo risparmiare denaro all'azienda. Sembra, invero, francamente difficile che possa dirsi raggiunta una prova di tale portata, se non a rischio di una notevole forzatura logica che spinge verso una affermazione della responsabilità penale secondo la c.d. tipologia d'autore, nella prospettiva di maggiore valorizzazione da parte del giudice "degli aspetti personologici, rispetto alle caratteristiche del fatto di reato"²⁹⁸. Il rischio è l'addebito della sanzione penale in relazione alla posizione ricoperta, ad una sorta di "capro espiatorio", nel senso di privilegiare la tradizionale responsabilità penale della persona fisica e non, invece, quella più moderna della persona giuridica.

Come era prevedibile, la decisione non solo è giunta al vaglio della corte di Assise di Appello di Torino ma, invero, ha richiamato l'attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno espresso le loro statuizioni con la decisione del 24 settembre 2014, n. 38343

Impugnata dalle difese degli imputati, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Torino, la quale, in data 28 febbraio 2013, disattendendo le conclusioni della Corte di Assise in tema di dolo

²⁹⁸ A. MANNA, *E' davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?*, in *Arc. pen.*, n. 2/2012, p. 17

eventuale, riqualificava i fatti contestati all'A.D. nei delitti di omicidio colposo e incendio colposo, entrambi aggravati dalla previsione dell'evento, e, nel quadro di una generale rideterminazione in senso più favorevole delle pene inflitte a tutti gli imputati, lo condannava ad una pena – 10 anni di reclusione – sensibilmente inferiore a quella comminata in primo grado.

La Corte di Assise di Appello di Torino²⁹⁹ non abbandonava la definizione di dolo eventuale e colpa cosciente accolta dai giudici di primo grado ne fornisce, però, una diversa spiegazione delle condotte ascritte.

Non convincente per il giudice d'appello i due elementi assunti nella sentenza di primo grado a fondamento della condanna dell'A.D. a titolo di dolo eventuale. Illogica, in primo luogo, veniva ritenuta la valutazione di <<ragionevolezza>> della speranza che gli eventi sarebbero stati evitati, posseduta dai garanti “derivati”, in ragione della loro «posizione aziendale», e di «irragionevolezza» della medesima speranza in capo all'A.D. «In che maniera» – si chiedono i giudici d'appello – «la diversa posizione nella gerarchia decisionale avuta da ciascuno avrebbe differenziato», rispetto all'A.D., «la loro convinzione che gli eventi non si sarebbero verificati, permettendo di ritenerla ragionevole?» Insomma, anche se la decisione di far slittare la messa in sicurezza dell'impianto era attribuibile all'A.D., nessuno degli imputati, a conoscenza sia dei piani aziendali, sia delle condizioni dello stabilimento, avrebbe potuto «ragionevolmente sperare» che l'A.D. <<cambiasse all'improvviso indirizzo e ponesse mano da solo ed efficacemente alla realizzazione delle protezioni>>; di più: anche se gli imputati avessero avuto tale speranza, questa non sarebbe apparsa <<certo più ragionevole di quella ricostruita in capo all'A.D.>>.

In secondo luogo, i giudici d'appello mettevano «a confronto l'obiettivo perseguito» dall'A.D. – «il risparmio (o meglio, l'accantonamento) dei fondi già stanziati per Torino» – con «l'evento di danno non voluto, ma previsto come possibile» – «un incendio diffusivo e di difficile spegnimento, che mette a concreto repentaglio la vita di un numero indefinito di persone e la struttura stessa dell'impianto» –, ritenendo

²⁹⁹ Ass. App. Torino, 28 febbraio 2013 imp. Espenhahn e altri, in www.penalecontemporaneo.it; A. AIMI, *Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite*, Riv. trim. dir. pen. cont., n. 1/2014, p. 59; S. ZIRULIA, *ThyssenKrupp: confermate in appello le condanne ma il dolo eventuale non regge*, in www.penalecontemporaneo.it

«impensabile» che, nel caso in esame, l'A.D. avesse subordinato il bene della incolumità dei lavoratori nello stabilimento di Torino a quello degli obiettivi economici aziendali, compiendo quel consapevole bilanciamento che sostanzia il dolo eventuale.

Come anticipavamo, per i profili che in questa sede interessano, la sentenza di secondo grado è stata impugnata da entrambe le parti.

In data 29 novembre 2013, i ricorsi erano assegnati alle Sezioni Unite con decreto del Primo presidente, che ravvisando «dissonanze nella giurisprudenza di legittimità a proposito della evocata linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente», sollecitava l'autorevole collegio all'individuazione della «esatta linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente», ed in particolare a chiarire «se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell'agente circa la non verifica dell'evento comporti la qualificazione giuridica dell'elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale». Ad esito dell'udienza del 24 aprile 2014, le Sezioni Unite pronunciavano sentenza di annullamento parziale della pronuncia impugnata³⁰⁰, in relazione a profili esorbitanti dal tema in analisi, e disponevano la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Torino per la rideterminazione delle pene inflitte, confermando, nel resto, la sentenza d'appello.

I giudici affermano che la sentenza d'appello «tratteggia in modo del tutto corretto gli elementi caratterizzanti il dolo eventuale» e condividono la negazione di questo nella vicenda in esame. I giudici di legittimità individuano, anzi, due ulteriori «errori logici» in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado, oltre a quelli già posti in luce dalla sentenza d'appello. In primo luogo, la Suprema Corte rileva la contraddittorietà tra la descrizione «della figura di un professionista», nello specifico l'imputato Espenhahn «dotato di elevate qualità professionali» e «il bieco calcolo di risparmio di risorse» che il medesimo, nella lettura dei giudici di *prime cure*, avrebbe compiuto. Proprio la considerazione della personalità dell'imputato, infatti, in un contesto in cui la «casa madre» «aveva avviato una decisa campagna di lotta senza quartiere al fuoco», indurrebbe a ritenere che lo stesso non avesse «scientemente disatteso tale forte indicazione di politica aziendale accedendo alla prospettiva di generare» incendi del tipo di quello verificatosi a Torino.

³⁰⁰ Cass. pen, S. U., 24 aprile 2014, n. 38343, in www.penalecontemporaneo.it

In secondo luogo, la sentenza di primo grado avrebbe svalutato la circostanza, pur emersa nel dibattimento, che lo stabilimento di Torino <<veniva tirato a lucido ad iniziativa del direttore>>, e che tale accorgimento avesse indotto <<l'amministratore ad una percezione inesatta della reale situazione>>; in altri termini, l'imputato avrebbe basato le proprie scelte sul <<gravemente erroneo [...] convincimento che le condizioni dell'impianto fossero tali che i piccoli ricorrenti focolai potessero essere governati, come al solito, dall'intervento degli operatori>>. E' l'insieme di queste considerazioni, pertanto, che consente alle Sezioni Unite di <<collocare la vicenda nella sua sede naturale: quella della colpa cosciente>>.

Intanto, il 25 febbraio 2015 si è aperta la prima udienza del nuovo processo d'appello per la strage all'acciaieria ThyssenKrupp, come disposto dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto colpevoli di omicidio colposo i sei imputati, tra cui l'amministratore delegato dell'azienda Harald Espenhahn, condannato a dieci anni, ma ha chiesto di rideterminare le pene inflitte in appello.

Invero, sia consentito rilevare un'ultima osservazione in merito al rinvio ad altra corte sollevato dalle Sezioni Unite su una rideterminazione delle pene. In quanto se è pur vero che vi è rinvio, non di meno, deve rilevarsi, da un lato, come non si richieda necessariamente una diminuzione delle pene da parte del nuovo giudice, dall'altro è certamente rilevante evidenziare che la conferma della sentenza dei giudici di seconde cure in riferimento alla penale responsabilità degli imputati, pone la stessa al riparo da possibili future prescrizioni.

La sentenza *de quo* è stata salutata con parere favorevole da una certa dottrina che vi ha letto il corretto connubio tra diritto e giustizia, rimarcando, invero, come "Da un lato c'è l'esigenza di tutelare fino in fondo la sicurezza nei luoghi di lavoro, di assicurare che le imprese rispettino la relativa normativa, di garantire che i responsabili dei delitti siano inflessibilmente puniti; dall'altro la necessità di evitare che gli interessi economici generali del Paese vengano danneggiati da decisioni improprie dell'autorità giudiziaria. Un giusto equilibrio deve essere pertanto, sempre, cercato. In questa prospettiva può essere condiviso che la Cassazione, nel caso Thyssen, abbia seguito una linea di prudenza nel tracciare la linea di demarcazione fra responsabilità per dolo (eventuale) e responsabilità per colpa (cosciente), ma non abbia nel contempo abbassato la guardia della repressione dei

colpevoli, sancendo la definitività delle loro condanne e ponendo le premesse per l'applicazione di sanzioni addirittura più esemplari”³⁰¹.

³⁰¹ C.F. GROSSO, *Una sentenza che salvaguarda diritto e giustizia*, in www.lastampa.it

4.3 La vicenda Eternit³⁰²

La vicenda Eternit, iniziata, nel 2009 si caratterizza per inglobare e, quindi addebitare, nel quadro accusatorio responsabilità omissive, per danni causati non solo al personale dipendente della multinazionale in oggetto ma, e soprattutto, per le emissioni nocive prodotte dall'impianto a danno della popolazione residente.

Il processo penale a carico delle due figure apicali della multinazionale Eternit (lo svizzero Schmidheiny e il belga Louis De Cartier de Marchienne), è la vicenda giudiziaria più sensazionale sino ad oggi sorta attorno alla questione dei danni alle persone ed all'ambiente provocati dall'utilizzo industriale dell'amianto: i fatti contestati ai due imputati coprono un periodo piuttosto vasto che va dagli anni sessanta e che giunge fino ai nostri giorni, vista la natura perdurante del disastro ambientale che ha provocato migliaia di vittime; processo, si anticipano le conclusioni, giunto, purtroppo, ad una sentenza di intervenuta prescrizione ed, invero, alla contestuale affermazione nelle motivazioni che lo stesso fosse prescritto sin dal suo inizio.

Ai responsabili dell'esposizione sono stati contestati delitti dolosi di pericolo contro la pubblica incolumità (art. 434 c.p., per le vittime nella popolazione generale; art. 437, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, per le patologie sviluppatesi tra i lavoratori), aggravati dalla verifica del disastro (art. 434 co. 2 c.p.) o dalla causazione di un disastro o di un infortunio (art. 437 co. 2 c.p.).

Sebbene si giunga in primo grado ad una sentenza di condanna non di meno, invero, deve rilevarsi come l'organo giudicante non segua pedissequamente il quadro indiziario fornito dalla accusa.

Infatti, a non convincere il collegio di *prime cure* è, proprio il quadro accusatorio e, nello specifico, le attribuzioni di responsabilità penale ascrivibili agli imputati contestati nei capi a e b.

Al capo A) dell'imputazione, relativo all'art. 437 c.p., il P.M. intendeva ricondurre soltanto i fatti verificatisi all'interno degli stabilimenti Eternit, e più nello specifico: sul

³⁰² Nel 1907 nasce lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato in Piemonte, 94000 metri quadrati di estensione, di cui 50000 coperti, fondato dall'ingegnere italiano Adolfo Mazza; l'Eternit di Casale Monferrato rappresentò il più grande stabilimento di manufatti in cemento-amianto d'Europa; dal 1907 al 1986 le persone che lavoravano sono state circa 5000 con diminuzione progressiva fino alla chiusura dello stabilimento, avvenuta nel giugno 1986.

piano delle condotte (art. 437, co. 1 c.p.) l'omessa predisposizione di misure idonee a schermare i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro; sul piano degli eventi (art. 437, co. 2 c.p.), le malattie-infortunio contratte dai lavoratori. In calce al capo di imputazione compariva una lista di 2580 persone offese.

Invece, per quanto è la contestazione di cui al capo b), lo stesso veniva, così, illustrato dallo stesso P.M. nel corso della requisitoria: «al capo B) viene contestata, si badi, questo è un punto su cui io credo noi dobbiamo molto insistere, quella che la Cassazione, nel caso di Porto Marghera, indica ed in qualche modo auspica come un'ipotesi unica di disastro ambientale congiuntamente interno ed esterno».

La tesi del P.M. era che l'incontrollata dispersione dell'amianto per un lungo arco temporale avesse originato una situazione di inquinamento pericoloso per la salute e la vita di un numero indeterminato di persone, tanto all'interno degli stabilimenti produttivi, quanto nei dintorni degli stessi. Coerentemente con questa impostazione, i fatti ricondotti al capo B) risultavano in parte sovrapponibili a quelli ricondotti nel capo A): quanto alle condotte, venivano in rilievo sia i fenomeni che avevano portato alla contaminazione degli ambienti di lavoro, sia quelli che avevano determinato l'inquinamento delle aree limitrofe agli stabilimenti; quanto agli eventi lesivi, nella lista in calce al capo di imputazione comparivano sia le p.o. già elencate nel capo A), ossia i 2580 lavoratori; sia le vittime tra i residenti nei quattro comuni dove si trovavano gli stabilimenti Eternit, ossia 267 persone, colpite dalle medesime e spesso letali malattie.

I due capi di imputazione così costruiti ed orchestrati suscitavano, più di un dubbio sollevato, invero, sia in dottrina³⁰³ ma soprattutto rilevato e, pertanto, non accolto nelle statuizioni versate in motivazione da parte dell'organo giudicante³⁰⁴.

³⁰³ S. ZIRULIA, *Processo Eternit: a che punto siamo? Le tappe della vicenda giudiziaria sullo sfondo della ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale per i danni da esposizione a sostanze tossiche*, in www.penalecontemporaneo.it

³⁰⁴ Con riferimento al capo b) veniva invece evocato il noto insegnamento della sentenza n. 327/2008 della Corte Costituzionale: «sul piano della proiezione offensiva l'evento [cioè il disastro] deve provocare, in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione, cioè la pubblica incolumità, un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica, ma nel nostro caso è una precisazione inutile, della morte o della lesione di una o più soggetti». In effetti, era proprio su queste basi concettuali che l'accusa intendeva fare leva per alleggerire il proprio onere probatorio in punto di causalità: la requisitoria precisava infatti che, ai fini della sussistenza del disastro, interno od esterno agli stabilimenti, «non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali, che invece è propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate,

L'impostazione accusatoria veniva solo in parte recepita dai giudici del Tribunale di Torino. In particolare, mentre all'art. 437 c.p. veniva effettivamente ricondotto quanto accaduto all'interno degli stabilimenti Eternit, ossia l'omessa adozione delle misure cautelari e le malattie-infortunio contratte dai lavoratori; all'art. 434 c.p. veniva ricondotto, prendendo sul punto le distanze dalle richieste dei p.m., un disastro soltanto esterno. In altre parole, la sentenza di primo grado fissava una netta linea di demarcazione tra i due capi di imputazione, identificandola idealmente con i cancelli delle fabbriche³⁰⁵.

Il Tribunale criticava l'impostazione accusatoria laddove, <<nel contestare la condotta che avrebbe provocato il disastro doloso a norma dell'art. 434 c.p., ha elencato pure attività che sono invece riconducibili alla condotta descritta nell'art. 437 c.p.>>, l'intento di configurare un disastro sia esterno che interno aveva indotto l'accusa a ricondurre nel capo B) anche quelle condotte che avevano determinato l'incontrollata dispersione delle fibre di amianto negli ambienti di lavoro. Tale impostazione non era condivisa dal Tribunale, ad avviso del quale <<i comportamenti che costituiscono la condotta a forma vincolata richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 437 c.p. non possono essere contestati ai fini della descrizione della condotta a forma libera necessaria per la commissione del delitto previsto dall'art. 434 c.p.>>. Sicché – concludeva sul punto la sentenza – <<ai fini del giudizio sul secondo reato, contestato nel capo b) della rubrica, si dovrà tenere conto soltanto dei rimanenti comportamenti a tal riguardo espressamente elencati>>, ossia quelli che si erano riversati all'esterno degli stabilimenti

Ciò che i giudici di *prime cure* censuravano, non era l'evento disastro interno quanto la sua collocazione all'interno dell'art. 434 c.p., in luogo di una più corretta inquadratura giuridica nell'alveo normativo della disposizione di cui all'art. 437, co. 2 c.p.

come può essere l'omicidio o la lesione>>; il P.M., illustrando la sentenza costituzionale n. 327/2008, sottolineava la natura di reato di pericolo dell'art. 434 c.p., ma al contempo osservava come si trattasse di una <<precisazione inutile>> nel caso di specie – le seguenti affermazioni: <<pensando al nostro caso, diciamo che noi qui sosterremo altro che prova di un mero pericolo, abbiamo la prova addirittura di un danno immane>>; ancora <<la prova di immediati ed evidentemente tragici effetti sull'uomo non può essere assunta a parametro del disastro. Invece noi faremo vedere effetti immediati ed evidentemente tragici>>

³⁰⁵ S. ZIRULIA, *Processo Eternit: a che punto siamo? Le tappe della vicenda giudiziaria sullo sfondo della ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale per i danni da esposizione a sostanze tossiche*, cit.

In conclusione, con riferimento a quanto accaduto all'interno delle fabbriche, le malattie-infortunio rappresentavano gli unici eventi lesivi che il collegio di *prime cure* reputava di poter addebitare agli imputati.

A tale proposito, venivano individuati tanti autonomi reati *ex art. 437 co. 2 c.p.* quante erano le persone offese elencate per nome e cognome nella lista posta in calce al capo A) dell'imputazione (più quelle ulteriori costitutesi parti civili successivamente), ed il relativo *tempus commissi delicti* veniva fissato al momento della diagnosi o della manifestazione della patologia.

Viceversa, con riferimento a quanto accaduto all'esterno delle fabbriche, venivano individuati quattro diversi disastri, rappresentati dall'inquinamento ambientale nelle zone limitrofe agli stabilimenti, e dal conseguente pericolo per un numero indeterminato di persone, tra cui quelle indicate nella lista in calce al capo B) dell'imputazione (più quelle ulteriori costitutesi parti civili successivamente), al netto dei lavoratori. L'ambiguità di fondo che connotava il disegno dell'accusa – oscillante tra l'estraneità del danno alle persone dalle imputazioni, e l'assegnazione di rilevanza penale ai singoli eventi lesivi occorsi alle 2847 vittime –, sembrava dunque essere risolta dalla sentenza del Tribunale a favore della prima soluzione (estraneità del danno alle persone) con riguardo al capo B) dell'imputazione, ed a favore della seconda soluzione (rilevanza del danno alle persone) con riguardo al capo A).

Ciononostante, i giudici di *prime cure* trascuravano totalmente di soffermarsi sulla prova dei singoli nessi causali tra le malattie-infortunio contratte dai lavoratori e l'esposizione all'amianto, non ammettendo al dibattimento le fonti di prova riferite alle singole posizioni delle p.o., e limitandosi nella motivazione ad invocare le risultanze delle indagini epidemiologiche, fornendo, in questo modo il gancio alle difese per impugnare la sentenza riversando in atti i loro motivi di censura e doglianza, determinando i giudice di *secondo cure* a tacciare di contraddittorietà la decisione posta alla loro attenzione.

In riferimento al capo a) dell'imputazione, la sentenza d'appello, dichiara la prescrizione del reato di cui all'art. 437 c.p.: l'effetto estintivo discende dalla qualificazione dell'ipotesi di cui al capoverso alla stregua di circostanza aggravante, in conformità all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, con conseguente fissazione del *dies a quo* nel momento di cessazione della condotta di cui al primo comma, ossia in

corrispondenza del fallimento di Eternit nel 1986. In altre parole la prescrizione non sopravviene nelle more del giudizio d'appello, bensì discende dalla diversa natura assegnata dai giudici del gravame alla fattispecie in esame. In conclusione l'organo giudicante non sposa l'iter decisorio assunto in primo grado che, invero, notevoli dubbi aveva suscitato circa una natura autonoma di tanti autonomi reati *ex art. 437, co. 2 c.p.*

Tale impianto decisorio comporta come conseguenza la revoca di tutte le statuizioni della sentenza di primo grado a favore dei lavoratori e dei loro familiari costituitisi parti civili.

La sentenza di secondo grado ritorna, almeno in parte, al disegno accusatorio originario, riconducendo all'art. 434 co. 2 c.p. un <<evento composito [...] costituito da un disastro interno agli stabilimenti e da un disastro esterno ad essi>>³⁰⁶.

La sentenza di primo grado aveva accolto la ricostruzione accusatoria in punto di qualificazione del macro-evento di inquinamento come disastro ambientale, ne aveva però limitato la portata alle sole arre esterne alla fabbrica.

Le persone offese del reato in questione erano state pertanto identificate con i residenti nelle aree limitrofe alla Eternit, mentre erano stati esclusi dall'oggettività giuridica i lavoratori.

Anche sul piano del nesso causale la pronuncia aveva fatto proprie le tesi accusatorie, ritenendo che l'evento disastro potesse essere riferito alla condotte degli imputati sulla base dell'apporto che la dispersione dell'amianto nei rispettivi periodi di gestione aveva fornito alla progressiva contaminazione ambientale; ed ancorando la prova del pericolo per l'incolumità pubblica alle sole risultanze delle indagini epidemiologiche.

Nella sentenza d'appello viene meno questa differenziazione dei luoghi interni ed esterni alla fabbrica, in quanto, l'organo di *seconde cure* ingloba il disastro perpetratosi sui lavoratori all'interno dell'ambiente lavorativo, nella fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo dedicato al disastro (*ex art. 434, co. 2*), definendolo, appunto, come anticipato "disastro interno".

La sentenza ricostruisce anzitutto le condotte dell'imputato (quello ancora vivente), consistite nella imprudente gestione dell'attività di produzione dei manufatti in amianto, e dunque aventi <<contenuto prevalentemente commissivo, oltre che omissivo>>. In estrema

³⁰⁶ *Ibidem*

sintesi, pur prendendo atto che Schmidheiny (l'unico, appunto, ancora in vita) avesse ereditato una situazione igienico-sanitaria già gravemente compromessa dalla precedente gestione belga, i giudici evidenziano come egli si fosse limitato ad annunciare verbalmente importanti investimenti per la messa in sicurezza degli impianti, realizzandone di fatto soltanto alcuni di scarso rilievo, e soprattutto avesse consapevolmente evitato di adottare quelle sole misure che avrebbero potuto arginare la propagazione delle patologie amianto-correlate, ossia <<la rinuncia ad utilizzare l'amianto oppure la totale modificazione dei sistemi di lavorazione e degli impianti>>.

Le descritte, imprudenti, condotte – prosegue la motivazione – sono state all'origine di un'incontrollata dispersione di fibre di amianto tanto negli ambienti di lavoro quanto in quelli di vita: <<l'intrinseca connessione (che, in taluni casi, diviene addirittura identità) tra le condotte contestate come causative del disastro interno e quelle riferibili al disastro esterno, tutte condotte ugualmente riferibili a scelte verticistiche inerenti alle modalità di gestione dell'attività produttiva considerata nel suo complesso, giustifica dunque pienamente la scelta dell'Accusa di inserire, nell'evento di cui al capo b), non soltanto il disastro esterno relativo all'ambiente, ma anche l'evento disastroso di uguale natura realizzato ai danni della popolazione di lavoratori addetti agli stabilimenti>>³⁰⁷.

I giudici d'appello evidenziano come le indagini epidemiologiche registrano un significativo aumento delle incidenza delle patologie da amianto fra i lavoratori e la popolazione residente nei pressi dei quattro stabilimenti, incidenza favorita all'epoca e tutt'ora presente data la persistente contaminazione dei luoghi.

L'evento disastro, secondo i giudici d'appello, risulta allora integrato da due elementi inscindibilmente connessi, entrambi di natura continuativa e perdurante: da un lato il pericolo per l'incolumità pubblica; dall'altro il <<fenomeno epidemico>> rappresentato dall'impressionante eccesso di patologie amianto-correlate nella popolazione degli esposti.

Conclusivamente, a proposito dell'evento disastro, la sentenza afferma: <<la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e nelle aree intorno ad essi ha, in effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di

³⁰⁷ *Ibidem*

persone, seriamente modificando l'ecosistema preesistente, ed ha contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplice fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti>>.

La descrizione dell'evento di disastro appena richiamata comporta immediati riflessi sul calcolo della prescrizione del reato. Anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado viene profondamente riformata.

I giudici di prime cure avevano tenuto distinte le zone di Casale Monferrato e Cavagnolo da quelle di Rubiera e Bagnoli: con riferimento alle prime due avevano ritenuto accertata una permanente situazione di inquinamento ambientale pericoloso per l'incolumità pubblica, ed avevano conseguentemente ritenuto che il disastro non fosse ancora giunto a consumazione, ma al contrario integrasse un evento perdurante³⁰⁸; rispetto alla terza ed alla quarta avevano invece ritenuto che le bonifiche fossero state concluse negli anni '90, e pertanto avevano considerato il reato consumato e prescritto. Il tutto sul presupposto ermeneutico che l'ipotesi di cui al capoverso della norma incriminatrice costituisse una fattispecie autonoma di reato e non – come ritiene l'orientamento giurisprudenziale prevalente – una mera circostanza aggravante.

Pur muovendo dai medesimi presupposti di fondo – ossia la qualificazione del capoverso dell'art. 434 c.p. alla stregua di fattispecie autonoma di reato³⁰⁹, e la

³⁰⁸ La scelta terminologica – “perdurante” anziché “permanente” – non era casuale. In questo modo, infatti, il collegio torinese riteneva di potersi affrancare da quella giurisprudenza che, ai fini della sussistenza del reato permanente, richiede che l'evento perduri a causa di una persistente condotta del reo. In omaggio a tale orientamento giurisprudenziale, l'accusa aveva ritenuto di poter ravvisare in capo agli imputati la sussistenza di persistenti condotte omissive di mancata collaborazione alle opere di bonifica. Il Tribunale, invece, aveva escluso che sussistessero i presupposti di una posizione di garanzia in tal senso (cfr. pp. 511 ss. della sentenza di primo grado); ma era giunto alle medesime conclusioni dei p.m. in punto di prescrizione proprio attraverso la categoria dell'evento perdurante, considerandolo già di per sé sufficiente – a prescindere dalla persistenza di una condotta umana – a spostare in avanti il *tempus commissi delicti* (cfr. pp. 515 ss., e in particolare le pp. 519 e 520 delle motivazioni della sentenza di primo grado), in S. ZIRULIA, *Processo Eternit: a che punto siamo? Le tappe della vicenda giudiziaria sullo sfondo della ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale per i danni da esposizione a sostanze tossiche*, cit

³⁰⁹ Nonostante le due sentenze siano giunte, in punto di qualificazione del capoverso dell'art. 434 c.p., al medesimo approdo ermeneutico, occorre sottolineare come ciò sia avvenuto sulla base di percorsi argomentativi diversi tra loro. Il Tribunale (cfr. pp. 505-506 della motivazione) aveva genericamente richiamato tutte le considerazioni svolte con riferimento all'art. 437 c.p., per poi sottolineare come la natura circostanziale dovesse essere scartata soprattutto in ragione della sua problematica compatibilità con la configurazione del dolo quale necessario coefficiente psicologico dell'evento di disastro. La sentenza d'appello – dopo aver bocciato l'impostazione del Tribunale come frutto di una inversione logica («occorre

conseguente collocazione del *dies a quo* della prescrizione al momento della sua verifica – i giudici del gravame giungono tuttavia a conclusioni differenti in ragione della diversa nozione di disastro adottata, e in particolare della sua proiezione nel tempo attraverso il già descritto <<fenomeno epidemico>>. Giova riportare il passaggio rilevante della motivazione: <<l'elemento caratterizzante il peculiare evento di disastro, nel caso di specie, è la lunga durata nel tempo che caratterizza il particolare fenomeno epidemico provocato dalla diffusione delle fibre di amianto, sicché la consumazione del reato deve correttamente essere individuata soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione>>.

Ebbene, dal momento che l'eccesso numerico delle patologie da amianto riguarda ancora oggi tutte e quattro le zone in cui si trovavano gli stabilimenti Eternit, ne consegue che perde rilevanza la distinzione tracciata dai giudici di primo grado tra i comuni

prima definire la qualificazione giuridica corretta e, solo dopo averla individuata, determinare i connotati dell'elemento soggettivo che con essa appare coerente», p. 465) – osserva: «tra la fattispecie descritta nell'art. 434 co. 1 c.p. e quelle di cui tratta il capoverso dello stesso articolo corre un rapporto non molto dissimile da quello che collega il reato tentato con il reato consumato [...] sono, dunque, cronologicamente, logicamente ed anche ontologicamente distinte tra loro con chiarezza. Non tollerano perciò di essere raccolte sotto il paradigma di un'unica figura di reato. La distinzione è tanto palese, netta ed intellegibile, da esigere che le due ipotesi studiate diano dunque luogo a differenti figure criminose costituenti autonomi titoli di reato» (p. 467). Tale conclusione, sempre ad avviso del collegio del gravame, trova ulteriore conferma nei canoni ermeneutici declinati dalle Sezioni Unite Fedi del 2002: quello testuale (l'evento di disastro è inserito nella rubrica della norma incriminatrice, e ciò «lascia trasparire la *voluntas legis* di considerare la fattispecie culminante nella produzione del crollo o del disastro una distinta ipotesi di delitto imperniata sopra la verifica dell'evento», p. 470), quello teleologico («mentre il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie è identico (concernendo entrambe il bene dell'incolumità pubblica), tuttavia l'offesa da essere recata all'interesse protetto ha diversa natura, perché la prima fattispecie, a differenza della seconda, non supera la soglia dell'idoneità alla messa in pericolo della pubblica incolumità degli atti diretti a cagionare l'evento», *ibidem*), quello strutturale («sebbene il legislatore descriva gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 434 cpv. c.p. rinviando al fatto-reato tipizzato nel primo comma, tuttavia la pena, nell'ipotesi del capoverso, è determinata autonomamente rispetto a quella del primo comma», *ibidem*) e quello di specialità («appare, del resto, decisivo osservare che tra le due fattispecie analizzate non esiste un rapporto di specialità, nemmeno per aggiunta», giacché «la differente natura degli eventi considerati nelle disposizioni scrutinate non attiene soltanto al grado, ma anche alla qualità delle offese che derivano dalle condotte», p. 471), in S. ZIRULIA, *Processo Eternit: a che punto siamo? Le tappe della vicenda giudiziaria sullo sfondo della ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale per i danni da esposizione a sostanze tossiche*, cit

bonificati e quelli ancora contaminati, e che nessuna delle fattispecie di disastro viene considerata prescritta.

Possiamo, quindi, affermare che senza ombra di dubbio la sentenza di secondo grado mostra in prima battuta di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'evento di cui al capoverso dell'art. 434 c.p. è in grado di abbracciare anche il disastro ambientale, il quale <<si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola *immutatio loci*, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità>>.

Ma la Corte sembra spingersi nella sua decisione e fornire una interpretazione più allargata della fattispecie configurato dall'art. 434 c.p.

Invero, i giudici di *seconde cure* spostano l'evento non semplicemente nella c.d. *immutatio loci*, bensì sembrano ancorare l'evento di disastro alla sua natura endemica, affermando, che <<*il capo di imputazione assume essersi verificato, durante un lungo lasso di tempo, in Casale Monferrato, in Cavagnolo, in Napoli-Bagnoli e in Rubiera. Gli studi epidemiologici, secondo l'Accusa, hanno, infatti, posto in rilievo l'eccesso di malattie asbesto-correlate, tutte caratterizzate da una lunga latenza, che ha colpito le popolazioni interessate dall'esposizione all'amianto nell'arco di tempo preso in considerazione. Questo eccesso ha preso la forma di un fenomeno epidemico, ossia nei quattro siti prima menzionati ha interessato un numero di persone grandemente superiore al numero che, nella normalità dei casi, si sarebbe dovuto riscontrare. È, peraltro, di fondamentale importanza rilevare che l'eccesso in questione che, stando alla prospettazione del P.M., si è realizzato nel corso di un lungo intervallo cronologico, può essere registrato e compreso solo se viene inserito nell'asse temporale: il che equivale a dire che, in un certo senso, esso può essere rappresentato soltanto con un filmato, e non con una semplice fotografia. Dunque, per riassumere le osservazioni finora svolte, l'evento del reato di disastro innominato è costituito, stando all'ipotesi prospettata dall'Accusa, dal fenomeno epidemico causalmente associato all'*immutatio loci* ed esso si può intendere solo se viene inserito nel lungo asse temporale specificato nel capo di imputazione>>³¹⁰.*

Su tale asse non di meno si ponevano già i dubbi e le doglianze delle difese che versavano nei loro motivi di appello nutriti dubbi circa un facile confondimento della

³¹⁰ Corte App. Torino 3 giugno 2013 (dep. 2 settembre 2013), in www.penalecontemporaneo.it

distinzione in essere che dovrebbe sussistere tra l'evento proprio del reato, quale *immutatio loci*, e ciò che, invece, assurgono ad essere gli effetti e cioè, le conseguenze determinatesi sulla salute umana osservate nelle popolazioni monitorate dagli studi epidemiologici.

Secondo la Corte d'Appello, invero, per cogliere l'essenza dell'evento, non bisogna trascurare i due elementi essenziali dello stesso, quali appunto la *immutatio loci* e il fenomeno endemico che riverbera i suoi effetti nel tempo. Pertanto, l'evento non può dunque essere concepito senza fare riferimento alla dimensione temporale delle patologie amianto-correlate causate dall'*immutatio loci*.

Consequenziale alla nuova lettura della vicenda effettuata dalla Corte di Appello è il riconoscimento a tutte le parti civili del medesimo <<danno da esposizione>>, derivante dall'essere rimasti coinvolti nel macro-evento di disastro (interno ed esterno agli stabilimenti) riconducibile all'art. 434 c.p., ed <<identificabile come il danno subito per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti, ammalati, sani, deceduti o in vita, con riferimento ai quali risulti provata l'avvenuta esposizione professionale od ambientale>>. L'esistenza di un danno risarcibile viene, in definitiva, agganciata alla prova che le vittime avessero lavorato presso la Eternit o risieduto nei comuni limitrofi (scompare, invero, la distinzione tra gruppi esposti nella sentenza di primo grado).

La parola fine alla vicenda Eternit, viene però posta in data 19 novembre 2014 dalla Corte di Cassazione³¹¹ che, invero, propenderà per una prescrizione del reato contestato determinando, inoltre, la caducazione delle somme riconosciute alle persone offese.

Appare utile richiamare la requisitoria del Procuratore generale Iacoviello nel procedimento instaurato dinanzi al massimo organo per comprendere la difficoltà che a volte la sete di giustizia incontra dinanzi all'indissolubile ragione del diritto, “*ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. Un giudice sottoposto alla legge tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto*”.

³¹¹ Cass., Sez. I penale, ud. 19 novembre 2014, n. 1292, ric. P. civ. c. Schmidheiny e altri, in www.penalecontemporaneo.it

Gli ermellini vi hanno letto un invito ad una scelta verso la prescrizione quasi obbligata.

Ed infatti, la sentenza della Suprema Corte appare chiaramente orientarsi sulla falsariga della sentenza di primo grado del Tribunale di Torino, nel senso che il delitto di disastro innominato doloso viene integrato soltanto dall'*immutatio loci* per cui, conclude, nel senso della prescrizione, collegata al periodo in cui gli stabilimenti hanno cessato l'attività produttiva e, quindi, non estesa, chiaramente, agli eventi-morte, oppure a quella sorta di evento di danno costituito dal "fenomeno epidemico" sostenuto dalla Corte di Appello di Torino, ma, giustamente, non fatto proprio dalla Corte di Cassazione.

Da questa presa di posizione della Corte Suprema ne consegue anche la mancata condanna al risarcimento per i singoli eventi luttuosi, proprio perché avrebbe richiesto un accertamento in termini di causalità individuale, verso il quale nemmeno la Corte di Appello di Torino aveva inteso spingersi.

Ciò, naturalmente, ha suscitato, le prevedibili proteste delle parti civili e dell'intera opinione pubblica³¹², che tuttavia non hanno tenuto nella dovuta considerazione il fatto che, se il giudice penale ha scelto la strada del reato di pericolo e non, quindi, del reato di danno, risulta evidente come il termine prescrizionale non possa che collocarsi al momento in cui hanno cessato di funzionare i relativi stabilimenti e non già in rapporto agli eventi-morte, proprio perché questi ultimi non rappresentano, come specificato, elementi costitutivi dei reati contestati.

³¹² C. MIRABELLI, Presidente emerito della Corte Costituzionale, "si può comprendere che sconcerti una così differente valutazione nei diversi gradi di giudizio. Come pure si può comprendere la delusione dei familiari di chi ha perso la vita per le infermità provocate dall'amianto ed il loro legittimo desiderio che se ne accertino le responsabilità. *Non si possono invece condividere le manifestazioni dirette ad esercitare una qualche pressione sui giudici, reclamando la soddisfazione di una pretesa 'giustizia sostanziale' che forzi le regole del sistema penale e le garanzie del processo*", in www.ilmessaggero.it; L. FERRARELLA, giornalista del Corriere della Sera, "non si deve "illudere la gente che la prescrizione sia dipesa dalla lentezza della giustizia (tre gradi di giudizio in appena 4 anni?) o dai guasti della per molto altro nefanda legge ex Cirielli". Sia chiaro: ben venga una riforma della prescrizione, che il Governo aveva peraltro annunciato già nell'agosto di quest'anno, e che la dottrina invoca da dieci anni (tanto è passato, ormai, dalla citata riforma del 2005, che come tutti sanno ha generalmente ridotto i termini di prescrizione dei reati più gravi, falcidiando un enorme numero di procedimenti penali). E' però ben difficile che un novellato assetto della prescrizione del reato - compreso un eventuale raddoppio dei termini per il disastro doloso, come già l'art. 157, co. 5 c.p. stabilisce per il disastro colposo - possa mettere al sicuro le sorti dei procedimenti per morti da malattie amianto-correlate, che normalmente si verificano a distanza di decenni dalla cessazione delle attività produttive implicantì la dispersione delle polveri di amianto, e talora anche dalla intervenuta opera di bonifica dei siti inquinati", in Corriere della Sera del 21 novembre 2014

Le conclusioni della Cassazione gettano una luce sinistra su tutti i procedimenti per morti o malattie legate all'amianto o ad altre sostanze tossiche, nei quali siano stati contestati i soli delitti di disastro innominato doloso (art. 434 c.p.), come nel noto caso Ilva, oggetto di osservazione nel prossimo paragrafo o colposo *ex art.* 449 c.p.

La tesi accolta dalla Cassazione demolisce la strategia processuale che contesta ai responsabili delle attività industriali correlate all'amianto non già (anche o solo) i singoli omicidi/lesioni personali, bensì (solo) un macro-evento di disastro.

E' una scelta che semplifica l'onere probatorio: l'accusa non deve infatti dimostrare in relazione ai singoli eventi il nesso di causalità con l'esposizione alle fibre di amianto. E' però una strategia processuale ad alto rischio suicida.

Se si dovesse consolidare il principio della cessazione dell'attività industriale come momento consumativo del reato, la gran parte dei processi in corso per malattie professionali correlate ad attività industriali cessate da oltre un decennio è destinata allo stesso epilogo di Eternit.

Né, a questo punto, ci sembra fruttuosa l'iniziativa che ha manifestato di perseguire il Cons. Guariniello, ovvero quella di aprire un nuovo procedimento penale per i reati di omicidio e lesioni dolose, ovviamente con riguardo al dolo eventuale, in quanto se cambia il *nomen iuris*, tuttavia i fatti in concreto sono i medesimi, per cui, a nostro avviso, l'eventuale apertura di un nuovo procedimento penale per gli stessi fatti, sia pure diversamente qualificati a livello giuridico, rischierebbe di configgere in maniera insanabile con il principio del *ne bis in idem*, di cui all'art. 649 c.p.p.³¹³.

³¹³ In argomento, di recente e più ampiamente, S. MONTALDO, *La dimensione multilivello del ne bis in idem europeo: spunti per una lettura unitaria alla luce della recente giurisprudenza di Lussemburgo e Strasburgo*, in *Quest.giust.*, 2014, n. 3, p. 9 ss.

4.4 Ilva di Taranto: disastro ambientale eterno ma vicenda giudiziaria morta prima di cominciare?

“Giuseppe Corisi, operaio, ha fatto mettere davanti a casa sua, in via de Vincentis ai Tamburi, quaranta metri dalla fabbrica, una lapide che è ancora lì, annerita. “Nei giorni di vento da nord veniamo sepolti da polveri di minerale e soffocati da esalazioni di gas provenienti dalla zona industriale Ilva. Per tutto questo gli abitanti MALEDICONO coloro che possono fare e non fanno nulla per riparare. Maledicono, maiuscolo. Che siate maledetti: la rabbia e l’impotenza insieme”³¹⁴.

Lo stabilimento dell’Ilva di Taranto è definito come industria siderurgica a ciclo integrale: i minerali di ferro e il carbon coke giungono al porto e poi vengono inviati ai parchi minerali per lo stoccaggio; seguono i passaggi di miscelazione e sottoposizione delle materie in altoforni e da qui si ha la trasformazione in ghisa; la ghisa, con il soffiaggio ad alta pressione, viene trasformata in acciaio per giungere infine alla trasformazione in semilavorati d’acciaio, destinati alla laminazione. Che cosa avviene in questi passaggi? Ciascuna fase di lavorazione provoca delle ingenti emissioni industriali, sia sotto forma di materiali solidi che gassosi. A questo proposito, il Ministero dell’ambiente aveva rilasciato, in favore dell’Ilva, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività produttiva con i limiti di emissione³¹⁵

Il caso dell’Ilva di Taranto, che ha invaso i mezzi di informazione dal mese di luglio del 2012, ha avuto una grande risonanza per il provvedimento con cui il Gip presso il tribunale di Taranto ha disposto il sequestro preventivo di aree e impianti di quello che è il maggiore polo di produzione dell’acciaio in Europa.

Invero, a partire dagli anni ‘80 era già noto che tra le donne, a Taranto, la mortalità per patologie respiratorie fosse superiore all’atteso. Le proporzioni del dramma sanitario e ambientale nel capoluogo ionico, a partire dai primi anni ‘90, erano evidenti sia alla popolazione che ai medici che constatavano un aumento di malattie da mesotelioma, leucemie, patologie tumorali e malattie della tiroide. Nonostante vi fossero segnali preoccupanti dal punto di vista sanitario, collegati alla grave situazione di inquinamento ambientale, le istituzioni si dimostravano immobili e latitanti: il territorio tarantino non era

³¹⁴ C. DE GREGORIO, *Io vi maledico*, Torino, 2012

³¹⁵ Trattasi dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ex art. 213 D.lgs. 152 del 2006

monitorato come la legge, già a partire dalla fine degli anni '90, prevedeva. L'industria aveva libertà di inquinare ed è proprio in quegli anni che si registrano alti profitti da parte dell'Ilva. Un far west che ha consentito l'emissione in atmosfera di veleni in quantità incredibili tra diossine, benzo(a)pirene, metalli pesanti, polveri sottili: veleni che hanno inquinato falde, terreni, animali, mare e aggredito la salute delle persone.

Nel 1991 Taranto viene dichiarata area ad "alto rischio ambientale" per la presenza di stabilimenti industriali quali l'Ilva, ma si conta anche la presenza della raffineria Eni e Cementir (industria per la produzione del cemento). Il decreto prevedeva di avviare, con urgenza, un piano di risanamento ambientale, bonifiche oltre che il divieto di aggiungere attività che aumentassero l'inquinamento. Il provvedimento non riguarda solo Taranto ma anche il comune di Statte, Montemesola, Crispiano e Massafra: un'area per un'estensione complessiva di 563 chilometri quadrati. Nel 1998, dopo quasi otto anni dalla prima definizione di Taranto come area ad elevato rischio ambientale, arriva il piano di risanamento messo a punto dall'Enea, per conto del ministero dell'Ambiente. Il piano prevedeva interventi che dovevano essere finanziati sia dal pubblico che dal privato. Su 25 interventi 14 riguardavano gli impianti Ilva. La spesa prevista era di 208 miliardi di lire, ma le fasi di attuazione di questo piano non furono mai rispettate³¹⁶.

Oggi a Taranto, secondo l'ultimo aggiornamento dello studio Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)³¹⁷, la mortalità infantile registrata per tutte le cause è maggiore del 21% rispetto alla media regionale e sempre in fascia da 0 a 14 anni di osserva un aumento delle malattie tumorali del +54% rispetto alla media. Nel corso del primo anno di vita si osserva un eccesso di mortalità per tutte le cause del 20%, riferibile ad un eccesso di malattie morbose di origine perinatale pari al 45%. I ricercatori nello studio affermano che le analisi effettuate utilizzando i tre indicatori sanitari sono coerenti nel segnalare eccessi di rischio per le patologie per le quali è verosimile presupporre un contributo eziologico delle contaminazioni ambientali che caratterizzano l'area in esame, come causa o con causa, quale: tumore del polmone, mesotelioma della pleura, malattie dell'apparato respiratorio nel loro complesso, malattie respiratorie acute, malattie respiratorie croniche.

³¹⁶ G. FOSCHINI, *Quindici passi*, Roma, 2009, p. 120; A. BONELLI, *Good morning diossina*, Belgio, 2014, p. 55; www.tarantosociale.it

³¹⁷ www.iss.it; www.tarantosociale.it; A. BONELLI, *Good morning diossina*, cit., p. 61

La contaminazione degli inquinanti ha provocato effetti anche nel latte materno. A Taranto è stata trovata diossina nel latte materno in concentrazioni 4 volte superiori alla media europea. Fabio Matacchiera, presidente del Fondo Antidiossina, portò, nei primi mesi del 2014, alcuni campioni di latte materno di donne tarantine, in laboratorio. Queste le parole di Fabio Matacchiera: «<<Nei campioni di latte materno sono stati rilevati superamenti dei valori di azione di diossine P_{cdd} e P_{cdf} (policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani) e di P_{cb} Dioxine like (Policlorobifenili, diossine e simili), su materia grassa, a partire dal 700% fino al 1500% stabiliti per latte crudo e prodotti lattiero caseari». Le analisi, realizzate recentemente (maggio 2014), fatte in centri accreditati riguardano una decina di campioni di latte di mamme con età superiore ai 33 anni. Sempre Matacchiera rileva che «anche i tenori massimi sono stati tutti abbondantemente superati fino al 660%>>. In tutti i campioni di latte delle neomamme di Taranto, fatti analizzare dalla Onlus Fondo Antidiossina, sono state riscontrate significative concentrazioni di diossine, tutte con valori molto al di sopra dei 6 picogrammi per grammo, che è il limite per il latte per adulti. La media che riscontriamo, infatti, si attesta su valori superiori ai 20-22 picogrammi e fino a valori di 39,992 picogrammi. Su questa denuncia del Fondo Antidiossina si è aperta una polemica con alcuni medici, i quali, pur confermando la presenza della diossina nel latte materno, esprimevano forti preoccupazioni sull'allarme generato perché la mamma, in ogni caso, avrebbe dovuto allattare, come consigliato anche dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) anche in queste circostanze. Racconta Matacchiera: «A una delle mamme di Taranto che si è sottoposta all'indagine pilota, alcuni mesi dopo il parto è stata diagnosticata una forma grave di tumore che ha reso necessario un intervento chirurgico invasivo al seno». Il latte analizzato era di una donna di 42 anni che presentava valori molto prossimi a 40 picogrammi su grammo di policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, pcb e diossine.

L'inquinamento a Taranto si è esteso anche alle cozze, come hanno dimostrato i risultati delle analisi fatte eseguire sempre dal Fondo Antidiossina: nel 2011 viene riscontrato un forte inquinamento da diossina e P_{cb}, che crea rabbia e sconcerto nell'opinione pubblica, dato che questi molluschi erano considerati il simbolo della città.

In seguito alle analisi del Fondo Antidiossina le autorità competenti avviano le verifiche, confermando la contaminazione delle cozze.

Negli anni successivi l'Asl ordina la distruzione di diverse tonnellate di cozze, coltivate nel mar Piccolo e decreta il divieto di coltivazione delle cozze nel primo seno del mar Piccolo.

I danni provocati ai mitilicoltori sono enormi e si vanno a sommare a quelli prodotti ad allevatori e agricoltori.

Si tratta di un'economia messa in ginocchio dall'inquinamento.

Ciò che, però, nella vicenda desta stupore è la circostanza per cui a condurre per esempio una determinata quantità di pecorino prodotto con il latte delle pecore che pascolavano a Taranto (analisi grazie alle quali è stata scoperta la diossina) sono i cittadini, divenuti, elementi fondamentali nella vicenda che sta attanagliando la comunità tarantina (tra tutti Alessandro Marescotti³¹⁸ e Piero Motolese, *ex operaio Ilva*))

L'immobilismo dell'autorità che avrebbero dovuto realizzare i controlli è stato una delle cause del forte degrado ambientale che si è determinato negli anni e che ha messo in ginocchio, come diretta conseguenza dell'inquinamento, settori economici importanti come la mitilicoltura, l'agricoltura.

La magistratura, alla luce della sconcertante degenerazione ambientale e sanitaria, ha aperto un procedimento penale nell'ambito del quale dovrà accertare se la grave ed attualissima situazione emergenziale sia imputabile alle emissioni anomale che promanano dallo stabilimento siderurgico Ilva s.p.a.³¹⁹.

I vertici del siderurgico sono indagati a titolo di disastro doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose, inquinamento atmosferico.

Ai fini della configurazione del capo di imputazione di cui all'art. 434 c.p. si contesta *“perché operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria - ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso; in particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive, determinando gravissimo pericolo per la salute*

³¹⁸ È professore di lettere, fondatore della rete telematica *peacelink*, di cui è presidente è uno dei protagonisti dell'ambientalismo tarantino, in www.ambienteambienti.com

³¹⁹ T. Taranto, procedimento penale n.938/10 R.G.N.R.; 5488/10 R.G.I.P., in www.tarantosociale.it

pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico e ciò anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale; con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato”.

Ex 437 c.p. 437, comma 1, 2, c.p. perché, gli indagati “omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e che si diffondevano sia all'interno dello stabilimento siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa (malattia e morte) e ciò anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale; con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato”

La Procura ha scientemente abbandonato la strada tradizionale dell'addebito dei reati di danno (omicidio e lesioni) che richiedono la spiegazione della causalità individuale tra l'esposizione e singole forme patologiche, percorsa come mostrato nei paragrafi precedenti nel caso di Porto Marghera.

Sul punto dobbiamo, infatti rilevare che ad una attenta lettura delle contestazioni così espresse, appare, emergere incontrovertibilmente come la procura di Taranto sia ben conscia, invero, che la contestazione agli imputati delle morti dei lavoratori per neoplasie legate al CVM a titolo di omicidio colposo, rischi di inabissarsi in una difficoltà della dimostrazione del nesso causale tale da incardinare il processo verso una certa affermazione di prescrizione dei reati contestati

La via “alternativa”, allora, intrapresa non può che condurre a seguire quella inaugurata nel processo Eternit di Torino. In tal modo, l'accertamento sulla causalità

materiale viene limitato alla prova epidemiologica che l'esposizione ambientale agli agenti cancerogeni incriminati abbia provocato un danno alla popolazione degli esposti, inteso come aumento dell'incidenza di alcune forme patologiche e dei correlati decessi.

Tale assunto però non pare convincere chi scrive e in conclusione, seppur brevemente, se ne esporranno le motivazioni.

Sul procedimento, ancora, nelle sue fasi iniziali si riverbera però un contrasto sorto in occasione del provvedimento di sequestro dell'impianto a firma della gip del tribunale, dott.ssa Todisco.

Invero, il provvedimento si fonda sui seguenti punti essenziali: “la gestione del siderurgico di Taranto è sempre stata caratterizzata da una totale noncuranza dei gravissimi danni che il suo ciclo di lavorazione e produzione provoca all'ambiente e alla salute delle persone”; [...] “ancora oggi" gli impianti dell'Ilva producono "emissioni nocive" che, come hanno consentito di verificare gli accertamenti dell'Arpa, sono "oltre i limiti" e hanno "impatti devastanti" sull'ambiente e sulla popolazione; “l'imponente dispersione di sostanze nocive nell'ambiente urbanizzato e non ha cagionato e continua a cagionare non solo un grave pericolo per la salute (pubblica)", ma "addirittura un gravissimo danno per le stesse, danno che si è concretizzato in eventi di malattia e di morte”.

Secondo l'ordinanza “chi gestiva e gestisce l'Ilva ha continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza”. A corroborare tale assunto secondo la gip “e conclusioni della perizia medica sono sin troppo chiare. Non solo, anche le concentrazioni di diossina rinvenute nei terreni e negli animali abbattuti costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica ove si consideri che tutti gli animali abbattuti erano destinati all'alimentazione umana su scala commerciale e non, ovvero alla produzione di formaggi e latte. Trattasi di un disastro ambientale inteso chiaramente come evento di danno e di pericolo per la pubblica incolumità idoneo ad investire un numero indeterminato di persone”.

“Non vi sono dubbi sul fatto – conclude – che tale ipotesi criminosa sia caratterizzata dal dolo e non dalla semplice colpa. Invero, la circostanza che il siderurgico fosse terribile fonte di dispersione incontrollata di sostanze nocive per la salute umana e che tale dispersione cagionasse danni importanti alla popolazione era ben nota a tutti. Le sostanze inquinanti erano sia chiaramente cancerogene, ma anche comportanti

gravissimi danni cardiovascolari e respiratori. Gli effetti degli Ipa e delle diossine sull'uomo non potevano dirsi sconosciuti”.

“Il profilo di mortalità della popolazione residente nel sito di Taranto - conclude - mostra, anche negli anni più recenti, incrementi di rischio di mortalità per un complesso quadro di patologie non esclusivamente riferibili ad esposizioni di origine professionale, in quanto caratterizzanti, oltre la popolazione adulta maschile, anche le donne ed i bambini”. “Non vi sono dubbi che gli indagati erano perfettamente al corrente che dall’attività del siderurgico si sprigionavano sostanze tossiche nocive (come la diossina, ndr) alla salute umana ed animale”, ma “nessun segno di resipiscenza si è avuto” da parte loro poiché “hanno continuato ad avvelenare l’ambiente circostante per anni”. Secondo il giudice, “l’attività emissiva si è protratta dal 1995 ed è ancora in corso in tutta la sua nocività”.

“La piena consapevolezza della loro attività avvelenatrice - aggiunge il gip condividendo le conclusioni della procura - non può non ricomprendere anche la piena consapevolezza che le aree che subivano l’attività emissiva erano utilizzate quale pascolo di animali da parte di numerose aziende agricole dedite all’allevamento ovi-caprino. La presenza di tali aziende era infatti un fatto noto da anni, eppure per anni nulla è stato fatto per impedire la dispersione di polveri nocive che hanno avvelenato l’ambiente circostante ove tali aziende operavano”.

Il giudice ricorda a questo proposito che le emissioni dell’Ilva hanno prodotto l’avvelenamento da diossina e da Pcb di 2.271 capi di bestiame (poi abbattuti) destinati all’alimentazione umana diretta e indiretta con i loro derivati. “Non vi è dubbio che gli indagati, adottando strumenti insufficienti nell’evidente intento di contenere il budget di spesa, hanno condizionato le conseguenze dell’attività produttiva per la popolazione mentre soluzioni tempestive e corrette secondo la migliore tecnologia avrebbero sicuramente scongiurato il degrado di interi quartieri della città di Taranto”.

Scriva il Gip Patrizia Todisco nel decreto di sequestro: “Non può essere più consentita una politica imprenditoriale che punta alla massimizzazione del risparmio sulle spese per le performance ambientali del siderurgico, i cui esiti per la comunità tarantina ed i lavoratori del siderurgico, in termini di disastro penalmente rilevante ex art.434 e 437

c.p., sono davvero sotto gli occhi tutti, soprattutto dopo i vari, qualificati e solidissimi contributi tecnico-scientifici ed investigativi agli atti del procedimento”.

A seguito del suddetto provvedimento i cittadini tarantini devono assistere, invero, ad un intervento governativo sul tema oggetto di indagini. Succede, infatti, che il governo Monti dia seguito ad un decreto legge, c.d. “salva Ilva”, d.l. 207/2012³²⁰ (“misure urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, negli stabilimenti di interesse strategico nazionale in fase di crisi”) che, al netto delle dichiarazioni di principio (a tutela della salute e dell’ambiente), conferisce l’AIA³²¹, (autorizzazione integrata ambientale) ad un’azienda che ha determinato – secondo la magistratura penale – un macrodisastro ambientale ad effetti letali. Situazione ontologicamente incompatibile con il “massimo rispetto della tutela ambientale, della salute e delle migliori tecniche possibili per perseguirla”, alla base delle autorizzazioni in oggetto. In una inversione metodologica della funzione di tutela dei beni giuridici, alla base dello Stato di diritto, la sicurezza dei diritti essenziali e la rimozione di rischi letali non è un *prius* ma un *posterius*. Non è l’attività ad adattarsi alla norma, ma è la norma che viene costruita in funzione dell’attività.

Allo scopo di far conseguire l’autorizzazione in via del tutto derogatoria, l’art. 1 del D.L. n. 207/12 decreta il comparto industriale di Taranto “stabilimento di interesse strategico”: la proprietà viene così di fatto riammessa nel possesso degli impianti sequestrati, attraverso la figura del garante supervisore che consente la riattivazione del ciclo produttivo.

³²⁰ Il decreto n. 207/12 introduce, ex art.1, la nuova definizione di “stabilimento di interesse strategico”, a cui è connessa la speciale disciplina sull’AIA ed i criteri normativi ad hoc per “salvare l’Ilva”. “E’ di interesse strategico lo stabilimento con un minimo di duecento dipendenti, impiegati da almeno un anno, che versa in uno stato di crisi e che, perciò, necessita di misure che tutelino l’occupazione e la produzione”. A tal fine, il ministro dell’Ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell’AIA, la prosecuzione dell’attività produttiva per non più di 36 mesi (così salvando occupazione e produzione), a patto che siano rispettate le misure previste dall’AIA e dal suo riesame, nel senso del massimo rispetto della tutela ambientale, della salute e delle migliori tecniche possibili per perseguirla; sul tema A. SPERTI, *Alcune riflessioni sui profili costituzionali del decreto Ilva*, in www.penalecontemporaneo.it; R. BIN, *L’Ilva e il soldato Baladin*, in www.penalecontemporaneo.it

³²¹ Il Dlgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale o T.U.A), agli artt. 29-bis e ss. disciplina l’AIA, cioè il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto (industriale) o parte di esso, a condizione che ne siano rispettate le condizioni e gli specifici parametri (ex art.29-sexies), posti a garanzia della massima tutela ambientale nel suo complesso. Derogando a tale impostazione, il decreto n. 207/12 approfondisce il tema introducendo, ex art.1, la definizione di stabilimento di interesse strategico, a cui è connessa la speciale disciplina sull’AIA e, nel contempo, detta i criteri ad hoc per “salvare l’ILVA”. Sul punto vedi per tutti A. BUONFRANTE, *AIA e impianti di rilevante impatto e preminente interesse nazionale: l’accordo dell’<<area industriale di Taranto>>*, in *Ambiente & Sviluppo*, 7/2009 p. 646 ss. e 8/2009, p. 733 ss

Il passaggio normativo “cruciale” dispone - al precipuo scopo di salvare la produttività dell’Ilva ed i livelli di occupazione garantiti - il termine, concesso dal Governo, dei 36 mesi supplementari delle attività produttive, sia sempre osservato, anche in caso di sequestro dei beni dell’impresa, poiché ciò non può e non deve intralciare le attività stesse: 3 anni di produzione sottratta alla giurisdizione penale, per svincolare la azienda dal sequestro³²²

Su questo decreto la Procura di Taranto ricorre alla Corte costituzionale, sollevando dubbi di legittimità e riferendo testualmente che “I 36 mesi concessi all’impresa in realtà costituiscono una vera e propria cappa di totale immunità dalle norme penali e processuali che non ha eguali nella storia del nostro ordinamento giuridico e che pone un pericoloso precedente idoneo a creare, peraltro, delle fratture enormi nel principio della separazione dei poteri su cui si fonda il nostro sistema costituzionale”.

La Corte costituzionale respinge il ricorso subordinando la legittimità costituzionale del decreto al rispetto dell’attuazione delle prescrizioni dell’AIA.

Se questi sono i fatti storici ancora al vaglio dei giudici di merito, non di meno, deve rilevarsi in questa sede come non convinca ancora una volta il teorema accusatorio seguito dalla Procura di Taranto.

La figura che sovente viene richiamata al fine di addurre responsabilità penali quale quella di cui all’art. 434 c.p. fa riferimento a un “evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi”: dunque si fa riferimento a un evento distruttivo che implica che debba trattarsi di un accadimento naturalistico con un inizio e una fine determinati.

Inoltre, un altro tratto che caratterizza la figura del disastro è la causa violenta e nel caso dell’Ilva anche il pericolo per la pubblica incolumità è rappresentato dalla prolungata immissione nell’ambiente di sostanze nocive e non da una causa violenta.

Non vi è chi non veda come sembra, dobbiamo ripeterci, che si rischi nuovamente di replicare errori fatti già al tempo della causa Eternit, operando una forzatura della fattispecie dell’articolo 434 c.p., che viene estesa a fatti gravi e allarmanti che altrimenti non troverebbero adeguata tutela.

³²² F. FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo stato di diritto*, in www.penalecontemporaneo.it

Invero, la recente vicenda che vede coinvolta l'Ilva di Taranto è solo uno degli emblemi, l'ultimo in ordine cronologico, non solo del "modo" di (non) fare politica ambientale del nostro Paese, ma anche del ruolo di supplenza svolto dal giudice nella tutela dell'ambiente rispetto a forme di inquinamento (non solo) atmosferico e, infine, della passiva rassegnazione con la quale - secondo una sbagliata logica della sterile contrapposizione - i cittadini si riducono a scegliere fra diritto al lavoro e tutela della salute e della salubrità dell'ambiente.

Soltanto pochi anni fa, in una bella sentenza del Tribunale di Rovigo-Sezione di Adria, il giudice - nel condannare i vertici dell'ENEL in relazione ai reati di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.) e peggioramento temporaneo delle emissioni (artt. 13, comma 5 e 25, comma 7, del DPR n. 203/88) - ha sottolineato l'incapacità del "sistema" di far fronte alla drammatica complessità dei problemi, derivanti dall'inquinamento atmosferico, inerenti la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Un sistema che è reso ancora più complicato dalle "grandi distanze" fra gli interessi delle rilevanti entità economiche e politiche, da un lato, e quelli dei singoli cittadini dall'altro che, in un processo di tali dimensioni, rendono ancora più evidente l'incomunicabilità fra le posizioni contrapposte e *"la sproporzione fra le capacità di attività degli uni e degli altri, che si muovono secondo logiche e in contesti diversi e - appunto -incomunicabili [...]* Ma in questo processo la distanza e l'incomunicabilità emergono non solo fra le posizioni contrapposte ma anche all'interno delle singole posizioni astrattamente coincidenti. I cittadini danneggiati o preoccupati dall'attività del colosso industriale sentono quest'ultimo come lontano, a volte come nemico. Ma non minore è la distanza fra i vertici dell'industria e i suoi dirigenti e dipendenti locali, che non hanno accesso alle scelte aziendali che produrranno effetti nella realtà locale né di fatto riescono a gestire i risvolti non strettamente tecnici delle vicende. Una volta superata la formale unitarietà della difesa (della difesa appunto di quella entità indistinta che nel processo è chiamato ENEL) la posizione dei direttori di centrale è sembrata più che mai diversa e separata da quella degli amministratori. Dall'altra parte le istituzioni (enti locali, associazioni private ecc.) che avrebbero dovuto rappresentare e sostenere negli anni e nel confronto con ENEL i cittadini - istituzioni che pure sono state in gran parte

presenti nel processo costituendosi parte civile - nel corso della vicenda hanno più volte dimostrato inerzia, timore, incapacità: tanto che la loro passività oggettivamente ha favorito gli interessi contrapposti a quelli dei cittadini che dovevano rappresentare”

Tale mancanza di dialogo è suggellata dall'amara constatazione *“di come la perdurante accettazione sociale, politica ed economica di grandi siti inquinati in ragione della salvaguardia del posto di lavoro sia stata ingannevole e si sia svelata, nel tempo, come un compromesso sbagliato [...] ed abbia distorto la realtà creando una situazione di grave connivenza tra controllore e controllato, quasi una perversa simbiosi, tale da allentare qualsiasi forma efficiente di monitoraggio ambientale”*.

Il perdurante caos normativo e l'obsolescenza dei suoi strumenti, l'assoluta incomunicabilità fra posizioni contrapposte, unite alla mancanza di una seria politica energetica, hanno, quindi, creato un clima di assoluta incertezza, cui il Giudice tenta di porre rimedio *“come può”*, con gli strumenti a sua disposizione.

A Taranto il procedimento è appena iniziato, ma già si intravedono i sintomi dello stesso *modus cogitandi*.

Nelle conclusioni della citata sentenza, relativa a Porto Tolle, dopo aver sottolineato l'*inaccettabile stortura*” del nostro sistema, che pretende di *“far passare per un processo penale un periodo così vasto di inefficienze amministrative omissioni legislative, ambiguità politiche e industriali, [...] peso quasi insostenibile per un giudice solo”*, è lo stesso Giudice che riconosce di aver cercato *“l'impossibile sintesi di eventi troppo grandi e complessi”*.

Capitolo 5

Non esiste nel nostro Paese allo stato una reale normativa a tutela dell'ambiente

5.1 Premessa

Preliminarmente quasi in conclusione di questa lavoro possiamo cominciare ad esprimere delle riflessioni.

Ed invero ci sentiamo subito di denunciare che il dover ricorrere a completivi in sede codicistica i quali non hanno originariamente alcun legame con la protezione degli equilibri ecosistemici di per sé considerati, evidenzia, la presenza di un enorme lacuna in questo senso. Come giustamente rilevato dal giudice di prime cure nel procedimento di porto Tolle richiamato in conclusione del capitolo precedente, si avverte in modo sempre più preponderante, che gli operatori del diritto avvertono insufficienti le misure poste ad hoc che nella normativa di settore.

Non vi è chi non veda come la costante rincorsa ad una interpretazione estensiva delle disposizioni del codice penale, sia funzionale ad asservire ad una duplice esigenza: da un lato non vi sono disposizioni che puniscano condotte che compromettano l'ambiente di un'area talmente vasta del territorio, da poter configurare l'evento che ne sussegue con un disastro ambientale; dall'altro non vi sono disposizioni che prevedano nel caso in cui dall'illecito ambientale posta in essere conseguano lesioni alle persone o pericolo per la loro incolumità e per la loro salute.

In diverse pagine del nostro lavoro, abbiamo fatto nostro e riportato il grido di disagio che la dottrina nel tempo e con unanime forza ha manifestato di fronte questa situazione, sul punto, invero, si è richiamata, inoltre, al fine di corroborare le difficoltà palesate dinanzi tale settore e una sua lacuna normativa, l'auspicio e l'invito fatto dalla Corte Costituzionale verso la creazione di una autonoma fattispecie di disastro ambientale.

Nondimeno abbiamo dimostrato come proprio gli ultimi casi giudiziari, in particolare alcune sentenze in materia di disastro ambientale, quale quella del caso Eternit, conferma in modo oggettivo una verità storica che oggi si manifesta in modo chiara ed

inequivocabile: allo stato attuale manca nel nostro paese una qualificata e reale tutela normativa a difesa dell'ambiente e della salute pubblica.

Quelle che abbiamo definito essere, sconfitte delle procure o della giustizia scontano, invero, l'effetto pratico di trent'anni di mancata approvazione di un sistema giuridico coerente e penetrante nel settore. Purtroppo l'alveo normativo utilizzato dall'intervento giudiziario in questi ultimi decenni si è fondato esclusivamente sull'applicazione forzata di norme che con l'ambiente e la tutela della salute pubblica, da un punto di vista di tassatività, in realtà non c'entrava nulla.

A parere di chi scrive, l'assenza di norme dirette e specifiche, non può e non deve giustificare l'abuso, adottato nei processi in questo lavoro analizzati, teso ad un allargamento delle maglie delle norme utilizzate, violativo dei principi di tassatività e di legalità.

Sul punto occorre intendersi, rappresentandosi che tutta la normativa sul danno ambientale oggi vigente è soltanto una procedura civilistico-amministrativa di tipo risarcito economico che non contiene in sé stessa però un reato specifico da contestare a chi commette un danno ambientale.

La giurisprudenza, certe procure nell'orchestrare i propri capi di imputazione, consapevoli della carenza normativa cronica e storica sul tema hanno peregrinato negli anni, per giungere alla fine ad imbattersi e trovare, assettati dal desiderio di dover reprimere penalmente condotte ritenute illecite, un *alias* surrogatorio del reato di danno ambientale collocandolo e cucendolo attorno all'art. 434 c.p.

All'articolo in oggetto è stato dedicato un apposito capitolo. *Ictu oculi* appare lapalissiano come la stesura della suddetta disposizione ideata ormai fin dagli inizi nel codice penale e, quindi, prima che potessero nascere dubbi di sorta circa condotte illecite offensive dell'ambiente, si manifesta avulsa da ogni collegamento con i danni all'ambiente e nello specifico alla salute pubblica.

Proprio nell'ultima sentenza del caso Eternit la suddetta fattispecie ha mostrato tutta la sua inadeguatezza rispetto a forme di tutela ambientale.

I problemi veri, purtroppo, non sono solo le prescrizioni come si è voluto credere. Il vero punto debole delle sentenze in materia ambientale sino ad oggi è stato quello della non idoneità genetica dei reati rispetto ai fatti contestati, perché di volta in volta si è dovuto

fare i salti mortali per cercare di adeguare le fattispecie reali dei crimini ambientali all'interno di una impostazione di tipologie di reati che non avevano minimamente previsto - quando sono stati varati anni fa - queste nuove ed attuali dinamiche criminali.

Andare a innestare in un reato che prevede come fatto principale il crollo di un edificio e i danni conseguenti, o altri disastri simili di impatto immediato e traumatico/violento, una giurisprudenza sulle morti da amianto dopo anni dalle esposizioni o sulle devastazioni da rifiuti tossici e radioattivi con cancro conseguente emergente sempre dopo anni, è stata una operazione giurisprudenziale contorta, difficile, forse, anche, creativa, una operazione perdente in partenza che non poteva non portare a quei risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno fatto gridare alla vergogna e all'ingiustizia.

5.2 La prospettiva di riforma e riflessioni conclusive

Allo stato dobbiamo, ulteriormente, rilevare che se è pur vero che attualmente, come abbiamo visto nell'esposizione di questo lavoro, la tutela dell'ambiente è garantita solo attraverso la previsione di alcuni reati, di natura prevalentemente contravvenzionale, contenuti nel Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), oltre che dall'applicazione di alcune norme incriminatrici contenute nel codice penale (si pensi ai reati contro l'incolumità pubblica o alla fattispecie di cui all'art. 674), con le note problematiche relative alla possibile violazione di alcuni principi costituzionali (come quelli di precisione, tassatività e offensività) e ad un trattamento sanzionatorio non sempre correttamente parametrato alla gravità dei fatti, non di meno deve darsi atto del tentativo che sta facendo il legislatore di intervenire sulla materia ambientale, attraverso la predisposizione di un titolo autonomo dei delitti contro l'ambiente, Titolo VI *bis*, da inserire nel codice penale immediatamente dopo il titolo relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica.

Si prevede l'inserimento di due delitti (inquinamento ambientale e disastro ambientale), costruiti come reati di pericolo concreto o di danno, sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente, disattesa sul punto, a suo tempo, dalla legge italiana di recepimento (d.lgs. n. 121/2011).

L'art. 452 *bis* c.p., inquinamento ambientale, si distacca dai modelli contravvenzionali dal modello del reato contravvenzionale di mera condotta, incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia, per abbracciare lo schema del delitto di evento. Trattasi, invero, di delitto di danno cagionato con una condotta di "compromissione o deterioramento rilevante" della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Il legislatore non definisce i concetti di "compromissione" e di "deterioramento rilevante". Il significato di tali concetti può essere ricostruito in negativo rispetto alla definizione di disastro ambientale fornita dal successivo art. 452-*ter* c.p.: "alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema" o alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sul piano tecnico o economicamente onerosa. Vi saranno dunque "compromissione" e "deterioramento rilevante" qualora l'alterazione dell'ambiente sia reversibile o qualora gli effetti dell'inquinamento siano

eliminabili con operazioni non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o non particolarmente onerose o con provvedimenti non eccezionali. Aggettivi ed avverbi che come ognuno vede lasciano ampi margini di interpretazione al giudice.

Il bieco tentativo del legislatore di abbandonare i parametri tabellari al fine di abiurare rispetto a reati di mera condotta o di pericolo astratto, riverbera su una vaghezza e astrattezza delle locuzioni utilizzate che non di meno renderà complicati e prevedibilmente molto dibattuti le istruttorie penali davanti a giudici che ancora una volta avranno ampi margini di interpretazione, con le conseguenze che ne scaturiranno.

Nello specifico l'art. 452-ter sembra voler rispondere ed esaudire l'auspicio e l'esortazione espressa dalla Corte Costituzionale, nell'ormai nota sentenza del n. 327 del 2008, a cui, in questo lavoro, è stata data ampia trattazione.

La fattispecie *de quo*, rispetto all'art. 434 c.p., è a forma vincolata, consistente nella violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e autonomamente costituenti illeciti amministrativi o penali; ciò comporterebbe una parziale *abolitio criminis*-verosimilmente non messa in conto dal severo legislatore della riforma-, in relazione a disastri ambientali causati da condotte rispetto alle quali non vi sia la prova del superamento di determinati valori soglia autonomamente sanzionati, o qualora gli stessi fossero assenti al momento della condotta, ad es. perché non ancora regolamentati o regolamentati solo da associazioni di categoria.

Invero, deve rilevarsi che proprio in riferimento al famoso *leading case* dell'Ilva di Taranto, la norma così predisposta rischierebbe di lasciare impuniti la famiglia Riva, infatti, l'Ilva ha emesso diossina rimanendo ben al di sotto dei 10.000 nanogrammi a metro cubo in concentrazione totale, che è il limite previsto dal Codice dell'Ambiente³²³.

Se si volesse evitare il rischio di *abolitio criminis* nei termini anzidetti, sarebbe forse opportuno, per il solo disastro ambientale, sostituire la formula "in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale" con la più sintetica locuzione "abusivamente"³²⁴.

³²³ Cfr. www.peacelink.it

³²⁴ C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in www.penalecontemporaneo.it

La norma sembra, inoltre, soffrire di una lacuna, infatti, punendo la realizzazione del disastro e non, anche, la realizzazione di un fatto diretto a tale evento, appare non configurare la forma del tentativo.

Il disegno di legge non sembra, neanche, agevolare il problema maggiore suscitato dai reati in tema ambientale e cioè, l'accertamento della prova dell'evento, quale l'inquinamento o il disastro.

Problemi suscitati, non solo per la relativa vaghezza dei concetti evocati dalle disposizioni citate (che anzi a pensare male potrebbe offrire il destro a interpretazioni particolarmente severe e "semplificatorie"), quanto, e indipendentemente dalle modalità di tipizzazione degli eventi, per la difficoltà di "pesare" scientificamente, ancor prima che giuridicamente, il contributo causale di singoli inquinamenti causati da singole persone fisiche (o singoli enti) su matrici ambientali già largamente vulnerate da risalenti inquinamenti causati da molti altri soggetti.

Già una parte della dottrina ha riscontrato come: "la "provabilità" in giudizio di eventi quali la "compromissione o deterioramento rilevante della qualità del suolo ecc." o la "alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o alterazione la cui eliminazione risulta, invero, particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa ecc." appare tutt'altro che agevole³²⁵.

All'art. 452-*quinquies* c.p., vengono inserite circostanze aggravanti applicabili al reato di associazione per delinquere, qualora diretta in via esclusiva o concorrente alla realizzazione di taluno dei nuovi delitti ambientali (ovviamente solo quelli dolosi) ovvero, in relazione all'art. 416-bis, a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali o alla acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti ecc. in materia ambientale. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. La disposizione in esame rende evidente la cornice criminologica entro la quale il legislatore colloca i più gravi fenomeni di inquinamento: si tratta delle c.d. ecomafie o comunque di associazioni per delinquere, i cui profitti derivano in tutto o in misura consistente dalla

³²⁵ C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera, cit.*

criminalità ambientale. L'aggravante, specie ove riferita al delitto di inquinamento ambientale, pone problemi di uguaglianza, comportando un aumento di pena rispetto alle associazioni finalizzate alla commissione di tutti gli altri delitti-scopo, taluni di per sé puniti più severamente (si pensi all'omicidio). Non è agevole giustificare perché un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di omicidio, di violenza sessuale o di rapine sia meritevole di una pena più bassa di quella in commento.

In caso di condanna o di "patteggiamento" per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale dolosi, nonché di traffico organizzato di rifiuti e di associazione per delinquere e di tipo mafioso aggravate *ex art. 452-quinquies*, si prevede la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato (*art. 452-septies*), oppure, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

In caso di condanna o di "patteggiamento" per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale dolosi, nonché di traffico organizzato di rifiuti e di associazione per delinquere e di tipo mafioso aggravate *ex art. 452-quinquies*, si prevede la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato (*art. 452-septies*), oppure, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità. L'art. 12-*sexies* del d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 256/1992 viene integrato con l'ampliamento ai delitti anzidetti delle ipotesi di confisca speciale "dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito..." Le disposizioni in commento ribadiscono la collocazione dei delitti ambientali nell'ambito della criminalità organizzata orientata al profitto, fornendo alla magistratura incisivi strumenti ablativi delle ricchezze illecite conseguite.

Complessivamente, si tratta di un progetto di riforma che pone la criminalità ambientale tra i reati di fascia medio-alta, fornendo agli investigatori e alla magistratura, anche tramite l'applicabilità di discipline processuali e ablatorie ritagliate sulla criminalità organizzata e orientata al profitto, strumenti teoricamente assai incisivi nella fase delle indagini e della assicurazione dei proventi dei reati. Rimane da verificare, come detto, la provabilità in giudizio di eventi di danno o pericolo i quali, se presi sul serio, daranno vita

a prevedibili accesi confronti tra consulenti e periti, fornendo ulteriore stimolo all'annoso dibattito intorno al ruolo della scienza nel processo.

Bibliografia

- F. ACERBONI, *Contributo allo studio del principio di precauzione: dall'origine nel diritto internazionale a principio generale dell'ordinamento*, in *Il diritto della regione*, 2000
- E. AGAZZI, *La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999
- A. AIMI, *Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite*, *Riv. trim. dir. pen. cont.*, n. 1/2014
- A. ALBAMONTE, *Il diritto all'ambiente salubre: tecniche di tutela*, in *Giust. Civ.*, 1980, p. 479;
- A. ALBAMONTE, *Sistema penale ed ambiente*, Padova, 1989
- A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010
- A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002
- A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984
- A. AMATO, *La disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento*, in A. AMATO, V.B. MUSCATIELLO, R. NITTI, R. ROSSI, V. TRIGGIANI, *Diritto penale dell'ambiente*, Bari, 2006
- G. AMENDOLA, *Così il penale si ritrovò con le armi spuntate*, *Giur. dir.*, 2001, 10
- G. AMENDOLA, *Legge penale e inquinamento delle acque*, in *Giur. agr. it.*, 1971, I
- D. AMIRANTE, *Premessa a AA.VV., Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000
- F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari II*, Milano, 1993
- S. ARDIZZONE, *Inondazione, frana o valanga*, in *Digesto pen.*, VII, Torino, 1993
- R. BAJNO, *Problemi attuali del diritto penale ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988
- R. BAJNO, C. RAMPULA, R. MAINARDI, *Aspetti sostanziali organizzativi e penali della tutela giuridica dagli inquinamenti*, *Riv. dir. min.*, 1971
- G. BARBALINARDO, *sub. art. 439*, in *Cod. pen. Padovani*
- P. BASTIA, *I modelli organizzativi*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. LATTANZI, Milano, 2010

- E. Battaglini, B. Bruno, Incolumità pubblica (delitti contro la), Nuov. Dig. It., VIII, Torino, 1962,
- A. BENINI, *Art. 434 c.p.*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, vol. IV, 2000
- U. BECK, *Das Schweigen der Wörter. Über Terror und Krieg*, Frankfurt am Main, 2002, trad. it., *Un mondo a rischio*, 2003
- U. BECK, *World Risk Society*, Cambridge, 1999, trad. it., *La società globale del rischio*, Trieste, 2001
- E. BELFIORE, *La responsabilità del datore di lavoro e dell'impresa per infortuni sul lavoro: i profili di colpevolezza*, in *Arch. pen.*, 2011
- C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità colpevolezza*, Pisa, 2008
- L. BERTOLINI, *Ambiente (tutela dell'). IV) Diritto penale*, in *Enc. giur. Treccani*, I, 1988
- R. BIN, *L'Ilva e il soldato Baldin*, in www.penalecontemporaneo.it
- R. BLAIOTTA, *La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, 2006
- R. BLOY, *Die Straftaten gegen die Umwelt im System des Rechtsgüterschutzes*, in *ZStW*, 198
- G. BONADONNA, *Rilevanza delle modalità di accadimento nel disastro colposo da inondazione, frana, o valanga*, in *Giur. pen.*, II, 1972
- A. BONELLI, *Good morning diossina. Dall'economia della diossina all'economia della vita*, Green European Foundation, Belgio, 2014
- C. BOVINO, *La disciplina dei "grandi rischi" dopo il d.lgs. n. 238/2005 di recepimento della "Seveso III"*, in *Amb. & svil.*, 6, 2006
- R. BRICHETTI -L. PISTORELLI, *Commento al d. lgs. 121*, in *G. dir.*, 2008, 38
- F. BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, in *Dir. e amb. Materiali di dottrina e giurisprudenza commentati da M. Almerighi e G. Alpa*, II, Padova, 1987
- F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e il modo di produzione*, in *La questione criminale*, 1978
- F. BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970

- F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimenti*, in *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971
- F. BRUNO, *Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO*, in *Dir. e giur. Agraria*, 2000
- A. BUONFRANTE, *AIA e impianti di rilevante impatto e preminente interesse nazionale: l'accordo dell'«area industriale di Taranto»*, in *Ambiente & Sviluppo*, 7-8/2009
- S. CACACE, *«L'estate di S.Martino a Seveso»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009,
- S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, IV, Torino, 2010
- B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990
- B. CARAVITA, *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela ambientale*, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (cur.), *Ambiente e diritto*, vol. I, Firenze, 1999
- M. CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d. lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 2
- A. CARMONA, *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. trim.dir. pen. econ.*, 2003
- R. CARNAP, *I fondamenti filosofici della fisica*, Milano, 1981
- F. CASSON, *La fabbrica dei veleni. Storie e segreti di Porto Marghera*, Milano, 2007
- F. CASTALDI, *Il ritorno del "disastro innominato" in materia ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2008, p. 830 ss
- M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Padova, 1996
- F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004
- M. CERUTI, *La Corte Costituzionale detta il "decalogo" della buona legge regionale in materia di inquinamento elettromagnetico sulla base della inderogabilità (anche in melius) dei valori soglia statali*, in *Riv. gaz. ambiente*, 2004
- S. CORBETTA, *Convertito in legge il decreto «anti-piromani»*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 10

- S. CORBETTA, *Il nuovo delitto di <<incendio boschivo>>: (poche) luci e (molte) ombre*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 9
- A. CORSETTI-F. FRACCHIA-N. OLIVETTI RASON, *Diritto dell'ambiente*, Bari, 2002
- A. CUPELLI, *L'incendio si punisce sempre due volte. Assurda reiterazione del <<nuovo>> 423 bis c.p., tecnicamente peggiorato*, in *DeG*, 2000
- A. L. DE CESARTIS, *Una nuova disciplina per l'ambiente ?*, in *Gior. dir. amm.*, 2/2007
- C. DE GREGORIO, *Io vi maledico*, Torino, 2012
- P. DELL'ANNO, *Principi del diritto ambientale europeo e nazionale*, Milano, 2004
- M. DEL NEVO, *Cancro e lavoro: Il processo del petrolchimico di Marghera, Igiene & sicurezza sul lavoro*
- C. DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995
- M. DE PAOLIS, *I reati ambientali e la responsabilità amministrativa degli enti: un'occasione perduta*, 2012, in www.leggioggi.it
- G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, in *Resp. civ. e prev.*, n. 2/2012
- G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012
- G. DE SANTIS, *Il delitto di <<attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti>> nel quadro della annunciata riforma dello Statuto penale dell'ambiente*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008
- G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la parte generale e la parte speciale del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *AA.VV., Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002
- G. DE SIMONE, *Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*, in *Digesto pen.*, III, Torino, 1989
- G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre dell'attuazione della legge delega*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001
- O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in *AA.VV., Diritto e impresa: un rapporto controverso*, a cura di A. MANNA, Milano, 2004

- O. DI GIOVINE, *Il problema causale, tra scienza e giurisprudenza*, *Ind. pen.*, 2004
- O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002
- M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. Nesso di rischio e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006
- M. DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio". Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999
- C. ERRA, *Epidemia*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966
- V. ESPOSITO, *Danno ambientale e diritti umani*, in penalecontemporaneo.it, 12 novembre 2012
- A. FAVALE, *La Comunità europea ha il potere di esigere che gli Stati membri impongano sanzioni penali al fine di proteggere l'ambiente*, in *Dir. pub. comp. europ.*, 2006
- P. FERRUA, *Epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria: differenze, analogie, interrelazioni*, in in AA. VV., *La prova scientifica nel processo penale*, a cura di L. DE CATALDO, Padova, 2007
- G. FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general preventivo*, nota a Trib. Ass. Torino, 15 aprile 2011, imp. Espenhahn e altri, in www.penalecontemporaneo.it
- G. FIANDACA, *Riflessioni problematiche tra causalità e imputazioni obiettiva*, in *Ind. pen.*, 2006
- G. FIANDACA, *La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale*, in *Foro it.*, 2000,
- G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte generale*, Bologna, 1995
- A. FIORELLA, *Reato in genere*, in *Enc. del diritto*, vol. XXXVIII, Milano, 1987
- G.M. FLICK, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p.*, in www.penalecontemporaneo.it
- F. FORZATI, *Irrelevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto*, in www.penalecontemporaneo.it
- G. FOSCHINI, *Quindici passi*, Roma, 2009

- R. FRESA, *Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439)*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, *Trattato 1*, IV
- A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S. VINCIGUERRA E F. DASSANO (a cura di), *Studi in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2011
- A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (a cura di), vol. IX, Milano, 2008
- S. GENNAI-T. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001
- F. GIAMPIETRO, *Versamento pericolose di cose*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993
- F. GIAMPIETRO, *Il danno all'ambiente innanzi alla Corte Costituzionale*, in *Foro it*, 1988, I
- S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Milano, 1988
- S. GIANNINI, "Ambiente": *saggio sui diversi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1972
- F. GIUNTA, *I contorni del "disastro innominato" e l'ombra del "disastro ambientale" alla luce del principio di determinatezza*, in *Giur. cost.*, 2008
- F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002
- F. GIUNTA, *Il bene giuridico dell'ambiente: nozione e impieghi nel campo del diritto penale*, in AA.VV., *Ambiente e diritto*, a cura di S. GRASSI – M. CECCHETTI – A. ANDRONIO, Perugia, 1999, vol. II
- F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv.it.dir.proc. pen.*, Milano, 1997
- L. GIZZI, *Il getto pericoloso di cose (art. 674)*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (dir. da), *Trattato di diritto penale, Parte speciale, XI, Le contravvenzioni*, Torino, 2012
- C. M. GRILLO, *La politica criminale in Italia nel quadro della lotta contro la criminalità ambientale (parte prima)*, in *Ambiente & Sviluppo*, n. 7, 2011
- C.F. Grosso, *Una sentenza che salvaguarda diritto e giustizia*, in www.lastampa.it
- R. GUARINIELLO, *Tumori professionali a Porto Marghera*, in *Foro it.*, 2006, II

- R. GUARINIELLO, *Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione: il repertorio 1988-1994*, Torino, 1994
- G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, in *Dir. pen e proc.*, n. 6/1997
- A. JAZZETTI, *Politiche comunitarie a tutela dell'ambiente*, in *Riv. giur. Ambiente*, 1995
- H. JONAS, *Das Prinzip der Verantwortung*, Frankfurt am Main, 1979, trad. it., *Il principio di responsabilità*, Torino, 2009
- F. LUCARELLI, E. FORTE, *Diritto dell'ambiente*, Napoli, 1992
- E. LO MONTE, *Uno sguardo sullo schema di legge delega per la riforma dei reati in materia di ambiente: nuovi <<orchestrali>> per vecchi <<spartiti>>*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, Milano, 2008
- D. LUPTON, *Risk*, London, 1999, trad. it., *Il rischio. Percezione, simboli, cultura*, Bologna, 2003
- J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1989
- A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, fasc. 9, 2011
- C. MANDUCCHI, *La riforma dei reati ambientali e il d.lgs. n. 231/2001: prime riflessioni*, in *Ambiente & Sviluppo*, 8-9
- A. MANNA, *Corso di diritto penale*, 2°, Padova, 2012
- A. MANNA, *È davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale*, in www.archiviopenale.it, fasc. 2, maggio-agosto 2012
- A. MANNA, *Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e prospettive post-moderne*, in *Arch. pen.*, n. 2/2011
- A. MANNA, *La "nuova" legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitaria ed illegittimità costituzionale*, in *Arch. Pen.*, 2011
- A. MANNA-V. PLANTAMURA, *Una svolta epocale per il diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007
- A. MANNA, *La regola dell'oltre ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale*, in *Cass. pen.*, 2005

- A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, n. 6
- A. MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sino all'ordine pubblico e all'ordine economico*, in AA. VV., *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione finanziaria*, a cura di A. MANNA, Torino, 1999
- A. MANNA, *Realtà e prospettive della tutela penale dell'ambiente in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998
- A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997
- M.A. MANNO, *La responsabilità degli enti da reato ambientale*, in B. ROMANO (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2013
- G. MARINUCCI, <<*Societas puniri potest*>>: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003
- G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 1995, I
- G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento e trasfigurazione nella colpevolezza"*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991
- G. MARINUCCI-M. ROMANO, *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in AA.VV., *Il diritto penale delle società commerciali*, a cura di P. NUVOLONE, Milano, 1971
- R. MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. pen.*, 2008
- L. MASERA, *Nesso di causalità e malattie professionali nella giurisprudenza penale: un difficile equilibrio tra tutela dei lavoratori e malattie professionali nella giurisprudenza penale: un difficile equilibrio tra tutela dei lavoratori e garanzie dell'imputato*, in L. GUAGLIANONE-F. MALZANI (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro*, Milano, 2007
- L. MASERA, *Il modello causale delle Sezioni Unite e la causalità omissiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2006
- I. MASSA, *Nota in margine alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale: una "opinione concorrente"*, in *Giur. it.*, 2004
- P. MILOCCO, *nota a GIP del Tribunale d Santa Maria Capua a Vetere, 8.11.2004*, est. Guariello, in *Riv. giur. amb.*, 2005

- D. MINGHELLI, *Ancora in tema di deleghe di funzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, II
- S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli, 1992
- S. MONTALDO, *La dimensione multilivello del ne bis in idem europeo: spunti per una lettura unitaria alla luce della recente giurisprudenza di Lussemburgo e Strasburgo*, in *Quest.giust.*, 2014, n. 3
- L. MONTUSCHI-F. SGUBBI, *Ai confini fra dolo e colpa. Il caso ThyssenKrupp*, in *Jus* 17, n. 2, 2009
- E. MUSCO, *Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Giusto proc.*, 2002
- E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e interdizioni*, in *Dir. giust.*, 2001
- A. NAPPI, *I delitti contro la salute pubblica*, in *Giur. sist. dir. pen.*, IV
- S. NESPOR – B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, in S. Nespor – A.L. De Cesaris (cur.), *Codice dell'ambiente*, Milano, 2009
- P. O'MALLEY, *Risk and Responsibility*, in A. BARRY, T. OSBORNE, N. ROSE (a cura di), *Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-liberalism and Rationalites of Government*, London, 1996
- T. PADOVANI, *Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione ed illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1987
- A. PAGLIARO, *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992
- C.E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché, del per cosa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008
- C.E. PALIERO, *La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici*, in *Riv. it. med. leg.*, 1992
- G. M. PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2007
- A. PASCULLI, *La responsabilità <<da reato>> degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, Bari, 2005
- P. PATRONO, *Problemi e prospettive del diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010

- S. PATTI, *Ambiente (tutela dell') V) Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur. Treccani*, I, 1988
- C. PEDRAZZI, *Profili penalistici e tutela dell'ambiente in Ambiente: etica, economia e istituzioni*, Milano, 1991
- C. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa. Comportamenti economici e legislazione penale. Atti del convegno <<Arel>>*, 17 marzo 1978, raccolti dallo stesso Autore, Milano, 1979
- C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, in *Rassegna di criminologia*, 2002
- C. PERROW, *Normal Accidents. Living with High-Risk technologies*, New York, 1984
- G. PICA, *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir., agg.*, VI, Milano, 2002
- R. PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, Milano, 1969
- A. PICILLO, *Progresso industriale e ambiente: storia di una convivenza difficile*, in *Arch. pen.*, n. 3/2012
- C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2005, nota a App. Venezia, 15.3.2005, Cefis,
- C. PIERGALLINI, voce *Persone giuridiche (responsabilità da reato delle)*, in *Enc. giur. Il Diritto Sole 24 Ore*, 2007
- C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004
- C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen e proc.*, 2001
- V. PLANTAMURA, *Responsabilità individuale e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. proc. pen.*, 3, 2011
- V. PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuali e degli enti*, Bari, 2007
- G. PONZANELLI, *Corte costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista*, in *Foro it.*, 1988, I
- L. PRATI, *La responsabilità per l'inquinamento pregresso e la posizione di garanzia nella normativa sulla bonifica dei siti contaminati*, *Riv. giur. ambiente*, 2002
- A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981

- A. PRESUTTI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013
- C. PRITTWITZ, *Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise von strafrecht und Kriminalpolitik in der Risiko-gesellschaft*, Frankfurt am Main, 1993
- D. PULITANÒ, *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, *Cass.pen.*, 2006
- D. PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg., VI, Milano, 2002
- D. PULITANÒ, *La responsabilità da «reato» degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002
- L. RAMACCI, *Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità*, in *Ambiente & Sviluppo*, 8-9/2012
- L. RAMACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Giur. merito*, Milano, 4/2003
- L. RAMACCI, *Manuale di diritto penale dell’ambiente*, 2° ed., 2003, Padova
- L. RAMACCI, *Le novità della Seveso-bis*, in *Amb. & svil.*, 3, 2000
- G. RECCHIA, *Tutela dell’ambiente: da interesse diffuso a interesse costituzionalmente protetto*, in *L’ambiente e la sua protezione*, a cura di C. MURGIA, Milano, 1991
- M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell’ambiente*, in *Riv. quadrimestrale dir. dell’amb.*, fasc. 1, 2012
- S. RIONDATO, *Profili penali della normativa sul rischio di incidente rilevante connesso ad attività industriali*, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1989
- M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Napoli, 2009
- M. ROMANO, *Complessità delle fonti e sistema penale. Leggi regionali, ordinamento comunitario, Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008
- M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale, vol. I*, 3° ed., Milano, 2004
- M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002
- P. ROSSETTI, nota a Corte d’Appello Venezia 9 dicembre 2005 n. 1710, in *Riv. giur. amb.*, 2006

- C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 agosto 2011
- C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in www.penalecontemporaneo.it
- C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, PG, Torino, 2011
- G. SALCUNI, *L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011
- A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1989
- F. SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004
- C. SAMMARCO, *Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964
- A. SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente, Relazione dell'ufficio del massimario presso la Corte Suprema di cassazione (rel. N. III/09/2011)*, in www.penalecontemporaneo.it
- A. SCARCELLA, *Nuovi <<ecoreati>> ed estensione ai reati ambientali del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Amb e sviluppo*, 2011
- A. SCARCELLA, *Sopravvivenza delle specie tutelata penalmente*, in *Guida dir.*, 2011, n. 38
- B. SCHÜNEMANN, *Die Regeln der Technik in Strafrecht*, in *Festschrift für Karl Lachner*, Berlin-New York, 1987
- M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note a margine del D.lgs. 121/2011 attuativo delle Direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 1
- T. SCOVAZZI, *L'incidente di Seveso e il <<velo>> delle società transnazionali*, in *Riv. giur. amb.*, 1988
- A. SIGISMONDI, *Frode alimentare*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969
- L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva sulla tutela ambientale tramite il diritto penale*, in www.penalecontemporaneo.it
- L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, fasc. 4, 2008

- L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico o tecniche di incriminazione*, Milano, 2007
- A. SPERTI, *Alcune riflessioni sui profili costituzionali del decreto Ilva*, in www.penalecontemporaneo.it
- F. STELLA, *Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove*, Milano, 2005
- F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3° ed., Milano, 2003
- F. TAGLIARINI-G. DE SANTIS, *La responsabilità degli enti collettivi*, in Aa. Vv., *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, vol 16, 2012
- M. TALLACCHINI, *Ambiente e diritto della scienza incerta*, in *Ambiente e diritto*, I, S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), Firenze, 1999
- V. TORRE, *Tutela penale della salute ed elettrosmog*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (a cura di), *Trattato, I reati contro la persona, I, Reati contro la vita e l'incolumità individuale*, Torino, 2006
- V. TORRE, *Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose*, in *Ind. pen.*, 2002
- O. VANNINI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Milano, 1949
- G.M. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona, verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in *Dir. com. intern.*, fasc. 3, 2010
- A. L. VERGINE, *Il c.d. "disastro ambientale": l'involuzione interpretativa dell'art. 434 c.p. (quando una norma caratterizzata da una "clausola di riserva" viene trasformata dalla giurisprudenza in una norma caratterizzata da una "clausola generale")*, in *Ambiente & Sviluppo*, 6-7/2013
- G. VERONESI, *Inquinamento di acque e codice penale*, Milano, 1971
- F. VIGANÒ, *Norme comunitarie e riserva di legge in materia penale: i termini di una relazione (sempre più) problematica*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 2, 2006, p. 366 ss
- F. VIGANÒ, *Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005
- E. VINCI, *Il disastro ambientale*, 2014, Padova
- W. VISCUSI, *Corporate Risk Analysis: A reckless Act?*, in *Stanford Law Review*, 2000

- A. VITA, *Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: elementi costitutivi*, in *Riv. pen.*, 5/2011
- T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. dir. pen. proc.*, 2009
- C. WELLS, J. MORGAN, O. QUICK, *Disasters: A Challenge for the Law*, in *Washburn Law Journal*, 2000
- C. ZAZA, *Bellezze naturali, II, Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*, in *Enc. giur.*, I, Roma, 1988
- S. Zirulia, *Processo Eternit: a che punto siamo? Le tappe della vicenda giudiziaria sullo sfondo della ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale per i danni da esposizione a sostanze tossiche*, in www.penalecontemporaneo.it
- S. ZIRULIA, *ThyssenKrupp: confermate in appello le condanne ma il dolo eventuale non regge*, in www.penalecontemporaneo.it

Ringraziamenti

Grazie a me stesso perché ci credo sempre comunque vada.

Grazie alla mia compagna Concy, che è stata sempre presente in ogni mio viaggio, in ogni mio cammino, in ogni mio percorso e che pur di consentirmi di percorrere la mia strada molte volte ha dovuto non percorrere la sua. Grazie amore mio. (Se lui sa!!!!) Tu sai.

Grazie ad un collega che, invero, col tempo è divenuto soprattutto amico, il Prof. Avv. Giandomenico Salcuni, mio *guru* personale in ogni disquisizione giuridica. Per lui spero trionfi presto la giustizia e che il diritto, nel quale tanto crediamo, premi il suo impareggiabile merito.